Johnson&Johnson

Janssen – Cilag S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2026

Indice

Parte Generale

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 5

1. PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 6
1.1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER REATI COMMESSI NEL LORO INTERESSE E/O A LORO VANTAGGIO 6
1.2. PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 23

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI JANSSEN-CILAG SPA 24
2.1. FUNZIONE DEL MODELLO 24
2.2. FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO 26
2.3. ADOZIONE DEL MODELLO 31
2.4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO 32

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI JANSSEN-CILAG SPA 32
3.1. STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 32
3.2. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 35
3.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 36
3.4. OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 38
3.5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 38
3.6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 39
3.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 39
3.8. MODALITA' E PERIODICITA' DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI 39

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI JANSSEN-CILAG SPA E SISTEMA DI GOVERNANCE 40
4.1. L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DI JANSSEN-CILAG SpA 40
4.2. SISTEMA DI GOVERNANCE 40

5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO 40

6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA 42
6.1. IL PERSONALE 42
6.1.1. SELEZIONE 42
6.1.2. INFORMATIVA AL PERSONALE 43
6.1.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE 43
6.2. I COLLABORATORI ESTERNI 43
6.2.1. SELEZIONE 43
6.2.2. INFORMATIVA 44

7. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI 44
7.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 45
7.2 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 45

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 46

9. CODICI DI COMPORTAMENTO 46

10. SANZIONI DISCIPLINARI 47
10.1 PRINCIPI GENERALI 47
10.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI (ESCLUSI I DIRIGENTI) 47
10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 48
10.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 48
10.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI 48
10.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, PARTNER ED AGENTI 48
10.7 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI 49

11. VERIFICHE PERIODICHE 49

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE 53

2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI 53

3. MODALITA' DI PREVENZIONE DEI REATI 55
3.1 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI CUI AGLI ARTT. 24, 25 e 25-DECIES 55
3.1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 57
3.1.2 LE AREE A RISCHIO 57
3.1.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 58
3.1.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 60
3.2 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25-TER 63
3.2.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI 63
3.2.2 LE AREE A RISCHIO 63
3.2.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 64
3.2.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 66
3.3 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES 66
3.3.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 66
3.3.2 LE AREE A RISCHIO 67
3.3.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 67
3.3.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 70

3.4 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI DI CUI ALL'ART. 24-BIS 71
3.4.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 71
3.4.2 LE AREE A RISCHIO 71
3.4.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 71
3.4.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 73
3.5 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART. 24-TER CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI CUI ALL'ARTICOLO 416 DEL CODICE PENALE 73
3.5.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 73
3.5.2 LE AREE A RISCHIO 73
3.5.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 74
3.6 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO DI CUI ALL'ART. 25-BIS, DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 25-BIS.1 E DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE DI CUI ALL'ART. 25-NONIES 75
3.6.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE 75
3.6.2 LE AREE A RISCHIO 76
3.6.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 76
3.6.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 77
3.7 MODALITA' DI PREVENZIONE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES 78
3.7.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO 78
3.7.2 LE AREE A RISCHIO 78
3.7.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 79
3.8 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 82
3.8.1 LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI e trasferimento fraudolento di valori 82
3.8.2 LE AREE A RISCHIO 82
3.8.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 83
3.9 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES.2 84
3.9.1 LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 84
3.9.2 LE AREE A RISCHIO 85
3.9.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 85
3.10 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-UNDECIES 87
3.10.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI 87
3.10.2 LE AREE A RISCHIO 87
3.10.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 87
3.10.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 92
3.11 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-DUODECIES 92
3.11.1 LA TIPOLOGIA DI DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO 92
3.11.2 LE AREE A RISCHIO 92
3.11.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 92
3.11.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 93

3.12 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES 93
3.12.1 LA TIPOLOGIA DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 94
3.12.2 LE AREE A RISCHIO 94
3.12.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 94
3.13 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES 95
3.13.1 LE TIPOLOGIE DI REATI TRIBUTARI 95
3.13.2 LE AREE A RISCHIO 96
3.13.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 96
3.13.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 98
3.14 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES 99
3.14.1 LE TIPOLOGIE DI REATI DI CONTRABBANDO 99
3.14.2 LE AREE A RISCHIO 99
3.14.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 100
3.14.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 100
3.15 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI COMMESSI CON L'USO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 25-VICIES 101
3.15.1 LE TIPOLOGIE DI REATI DI CONTRABBANDO 101
3.15.2 LE AREE A RISCHIO 101
3.15.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO 102

4. ELENCO ALLEGATI 103

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche 'Decreto')**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.[1]
- **Destinatari**: i vertici di Janssen-Cilag, dipendenti della stessa e personale in service, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, tutti i terzi che agiscono per conto di Janssen-Cilag anche in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.
- **Dipendenti**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i sogetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi natura, con Janssen-Cilag, nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato.
- **Global Service**: personale dipendente di società del Gruppo J&J (EMEA), che svolge attività di servizio in virtù di contratti intercompany.
- **Gruppo J&J:** gruppo mondiale presente nell'area della salute e del benessere della persona. E' costituito da più di 260 aziende operanti in circa 60 Paesi.
- **Intercompany**: natura di tutti i rapporti tra le società appartenenti al Gruppo J&J (EMEA).
- **Janssen-Cilag SpA (di seguito anche 'Janssen-Cilag' o la 'Società'):** azienda farmaceutica attiva in Italia dal 1975, parte del gruppo J&J, focalizzata su ricerca e sviluppo in aree terapeutiche chiave come oncologia, immunologia, neuroscienze, malattie infettive, etc. Ha sede a Milano e uno stabilimento produttivo a Borgo San Michele (Latina).
- **Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche 'Modello')**: modello di organizzazione gestione e controllo di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza (di seguito anche 'OdV')**: l'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, di Janssen-Cilag costituito ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001.
- **Organo dirigente**[2]: CdA.
- **Reati o reato presupposto**: reati tassativamente previsti nel catologo di cui al D.Lgs. 231/2001 per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Soggetti apicali**: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione e controllo di Janssen-Cilag.

[1] E successive modifiche e integrazioni: tale precisazione ha valore per qualsiasi legge, regolamento o complesso normativo che siano richiamati nel Modello.

[2] Nozione coincidente con quella di "Organo di governo" contenuta nella UNI ISO 37301:2021: "Persona o gruppo di persone che detiene la responsabilità e autorità finali nei confronti delle attività, della governance e delle politiche di un'organizzazione e al quale riferisce l'alta direzione e rispetto alla quale l'alta direzione è chiamata a rispondere".

1. PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER REATI COMMESSI NEL LORO INTERESSE E/O A LORO VANTAGGIO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (qui di seguito denominato "il Decreto"), dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".
Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie tassativamente prevista di reati, nei casi in cui la commissione del reato sia avvenuta nell'interesse o vantaggio degli Enti stessi.
Il Decreto intende adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità amministrative delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, tra cui:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione riveste un ruolo fondamentale nella categoria dei riferimenti normativi internazionali recepiti dal D. Lgs. 231/2001, in quanto, come primo strumento internazionale di contrasto al fenomeno corruttivo, istituisce l'obbligo per gli Stati aderenti, tra cui l'Italia, di perseguire non solo la persona fisica responsabile della corruzione ma anche direttamente le imprese coinvolte.
Tale Convenzione riprende l'impianto concettuale e l'articolazione terminologica del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), atto emanato nel 1977 dal Congresso degli Stati Uniti con l'obiettivo di proibire alle Società Americane di corrompere funzionari stranieri con la finalità di ottenere o mantenere relazioni di business.
Pertanto, il D. Lgs. 231/2001 recepisce e dettaglia in maniera estensiva, rispetto alla specificità normativa nazionale, i principi internazionali di riferimento in materia di pratiche anti-corruttive disciplinati sia a livello OCSE che USA (come appartenete al Gruppo Johnson & Johnson, avente sede principale negli Stati Uniti, Janssen-Cilag SpA è sottoposta alle attività di sensibilizzazione e monitoraggio attivate in ambito *corporate* per assicurare il rispetto del Foreign Corrupt Practice Act).
Il D. Lgs. 231/2001 è stato modificato ed integrato da successivi provvedimenti legislativi.
Si riportano i principali interventi normativi dalla data di ultimo aggiornamento del presente Modello (13 marzo 2025):

- Legge 6 giugno 2025 n. 82 «*Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*», in vigore dal 01 luglio 2025. L'art. 8 del Provvedimento ha introdotto l'articolo 25-undevicies (Delitti contro gli animali) nel D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo una nuova famiglia di reati 231. In particolare, sono stati introdotti nel novero, i seguenti reati:
 - art. 544-bis c.p. - Uccisione di animali;
 - art. 544-ter c.p. - Maltrattamento di animali;
 - art. 544-quater c.p. - Spettacoli o manifestazioni vietati;

- art. 544-quinquies c.p. - Divieto di combattimenti tra animali;
- art. 638 c.p. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Per i nuovi reati presupposto sono previste la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché tutte le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

- Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116 «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*», in vigore dal 09 agosto 2025. Tra le novità più importanti, si rilevano le "Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", previste all'art. 6 del Decreto. In particolare, l'art. 6:
 - ha previsto l'inasprimento delle sanzioni pecuniare (mediante l'innalzamento delle quote);
 - ha introdotto nel novero delle fattispecie presupposto i seguenti reati:
 - art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo;
 - art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica;
 - art. 255-bis d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
 - art. 255-ter d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti pericolosi;
 - art. 256-bis d. lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti;
 - art. 256-ter d. lgs. 152/2006 – Delitti colposi in materia di rifiuti;
 - ha previsto la riscrittura di taluni reati, tra cui l'art. 259, comma 1 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, finora rubricato "Traffico illecito di rifiuti", modificando la rubrica in "Spedizione illegale di rifiuti".
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2025 n. 211 «*Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*», in vigore dal 24 gennaio 2026. L'art. 6 del Decreto ha introdotto l'articolo 25-octies.2 (Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea) nel D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo una nuova famiglia di reati 231. In particolare, sono stati introdotti nel novero, i seguenti reati:
 - art. 257-bis, co. 1, 2 e 5 c.p. - Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea;
 - art. 275-ter, co. 1 c.p. - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea;
 - art. 275-quater, co. 1 c.p. - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività;
 - art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

 Per le nuove fattispecie è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive e delle sanzioni pecuniarie secondo un sistema diverso da quello delle quote.
- D. Lgs. 2 aprile 2026 n. 51 di «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali*», in vigore dal 7 maggio 2026. L'art. 21 del Decreto, rubricato «*Sanzioni penali*», modifica il reato di cui all'art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), fattispecie presupposto ex art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio) D. Lgs. 231/2001, allargando l'ambito di applicazione del reato anche alle condotte di contraffazione e alterazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine relative a prodotti anche artigianali e industriali.

- Legge 21 aprile 2026 n. 75, recante «*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*», in vigore dal 29 maggio 2026. Tra le novità più rilevanti, in ambito 231, si segnala l'art. 1(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari), che ha:
 - abrogato di cui all'art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio);
 - modificato il reato 231 di cui all'art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) con riferimento al trattamento sanzionatorio per la persona fisica e all'ambito applicativo della condotta, esteso anche a condotte prodromiche all'immissione sul mercato (spedizione in transito, esportazione, trasporto e somministrazione di prodotti con denominazioni contraffatte o alterate) nonché aggiornando la rubrica del reato in «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»;
 - introdotto nel codice penale e nel novero dei reati presupposto 231, modificando l'art. 25-bis.1, i reati di: a) frode alimentare (art. 517-sexies c.p.); commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.). La rilevanza 231 è prevista qualora i reati siano commessi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., mediante più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti alla loro realizzazione.
- Decreto Legislativo 21 aprile 2026 n. 81 di «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE*», in vigore dal 2 giugno 2026. Il Decreto introduce importanti novità in ambito ambientale:
 - modifica dell'art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), con conseguente abrogazione dell'art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
 - inasprimento delle sanzioni 231 applicate al reato di cui all'art. 452-quater (Disastro ambientale), con il massimo che passa da 900 a 1200 quote;
 - introduzione di nuove fattispecie penali e 231, con modifica dell'art. 25-undecies, come segue:
 - commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), per il quale vengono applicate la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e le sanzioni interdittive;
 - produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
 - produzione e commercio di gas effetto serra (art. 5), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
- Decreto Legislativo 12 giugno 2026 n. 115 di «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*», in vigore dal 16 luglio 2026. Il Decreto introduce importanti novità in materia di Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):
 - modifica dell'art. 600, comma 1 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e dell'art. 601, comma 1 c.p. (tratta di persone), già fattispecie rilevanti ex art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001;
 - introduce l'art. 601.1 c.p. (approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta) nel novero dei reati presupposto, prevedendo la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote e le sanzioni interdittive.

- D. Lgs. 9 settembre 2026 n. 160, di «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale*», in vigore dal 30 settembre 2026. L'art. 15 del Decreto (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) introduce nel catalogo delle fattispecie presupposto 231 una nuova famiglia di reati "Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale" (art. 25-vicies). In particolare, sono stati introdotti nel novero, i seguenti reati:
 - art. 437-bis c.p. - Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi;
 - art. 612-quater c.p. - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

 Si specifica che, in riferimento al reato di cui all'art. 437-bis, l'art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689, così modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. "Omnibus Digitale sull'IA"), pubblicato in GU il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026, stabilisce che il capo III (Sistemi di IA ad alto rischio), sezioni 1 (Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»), 2 (Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio) e 3 (Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti), si applica a decorrere dal: i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e ii) 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

Con il Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti (ad es. società, associazioni, consorzi, ecc., qui di seguito denominati "gli Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai seguenti soggetti:

i. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. amministratori, direttori, ecc.), nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti stessi[3];
ii. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto i) (ad es. dipendenti, agenti, collaboratori, ecc.)[4].

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso - materialmente - il reato e si può configurare anche per reati commessi all'estero.
I tipi di reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico degli Enti sono in sostanza - allo stato - i seguenti (qui di seguito denominati "i Reati"):

1) reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. corruzione, concussione, truffa, ecc.) e contro il Patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (artt. 24 e 25);
2) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ad es. falsificazione di monete, ecc.) (art. 25-bis);

[3] A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

[4] Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

3) reati societari (ad es. false comunicazioni sociali, impedito controllo, ecc. ivi compresi i reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati") (art. 25-ter);
4) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ad es. associazioni sovversive, ecc.) (art. 25-quater);
5) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
6) reati contro la personalità individuale (ad es. prostituzione minorile o pornografia minorile) (art. 25-quinquies);
7) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies);
8) omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
9) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
10) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies1);
11) reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2);
12) reati transnazionali (L. 146/2006 art.10);
13) delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
14) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
15) delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
16) delitti di criminalità organizzata con particolare riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 24-ter);
17) delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies);
18) reati ambientali (art. 25-undecies);
19) delitti di immigrazione e condizione dello straniero (art.25-duodecies);
20) delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
21) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
22) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
23) reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
24) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
25) riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
26) delitti contro gli animali (art. 25-undevicies);
27) reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 25-vicies);
28) inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23).

Nello specifico i reati, dettagliati nell'Allegato 3, cui si applica la disciplina sono i seguenti:

1) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):

i. malversazione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea);

ii. indebita percezione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
iii. turbata libertà degli incanti;
iv. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
v. frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
vi. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
vii. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
viii. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
ix. frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
x. peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
xi. indebita destinazione di denaro o cose mobili in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
xii. peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
xiii. concussione;
xiv. corruzione per l'esercizio della funzione;
xv. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
xvi. corruzione in atti giudiziari;
xvii. induzione indebita a dare o promettere utilità;
xviii. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
xix. istigazione alla corruzione;
xx. peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
xxi. traffico di influenze illecite.

2) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):

i. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
ii. alterazione di monete;
iii. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
iv. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
v. falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
vi. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
vii. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
viii. uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
ix. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

x. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

3) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):

i. false comunicazioni sociali;
ii. false comunicazioni sociali delle società quotate;
iii. false comunicazioni sociali di lieve entità;
iv. falso in prospetto[5];
v. impedito controllo[6];
vi. formazione fittizia del capitale;
vii. indebita restituzione dei conferimenti;
viii. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
ix. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
x. operazioni in pregiudizio dei creditori;
xi. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
xii. illecita influenza sull'assemblea;
xiii. aggiotaggio;
xiv. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
xv. omessa comunicazione del conflitto di interessi;
xvi. corruzione tra privati;
xvii. istigazione alla corruzione tra privati;
xviii. false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle

[5] L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.
La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.
Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

[6] L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

4) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

5) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1)

6) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES):

 i. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 ii. prostituzione minorile;
 iii. pornografia minorile;
 iv. detenzione o accesso di materiale pornografico;
 v. pornografia virtuale;
 vi. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 vii. tratta di persone;
 viii. approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta;
 ix. acquisto e alienazione di schiavi;
 x. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 xi. adescamento di minorenni.

7) REATI DI ABUSO O COMUNCAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-SEXIES):

 i. abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
 ii. manipolazione del mercato.

8) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

9) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)[7]

10) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1):

 i. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 ii. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

[7] Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

iii. frode informatica *aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*;
iv. trasferimento fraudolento di valori;

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

11) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2)

i. violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea;
ii. violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea;
iii. violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività;
iv. disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

12) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):

i. associazione per delinquere;
ii. associazione di tipo mafioso;
iii. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
iv. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
v. disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
vi. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
vii. favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

13) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):

i. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
ii. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
iii. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
iv. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
v. estorsione;

vi. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
vii. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse;
viii. danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
ix. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
x. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
xi. falsità relativamente a documenti informatici;
xii. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
xiii. omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

14) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25-NOVIES):

i. delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

15) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1):

i. turbata libertà dell'industria o del commercio;
ii. illecita concorrenza con minaccia o violenza;
iii. frodi contro le industrie nazionali;
iv. frode nell'esercizio del commercio;
v. vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
vi. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
vii. contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali;
viii. frode alimentare *aggravata*[8];
ix. commercio di alimenti con segni mendaci *aggravato*[9].

16) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER):

i. associazione per delinquere (anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
ii. associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
iii. scambio elettorale politico-mafioso;
iv. sequestro di persona a scopo di estorsione;

[8] L'articolo 1, co. 2 della Legge n. 75/2026 ha incluso, tra il novero dei reati 231, il neo-introdotto art. 517-*octies,* co. 4 c.p. (Pena accessoria e circostanze aggravanti) che disciplina le forme aggravate delle neo-introdotte fattispecie di cui agli artt. 517-*sexies* c.p. (Frode alimentare) e 517-*septies* c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci), ovverosia quando «*le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati*».

[9] Vedi nota precedente.

v. associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
vi. illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

17) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES):

i. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

18) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES):

i. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
ii. inquinamento ambientale;
iii. commercio di prodotti inquinanti;
iv. disastro ambientale;
v. delitti colposi contro l'ambiente;
vi. traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
vii. impedimento del controllo;
viii. circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
ix. omessa bonifica;
x. produzione e commercio di sostanze ozono lesive;
xi. produzione e commercio di gas a effetto serra;
xii. illeciti scarichi di acque reflue;
xiii. abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
xiv. abbandono di rifiuti pericolosi;
xv. attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
xvi. combustione illecita di rifiuti;
xvii. violazioni in materia di bonifica dei siti;
xviii. violazioni in tema di comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari ambientali;
xix. spedizione illegale di rifiuti;
xx. delitti colposi in materia di rifiuti;
xxi. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
xxii. superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
xxiii. violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
xxiv. violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
xxv. inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

19) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25-DUODECIES):

i. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
ii. procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

20) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES):

i. propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

21) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES):

i. frode in competizioni sportive;
ii. esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

22) REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES):

i. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
ii. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
iii. dichiarazione infedele *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*;
iv. omessa dichiarazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*;
v. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
vi. occultamento o distruzione di documenti contabili;
vii. indebita compensazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*;
viii. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

23) CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)[10]:

i. contrabbando per omessa dichiarazione;
ii. contrabbando per dichiarazione infedele;
iii. contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
iv. contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
v. contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
vi. contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
vii. contrabbando di tabacchi lavorati;

[10] Per le condotte indicate dai nn. i) a xii) , le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) ai sensi dell'art. 96, co. 1 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 88, co. 1, All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ovvero qualora i diritti di confine dovuti siano superiori i. ad euro 10.000 qualora trattasi di dazi; ii. ad euro 100.000 qualora trattasi di diritti di confine diversi dal dazio (tra cui l'IVA all'importazione), per l'effetto della modifica introdotta dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2025.

viii. circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
ix. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
x. equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
xi. circostanze aggravanti del contrabbando;
xii. recidiva nel contrabbando;
xiii. sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
xiv. sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
xv. circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi;
xvi. circostanze attenuanti;
xvii. vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
xviii. fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
xix. associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
xx. sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
xxi. circostanze aggravanti;
xxii. alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
xxiii. deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
xxiv. irregolarità nella circolazione.

24) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES):

i. furto di beni culturali;
ii. appropriazione indebita di beni culturali;
iii. ricettazione di beni culturali;
iv. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
v. violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
vi. importazione illecita di beni culturali;
vii. uscita o esportazione illecite di beni culturali;
viii. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
ix. contraffazione di opere d'arte.

25) RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES):

i. riciclaggio di beni culturali;
ii. devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

26) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES)[11]:

i. uccisione di animali;

[11] Si specifica che l'ultimo comma dell'art. 25-undevicies prevede che i reati non si applicano nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale - ovverosia, nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla competente regione.

ii. maltrattamento di animali;
iii. spettacoli o manifestazioni vietati;
iv. divieto di combattimenti tra animali;
v. uccisione o danneggiamento di animali altrui.

27) REATI COMMESSI CON L'USO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ART. 25-VICIES)[12]:

i. omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi[13];
ii. illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

28) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23).

Si specifica che, con l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» - in attuazione e coordinamento con il Regolamento UE 2024/1689 (c.d. Regolamento sull'intelligenza artificiale), il Legislatore ha dato rilevanza alla possibile commissione dei reati previsti nel sistema penale (e quindi anche 231) mediante l'impiego dell'Intelligenza Artificiale. Invero, sono state introdotte circostanze aggravanti comuni (art. 61, co. 1, n. 11 c.p.) e speciali (per i reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato) per la commissione, da parte della persona fisica, dei reati mediante l'impiego dell'intelligenza artificiale, dimostrando la possibile commissione delle fattispecie penali mediante tali sistemi.

<u>REATI COMMESSI ALL'ESTERO</u>
Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Società potrà

[12] Si specifica che l'ultimo comma dell'art. 25-undevicies prevede che i reati non si applicano nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale - ovverosia, nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla competente regione.
[13] L'art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689, così modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. "Omnibus Digitale sull'AI"), pubblicato in GU il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 206, stabilisce che il capo III (Sistemi di AI ad alto rischio), sezioni 1 (Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»), 2 (Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio) e 3 (Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti), si applica a decorrere dal: i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e ii) 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
1) sanzioni pecuniarie;
2) sanzioni interdittive;
3) confisca;
4) pubblicazione della sentenza.

1) **Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.
Ai sensi dell'art. 10 commi 1, 2 e 3, la commisurazione della sanzione pecuniaria dipende da un duplice criterio:
a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000[14];
b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:
a) della gravità del fatto;
b) del grado della responsabilità dell'ente;
c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art.10 comma 3-*bis* la sanzione pecuniaria, se previsto *ex lege*, è determinata in relazione «*alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito*».

2) **Le sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.
In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

[14] Si segnala che, nonostante il dettato dell'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, per taluni reati in materia di rifiuti il massimo delle quote applicabili è pari a 1.200, per effetto del D.L. n. 116/2025.

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.
La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
b) in caso di profitto di rilevante entità;
c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
c) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare,

anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) **La confisca**

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.
Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.
L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).
Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

4) **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Infine, l'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2,

3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

a. l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato ("*danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000*"),
b. l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto,
c. deve trattarsi di fatti transnazionali connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea,
d. il fatto contestato di cui agli artt. 2 e 3 non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

1.2. PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

La responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui ricorrano tutti i seguenti presupposti (v. art. 6 comma primo del Decreto):

a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione di Reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito denominato "il Modello");
b) le persone fisiche che hanno commesso i Reati abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello[15];
c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito "l'Organismo di Vigilanza");
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla lettera c) che precede.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/01, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Tuttavia, vige il generale e assoluto divieto di rappresentanza in un procedimento qualora il legale rappresentante sia ivi indagato o imputato del reato presupposto. A causa di tale condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi sia processuale che sostanziale,

[15] Sul punto, occorre fare un discorso parzialmente diverso in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il requisito dell'elusione fraudolenta, infatti, appare concettualmente in contrasto con l'elemento soggettivo (la colpa e non invece il dolo) dei sopraccitati reati. In altre parole, questi reati devono essere voluti dall'agente solo come condotta e non anche come evento (morte-lesioni colpose) e, di conseguenza, l'esonero dalla responsabilità è ottenibile dalla Società con la semplice evidenza di una condotta che violi il Modello organizzativo, senza che sia necessaria l'elusione fraudolenta e nonostante il puntuale monitoraggio e l'idonea vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

al fine di tutelare la piena garanzia del diritto di difesa, l'ente provvede alla nomina di un difensore e/o ad una nuova nomina (laddove già individuato) da parte di un soggetto specificamente delegato.

Il Modello deve avere il seguente contenuto (v. art. 6 comma secondo del Decreto):
1. individuare le attività in cui esiste il rischio che vengano commessi i Reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente al fine di prevenire la commissione dei Reati;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di prevenire la commissione dei Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI JANSSEN-CILAG SPA

2.1. FUNZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Janssen-Cilag SpA (qui di seguito anche "la Società") ha ritenuto di adottare ed attuare il Modello.

Il Modello si affianca al *Codice di Condotta* del gruppo Johnson & Johnson (qui di seguito "il Gruppo J&J"), a cui Janssen-Cilag SpA appartiene.

Il Modello è stato predisposto da Janssen-Cilag SpA considerando, oltre le disposizioni del Decreto, le Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 luglio 2002. A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.
Il 28 giugno il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

Inoltre, in considerazione della specificità del settore farmaceutico, la Società ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello tenendo presente quanto specificato all'interno del "Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica" e del "Documento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01" di Farmindustria considerati nelle loro versioni vigenti e comprensivi di ogni successivo aggiornamento tempo per tempo emanato..

In particolare, i punti fondamentali che le Linee Guida di Confindustria individuano nella costruzione dei Modelli possono essere cosi schematizzati:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato e di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale. La funzione del Modello è quella di prevedere un sistema di procedure ed attività di controllo per prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, il Modello di Janssen-Cilag SpA ha le seguenti finalità:

i) rendere consapevoli coloro che svolgono “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l’autore del reato) che amministrativo (per la Società);

ii) ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge e del Codice Deontologico di Farmindustria ed ai principi etici adottati da Janssen-Cilag SpA in conformità al *Codice di Condotta* del Gruppo J&J sono fermamente condannati dalla Società;

iii) consentire alla Società di vigilare sulle attività a rischio al fine di facilitare la prevenzione della commissione dei reati.

I principi ispiratori del Modello sono i seguenti:

a) la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste dal Modello;

b) l'individuazione delle "aree a rischio" dell'azienda, vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
c) la verifica e la documentazione delle operazioni compiute all'interno delle "aree a rischio";
d) la separazione delle funzioni;
e) il conferimento di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità attribuite;
f) la verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello con conseguente suo aggiornamento periodico;
g) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.2. FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello Organizzativo si articola nelle fasi di seguito descritte:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:
- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi, riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali" ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea), di alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis, di alcuni dei reati di cui all'art. 24-bis (reati informatici), di alcuni dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto (c.d. reati societari) ivi compresi i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies, di alcuni dei reati contro la personalità individuale di cui all'art.25-quinquies, di alcuni dei reati contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25-bis.1, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-novies, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, di alcuni dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25 octies.1, dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea di cui all'art. 25-octies.2, di alcuni dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, dei delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare) di cui all'art. 25-duodecies, dei reati tributari di cui all'art.25-quinquiesdecies e dei reati di contrabbando di cui all'art.25-sexiesdecies, di alcuni dei reati commessi con l'uso dell'intelligenza artificiale di cui all'art. 25-vicies.

I reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-quater.1, i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.), i reati transnazionali, i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies, i delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies, i delitti contro gli animali di cui all'art. 25-undevicies, i reati di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-duodevicies e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali" sono stati analizzati, e, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali). A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), sempre limitatamente alle fattispecie di reato già individuate in mappatura, tale accezione si considera comprensiva anche dei casi di perseguimento di finalità illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto/contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.
Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nel Capitolo 3.7 della parte speciale.

3) <u>Elaborazione del Risk Assessment e attribuzione del grado di rischio</u>

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi:

1. identificazione e ponderazione dei due macro assi per l'analisi del rischio:
 - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
 - Per l'asse probabilità:
 - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
 - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
 - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
 - Per l'asse impatto:

- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

3. assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio- alto - molto alto);
4. definizione dello *scoring* finale (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.
A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come "rischio inerente" cioè implicito nella natura stessa dell'attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l'impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commissione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

3.1) Elaborazione del Risk Assessment e attribuzione del grado di rischio in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590, comma III-583[16] c.p.), si è impiegata una metodologia che valorizza l'aderenza al contesto di esposizione al rischio della Società e che prevede l'assegnazione di score di rischio ai parametri di valutazione sopra indicati nella seguente declinazione e riportati nell'**Allegato 5.1**:

- Frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es. valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, etc.);
- Probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato, ossia presunta "facilità" di realizzazione di un evento infortunistico/malattia professionale da cui possa derivare il decesso ovvero lesioni gravi o gravissime, considerando fattori endogeni in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro che possono aumentare o ridurre l'esposizione dell'Ente al rischio reato;
- Precedenti nel contesto ossia la presenza di eventuali precedenti di commissione dei reati in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro nella Società e la valutazione del livello di rischio SSL della Società rappresentato dal Codice ATECO, congiuntamente all'andamento infortunistico e delle malattie professionali nel medio-breve periodo;
- Gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- Potenziale beneficio rappresentato dal risparmio di spesa - anche esiguo[17] e/o legato ad una violazione isolata – e/o dalla massimizzazione della produzione, a seguito della commissione

16 Si specifica che l'art. 583 (riferito alle lesioni dolose) fornisce la definizione *ex lege* di lesione grave e gravissima.
17 Cfr. recente orientamento giurisprudenziale che afferma che "*Il criterio dell'imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, quando altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente*." (Cass. Pen., n. 13218/2022; Cass. Pen., n. 33976/2022; Cass. Pen., n. 39129/2023; Cass. Pen., n. 26293/2024).

di un comportamento illecito (con risvolto penalistico) e che potrebbe costituire una leva alla realizzazione della violazione da parte del personale aziendale.

La metodologia utilizzata si basa sull'analisi della giurisprudenza relativa all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del Decreto, valorizzando le ricorrenze in ordine al fatto tipico, alle violazioni delle norme prevenzionistiche, alla declinazione dell'interesse/vantaggio dell'ente.
Inoltre, il *risk assessment* è sviluppato in coerenza con le "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del D. Lgs. 231/01" redatte da INAIL anno 2023, che mirano ad orientare gli enti nella realizzazione di un Modello di Organizzazione che sia quanto più possibile "aderente" al contesto organizzativo e di un *risk assessment* che consideri la valutazione di parametri endogeni e di settore secondo un meccanismo più o meno premiale in relazione all'esposizione dell'ente al rischio di realizzazione del reato.

4) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, Janssen-Cilag Spa ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- le Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del D. Lgs. 231/01 - INAIL (2023);
- il Codice di Condotta del Gruppo J&J;
- le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria;
- il Codice Deontologico di Farmindustria;
- il Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica di Farmindustria;
- le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/01 nel settore farmaceutico di Farmindustria;
- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti;
- UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
- UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida (Confindustria, Farmindustria) non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Il rispetto del Codice Deontologico, delle Linee Guida e l'obbligo di certificazione, previsti da Farmindustria, a partire dall'esercizio 2004 sono uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle attività sensibili in quanto rappresentano l'impegno formale della società farmaceutica ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice ha il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice infine stabilisce delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori aziendali che sono responsabili verso la Società, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività

caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello (informazione scientifica, partecipazione a convegni/congressi, collaborazioni con il mondo scientifico, sperimentazioni).

2.3. ADOZIONE DEL MODELLO

La Società è un'azienda farmaceutica che opera in Italia con circa 1.400 persone basate nella sede centrale di Milano e nel sito produttivo nell'area di Latina (vicino a Roma), uno dei più innovativi al mondo. L'azienda concentra le proprie attività in sei aree terapeutiche per la salute globale: onco-ematologia, immunologia, neuroscienze, ipertensione arteriosa polmonare, malattie infettive, malattie cardiovascolari, metaboliche e retiniche.

La Società svolge un'attività di informazione medico scientifica rivolta a operatori sanitari, attraverso una rete di informatori scientifici qualificati.
I farmaci dell'azienda sono commercializzati principalmente presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate, mediante la partecipazione a procedure di gara pubblica o negoziata, ovvero nel canale retail (farmacie e grossisti). La maggior parte dei prodotti sono farmaci rimborsabili dal SSN.
La Società è impegnata nelle attività di interlocuzione con autorità pubbliche (es. AIFA) in merito alle attività di registrazione dei farmaci e relative procedure di rimborsabilità, nonché per l'inserimento dei farmaci nei prontuari regionali/ospedalieri.
La Società è inoltre impegnata nello sviluppo e realizzazione di strumenti e programmi volti a migliorare l'accesso dei pazienti alle cure, la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e a favorire iniziative di formazione e informazione per medici e pazienti. Tali obiettivi vengono perseguiti anche grazie alle interlocuzioni e collaborazioni con Istituzioni nazionale e locali, autorità di regolamentazione, payers e Associazioni di Pazienti.

La Società è controllata al 100% dalla Janssen Pharmaceutica NV (Belgio).
Il Gruppo J&J ha centralizzato funzioni e processi a organizzazioni (global services) che erogano i servizi a tutto il Gruppo in virtù di specifici contratti di service.
La Società intrattiene rapporti attivi e passivi con le altre società del Gruppo per servizi di supporto funzionale o attività centralizzate presso share service center, sulla base di specifici contratti di servizio intercompany, ovvero di procure per operare in nome e per conto della Società e di deleghe di natura finanziaria.
Nello specifico, alcuni di tali servizi fanno riferimento a funzioni e/o strutture organizzative a supporto delle seguenti attività operative gestite dai team GS, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: selezione fornitori e procurement, sistemi informativi, talent acquisition, tesoreria, accounting, gestione contratti (non con HCP/HCO), etc.

Inoltre, l'organizzazione funzionale della Società è strutturata anche per riporti internazionali.

La Società intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

A tal fine la Società ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri della Società stessa.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 28 febbraio 2005 e costituisce documento ufficiale della Società. La data di ultimo aggiornamento è il 29 ottobre 2026.

Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, …).
L'eventuale infrazione delle regole di condotta dettate nel Modello porta all'applicazione di una sanzione disciplinare a seguito di procedimento appositamente regolamentato. Per i partner, gli agenti ed i consulenti, l'eventuale violazione è sanzionata sulla base di specifiche clausole contrattuali.
Il rispetto delle regole di condotta contenute nel Modello risulta essenziale: le stesse assumono valenza giuridica in quanto, nell'ipotesi di reato, costituiscono uno dei presupposti per l'esonero dalla responsabilità.

2.4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di apportare variazioni al Modello di natura esclusivamente formale.
L'OdV valuta e segnala la necessità di aggiornare il Modello a seguito di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, in caso di significative violazioni o rilievi derivanti dall'analisi delle risultanze delle attività di vigilanza, o in caso di mutamenti normativi, direttamente o indirettamente rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
L'OdV verifica l'adeguatezza dell'aggiornamento del Modello prima della sua approvazione da parte dell'organo amministrativo e verifica lo svolgimento di adeguata attività informativa e formativa al personale sulle modifiche e/o sugli aggiornamenti del Modello.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI JANSSEN-CILAG SPA

3.1. STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come già illustrato al precedente par. 1.2., al fine di escludere la propria responsabilità amministrativa, Janssen-Cilag SpA deve nominare ed affidare all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è un Organo Collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Janssen-Cilag SpA.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità dell'organismo stesso nell'espletamento delle sue attività.

In particolare:

- autonomia e indipendenza mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica e un'attività di reporting direttamente al Vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, flow charting, tecniche di analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obbiettività di giudizio;
- continuità di azione: è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.

Non può esser individuato nel Consiglio di Amministrazione che ha solo poteri consultivi, propositivi e di vigilanza.
Il Collegio Sindacale, può svolgere le funzioni dell'Organismo in base a quanto stabilito dal comma 4-bis art.6 D. Lgs. 231/01 come integrato dal comma 12 dell'art. 14 della Legge n. 183 del 12.11.2011.

L'OdV svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'OdV riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da un minimo di 3 membri nominati, tra cui il Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, risk assessment, auditing e giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

Sono cause di incompatibilità e ineleggibilità, anche a garanzia del requisito di onorabilità, con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- essere membro esecutivo e/o non indipendente del CdA di Janssen-Cilag SpA;
- essere revisore contabile di Janssen-Cilag SpA;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non

colposi e per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D. Lgs. 231/2001.

Il Presidente ed almeno 1 dei membri dell'Organismo (ovvero la maggioranza dei membri qualora l'OdV sia composto da un numero superiore a 3) devono essere individuati tra soggetti esterni alla Società. Inoltre devono essere indipendenti rispetto a questa e non devono avere rapporti di parentela con i soci o gli amministratori idonei a ridurne l'autonomia di giudizio.

Gli altri membri dell'Organismo, se non soggetti esterni, non devono essere scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ma devono essere scelti tra i responsabili di quelle funzioni aziendali (es.: Personale, Legale, Internal Audit, Assicurazione Qualità, ecc.) aventi attinenza con le tematiche del controllo e, in ogni caso, non appartenenti alle Aree di Business aziendali.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza (anche in forma permanente) alle proprie riunioni di soggetti quali, a titolo di esempio, i membri del Collegio Sindacale ed i responsabili di quelle funzioni aziendali (es.: Personale, Legale, Internal auditing, Assicurazione Qualità, ecc.) aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

L'Organismo di Vigilanza:
- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- è dotato di un budget di spesa annuale ad uso esclusivo, approvato da un componente interno dell'OdV e dal Direttore Finance;
- opera secondo il metodo collegiale ed è dotato di un proprio "regolamento di funzionamento" redatto e approvato dallo stesso.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, i componenti dell'OdV restano in carica per un periodo di 3 esercizi e terminano il proprio mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.
I membri dell'Organismo di Vigilanza sono revocabili solo per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:
- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel cap. 3 del Modello;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza (anche in riferimento a quanto disciplinato dall'art. 6, comma 2-bis, lettera d) del D. Lgs. 231/2001).

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di incompatibilità/ineleggibilità sopra individuate, il Consiglio

di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, nonché gli altri componenti dell'OdV, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente.
Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno un (uno) mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Il suddetto incarico cesserà comunque automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro di ciascun componente con la Società.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del/i sostituto/i in modo tempestivo, nei casi in cui venga meno il numero minimo di componenti sopra indicato. Nel frattempo, l'Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta e delibera all'unanimità dei membri presenti.
Qualora tali circostanze riguardino il Presidente dell'OdV, a questi subentra il componente più anziano che rimane in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione – opportunamente informato ed attivato – deliberi la nomina di un nuovo Presidente dell'OdV.
Qualora, a causa degli eventi sopra citati, l'OdV si trovi temporaneamente costituito solo da un componente, questo potrà comunque adottare ogni provvedimento che ritenga indifferibile per far fronte a situazioni di emergenza.
Nel corso della prima riunione dell'OdV, successiva alla ricostituzione della plurisoggettività dei suoi componenti, l'OdV dovrà convalidare l'operato del componente che ha agito in funzione dell'OdV.

La posizione economica e professionale dei membri dell'Organismo di Vigilanza scelti tra i dipendenti della società sono decise dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del loro superiore gerarchico.

3.2. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed almeno un membro esterno. Le deliberazioni vanno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti (all'unanimità nel caso siano due) e di almeno un membro esterno e, qualora non siano assunte all'unanimità, vanno riferite al Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni trimestre e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno (1) dei suoi membri o degli Amministratori.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, ovvero tutti i soggetti ritenuti idonei a favorire un corretto presidio e conoscenza del contesto aziendale da parte dell'Organismo stesso e chiunque possa avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Revisore Contabile (o, in alternativa, al Consiglio di Sorveglianza ovvero al Comitato per il Controllo sulla Gestione, qualora nominati) con cadenza almeno semestrale.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti funzioni:

i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del presente Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;

ii) vigilare sulla efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;

iii) vigilare sull'opportunità di aggiornare il Modello da proporre al Consiglio di Amministrazione;

iv) vigilare sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- supervisionare la predisposizione e l'adozione delle procedure di base e di controllo previste ed allegate al Modello;
- verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni, nonché del Responsabile della Sicurezza (RSPP) per quanto concerne le problematiche concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- svolgere un costante monitoraggio della normativa rilevante;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Janssen-Cilag SpA, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività) Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
- proporre alle funzioni competenti, sulla base delle informazioni raccolte, l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza delle stesse per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai

Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;

- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, l'area dedicata della intranet di Janssen-Cilag SpA contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Janssen-Cilag SpA al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente ai fini di compliance ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire Janssen-Cilag SpA dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- invitare l'organo amministrativo ad avviare l'azione disciplinare a fronte di riscontrate violazioni del Modello da parte del personale aziendale o di terzi, ovvero esprimere il proprio parere ove interpellato dagli organi societari competenti all'irrogazione delle medesime sanzioni disciplinari;
- monitorare sull'esistenza (attivazione) e l'adeguatezza del canale whistleblowing ex d.lgs. 24/2023; sulla nomina del gestore del canale quale soggetto formato e autonomo; sul corretto svolgimento dell'attività di gestione della segnalazione; su eventuali comunicazioni/sanzioni irrogate da ANAC; sullo svolgimento da parte della Società di attività di formazione ai dipendenti in materia.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

1) emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
2) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

3) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
4) disporre che i Responsabili delle varie Funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

3.4. OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo tuttavia non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

3.5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di un flusso di informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:
1) delle notizie relative alla violazione del presente Modello;
2) dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, Amministrazione Finanziaria o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei Reati e comunque la violazione del presente Modello;
3) delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
4) dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello;
5) di ogni proposta di modifica del presente Modello;
6) di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del presente Modello;
7) del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, nonché dell'assetto organizzativo;
8) del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
9) delle notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
10) delle operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni anche nell'ambito del Gruppo che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
11) circa le valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
12) di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di Revisione aggiuntivo rispetto alla certificazione del bilancio;

13) circa la richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici anche europei;
14) segnalazioni whistleblowing da parte del gestore delle segnalazioni secondo le modalità definite nella procedura dedicata e quanto disposto al paragrafo 7.1 ed eventuali misure rimediali adottate dalla Società a fronte di tali segnalazioni;
15) altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

I dati e le informazioni acquisite sono trattati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La Società, conformemente a quanto stabilito nel D. Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione previste nei confronti del soggetto segnalante.
In conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 62 del 31 maggio 2022, è altresì consentita la segnalazione – di cui alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 – al Ministero della Salute delle condotte poste in essere in violazione del "Sunshine Act".

3.6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I flussi informativi saranno raccolti dall'OdV secondo modalità, periodicità e canali definiti dall'OdV stesso e condivisi con la Società.

Inoltre, è possibile trasmettere all'Organismo di Vigilanza richieste di "informazioni" riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.
Tali richieste possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza tramite l'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@jacit.jnj.com

3.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione/report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

3.8. MODALITA' E PERIODICITA' DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza di Janssen-Cilag SpA opera secondo due linee di reporting:
- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente/Amministratore Delegato di Janssen-Cilag SpA;
- semestralmente, attraverso un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà

a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Presidente/Amministratore Delegato di Janssen-Cilag SpA e/o al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza semestrale la sopraccitata relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:

1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati/documentati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI JANSSEN-CILAG SPA E SISTEMA DI GOVERNANCE

4.1. L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DI JANSSEN-CILAG SpA

Si rinvia a quanto illustrato negli **Allegati n. 1 e 2.**

4.2. SISTEMA DI GOVERNANCE

Si rinvia a quanto illustrato nell'**Allegato n. 6.**

5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, Janssen-Cilag SpA ha individuato le seguenti componenti:

Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i)

conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società. Le deleghe di poteri devono rispettare i seguenti requisiti: (i) sono chiaramente definite e formalmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione; (ii) essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (iii) prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale; (iv) essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

Sistema procedurale

Le procedure interne formalizzate a supporto dei processi e delle attività operative, hanno le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Attività di controllo e monitoraggio

Coinvolgono, con ruoli diversi: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Revisore Contabile, l'Organismo di Vigilanza, i Responsabili per la sicurezza e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Janssen-Cilag SpA.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (iii) revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iv) revisione esterna,

finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; (v) controllo e gestione, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi è dalla Società demandata, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili delle Direzioni aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Per un'analisi delle attività di verifica del Modello, si rinvia al precedente Capitolo 3.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1. IL PERSONALE

6.1.1. SELEZIONE

All'atto dell'assunzione del personale deve essere verificato, qualora il soggetto sia candidato per una posizione a rischio, se lo stesso:

i) abbia precedenti penali**;**
ii) abbia o abbia avuto precedenti rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni;
iii) abbia rapporti di parentela o di affinità sino al terzo grado e/o di coniugio con dipendenti di pubbliche amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni, il candidato in esame può essere assunto solo a condizione che il Responsabile della Direzione interessata e il Direttore delle Risorse Umane, effettuate le opportune valutazioni, autorizzino congiuntamente l'assunzione.

6.1.2. INFORMATIVA AL PERSONALE

L'Organismo di Vigilanza gestisce l'informativa al personale in merito al presente Modello tramite le seguenti iniziative:

- **a)** pubblicazione del Modello sulla *intranet* aziendale;
- **b)** inserimento del Modello e specifica affissione del codice disciplinare in bacheca posizionata in locali aziendali accessibili a tutti;
- **c)** *e-mail* informative, anche ai fini dell'invio periodico del Modello.

Inoltre, a tutti i dipendenti, con la sola esclusione degli operai, si richiede la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", acquisita nella forma scritta o elettronica che si riterrà più opportuna, per la presa visione ed impegno all'osservazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nel D.Lgs.231/2001.

6.1.3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società (c.s. relevant employees).

La formazione sui principi e contenuti del Modello è garantita dal Responsabile della Formazione che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (presentazioni, e-learning, ecc.).

L'attività di controllo prevista dal Piano di Lavoro dell'attività di controllo dell' OdV prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" ai reati di cui al D.Lgs. 231/01.
In questo caso, l'OdV si attiverà per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.

6.2. I COLLABORATORI ESTERNI

6.2.1. SELEZIONE

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni (quali ad es. agenti, consulenti, ecc.) deve essere verificato, qualora il soggetto intratterrà rapporti con pubbliche amministrazioni, se lo stesso:

- **i)** abbia precedenti penali**;**
- **ii)** abbia o abbia avuto precedenti rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni;
- **iii)** abbia rapporti di parentela o di affinità sino al terzo grado e/o di coniugio con dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Se il soggetto ha rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, si rimanda a quanto indicato nella Procedura TV-SOP-13889 relativamente ai contratti di consulenza.

In caso di esistenza di una delle altre suddette situazioni a rischio, l'incarico può essere conferito solo a condizione che il Responsabile della Direzione interessata e il Direttore delle Risorse Umane, effettuate le opportune valutazioni, autorizzino congiuntamente il conferimento dell'incarico.

6.2.2. INFORMATIVA

L'informativa dei collaboratori esterni per l'attuazione del presente Modello dall'Azienda con le seguenti modalità:

i) Parte Generale presente sul sito istituzionale dell'Azienda (https://innovativemedicine.jnj.com/italy/);

ii) Inserimento, all'interno dei contratti e delle condizioni generali degli ordini di acquisto, di una clausola che preveda l'obbligo del rispetto delle leggi e del Modello ed, in caso di sua inosservanza, la risoluzione espressa del contratto.

Due esempi di clausola-base di questo tipo vengono di seguito esposte, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà Janssen-Cilag SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato».

Oppure:

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e, in particolare, a non commettere i reati presupposto di applicazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, che riprende i principi statunitensi relativi alle pratiche anti-corruttive del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Janssen-Cilag SpA (la cui Parte Generale è pubblicata sul sito istituzionale https://innovativemedicine.jnj.com/italy/) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte di Azienda/Fornitore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra Janssen e Azienda/Fornitore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a Janssen di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.
Le Parti si impegnano a non effettuare alcun pagamento, offerta o trasferimento di alcun valore a qualsiasi Pubblico Ufficiale, dipendente pubblico, funzionario di un partito politico o candidato ad una carica politica o a qualsiasi parte terza coinvolta nella transazione con modalità tali da violare il D.lgs. 231/2001 e le applicabili leggi anti-corruzione».

7. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI

Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "Procedura Whistleblowing" (**Allegato 10**). La procedura di segnalazione interna è pubblicata, nell'apposita sezione, sul sito web della Società.

Il canale istituito assicura sicurezza e riservatezza; le persone sono incoraggiate, nell'utilizzo di detto canale, a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza.

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia, verso i segnalanti nonché gli altri soggetti individuati dal D.Lgs. 23/2024.
L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.
Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

7.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni sono trasmesse all'Organismo mantenendo gli obblighi di riservatezza. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo Capitolo 10.
Le modalità di trasmissione delle segnalazioni all'OdV sono indicate nella "Procedura Whistleblowing".

7.2 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
Potranno essere conservati, oltre suddetto termine, gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento

disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; etc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'OdV indirizza al management indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con eventuali accorgimenti pensati ai fini del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti di corrispettivi che non risultino giustificati dall'economia della transazione nell'ottica di appurare se essi non nascondano poste extracontabili o ipotesi corruttive) e nell'ottica di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'OdV.
Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.
La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.
Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

9. CODICI DI COMPORTAMENTO

Il *Codice di Condotta* esprime i principi di comportamento, riconosciuti dal Gruppo J&J al quale appartiene Janssen-Cilag SpA, che ciascun amministratore, dipendente e collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

Il *Codice di Condotta* è disponibile sulla *intranet* aziendale ed è altresì allegato al Modello (**Allegato n. 8**).

Il Codice Deontologico di Farmindustria esprime i principi di comportamento, che regolamentano i rapporti tra le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario, principi che Janssen-Cilag ha accettato e si è impegnata ad osservare, quale Azienda Farmaceutica aderente a detta Associazione.

Il Codice Deontologico di Farmindustria è disponibile sul sito www.farmindustria.it.

Il Codice di comportamento esprime invece i principi di comportamento, riconosciuti da Janssen-Cilag SpA, che ciascun amministratore, dipendente e collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

Il Codice di comportamento è allegato al presente Modello come **Allegato n. 7.**

10. SANZIONI DISCIPLINARI

10.1 PRINCIPI GENERALI

Janssen-Cilag SpA ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l'osservanza, coerente con il Codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile.

10.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI (ESCLUSI I DIRIGENTI)

Le violazioni da parte dei dipendenti delle previsioni del presente Modello comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL.

In particolare, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta**:
il lavoratore che con negligenza commetta una violazione non grave delle disposizioni del presente Modello.

2) Incorre nel provvedimento della **multa non superiore a due (2) ore di retribuzione oraria** o, nei casi più gravi o di recidiva, della **sospensione dal lavoro sino ad un massimo di tre (3) giorni**:
il lavoratore che con negligenza commetta una o più violazioni del presente Modello.
A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- **a)** effettui donazione non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni previste dalla procedura dedicata;
- **b)** concluda contratti di consulenza non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni previste dalle Procedure dedicate;
- **c)** concluda, qualora la Società riattivi la relativa procedura, convenzioni di finanziamento di borse di studio/dottorati di ricerca non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni;
- **d)** concluda contratti di sponsorizzazione non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni previste dalle Procedure dedicate;
- **e)** assuma iniziative per ECM e/o congressi senza le preventive autorizzazioni previste dagli dalla Procedure dedicate.

3) Incorre nel provvedimento del **licenziamento:**
il lavoratore che intenzionalmente o con grave negligenza adotti comportamenti in grave violazione del presente Modello e tali comportamenti possano astrattamente costituire Reati o, comunque, aumentino concretamente il rischio della commissione dei Reati.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti anche esterni alla Società:

a) effettui donazioni a favore di persone fisiche o al di fuori dei limiti stabiliti dalla Procedura dedicata;

b) effettui pagamenti in cash o in natura al di fuori dei casi tassativamente previsti dal presente Modello;

c) falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello.

Eventuali comportamenti attuati in violazione di quanto stabilito dal presente Modello, potranno altresì determinare l'applicazione di un'ulteriore misura, non qualificabile come sanzione disciplinare ai sensi di quanto stabilito dal CCNL, quale la sospensione a titolo cautelare della prestazione lavorativa, fermo restando il diritto del soggetto stesso alla retribuzione, nonché l'adibizione ad incarichi diversi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2103 del Codice Civile. Inoltre, tra le misure sanzionatorie previste per i lavoratori subordinati, oltre a quelle espressamente elencate, si aggiungono anche quelle contemplate nelle policy e procedure aziendali, compresi i Sistemi Premianti.

10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione, in conformità al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Eventuali comportamenti attuati in violazione di quanto stabilito dal presente Modello ovvero inadeguata vigilanza e mancata tempestiva informazione dell'Organismo di Vigilanza in merito alle violazioni commesse da sottoposti, potranno altresì determinare l'applicazione di un'ulteriore misura, non qualificabile come sanzione disciplinare ai sensi di quanto stabilito dal CCNL, quale la sospensione a titolo cautelare della prestazione lavorativa, fermo restando il diritto del soggetto stesso alla retribuzione, nonché l'adibizione ad incarichi diversi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2103 del Codice Civile.

10.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione della normativa vigente e del Modello Organizzativo da parte di componenti del CdA della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea.

10.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nel caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

10.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, PARTNER ED AGENTI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

10.7 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare – nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità – nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;
- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile o penale della persona segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:
- nei confronti dei membri dell'OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.

Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CDA.

11. VERIFICHE PERIODICHE

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: a) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello

medesimo), 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e 3) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel ***Programma delle verifiche dell'OdV*** approvato annualmente dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge,
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
 - sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

A tal fine, tale attività di controllo viene effettuata dall'OdV attraverso:

a. il flusso di informazioni;
b. verifiche periodiche mirate sulle "attività sensibili" (Piano di Lavoro);
c. riunioni con personale chiave dell'impresa o con alcuni partner, consulenti o agenti;
d. special audit in tema salute/sicurezza/ambiente.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'OdV può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare, mediante appositi archivi (cartacei o informatici), la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo, nonché la trasmissione della documentazione rilevante agli altri Organi Sociali interessati.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche,
- la selezione del campione,
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'OdV) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Il programma è elaborato in coerenza con la mappatura dei rischi-reato e con l'evoluzione organizzativa dell'ente. Nella sua predisposizione, l'OdV tiene conto dei risultati delle attività pregresse, delle eventuali non conformità rilevate, delle segnalazioni ricevute, nonché delle modifiche normative o procedurali che incidono sul perimetro dei rischi. Tale impostazione dinamica garantisce che la vigilanza si mantenga aderente al contesto operativo e all'effettivo profilo di rischio dell'organizzazione, in linea con i principi di proporzionalità e di adeguatezza propri del sistema 231.

Controlli straordinari vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in

qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida di attuare controlli occasionali ad hoc.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'O.d.V., si richiede la collaborazione di volta in volta delle diverse funzioni aziendali.
L'OdV ha accesso a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale funzionali all'espletamento dell'incarico.
Tutte le funzioni aziendali dovranno pertanto supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner commerciali e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

Eventuali comportamenti omissivi o di ostacolo alle attività di controllo sono considerati quale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c. e, pertanto, sanzionabile in via disciplinare o da misure ritenute opportune dall'organo gestorio.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista al precedente paragrafo 3.8.

Janssen-Cilag SpA considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel Capitolo 10 (Parte Generale) del presente Modello.

Parte Speciale

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di *governance*, controllo e gestione delle attività e dei processi "sensibili" attuato da Janssen-Cilag SpA.

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari della Parte Speciale"):

- agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti di Janssen-Cilag SpA;
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

Janssen-Cilag SpA si adopera, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È compito dei responsabili dei processi aziendali selezionati garantire l'allineamento dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l'aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo i tempi e le modalità definite nel Piano di lavoro dell'attività di controllo dell'OdV.

2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI

Lo scopo della mappatura delle attività/processi sensibili è:

- descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- associare un livello di rischiosità "intrinseco" – ossia legato alle condizioni ambientali del settore di riferimento, che possono prescindere dai sistemi di controllo di Janssen-Cilag SpA - ad ogni singola attività/processo "sensibile" e relativo reato associato;
- con riferimento ai profili di rischio ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, associare un livello di rischiosità quanto più "aderente" al contesto aziendale, valorizzando i parametri che possono aumentare o mitigare il rischio del verificarsi dell'evento infortunistico/malattia professionale determinante il decesso colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose.

L'individuazione delle attività e dei processi "sensibili" è stata sviluppata secondo l'approccio descritto nel paragrafo 2.2 della Parte Generale.

La mappatura descrittiva del potenziale profilo di rischio di Janssen-Cilag SpA in relazione al D. Lgs. 231/2001 è riportata in allegato alla Parte Speciale (**Allegato 4**). In particolare, riporta:

- le attività e i processi strumentali a "rischio-reato" (sensibili) e, nell'ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione del reato;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili modalità di realizzazione dei reati ipotizzati);
- i potenziali reati associabili.

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a Janssen-Cilag SpA di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di rischio aziendale non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.
A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come "rischio inerente" cioè implicito nella natura stessa dell'attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l'impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commissione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di Janssen-Cilag SpA, il Consiglio di Amministrazione, assistito dai responsabili di Funzione/Settore, ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità - alto (rosso), medio (giallo) o basso (verde) - assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

- frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali del settore di riferimento, modalità di svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- eventuali precedenti di commissione dei reati in Janssen-Cilag SpA o più in generale nel settore in cui essa opera;
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

Per i dettagli della metodologia di calcolo del risk assessment si rimanda agli Allegati 5 e 5.1.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza,

rivedere periodicamente ed aggiornare la mappatura e la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività aziendali rispetto al D. Lgs. 231/2001. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D. Lgs. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
- mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
- rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
- valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

Per tali attività/processi "sensibili", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, di gestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione dei "protocolli" necessari per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'OdV.

3. MODALITA' DI PREVENZIONE DEI REATI

3.1 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI CUI AGLI ARTT. 24, 25 e 25-DECIES

L'art. 357 c.p. definisce il *pubblico ufficiale* colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
E' *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione ovvero dal suo svolgersi mediante poteri autoritativi o certificativi".

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
- Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

A titolo esemplificativo, possono rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale, in relazione alle funzioni concretamente esercitate:

- I Medici dipendenti del SSN quando esercitano funzioni autoritative o certificative previste dalla normativa
- I Medici convenzionati con il SSN quando esercitano funzioni pubblicistiche
- I Dipendenti Universitari
- I Componenti di commissioni di Gare d'Appalto

- I Militari della Guardia di Finanza o NAS
- I Militari dell'Arma dei Carabinieri
- I Vigili Urbani.

L'art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

- *"A qualunque titolo"* deve intendersi nel senso che la qualifica deriva dall'attività concretamente svolta e non dalla natura del rapporto giuridico con la Pubblica Amministrazione.
- Per *"Pubblico Servizio"* si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A titolo esemplificativo, possono essere Incaricati di Pubblico Servizio, in relazione alle funzioni concretamente esercitate:
- I Medici dipendenti del SSN quando svolgono attività assistenziali prive di poteri autoritativi o certificativi
- Gli Specialisti convenzionati, cosiddetti "interni" che svolgono attività negli ambulatori del SSN
- I Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN
- I Medici universitari che prestano assistenza in regime di convenzione
- I Medici che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, qualora svolgano attività qualificabili come pubblico servizio.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), in riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea (ovvero delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea), è necessario includere nella definizione di "funzionario pubblico" tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi ovvero persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi o beni dell'Unione, quali contraenti coinvolti (in quanto incaricati direttamente o indirettamente) nella gestione di tali fondi o beni.

Nello specifico, s'intende per "funzionario pubblico":

a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;

i. per "funzionario dell'Unione" s'intende una persona che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione o distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione;
ii. per "funzionario nazionale" s'intende il "funzionario" o il "funzionario pubblico" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Il termine "funzionario nazionale" comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario

nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.

Quindi, per quanto riguarda i reati di corruzione e di appropriazione indebita, contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, considereremo la definizione di "Pubblica Amministrazione" comprensiva di tutte le specifiche sopra riportate[18].

3.1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.1.2 LE AREE A RISCHIO

I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e l'amministrazione della giustizia, presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche estera.

Pertanto, sulla base delle attività in cui Janssen-Cilag SpA è parte attiva, sono considerate come aree a rischio:

- **i)** i procedimenti relativi alla stipula dei contratti di sperimentazione clinica e di fornitura di servizi da parte delle CRO;
- **ii)** le procedure per le attività cliniche e correlate alla ricerca;
- **iii)** le procedure per la domanda di rimborsabilità e prezzo delle specialità medicinali;
- **iv)** l'attività di farmacovigilanza e di sicurezza dei prodotti;
- **v)** i procedimenti relativi alla selezione ed inserimento del personale aziendale;
- **vi)** i procedimenti relativi alla gestione dei rimborsi spese;
- **vii)** l'attività di informazione e comunicazione scientifica;
- **viii)** la partecipazione, diretta o indiretta, a procedure di gara o di negoziazione indette da Enti Pubblici italiani od esteri per l'assegnazione di forniture;
- **ix)** le donazioni a favore di associazioni, fondazioni e ONLUS e gli educational grant a favore di enti pubblici/privati e società scientifiche;
- **x)** gli studi-no-profit (IIS);
- **xi)** gli studi profit (IIS);
- **xii)** i conferimenti di incarichi a dipendenti pubblici, liberi professionisti ed altre persone fisiche;
- **xiii)** l'attività di sponsorizzazione dell'immagine aziendale;
- **xiv)** l'erogazione di omaggi, materiale promozionale/informativo-educazionale e di utilità clinica;
- **xv)** i rapporti con istituzioni, politici, associazioni di pazienti e società scientifiche;
- **xvi)** le procedure relative all'acquisto di beni e servizi;
- **xvii)** le progettualità finalizzate a migliorare l'accesso dei pazienti alle cure, anche con il supporto di terze parti (PSP, DSP, VAS,…);
- **xviii)** i progetti di collaborazione con gli Enti Pubblici;
- **xix)** la negoziazione e la stipulazione di contratti di comodato d'uso;
- **xx)** la partecipazione a procedure per ottenere finanziamenti, erogazioni, contributi o altre operazioni similari da parte di Enti Pubblici italiani od esteri, nonché l'impiego concreto e la destinazione di tali somme;

[18] I termini "corruzione" e "appropriazione indebita" sono da considerare in senso lato e non letterale.

xxi) i procedimenti relativi alla distribuzione dei campioni;
xxii) i procedimenti relativi all'approvvigionamento, alla valutazione ed alla qualificazione dei fornitori;
xxiii) l'assegnazione e la gestione dei contratti di appalto;
xxiv) i procedimenti relativi alla partecipazione e organizzazione di eventi congressuali/formativi;
xxv) le attività di comunicazione e di lobbying con gli organi decisori (Istituzioni, associazioni di pazienti, politici, società scientifiche, …);
xxvi) i procedimenti relativi alle interazioni con l'Autorità Giudiziaria, Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Ministero della Salute/AIFA, dogane, enti ispettivi (ASL, Vigili del Fuoco, ...), Garante Privacy, Autorità nazionale per la Cybersicurezza, UAMA, Ministero dell'economia e delle finanze;
xxvii) i rapporti con soggetti pubblici/privati per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, permessi, etc., per l'esercizio di attività aziendali;
xxviii) i rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti appartenenti al settore privato;
xxix) i rapporti intercompany.

Le Divisioni di Janssen-Cilag SpA in cui sono presenti le suddette aree a rischio sono indicate negli **Allegati n. 1 e 2.**

3.1.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.1.1.** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria;
2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé Reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria, potrebbero potenzialmente diventarlo;
3) divieto di porre in essere comportamenti in conflitto di interesse con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria;
4) divieto di concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
5) relativamente alle attività di richiesta di finanziamenti, erogazioni, contributi o altre operazioni similari da parte di Enti Pubblici italiani od esteri, nonché all'impiego concreto e alla destinazione di tali somme, la Società ha l'obbligo di verificare almeno ogni 6 mesi che le somme siano state destinate ai fini per i quali i finanziamenti sono stati erogati e di relazionare, almeno semestralmente, l'Organismo di Vigilanza in merito ai finanziamenti erogati e alle relative destinazioni;
6) divieto di porre in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito del funzionario pubblico di destinare ad uso diverso da quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge - nei casi in cui non residui margine di

discrezionalità amministrativa - denaro o altra cosa mobile di cui il pubblico funzionario ha il possesso ovvero la disponibilità in ragione del proprio ufficio e/o servizio, al fine di determinare intenzionalmente per sé o per altri un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto;

7) obbligo di osservare il *Codice di Condotta* del Gruppo J&J (**All. 8** e presente sulla *intranet* aziendale);

8) obbligo di osservare il Codice Deontologico di Farmindustria (disponibile sul sito www.farmindustria.it);

9) obbligo di osservare il Codice di comportamento (**All. 7**);

10) obbligo di osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro;

11) divieto assoluto di richiedere, sollecitare, suggerire ad agenti, distributori, collaboratori od altri partners commerciali comportamenti vietati dal presente Modello;

12) nel caso in cui non sia possibile osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro, preventivo obbligo:

i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza, secondo le relative Procedure e/o istruzioni di lavoro;

ii) di informare il Responsabile di Divisione, il Direttore Amministrativo e Finanziario (se previsto) e l'Organismo di Vigilanza;

13) obbligo di documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi delle attività svolte;

14) obbligo di consultare il Responsabile di Divisione, il Direttore Amministrativo e Finanziario (se previsto) e l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;

15) nel caso di tentata concussione/induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario ovvero nei casi di contatto/minaccia da parte di terzi finalizzati ad impedire/condizionare una testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria, ovvero a remunerarli per l'esercizio di una influenza illecita verso un soggetto pubblico, l'obbligo di:

i) non dare seguito alla richiesta o al contatto;

ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile di Divisione (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetti terzi);

iii) attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;

16) divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento o la sottrazione di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, anche al fine di orientare a proprio favore le decisioni della stessa;

17) obbligo di garantire una comunicazione trasparente, in caso di controlli/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, tra le funzioni interessate;

18) divieto di esibire documenti e dati falsi o alterati, fornire informazioni non veritiere, ovvero tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione o ottenere indebiti vantaggi;

19) divieto, nell'ambito delle relazioni con i funzionari pubblici, di negoziare condizioni contrattuali occulte che non risultino da idonea documentazione;

20) obbligo di garantire la formalizzazione di ogni accordo con la Pubblica Amministrazione e delle successive modifiche da parte di soggetti in possesso di specifica procura;

21) divieto di condizionare o impedire il regolare svolgimento di una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione ovvero distogliere o impedire la libera partecipazione alla gara agli altri

offerenti utilizzando mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o con il riconoscimento di doni o promesse;

22) divieto di alterare il principio della libera concorrenza attraverso una condotta collusiva fra i singoli soggetti che partecipano ad un confronto competitivo indetto dalla Pubblica Amministrazione ovvero un'intesa con il preposto alla gara;

23) divieto di alterare la procedura di predisposizione di qualsiasi atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione ad un confronto competitivo indetto dalla P.A., inquinarne il contenuto e condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione utilizzando mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o condotte collusive ovvero con riconoscimento di doni o promesse;

24) obbligo di garantire che i servizi/beni forniti siano sistematicamente in linea con quanto stabilito contrattualmente attraverso l'attuazione di un sistema di controllo interno che garantisca la verifica dell'esistenza degli standard di qualità/quantità/sicurezza/prezzo prima dell'erogazione della fornitura al cliente;

25) divieto di promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un procedimento giudiziario.

La Società condanna qualsiasi condotta, da chiunque per suo conto posta in essere, consistente nel promettere ed offrire direttamente o indirettamente (anche attraverso soggetti intermediari) denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio e/o Autorità Giudiziarie, italiani o esteri, da cui possa conseguirne per la Società un interesse o vantaggio.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.1.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti procedure e/o istruzioni di lavoro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) per quanto riguarda le attività di progettazione, sviluppo e gestione di uno studio clinico, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13782 (disponibile nella intranet aziendale);

2) per quanto riguarda la domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15718 (disponibile nella intranet aziendale);

3) per quanto riguarda i rapporti tra i Reparti Regulatory Affairs & Hemar e l'Ufficio di Farmacovigilanza, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13799 (disponibile nella intranet aziendale);

4) per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15693 (disponibile nella intranet aziendale);

5) per quanto riguarda la gestione delle note spese del personale aziendale si rinvia alla Procedura TV-SOP-14462 (disponibile nella intranet aziendale);

6) per quanto riguarda l'attività di formazione scientifica, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15699 (disponibili nella intranet aziendale);

7) per quanto riguarda la definizione dei premi al personale esterno, si rinvia ai Sistemi Premianti;
8) per quanto riguarda l'attività di realizzazione e gestione del materiale promozionale/informativo - educazionale e oggetti di utilità clinica, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13792 e alla Procedura TV-SOP-13771 (disponibili nella intranet aziendale);
9) per quanto riguarda l'attività di realizzazione e gestione di siti Internet e APP, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13789 (disponibile nella intranet aziendale);
10) per quanto riguarda la partecipazione, diretta o indiretta, a procedure di gara o di negoziazione indette da Enti Pubblici Italiani od esteri per l'assegnazione di forniture, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15700 (disponibile nella intranet aziendale);
11) per quanto riguarda le attività di gestione delle anagrafiche prezzi, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15701 (disponibile nella intranet aziendale);
12) per quanto riguarda le donazioni di denaro, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15075 (disponibile nella intranet aziendale);
13) per quanto riguarda il supporto alle pubblicazioni indipendenti, si rinvia alla Working Instruction TV-WI-68827 (disponibile nella intranet aziendale);
14) per quanto riguarda le interazioni con Pazienti e Organizzazioni di Pazienti, si rinvia alla Procedura TV-SOP-17568 (disponibili nella intranet aziendale);
15) per quanto riguarda le donazioni a supporto degli studi spontanei IIS, si rinvia alla Procedura TV-LID-05346 (disponibile nella intranet aziendale);
16) per quanto riguarda il conferimento di incarichi per consulenze medico-scientifiche verso HCP, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13889 (disponibile nella intranet aziendale);
17) per quanto riguarda la gestione degli Advisory Board, si rinvia alla Procedura TV-SOP-51920 (disponibile nella intranet aziendale);
18) per quanto riguarda l'attività di sponsorizzazione, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13793 (disponibile nella intranet aziendale);
19) per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi per la sede di Milano, si rinvia ai documenti globali Procurement Policies and Practices (the Redbook) e TV-POL-01104 Policy - Procurement Anti-Corruption (Italy – English) (disponibili nella *intranet* aziendale);
20) per quanto riguarda le progettualità finalizzate a migliorare l'accesso dei pazienti alle cure, anche con il supporto di terze parti (PSP, DSP, VAS,…), si rinvia alle linee guida TV-GDL-02548, TV-GDL-02549 e TV-GDL-02550 (disponibili nella intranet aziendale);
21) per quanto riguarda i progetti di collaborazione con gli Enti Pubblici, si rinvia alla linea guida TV-GDL-02547(disponibile nella intranet aziendale);
22) per quanto riguarda la negoziazione e la stipulazione di contratti di comodato, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13797 (disponibile nella intranet aziendale);
23) per quanto riguarda la distribuzione dei campioni, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13796 (disponibile nella intranet aziendale);
24) per quanto riguarda l'attività di organizzazione e partecipazione ad eventi congressuali, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15705 (disponibile nella intranet aziendale);
25) per quanto riguarda le attività di gestione dei Social Media, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13788 (disponibile nella intranet aziendale);
26) per quanto riguarda le progettualità di Real World Evidence si rinvia alla Procedura TV-SOP-15870 (disponibile nella intranet aziendale);
27) per quanto riguarda la gestione dell'aggiornamento normativo ai fini della compliance e valutazione dell'impatto, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13765 (disponibile nella intranet aziendale);

28) per quanto riguarda la gestione operativa dei Named Patient Program (NPP), delle Single Patient Requests (SPR), dei Post Trial Access (PTA) e delle richieste di uso compassionevole per l'utilizzo dei farmaci con AIC per indicazioni diverse da quelle approvate (Off-Label), si rinvia alla Procedura TV-SOP-46669 (disponibile nella intranet aziendale);
29) per quanto riguarda la gestione del diritto d'autore, si rinvia alla Procedura TV-SOP- 47185 (disponibile nella intranet aziendale);
30) per quanto riguarda gli Educational Grants, si rinvia alla Procedura TV-SOP-48138 (disponibile nella intranet aziendale).

La Società detiene inoltre la certificazione **"Linee Guida Farmindustria"**.
Ai fini dell'ottenimento e del rinnovo della certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica, la Società:

- individua i responsabili dei principali servizi/ruoli,
- definisce un sistema organizzato di procedure documentate,
- definisce e svolge attività di formazione/addestramento,
- definisce e svolge piani di controllo in modo sistematico e indipendente,
- individua azioni preventive/correttive,
- garantisce il riesame del sistema di procedure,

al fine di assicurare continua idoneità, adeguatezza ed efficacia al sistema organizzativo-procedurale adottato.

La Società detiene altresì la certificazione ISO 9001:2015 **"Progettazione e sviluppo clinico, commercializzazione di farmaci e relativo supporto scientifico. Gestione gare ospedaliere. Gestione del sistema di farmacovigilanza"**.

Infine, in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge n. 62 del 31 maggio 2022 (c.d. Sunshine Act) la Società avrà l'obbligo di comunicare al Ministero della Salute, ai fini della loro pubblicazione in un apposito registro telematico, l'instaurazione dei seguenti rapporti:

- convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

a. di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i € 100 o complessivo annuo maggiore di € 1.000;
b. di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario sopra i € 1.000 o un valore complessivo annuo superiore a € 2.500;

- accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, laddove producano vantaggi diretti o indiretti (consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca).

La Società, inoltre, dovrà pubblicare e rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del Settore Sanitario, alle Organizzazioni Sanitarie e alle Terze Parti.

L'onere di dare pubblicità alle richiamate erogazioni, convenzioni ed accordi, dovrà essere assolto effettuando apposita comunicazione ai sensi dell'art. 3 della citata Legge, indicando, tra gli altri, tutti i dati relativi al beneficiario dell'erogazione o alla controparte della convenzione o dell'accordo, nel rispetto delle tempistiche indicate al comma 5 del medesimo articolo.

3.2 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25-TER

3.2.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.2.2 LE AREE A RISCHIO

I Reati societari tutelano, fra l'altro, **i)** la veridicità, la trasparenza e la correttezza delle informazioni relative alla società; **ii)** l'effettività e l'integrità del capitale e del patrimonio sociale; **iii)** il regolare e corretto funzionamento della società.

Pertanto, sono considerate come aree a rischio:

- **a)** la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- **b)** la redazione, la compilazione e la raccolta della documentazione e dei dati necessari per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- **c)** le operazioni straordinarie sul capitale (es. riduzione del capitale, fusioni, ecc.);
- **d)** la gestione degli adempimenti ed operazioni in materia societaria;
- **e)** la gestione della comunicazione agli organi di vigilanza e al Ministero della Salute in occasione di verifiche e ispezioni;
- **f)** la gestione degli adempimenti in materia di tutela della privacy e di adeguamento al D.Lgs. 138/2024 (cd. NIS 2).

In considerazione dell'introduzione dell'art. 2635 comma 3 c.c. relativo alla c.d. "corruzione tra privati" (Legge 190/2012), dell'art. 2635-bis comma 1 c.c. relativo alla c.d. "istigazione alla corruzione tra privati" e degli aspetti di peculiarità di tale delitto nell'ambito della categoria dei reati societari presupposto ex D. Lgs. 231/01, vengono considerate a rischio anche le seguenti aree:

- **a)** i rapporti con istituzioni, politici, associazioni di pazienti e società scientifiche;
- **b)** le donazioni a favore di associazioni, fondazioni e ONLUS e gli educational grant a favore di enti pubblici/privati e società scientifiche;
- **c)** l'attività di sponsorizzazione dell'immagine aziendale;
- **d)** l'acquisto di beni e servizi diversi;
- **e)** l'assegnazione e la gestione dei contratti di appalto;
- **f)** la gestione di progettualità finalizzate a migliorare l'accesso dei pazienti alla cura anche con il supporto di terze parti (PSP, DSP, VAS, …);
- **g)** i progetti di collaborazione con Enti Pubblici;
- **h)** la gestione delle spese di rappresentanza e rimborsi spese a dipendenti;
- **i)** l'attività relative alla gestione e selezione del personale;
- **j)** la gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti appartenenti al settore privato;
- **k)** la gestione dei rapporti con soggetti pubblici/privati per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, permessi, etc., per l'esercizio di attività aziendali;
- **l)** la gestione dei rapporti intercompany.

I soggetti a rischio sono gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.2.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Aree a Rischio di commissione dei reati societari

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.2.2** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati societari. La Società condanna qualsiasi condotta volta ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico, ai sindaci e al revisore contabile. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopraindicati;

2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Reati societari, potrebbero potenzialmente diventarlo;

3) divieto di porre in essere qualsiasi situazione e/o tenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con la Società;

4) divieto di porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;

5) obbligo di osservare il *Codice di Condotta* **del Gruppo J&J (All. 8** e disponibile sulla *intranet* aziendale);

6) obbligo di osservare il Codice Deontologico di Farmindustria (disponibile sul sito www.farmindustria.it);

7) obbligo di osservare il Codice di comportamento (**All. 7**);

8) obbligo di osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro;

9) nel caso in cui non sia possibile osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro, preventivo obbligo:

i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza, secondo le relative Procedure e/o istruzioni di lavoro;

ii) di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

10) obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;

11) obbligo di consultare il Responsabile di Divisione, il Direttore Amministrativo e Finanziario (se previsto) e l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;

12) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza o degli Enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Aree a Rischio di commissione del delitto di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle aree a rischio rispetto al reato in esame.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

indirettamente, la fattispecie di reato di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati" definite dall'art. 2635 comma 3 c.c. e dall'art. 2635-bis comma 1 c.c. e richiamate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private, è fatto divieto di:

1) offrire, promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
2) distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
3) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
4) effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;

al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza). Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi (ad esempio agenti o distributori) che agiscano nell'interesse della Società.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi, i destinatari del presente Modello sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

E' fatto divieto:
- di favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- di effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti.

I contratti stipulati con soggetti terzi devono essere regolate in considerazione di quanto previsto nel Capitolo 6 della Parte Generale.

È infine fatto obbligo ai destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di conflitti di interesse ovvero di oggettive difficoltà nell'ambito dei rapporti con interlocutori di società terze, il soggetto interessato deve informare il proprio Responsabile (in caso di dipendente di Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.2.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio riconducibili ai reati societari, devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti Procedure e/o istruzioni di lavoro:

- obbligo di certificazione del bilancio da parte del revisione contabile in conformità all'art. 2409 *bis* c.c. introdotto dal D. Lgs. 17.01.2003 n. 6;
- nella gestione dei processi amministrativi, contabili e di reporting finanziario, adozione di specifici protocolli di controllo, derivanti, tra l'altro, dall'applicazione del control framework di livello corporate elaborato ai fini della normativa SOX (Sarbanes & Oxley Act);
- per quanto riguarda le attività di protezione dei dati personali in adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si rinvia alla consultazione delle policies, training, practice groups, ultime novità in materia Privacy e delle modalità su come segnalare un'incidente Privacy sul Portale di Global Privacy;
- preventiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali operazioni straordinarie in programma.

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio riconducibili al reato di corruzione tra privati, con particolare riferimento alle ai processi strumentali alla commissione del reato, si rimanda, ove applicabile, alle procedure e alle istruzioni già elencate nel precedente paragrafo 3.1.4.

3.3 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES

3.3.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA, sono i seguenti (cfr. art. 25-septies del Decreto):

- *Omicidio colposo* (art. 589 codice penale);
- *Lesioni personali colpose* (art. 590 comma 3 codice penale e 583 codice penale).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.3.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, è stata identificata quale area a rischio di commissione dei sopraccitati reati la "Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni".

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Jannsen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.3.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.3.2** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime;
2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, potrebbero potenzialmente diventarlo;
3) obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
4) obbligo di comunicare tempestivamente al Responsabile designato dall'azienda per la Sicurezza, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
5) obbligo di segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza le possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati nell'espletamento della propria attività professionale;
6) nel caso in cui non sia possibile osservare i precedenti principi generali di condotta, preventivo obbligo:
 i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza;
 ii) di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

È inoltre previsto a carico di Janssen-Cilag SpA l'espresso obbligo di assicurare un budget adeguato per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del servizio di prevenzione e protezione. Inoltre la Società, coerentemente con quanto stabilito inderogabilmente dal D. Lgs. 81/2008 in riferimento a funzioni proprie del datore di lavoro e degli ulteriori soggetti individuati dal decreto, adempie ad una serie di obblighi. Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di obblighi normativi rapportati ad alcune figure che, in ambito aziendale, rivestono un ruolo di gestione per quanto riguarda la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Il Datore di lavoro:

a) designa il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, in base ai requisiti richiesti dall'articolo 32 del d. lgs. 81/2008;

b) nomina ovvero delega formalmente altro soggetto qualificato a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in base ai requisiti di cui all'articolo 38 del d. lgs. 81/2008;
c) effettua la valutazione dei rischi presenti in azienda in collaborazione con il RSPP e medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
d) redige una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) che abbia data certa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa, le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Il documento indica altresì, il nominativo del RSPP, del/degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio, e individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
e) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
f) garantisce, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, l'implementazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, prevedendo un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori;
g) assicura, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, che sia fornita adeguata formazione ai dipendenti/collaboratori, al/i Dirigente/i, al/i Preposti e al Datore di lavoro, in materia di sicurezza sia in occasione dell'assunzione che del trasferimento ad altre mansioni. in ogni caso la formazione deve essere adeguata agli eventuali rischi specifici della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
h) adotta, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Il Servizio di prevenzione e protezione attraverso il proprio Responsabile:
a) collabora con il datore di lavoro all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio al fine di individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
b) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del decreto e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
d) propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) assicura che sia fornita adeguata informazione ai dipendenti sui rischi generali e specifici connessi all'attività di impresa, sulle procedure di primo soccorso e antincendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Il Medico Competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;

b) svolge l’attività di sorveglianza sanitaria attraverso l’effettuazione di visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
c) esprime il giudizio di idoneità/inidoneità specifica alla mansione;
d) collabora all’attività di informazione e formazione dei lavoratori e alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

a) accedono ai luoghi di lavoro.
b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
c) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
d) sono consultati in merito all’organizzazione delle attività formative;
e) avvertono il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività e promuovono l’elaborazione, l’individuazione a l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori;
f) possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Preposto:

a) deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività' del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) deve verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) deve richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) deve astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) deve in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere

temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

h) deve frequentare appositi corsi di formazione secondo le modalità normativamente previste.

La Società programma e svolge attività di audit con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori, elaborando un sistema che preveda chiaramente ruoli e responsabilità e i key performance indicators del sistema di sicurezza, prevenzione e protezione. Al termine dell'attività di monitoraggio è elaborato un verbale che attesti eventuali carenze e indichi le azioni correttive da intraprendere.

Inoltre Janssen-Cilag SpA garantisce la corretta archiviazione, su supporto cartaceo o informatico, della documentazione inerente la gestione della sicurezza quale, a titolo d'esempio, le cartelle sanitarie, il documento di valutazione dei rischi, le procedure; a tale proposito ai dipendenti è data adeguata informazione circa l'adozione di eventuali procedure sulla sicurezza mediante consegna di copia cartacea ovvero pubblicazione sulla intranet aziendale o attraverso modalità informativa analoga.

Si specifica, infine, che nel caso di appalti a terzi o contratti d'opera la Società stipula per iscritto accordi che descrivano le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, avendo cura di verificare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, la designazione dei preposti. In tali casi la Società è, inoltre, tenuta ad indicare agli stessi soggetti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in modo da eliminare rischi dovuti alle interferenze (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

3.3.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti procedure e/o istruzioni di lavoro:

- per quanto riguarda la valutazione dei rischi interferenziali per la salute e la sicurezza, si rinvia alla Procedura TV-SOP-14258 (disponibile sulla *intranet* aziendale);
- per quanto riguarda la gestione delle emergenze, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13945 (disponibile sulla *intranet* aziendale);
- per quanto riguarda la gestione incidenti e misure di regolamentazione e verifica della sicurezza alla guida, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15587 (disponibile sulla *intranet* aziendale);
- per quanto riguarda il sistema salute, sicurezza e ambiente di Latina si rinvia all'**Allegato n. 9.**

Inoltre, il gruppo Johnson & Johnson ha adottato la costituzione di un **Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente** ottenendo le certificazioni ISO 45001 e ISO 14001.

3.4 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI DI CUI ALL'ART. 24-BIS

3.4.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I delitti informatici e di trattamento illecito di dati, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti (cfr. art. 24-bis del Decreto):

- *falsità relativamente a documenti informatici* (art. 491-bis codice penale)*;*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter codice penale)*;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater codice penale)*;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater codice penale);
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies codice penale);
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis codice penale);
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse (*art. 635-ter codice penale*);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater codice penale);
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 635-quater.1 codice penale);
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse* (art. 635-quinquies codice penale).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.4.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendale, è stata identificata quale area a rischio di commissione dei sopraccitati reati l'attività di "Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto di autore".

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Jannsen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.4.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.4.2** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Delitti informatici e di trattamento illecito di dati;
2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Delitti informatici e di trattamento illecito di dati, potrebbero potenzialmente diventarlo;
3) obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di sicurezza e protezione dei sistemi informativi aziendali;
4) impegnarsi a non procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, installare o mettere a disposizione di altri, apparati, strumenti o

loro parti idonee all'accesso ad un sistema informatico al fine di danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico o comunicazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);

5) obbligo di attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
6) obbligo di accesso ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e obbligo di provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile della sicurezza informatica, alla modifica periodica della password;
7) divieto di porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
8) divieto di intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
9) divieto di installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile per la sicurezza informatica;
10) divieto di utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
11) divieto di accesso in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi e divieto di intercettare, impedire od interrompere in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
12) obbligo di assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.
13) nel caso in cui non sia possibile osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro, preventivo obbligo:

i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza, secondo le relative Procedure e/o istruzioni di lavoro;
ii) di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

E' previsto il divieto per i dipendenti di:

1) utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer estranei alla realtà aziendale e/o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali;
2) utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
3) modificare autonomamente la configurazione hardware / software della postazione di lavoro aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito o fornito dalla Società;
4) eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Società alla rete internet volti ad evitare l'indebito accesso a siti vietati;
5) produrre o utilizzare documenti informatici falsi (es. atti, certificati, autorizzazioni), alterarli, contraffarli, anche al fine di attestare dati falsi;
6) distruggere, sopprimere o occultare documenti informatici.

È inoltre previsto a carico di Janssen-Cilag SpA l'espresso obbligo di:

a) implementare un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati aziendali, propri e di terzi;
b) prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda;
c) stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
d) stabilire la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo di quella password;
e) verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno dell'Azienda, sia nei casi in cui un soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con Janssen-Cilag SpA;
f) monitorare, con frequenza periodica, tutte gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale;
g) formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.4.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti procedure e/o istruzioni di lavoro:

- per quanto riguarda l'uso dei sistemi informatici, dei telefoni e dispositivi mobili si rinvia alla Procedura TV-SOP-14085 (disponibile sulla *intranet* aziendale).

3.5 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART. 24-TER CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI CUI ALL'ARTICOLO 416 DEL CODICE PENALE

3.5.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I delitti di criminalità organizzata la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti (cfr. art. 24-*ter* del Decreto):

- *associazione per delinquere* (art. 416 codice penale);

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.5.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendale, è stata identificata quale area a rischio di commissione dei sopraccitati reati l'attività di "Gestione dei rapporti con interlocutori terzi –

pubblici o privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società".

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Jannsen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.5.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.5.2** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Delitti di criminalità organizzata;
2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Delitti di criminalità organizzata, potrebbero potenzialmente diventarlo;
3) obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia di criminalità organizzata;
4) obbligo di osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* – ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
5) obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
6) divieto di ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato;
7) divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
8) divieto di implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
9) divieto di attuare – *anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria* – condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
10) divieto di contribuire – *anche attraverso il proprio assetto organizzativo* - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
11) divieto di predisporre – *ovvero contribuire a predisporre* – i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
12) divieto di promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società;
13) obbligo di consultare il proprio Responsabile di Divisione e l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
14) nel caso in cui non sia possibile osservare i precedenti principi generali di condotta, preventivo obbligo:

i. di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza;

ii. di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

È inoltre previsto a carico di Janssen-Cilag SpA l'espresso obbligo di:

a) evitare di contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo – a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
b) garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.6 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO DI CUI ALL'ART. 25-BIS, DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 25-BIS.1 E DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE DI CUI ALL'ART. 25-NONIES

3.6.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

I delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis, dei delitti contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25-bis.1 e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-nonies la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti (cfr. artt. 25-bis, 25-bis.1e 25-nonies del Decreto):

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):
 - *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni* (art. 473 codice penale);
 - *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 codice penale);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1):
 - *turbata libertà dell'industria e del commercio* (art. 513 codice penale);
 - *frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 codice penale);
 - *frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 codice penale);
 - *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 codice penale);
 - *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter codice penale);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies):
 - *delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio* (Legge n. 633/1941).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.6.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendale, sono state identificate quali aree a rischio di commissione dei sopraccitati reati:

i) le attività di promozione, comunicazione, informazione dei prodotti e dell'immagine della Società;
ii) le attività di acquisto di beni e servizi;
iii) le attività connesse al processo produttivo e distributivo;
iv) l'utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto di autore;
v) la gestione delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.6.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.6.2** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare sia i delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sia i delitti contro l'industria ed il commercio e sia i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i delitti sia in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sia dei delitti contro l'industria ed il commercio e sia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, potrebbero potenzialmente diventarlo;
3) obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia sia dei delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sia dei delitti contro l'industria ed il commercio e sia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
4) divieto di alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
5) divieto di alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;
6) divieto di importare per trarne profitto, vendere o detenere per la vendita opere dell'ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;
7) divieto di adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di terzi, quale aspetto particolare dell'interesse economico collettivo;
8) divieto di impiegare l'uso di violenza o minaccia al fine di ostacolare illecitamente la concorrenza con forme di intimidazione dirette nei confronti di possibili competitor;
9) divieto di effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, che possano produrre un

danno per l'industria;

10) divieto di effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il consumatore/cliente;
11) divieto di fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando il diritto d'autore altrui, brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
12) divieto di introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
13) divieto di diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
14) divieto di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
15) obbligo di consultare il proprio Responsabile di Divisione e l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
16) nel caso in cui non sia possibile osservare i precedenti principi generali di condotta, preventivo obbligo:
 i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza;
 ii) di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

È inoltre previsto a carico di Janssen-Cilag SpA l'espresso obbligo di:

a) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economico-commerciale della Società;
b) tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
c) astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
d) evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
e) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, contro l'industria ed il commercio ovvero in materia di violazione del diritto d'autore.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.6.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti procedure e/o istruzioni di lavoro:

- per quanto riguarda il processo produttivo (Latina) si rinvia all'**Allegato n. 9**;
- per tutte le aree di rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rimanda, ove applicabile, alle procedure e alle istruzioni già elencate nei precedenti paragrafi.

3.7 MODALITA' DI PREVENZIONE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES

3.7.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

I delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *ricettazione* (art. 648 codice penale);
- *riciclaggio* (art. 648-bis codice penale);
- *impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita* (art. 648-quater codice penale);
- *autoriciclaggio* (art. 648-ter.1 codice penale).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.7.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendale, sono state identificate quali aree a rischio di commissione dei sopracitati reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita:

i) l'acquisto di beni e servizi diversi;
ii) i rapporti negoziali con soggetti terzi, società del Gruppo e compagine sociale.

A seguito della mappatura delle attività aziendale, sono state identificate quali aree a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio:

i) la gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;
ii) la gestione dei flussi finanziari.

In riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, stante quanto già evidenziato nella Parte Generale al paragrafo 2.2 "fasi di costruzione del Modello", rispetto al duplice profilo d'analisi utilizzato nella valutazione del rischio, occorre tenere inoltre in considerazione che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio, ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa). Per semplicità di rappresentazione e per non appesantire la mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali, essendo tale profilo di rischio potenzialmente "trasversale" a tutte le fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01

mappate, lo stesso non è stato abbinato ad ogni attività a rischio identificata.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.7.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.7.2** sono i seguenti:

1) divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare sia i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
2) divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, potrebbero potenzialmente diventarlo;
3) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività economiche-imprenditoriali della Società e dei relativi flussi finanziari, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti/contravvenzioni, anche in riferimento a condotte illecite commesse all'estero, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
4) obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
5) obbligo di tenere un comportamento corretto, assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e in generale dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria;
6) ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
7) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
8) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata sia in uscita;
9) ogni flusso finanziario in entrata e in uscita della Società, sia quelli afferenti ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti) che a quelli riferiti ad esigenze finanziarie (liquidità, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, coperture di rischi, ecc.) o ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisti o cessioni di partecipazioni o rami di aziende, liquidazioni, scambi di partecipazioni, investimenti o cessioni di asset, operazioni sul capitale, ecc.), deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile ex post, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali;
10) obbligo di formalizzare e tracciare adeguatamente, in appositi documenti, atti o contratti, i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita, come pure i rapporti e le operazioni di natura intercompany o con i soci;
11) obbligo di consultare il proprio Responsabile di Divisione e l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello

stesso;

12) nel caso in cui non sia possibile osservare i precedenti principi generali di condotta, preventivo obbligo:

i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza;

ii) di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

È inoltre previsto a carico di Janssen-Cilag SpA l'espresso obbligo di:

a) implementare una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;

b) implementare una procedura di verifica dei flussi di entrata ed uscita merci, e in generale della corrispondenza tra quanto fatturato e quanto pagato;

c) prevedere modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;

d) nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procedere attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali, fatturato, numero dipendenti) o l'interrogazione di banche dati specializzate anche al fine di verificarne l'esistenza e l'operatività;

e) procedere a stabilire rapporti d'affari o eseguire operazioni con entità giuridiche con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI solo ed esclusivamente previa adeguata verifica dell'attendibilità commerciale e dell'idoneità professionale della controparte ovvero applicando, laddove possibile, misure rafforzate di controllo (es. indicatori di analisi finanziaria, indicatori di bilancio, indicatori strutturali, indicatori GAFI, ecc.) e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;

f) effettuare controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni, di eventuali ricorsi a società terze;

g) rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D. Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A.;

h) implementa un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;

i) implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che tutte le operazioni straordinarie di natura societaria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisti o cessioni di partecipazioni o rami di aziende, fusioni, scissioni, liquidazioni, scambi di partecipazioni, ecc.):

- siano svolte nel rispetto delle vigenti normative, con particolare ma non esclusivo riferimento alle previsioni del codice civile, e dello statuto,

- prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (anche in termini di solidità reputazionale), nonché dei profili, dei razionali, delle prospettive e dei ritorni attesi di natura strategica, economica, finanziaria dell'operazione,
- siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
- siano approvate dagli organi o dai soggetti delegati a ciò preposti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto,
- siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.

j) implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di soci o di soggetti terzi, finanziamenti intercompany o strutture di cash-pooling:
 - siano effettuate nel rispetto della legge,
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziare,
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da soci o abbiano natura intecompany),
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
 - siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.

Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a terzi o in ambito intercompany.

k) implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;

l) implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse ad investimenti, all'acquisto di asset materiali o immateriali, anche quando effettuate attraverso leasing o altri strumenti finanziari:
 - siano effettuate nel rispetto della legge,
 - siano attivate nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione rispetto alle esigenze di natura strategica e operativa della Società,
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti e delle caratteristiche dell'operazione d'investimento;
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
 - siano formalizzate in appositi atti o contratti,
 - siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.

Infine, all'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale[19], possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- operazioni societarie di natura straordinaria;
- attivazione di finanziamenti da parte di soci o terzi di natura non bancaria, ovvero finanziamenti intercompany;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza.

Almeno una volta all'anno e comunque quando se ne crei la necessità, l'Organismo di Vigilanza organizza un incontro con il Collegio Sindacale, per approfondire, alla luce e nel rispetto dei doveri di vigilanza attribuiti al Collegio, ai sensi dell'art. 2403 del c.c., anche sulle operazioni di cui sopra, tematiche ritenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01 rispetto agli elementi oggetto del presente capitolo.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.8 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1

3.8.1 LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

I reati in materia di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493 codice penale);
- *trasferimento fraudolento di valori* (art. 512-bis codice penale).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3**.

3.8.2 LE AREE A RISCHIO

i) A seguito della mappatura delle attività aziendali, quali aree a rischio di commissione dei sopraccitati reati in materia di strumenti di pagamento diversi dei contanti e trasferimento fraudolento di valori:la fornitura ad enti e ospedali: partecipazione a procedure aperte o negoziate;

ii) la gestione dei flussi finanziari;

iii) la gestione di procedure giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;

[19] L'Organismo di Vigilanza può stabilire, con propria comunicazione, limiti di importo o rilevanza rispetto alle operazioni su cui ricevere i flussi informativi.

iv) i rapporti negoziali con soggetti terzi, società del Gruppo e compagine sociale.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.8.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.8.2** di seguito riportati

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i reati in materia di strumento di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i reati in materia di strumento di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- realizzare ogni forma di frode e di falsificazioni dei mezzi di pagamento anche diversi dai contanti che possano costituire una minaccia alla sicurezza ovvero favorire forme di finanziamento per la criminalità organizzata e rendere possibili altre forme criminali, quali il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani;
- utilizzare, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, indebitamente e non essendone titolare carte di credito o qualsiasi altro strumento di pagamento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e/o prestazione di servizi;
- utilizzare in modo fraudolento, consapevole e senza diritto uno strumento di pagamento anche diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento anche diverso dai contanti, ovvero possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- aprire conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché creare e/o utilizzare strumenti di pagamento con tali caratteristiche, al fine di ottenere, dall'utilizzo e gestione degli stessi, un indebito vantaggio;
- immettere nella rete internet, dati ricognitivi e/o operativi di una carta di credito intestata ad un terzo (o di altro strumento di pagamento diverso dal contante), acquisiti fraudolentemente, al fine di effettuare transazioni economiche a vantaggio e/o nell'interesse della Società (ad es., al fine di consentire un risparmio di spesa per la Società);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un altrui danno qualora il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- trasferire la titolarità e la disponibilità di denaro, beni, utili, quote societarie od altri valori a terzi fittiziamente interposti al fine di eludere l'applicazione della confisca, del sequestro o di altre misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, anche qualora il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto;
- eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora si partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;

- trasferire la titolarità o la disponibilità ad intestatari fittizi di denaro, beni o altri valori e proventi di provenienza illecita al fine di agevolare un loro reinvestimento in attività produttive.

Inoltre, sono vietate tutte le condotte delittuose contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

E' inoltre richiesto a tali soggetti di:
- garantire, nell'utilizzare gli strumenti di pagamento, anche diversi dai contanti, la libertà del mercato unico digitale, evitando ogni forma di ostacolo o minaccia alla fiducia dei consumatori e forme di perdita economica diretta;
- utilizzare per conto della Società solo strumenti di pagamento di cui la Società stessa è titolare;
- definire le modalità di pagamento previste per l'acquisto di beni o prestazione di servizi nonché adottare idonei strumenti di controllo tali da assicurare che tali strumenti di pagamento non siano contraffatti e/o alterati;
- assicurarsi che i pagamenti "digitali" vengano processati tramite l'adozione di procedure di sicurezza e su infrastrutture di comunicazione affidabili;
- effettuare prelievi di denaro nel rispetto della normativa di settore in materia di utilizzo del contante nonché del sistema documentale/autorizzativo vigente in azienda;
- utilizzare strumenti di pagamento dotati di adeguati sistemi di sicurezza e provenienti da provider e/o istituti emittenti affidabili;
- in caso di immissione nel circuito economico di strumenti di pagamento diversi dal contante evidentemente falsificati e/o alterati, o anche semplicemente sospetti di falsità, darne comunicazione alle autorità competenti.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.9 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 25-OCTIES.2

3.9.1 LE TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

I reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea di cui all'art. 25-octies.2, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:
- *violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea* (art. 275-bis, commi 1, 2 e 5 codice penale);
- *violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea* (art. 275-ter, commi 1 e 2 codice penale);
- *violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività* (art. 275-quater, comma 1 codice penale);

- *disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, co. 1-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3**.

3.9.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, è stata identificata quale area a rischio di commissione dei sopraccitati reati la "Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società".

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.9.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.9.2** sono i seguenti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea richiamati dall'art. 25-octies.2 del D. Lgs. 231/2001;
- divieto di mettere a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo organizzato, o stanziare a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, violando un divieto o un obbligo o una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'UE o da disposizioni di legge nazionale che attuano detta misura;
- divieto di omettere di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità, organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti, controllati, violando un divieto o un obbligo o una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'UE o da disposizioni di legge nazionale che attuano detta misura;
- divieto di concludere operazioni economiche, commerciali, finanziarie (ad es. affidamento o prosecuzione di esecuzione di contratti di appalto pubblico o concessione) con uno Stato/suoi organismi/entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal suddetto Stato o da suoi organismi, violando un divieto o un obbligo o una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'UE o da disposizioni di legge nazionale che attuano detta misura;
- divieto di importare, esportare, commerciare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare, trasportare beni – anche in forma intangibile, violando un divieto o un obbligo o una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'UE o da disposizioni di legge nazionale che attuano detta misura;
- divieto di prestare servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i suddetti beni, violando un divieto o un obbligo o una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'UE o da disposizioni di legge nazionale che attuano detta misura;

- divieto di utilizzare o trasferire o cedere a terzi fondi o risorse economiche oggetto di congelamento posseduti (direttamente o indirettamente) da persone, entità, organismi, gruppi designati, eludendo una misura restrittiva dell'UE;
- divieto di presentare o utilizzare dichiarazioni, documenti falsi o attestanti cose non vero, ostacolando l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o risorse economiche da sottoporre a congelamento secondo le misure restrittive dell'UE;
- divieto di compiere operazioni senza la relativa autorizzazione (ad es. per beni c.d. dual use) o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione falsa;
- divieto di effettuare operazioni, prestare servizi o svolgere attività in violazione della suddetta autorizzazione;
- divieto di promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto o compiere altri atti diretti a far entrare illegalmente nello Stato soggetti stranieri, in violazione delle misure restrittive dell'UE o disposte da una legge nazionale di attuazione delle stesse;
- divieto di omettere di fornire all'Autorità amministrativa competente informazioni, di cui si sia a conoscenza in ragione del proprio ufficio/professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nello Stato e appartenenti a persone, entità, organismi, gruppi designati sottoposti a misura restrittiva o da questi possedute, detenute, controllate.

Inoltre, la Società:

- individua chiaramente le funzioni, le mansioni e le responsabilità in materia di conformità alle norme sulla commercializzazione dei propri beni/servizi all'estero (intra o extra UE);
- garantisce che il personale individuato non si trovi in una posizione di conflitto di interessi;
- garantisce che il personale dedicato sia adeguatamente formato, sensibilizzato e aggiornato sulla legislazione vigente;
- identifica, valuta e comprende i possibili rischi più rilevanti per l'attività commerciale e adotta misure per mitigare tali rischi (es. procedure di verifica delle transazioni in merito alla classificazione dei prodotti, alla valutazione del rischio della transazione, alla determinazione della eventuale autorizzazione nonché i controlli successivi al rilascio della stessa) e garantire che ogni transazione non sia effettuata in violazione di eventuali restrizioni o divieti;
- garantisce un adeguato sistema di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante e la sua messa a disposizione tempestiva all'autorità competente o di altre parti esterne a fini di ispezione o audit;
- monitora, anche attraverso l'adozione di sistemi/piattaforme informatiche, le misure restrittive dell'UE;
- in caso di contatti, interlocuzioni con persone fisiche ovvero loro coinvolgimento a qualsiasi titolo nella attività aziendale, verificare l'eventuale presenza di tali soggetti all'interno degli elenchi delle persone fisiche designate, laddove sussistano elementi di rischio (es. richieste non giustificate, atteggiamenti di reticenza nel fornire informazioni, ...)
- in caso di Gruppi societari con filiali in Paesi Extra-UE, garantisce che le stesse non siano coinvolte in attività che possano compromettere i risultati delle misure restrittive adottate;
- prevede procedure di segnalazione delle violazioni per permettere al personale di comunicare qualsiasi caso sospetto o noto di non conformità e attivare i livelli successivi di intervento.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il

proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.10 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-UNDECIES

3.10.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

I reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *inquinamento ambientale* (art. 452-bis codice penale);
- *disastro ambientale* (art. 452-quater codice penale);
- *impedimento del controllo* (art. 452-septies codice penale);
- *omessa bonifica* (art. 452-terdecies codice penale);
- *illeciti scarichi di acque reflue* (art. 137 D.Lgs n. 152/2006);
- *attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256 D.Lgs n. 152/2006);
- *combustione illecita di rifiuti* (art. 256-bis D.Lgs n. 152/2006);
- *violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari ambientali* (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006);
- *spedizione illegale di rifiuti* (art. 259 D.Lgs n. 152/2006);
- *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 452-quaterdecies codice penale);
- *produzione e commercio di sostanze ozono lesive* (art. 4 D.Lgs. 81/2026);
- *produzione e commercio di gas effetto serra* (art. 6 D.Lgs. 81/2026).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.10.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendale, sono state identificate quali aree a rischio di commissione dei sopraccitati reati:

- la gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- la gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.10.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.10.2** sono i seguenti:

- obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, anche di derivazione europea, e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza degli impianti e dei sistemi adottati dalla Società per la protezione ambientale;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i reati ambientali, potrebbero potenzialmente diventarlo;

- ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- obbligo di astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01);
- garantire l'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante in materia ambientale e definire i criteri e le modalità da adottare per la comunicazione alle aree aziendali interessate dei cambiamenti normativi e di settore e dei relativi impatti sul business;
- osservare rigorosamente tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attuative delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- obbligo di consultare il proprio Responsabile di Divisione e l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
- nel caso in cui non sia possibile osservare i precedenti principi generali di condotta, preventivo obbligo:

i) di illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza;
ii) di informare l'Organismo di Vigilanza che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

- è necessario che in tutti i casi di:

a) violazioni presunte o effettive delle prescrizioni normative ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
b) verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati ambientali (es.: eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio);
c) verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
d) apertura e chiusura di procedimenti,

i soggetti interessati, nel caso di cui alla lettera a), ovvero i soggetti formalmente delegati nei restanti casi, ne diano immediata e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

È inoltre previsto a carico di Janssen-Cilag SpA l'espresso divieto di:

- porre in essere condotte che possano cagionare abusivamente una compromissione, un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna;
- porre in essere condotte che possano alterare in maniera irreversibile ovvero con modalità che rendono la loro eliminazione particolarmente onerosa e conseguibile solamente con provvedimenti eccezionali l'equilibrio di un ecosistema ovvero compromettere quest'ultimo in modo da determinare un'offesa per la pubblica incolumità (per l'estensione, gli effetti lesivi, il numero di persone coinvolte);
- aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3°, 4 e 5 di cui all'Allegato 5, parte terza del D.

Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente;

- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee o superficiali al di fuori dei casi normativamente previsti;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività, con modalità di esercizio organizzate;
- effettuare il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ovvero riportare nel formulario dati inesatti e/o incompleti;
- gestire una discarica non autorizzata di rifiuti anche pericolosi anche avvalendosi di terze parti;

- abbandonare o depositare in maniera incontrollata ovvero in violazione degli obblighi e dei divieti di legge in ambito ambientale rifiuti pericolosi e/o non pericolosi ovvero immetterli nelle acque superficiali o sotterranee;
- appiccare il fuoco a rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti i) senza la notifica alle autorità competenti; ii) senza la loro autorizzazione ovvero con l'autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; iii) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o che deve essere fornito in occasione di questo; iv) in ogni caso, in contrasto con le disposizioni previste dal Diritto dell'UE e internazionali;
 - effettuare attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti anche avvalendosi di terze parti;
 - procedere al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione della normativa di riferimento (D.P.R. 254/2003 e s.m.i.);
 - omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
 - cedere, esportare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando multiple operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di per conseguire un ingiusto profitto;
 - predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
 - impedire, intralciare, eludere le attività di vigilanza e controllo in materia ambientale o di sicurezza e igiene sul lavoro espletati dall'Autorità ovvero compromettere gli esiti dei controlli, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei

luoghi oggetto di verifica e ispezione;

- rilasciare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati;
- violare le disposizioni previste dalla normativa sulla tutela dell'ozono in caso di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze considerate lesive ai sensi del Reg. CEE 3093/94 e s.m.i.;
- produrre, immettere sul mercato, importare, esportare, utilizzare o rilasciare abusivamente sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, ovvero prodotti, apparecchiature, e loro parti, che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da esse, in difformità da quanto previsto dai pertinenti Regolamenti UE;
- produrre, immettere sul mercato, importare, esportare, utilizzare o rilasciare abusivamente gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, ovvero prodotti, apparecchiature, e loro parti, che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da esse, in difformità da quanto previsto dai pertinenti Regolamenti UE.

La Società inoltre, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più reati ambientali, si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente, ed in particolare a:

- implementare un approccio di governo delle attività e dei processi aziendali in grado di identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli effetti ambientali, modificare e aggiornare continuamente l'organizzazione e migliorare le prestazioni ambientali, attivare e valorizzare l'iniziativa di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione. A titolo esemplificativo la Società procede a:

- raccogliere in modo organico e periodico i dati inerenti l'output del sistema produttivo, con particolare ma non esclusivo riferimento ad emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti;
- valutare i dati di cui sopra al fine di verificarne la rispondenza a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- raccogliere e valutare dati relativi ad eventuali incidenti derivanti dalla gestione delle diverse attività e processi che abbiano avuto o possano avere impatti sull'ambiente;
- pianificare eventuali azioni volte a migliorare le performance di processo, indicando modalità, tempi e soggetti coinvolti;
- attuare idonea politica di formazione ed informazione nei confronti del personale dipendente a vario titolo coinvolto nelle attività rilevanti;

- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale. A titolo esemplificativo la Società adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella

controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- non esibire documenti e dati falsi o alterati;

- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;
- rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente per le emissioni in atmosfera con riferimento ai punti di emissione degli impianti e alle emissioni convogliabili, in base alle migliori tecniche disponibili;
- evitare di impiegare nella produzione nonché di consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare sostanze considerate come lesive dell'ozono dalla normativa vigente;
- implementare sistemi manuali e automatizzati di controllo e di monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi di acque reflue degli impianti, in modo da garantire che non vengano superati i limiti normativamente individuati ovvero gli eventuali limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente al momento del rilascio delle autorizzazioni;
- adempiere tempestivamente agli obblighi di messa in sicurezza dei siti e procedere con le opportune segnalazioni nei confronti delle Autorità competenti nonché con gli interventi di dovuta bonifica dei siti in caso di incidenti che abbiano causato l'inquinamento di suolo, sottosuolo e acque con superamento delle soglie di rischio;
- garantire, anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, la corretta tenuta – anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- attuare le disposizioni normative per quanto riguarda il deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo utilizzando appositi imballaggi a perdere recanti scritte idonee ad identificare in modo specifico la natura pericolosa dei rifiuti imballati, e contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno;
- assicurare che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo sia effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e che lo stesso non abbia durata superiore a quella normativamente prevista a decorrere dalla data di chiusura del contenitore;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire profitto in violazione dei casi e delle modalità normativamente stabilite e disciplinate;
- garantire che le attività di produzione e commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e di gas fluorurati a effetto serra avvengano nel rispetto di quanto previsto dalla normativa settoriale.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.10.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti procedure e/o istruzioni di lavoro:

- per quanto riguarda la gestione rifiuti ed imballaggi, si rinvia alla Procedura TV-SOP-13770 (disponibile sulla *intranet* aziendale);
- per quanto riguarda l'analisi ambientale, si rinvia alla Procedura TV-SOP-15692_Analisi del Contesto, Parti interessate, e Analisi ambientale (disponibile sulla *intranet* aziendale);
- per quando riguarda il sistema salute, sicurezza e ambiente di Latina si rinvia all'**Allegato n. 9**.

Inoltre, il gruppo Johnson & Johnson ha adottato la costituzione di un **Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente** ottenendo le certificazioni ISO 45001 e ISO 14001.

Infine, la Società ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale nel 2015 con durata di 15 anni.

3.11 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-DUODECIES

3.11.1 LA TIPOLOGIA DI DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO

I delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all'art. 25-duodecies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22 del D.lgs n. 286/1998).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.11.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, sono state identificate quali aree a rischio di commissione del sopraccitato reato:

- l'assegnazione e gestione dei contratti di appalto;
- l'attività relative alla gestione e selezione del personale.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.11.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.11.2** sono i seguenti.

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25-duodecies.

E’ inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l’espresso divieto di:

- occupare alle dipendenze della Società lavoratori stranieri, ovvero favorire e/o promuovere l’impiego ovvero avvalersi dell’operato di lavoratori stranieri assunti o ingaggiati da terze parti, in assenza del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;
- selezionare/impiegare minori in età non lavorativa;
- favorire la permanenza di stranieri in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità o nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti.

E’ fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell’utilizzo di lavoro irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.

A tale proposito, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rsichi) la Società sensibilizza i propri fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l’attività degli stessi deve ispirarsi, nell’ambito della collaborazione con Janssen-Cilag in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell’ambiente, ecc.).

Tutti gli accordi contrattuali con soggetti terzi devono comunque contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti all’utilizzo di lavoratori stranieri “irregolari”) <es. clausole risolutive espresse, penali>.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all’Organismo di Vigilanza.

3.11.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL’INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l’attuazione delle decisioni all’interno delle aree a rischio, si rimanda, ove applicabile, alle procedure e alle istruzioni già elencate nei precedenti paragrafi.

3.12 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL’ARTICOLO 25-QUINQUIES

3.12.1 LA TIPOLOGIA DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 codice penale);
- *approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta* (art. 601.1 codice penale);
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 codice penale).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.12.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, è stata identificata quale area a rischio di commissione del sopraccitato reato le "Assegnazione e gestione dei contratti di appalto".

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.12.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.12.2** sono i seguenti.

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25-quinquies.

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento ad esempio attraverso:
 - la reiterata corresponsione di retribuzioni (comprensive di eventuali indennità) in modo palesemente (evidente e riscontrabile) difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero tenendo conto di talune specifiche variabili (es. tipo di mansione, arco temporale della prestazione lavorativa);
 - la mancata proporzione tra la retribuzione e il lavoro prestato quando il corrispettivo non assicura al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera dal bisogno che lo ha costretto ad accettare quelle date condizioni di lavoro;
 - la corresponsione di un corrispettivo per un'attività lavorativa accettata in stato di bisogno in cui una parte approfitta per la disparità di forza contrattuale, quando l'obbligazione corrispettiva nasce da un contratto, in qualsiasi forma esso sia (es., corrispettivo per i tirocinanti, stagisti etc., e tutte le attività che esulano dall'applicazione di qualsiasi CCNL);
 - un'ingiustificabile disparità di trattamento tra prestatori di lavoro la cui attività sia riconducibile ad un CCNL e lavoratori che non vi rientrano, pur prestando la propria

attività in condizioni di lavoro analoghe;
 - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - la minaccia di trasferimento in reparti in cui sono svolti lavori più pesanti;
 - l'applicazione di rapporti di lavoro precari;
 - la scarsa o mancata specializzazione dei lavoratori in riferimento alla tipologia di mansione da svolgere;
 - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza lesivi o irriguardosi delle garanzie di libertà, dignità e riservatezza o a situazioni alloggiative degradanti;
 - attraverso l'esposizione lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
 - selezione/impiegare minori in età non lavorativa;
- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, ovvero all'accattonaggio, alla maternità surrogata, matrimonio forzato, adozione illegale, sottoposizione al prelievo di organi, o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi;
- sfruttare le prestazioni di chi sa essere vittima di tratta di persone o riduzione in schiavitù;
- ridurre o mantenere nello stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

E' fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento, riduzione o mantenimento in stato di soggezione continuativa ovvero di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.13 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES

3.13.1 LE TIPOLOGIE DI REATI TRIBUTARI

I reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000);
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);

- *dichiarazione infedele* (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- *omessa dichiarazione* (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000);
- *occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- *indebita compensazione* (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000);
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3.**

3.13.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, sono state identificate quali aree a rischio di commissione dei sopracitati reati tributari:

i) gli incarichi per sperimentazioni cliniche o studi clinici non interventistici (osservazionali), valutazioni e collaborazioni tecnico-scientifiche a centri ospedalieri, università, irccs (Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico) e asl ed immissione in commercio dei farmaci;
ii) le donazioni a favore di associazioni, fondazioni e ONLUS e gli educational grant a favore di enti pubblici/privati e società scientifiche;
iii) l'attività di sponsorizzazione dell'immagine aziendale;
iv) le attività di organizzazione e partecipazione ad eventi medico-scientifici;
v) l'erogazione di materiale promozionale/informativo-educazionale e di utilità clinica;
vi) gli studi-no-profit (IIS);
vii) gli studi profit (IIS);
viii) gli incarichi professionali a operatori sanitari per consulenze di natura scientifica;
ix) le attività di acquisto di beni e servizi;
x) l'assegnazione e la gestione dei contratti di appalto;
xi) la gestione di progettualità finalizzate a migliorare l'accesso dei pazienti alle cure anche con il supporto di terze parti (PSP,DSP,VAS,…);
xii) i progetti di collaborazione con gli Enti Pubblici;
xiii) i procedimenti relativi alla gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese ai dipendenti;
xiv) la redazione del bilancio di esercizio;
xv) la gestione degli adempimenti ed operazioni in materia societaria;
xvi) la gestione dei contenziosi tributari;
xvii) la gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria, anche in occasione di ispezioni e accertamenti di natura fiscale;
xviii) la gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti appartenenti al settore privato**;**
xix) la gestione dei rapporti intercompany.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.13.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al **precedente paragrafo 3.13.2** sono i seguenti:

- garantire la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione e verifica della correttezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- garantire la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari e in modo da permettere la ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- in occasione di ispezioni ed accertamenti in materia fiscale, evitare atteggiamenti intenzionalmente volti ad occultare o sottrarre all'ispezione la documentazione richiesta, ovvero comportamenti idonei ad ostacolare la normale prosecuzione delle operazioni ispettive;
- nell'ambito delle transazioni commerciali, effettuare una verifica della sede o residenza delle controparti coinvolte al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive o concorrenza fiscale dannosa a livello internazionale (c.d. Paesi "black list" dell'UE o dell'Agenzia delle Entrate) e rispettare le specifiche misure di difesa fiscale normativamente previste al fine di garantire la correttezza del trattamento fiscale delle operazioni e dei soggetti coinvolti.

E' inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- nell'ambito di sistemi transfrontalieri, rappresentare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, ovvero omettere la presentazione della dichiarazione sul valore aggiunto ovvero il pagamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte, ovvero di consentirne l'evasione a terzi;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore quello reale o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore.

La Società deve inoltre garantire:

- che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d'esercizio veritiera, secondo i principi contabili di riferimento;
- un'adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale;
- la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.13.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio riconducibili ai reati tributari, devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti Procedure e/o istruzioni di lavoro:

- per quanto riguarda il calcolo delle imposte dirette e differite, si rinvia alla procedura global ITCTC02 - *Procedura calcolo imposte dirette e differite di J&J Affilied;*
- per quanto riguarda le transazioni intercompany, si rinvia alla procedura global ITCTC03 – *Italy Intercompany Cross Charge Procedure*;
- per quanto riguarda le attività per il calcolo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), si rinvia alla procedura global ITCTC04 - *Procedura calcolo e dichiarazioni IVA - JNJ Italian affiliates;*
- la funzione Tax assicura la riconciliazione dei crediti/debiti per imposte con le dichiarazioni fiscali e i relativi pagamenti/compensazioni o rimborsi;
- nel caso di possibile accesso a compensazioni fiscali (crediti di imposta) o richiesta di agevolazioni fiscali, la funzione Tax, ricevuta l'informativa fiscale, ne informa i vertici aziendali/funzioni interessate in base all'ambito di applicabilità; la funzione Tax deve garantire i controlli necessari prima di procedere con la richiesta di rimborso/agevolazione al rispetto della normativa (ad es. monitoraggio del limite massimo di compensazione previsto dalla Legge, presenza del visto di conformità sulla dichiarazione, raccolta della documentazione tecnica a supporto, predisposizione della richiesta formale firmata dai procuratori, adeguato iter autorizzativo);
- la funzione Tax garantisce che gli effetti delle rilevazioni contabili con impatto fiscale siano calcolati e registrati nel rispetto della normativa applicabile;
- la funzione Tax garantisce la correttezza degli importi (a debito o a credito) inseriti negli F24 e che i pagamenti degli F24 avvengano nei termini archiviando accuratamente le ricevute telematiche relative o le quietanze di pagamento;
- l'Intercompany Team (Manila) e la funzione Tax verificano che tutte le transazioni contabili intercompany (riaddebiti di costi/ricavi) siano riferite ad operazioni effettivamente realizzate e accordi formalizzati;
- le transazioni intercompany sono regolate da accordi formali (es. contratti, mail) che devono riportare l'indicazione degli obblighi assunti dalle controparti e l'ammontare pattuito;
- tutte le transazioni intercompany devono avvenire nel rispetto della normativa sul Transfer Pricing e delle procedure Global relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;

- la funzione Tax garantisce la tracciabilità del processo decisionale e l'opportuna archiviazione della documentazione relativa alla determinazione di metodi e prezzi di trasferimento intercompany (Transfer Pricing).

Infine, si rimanda ai protocolli di comportamento, alle procedure e alle istruzioni già elencate nei precedenti paragrafi, in particolare in riferimento ai presidi di controllo circa i rapporti con terze parti (es. verifica affidabilità commerciale e professionale, processo di creazione/modifica delle anagrafiche, definizione del regime fiscale applicabile sia in riferimento alla sede in cui opera la controparte che alle singole transazioni commerciali, la formalizzazione del rapporti e la definizione del prezzo, l'esecuzione del servizio/acquisizione del bene), le transazioni intercompany, le attività di predisposizione del Bilancio e la gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in occasione di controlli/verifiche/ispezioni in materia fiscale.

Da ultimo, all'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo in caso di avvio di un procedimento di riscossione coattiva o di procedura di transazione fiscale.

3.14 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES

3.14.1 LE TIPOLOGIE DI REATI DI CONTRABBANDO

I reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA sono i seguenti:

- *contrabbando per omessa dichiarazione* (art. 78 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141);
- *contrabbando per dichiarazione infedele* (art. 79 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141);
- *contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti* (art. 81 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141).

Per le suddette condotte, le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs.231/01) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000 ovvero qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 88, co. 1, lett. da a) a d) All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ai sensi dell'art. 96, co. 1 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3**.

3.14.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, sono state identificate quali aree a rischio di commissione dei sopraccitati reati:

i) l'acquisto di beni e servizi diversi;
ii) la gestione dei rapporti intercompany.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.14.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.14.2** sono i seguenti:

- rispettare la normativa di riferimento in tema di importazione, esportazione e circolazione delle merci ed in particolare in riferimento al pagamento dei diritti di confine dovuti all'Amministrazione doganale (Agenzia delle dogane e dei Monopoli);
- tenere condotte tali da garantire una lecita concorrenza nei confronti del commercio;
- gestire la pratica doganale nelle operazioni con l'estero in maniera trasparente;
- garantire la libera circolazione delle merci extra UE all'interno del territorio dell'Unione Europea attraverso il pagamento dei tributi doganali previsti dalle normative di riferimento;
- non intrattenere o gestire in autonomia rapporti con i funzionari doganali; in caso di contratti con gli stessi, garantire sempre la presenza del personale autorizzato;
- non assumere condotte che possano influenzare/compromettere le attività di sdoganamento.

E' inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l' espresso divieto di:

- nelle operazioni di importazione e circolazione delle merci extra UE tenere una condotta delittuosa ovvero compiere atti, azioni, omissioni volti a determinare una lesione o la messa in pericolo dell'interesse dello Stato alla percezione dell'imposta di confine ovvero degli interessi dell'Unione alla puntuale e tempestiva riscossione delle risorse proprie;
- sottrarre (o tentare di sottrarre) i beni al sistema di controllo doganale ai fini dell'accertamento e della riscossione dei diritti di confine;
- detenere merci estere soggette a diritti di confine trasportate o depositate nella zona di confine terrestre senza riuscire o rifiutandosi di dimostrarne la legittima provenienza (ad. es., perché prive della dichiarazione doganale) ovvero fornire tale dimostrazione con prove inattendibili;
- dare alla merce estera importata in franchigia o in riduzione dei diritti di confine una destinazione o un uso diversi da quelli per i quali fu concessa l'agevolazione o l'esenzione;
- non osservare, dolosamente, le formalità doganali in riferimento alla corretta e completa presentazione della dichiarazione doganale sulla quantità, qualità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa al fine di sottrarle al pagamento dei diritti di confine o di ridurne l'ammontare dovuto;
- ostacolare l'attività di controllo dei funzionari doganali circa la corrispondenza della merce contenuta in una spedizione con i documenti che l'accompagnano e con la dichiarazione doganale presentata in dogana (es. attraverso la presentazione di una dichiarazione infedele o di fatture difformi da quelle reali in riferimento al valore della merce).

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.14.4 LE PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno delle aree a rischio riconducibili ai reati di contrabbando, devono essere osservati, a titolo esemplificativo, le seguenti Procedure e/o istruzioni di lavoro:

- la Società nella gestione dei rapporti con le autorità doganali e nell'espletamento delle relative formalità si rivolge a soggetti professionali specializzati (spedizionieri) in possesso di tutti i requisiti normativamente previsti;
- tali soggetti sono individuati a livello *global* ed è prevista la sottoscrizione di un accordo scritto/procura che indica espressamente la tipologia di rappresentanza, l'ambito di applicazione del compimento di determinati atti e di adempimento di determinati obblighi, nonché prevede il vincolo al rispetto della normativa doganale e la tenuta di un comportamento corretto e trasparente nei confronti delle autorità doganali;
- il Responsabile Import/Export si occupa del coordinamento di tutte le attività svolte dagli spedizionieri, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle pratiche doganali;
- il Responsabile Import/Export firma la dichiarazione doganale nel rispetto dei poteri e deleghe attribuiti, nonché tutta la documentazione a corredo delle procedure di sdoganamento (es. fattura, Packing List, ...) e in caso di richieste documentali specifiche sulla merce da parte dei funzionari doganali;
- i dazi vengono liquidati dallo spedizioniere presso la Dogana e rimborsati dalla Società; le fatture ricevute, previa approvazione di un Import/Export Specialist tramite *goods receipt*, vengono liquidate e registrate dal *Global Service*;
- la Funzione Import/Export garantisce la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione rilevante ai fini dello sdoganamento delle merci (dichiarazioni doganali, bollette doganali, fatture, …).

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.15 MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI COMMESSI CON L'USO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 25-VICIES

3.15.1 LE TIPOLOGIE DI REATI DI CONTRABBANDO

Il reato commesso con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale di cui all'art. 25-vicies, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Janssen-Cilag SpA è il reato di *illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale* (art. 612-quater).

Per quanto riguarda il testo integrale della fattispecie di reato, si rinvia all'**Allegato n. 3**.

3.15.2 LE AREE A RISCHIO

A seguito della mappatura delle attività aziendali, sono state identificate quali aree a rischio di commissione del sopraccitato reato:

i) l'acquisto di beni e servizi diversi;
ii) la gestione dell'attività di presentazione dell'Azienda al pubblico.

I soggetti a rischio sono tutti i dipendenti di Janssen-Cilag Spa, nonché gli Amministratori e i Direttori responsabili delle singole Divisioni e Direzioni della Società.

3.15.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta all'interno dell'area a rischio indicata al **precedente paragrafo 3.15.2** sono i seguenti:

- rispettare i diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione come l'identità personale, la reputazione, la libertà morale e il diritto all'autodeterminazione;
- mappare e individuare i processi aziendali in cui viene utilizzata l'IA in riferimento alla produzione e diffusione di immagini, video e contenuti audio riferibili a persone fisiche;
- individuare i soggetti autorizzati alla produzione e pubblicazione dei contenuti generati con AI riferibili a persone fisiche;
- adottare procedure di verifica e approvazione dei contenuti digitali;
- garantire adeguata formazione del personale in tema di corretto utilizzo dei sistemi di IA;
- in casi di utilizzo di un sistema di IA per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri a una persona (deep fake), rendere noto in modo chiaro e distinto che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente tramite l'IA e rivelandone l'origine artificiale;
- in caso di affidamento a terzi delle attività di comunicazione, marketing o gestione dei canali digitali, vincolare contrattualmente i fornitori esterni al rispetto di obblighi e adempimenti di conformità normativa e a meccanismi di controllo (es. obbligo di dichiarare l'uso dell'AI, garanzia che i materiali non violino diritti di terzi).

E' inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l' espresso divieto di:

- cedere, pubblicare o altrimenti diffondere, senza il consenso dell'interessato, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità generando un danno ingiusto.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente Janssen-Cilag) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

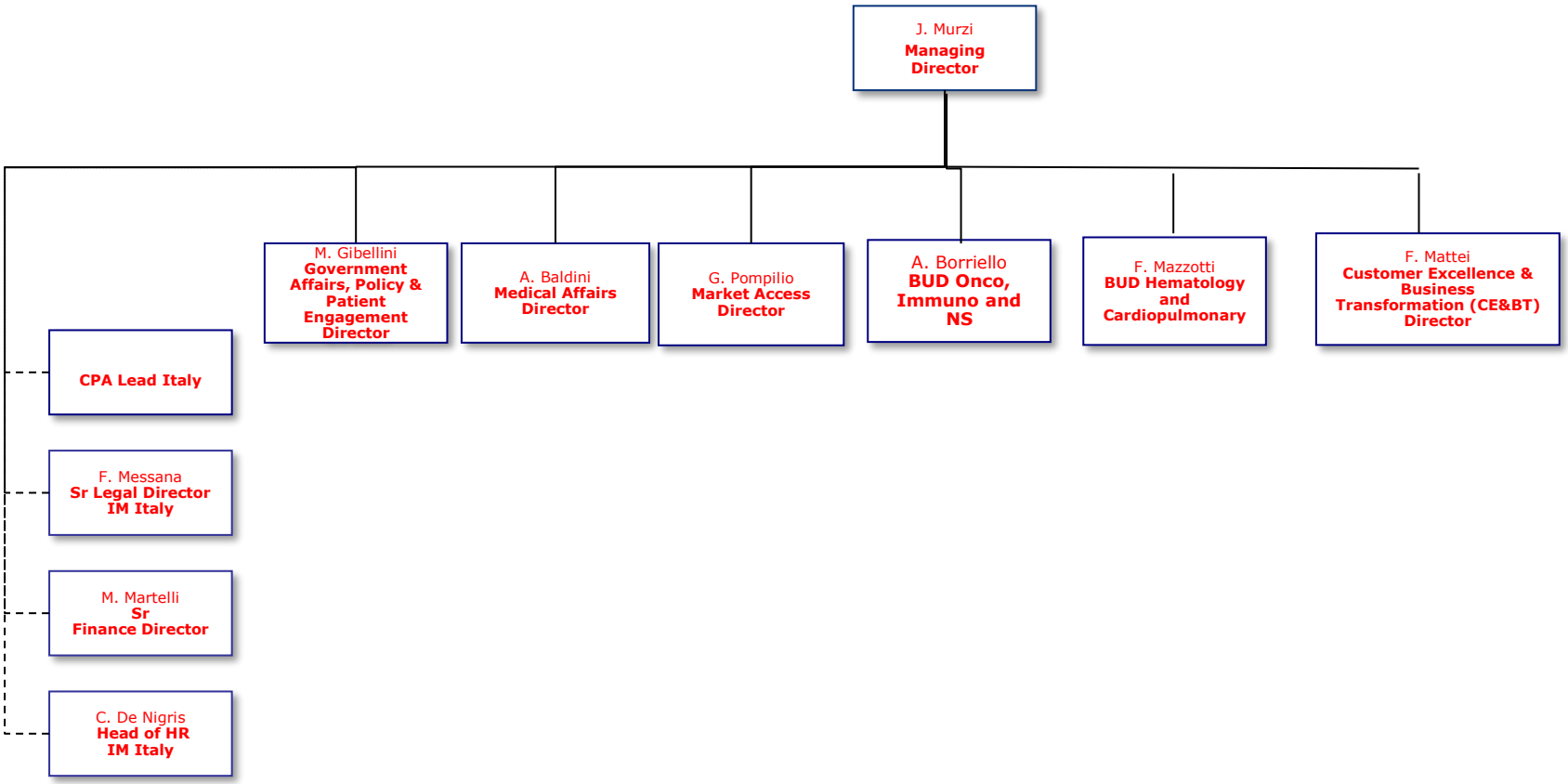
4. ELENCO ALLEGATI

Allegato n. 1 Organizzazione interna (Milano)
Allegato n. 2 Organizzazione interna (Latina)
Allegato n. 3 Approfondimento reati
Allegato n. 4 Mappatura
Allegato n. 5-5.1 Illustrazione dei Driver con cui è stata realizzata la Mappatura
Allegato n. 6 Organismi di Governo
Allegato n. 7 Codice di Comportamento
Allegato n. 8 Codice di Condotta
Allegato n. 9 Elenco delle procedure relative all'attività di salute, sicurezza e ambiente e produzione dello stabilimento di Latina
Allegato n. 10 Procedura Whistleblowing

ORGANIZATION CHARTS

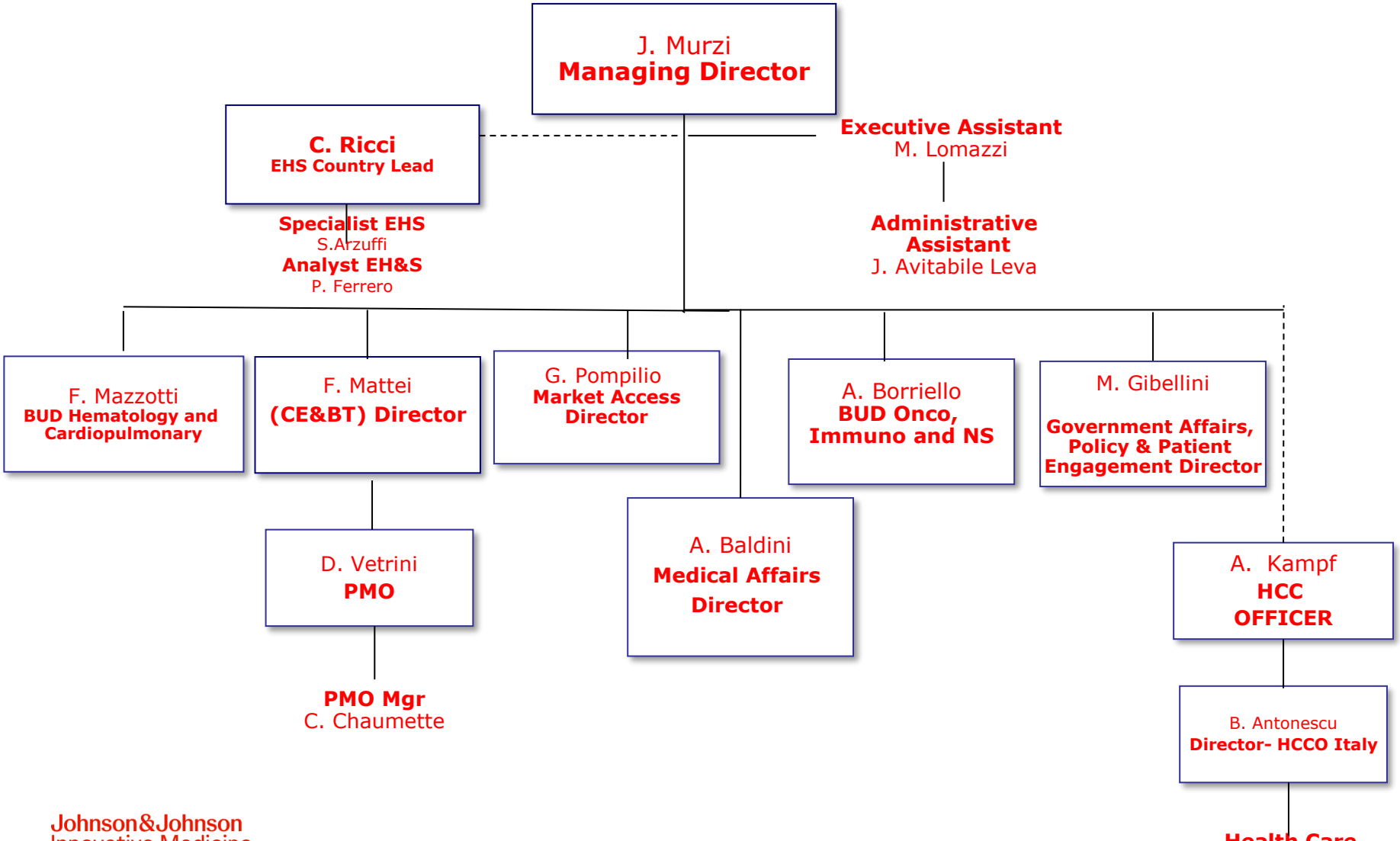
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

Leadership Team



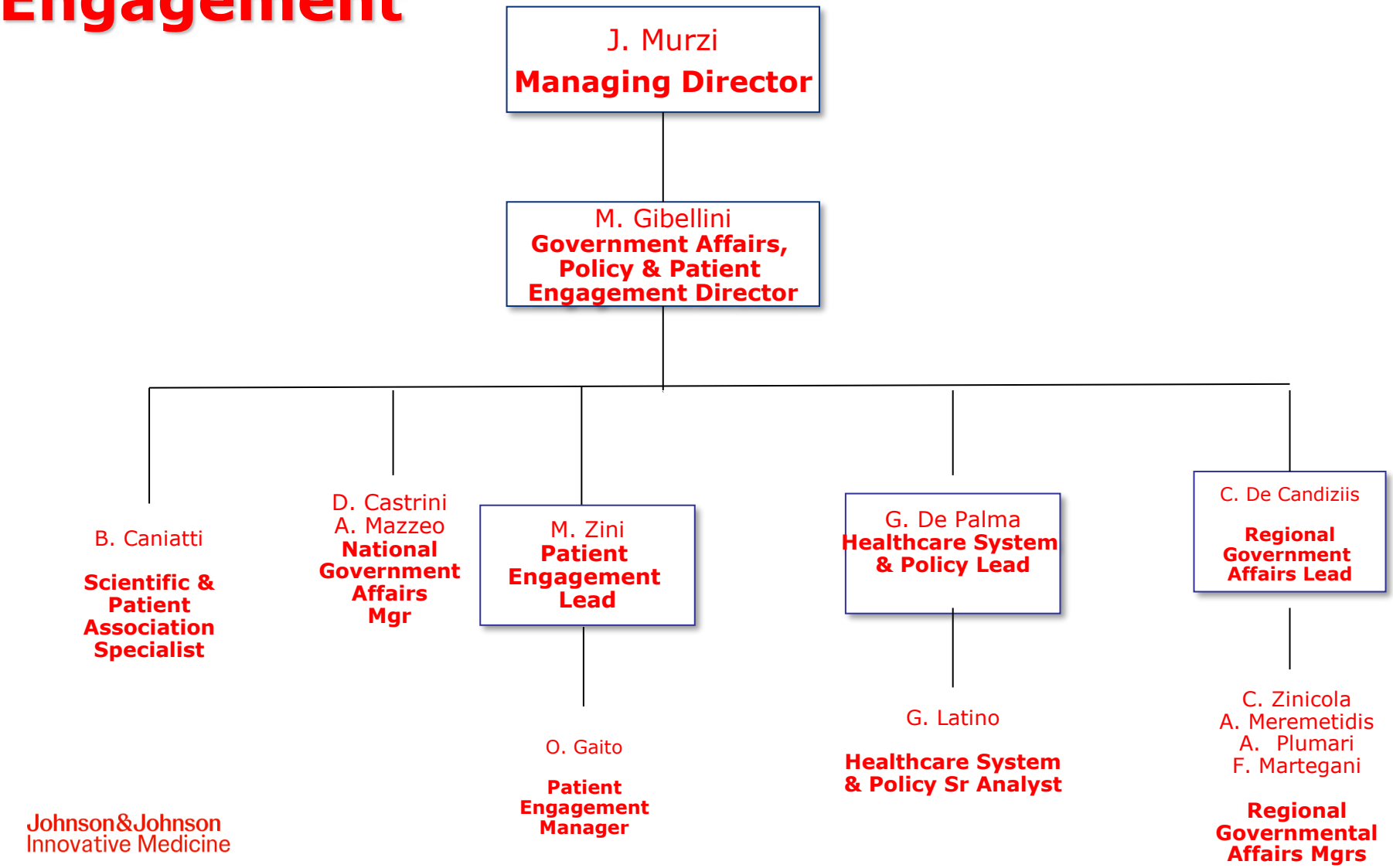
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

Managing Director staff



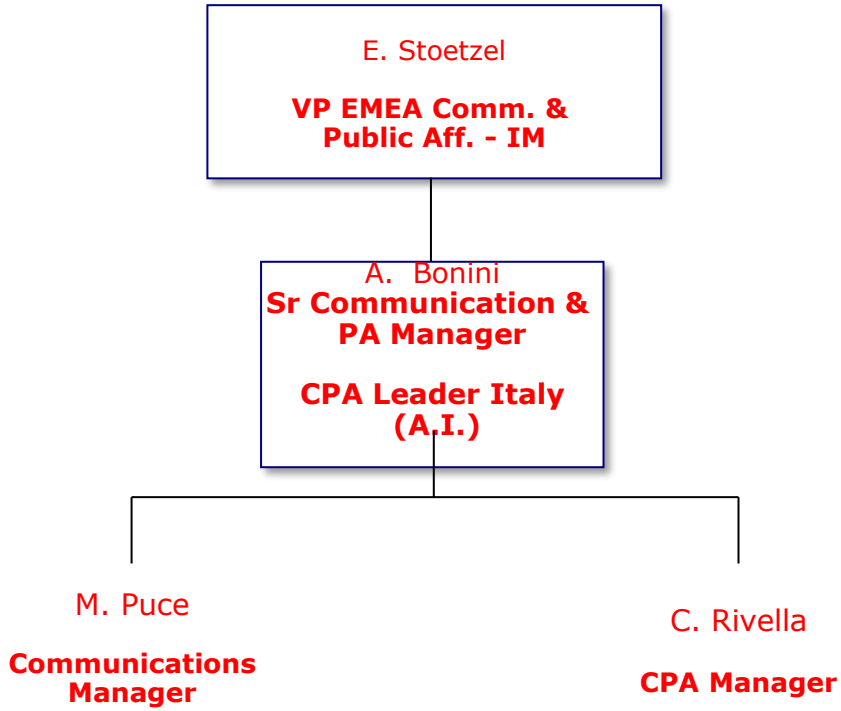
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

Government Affairs, Policy & Patient Engagement

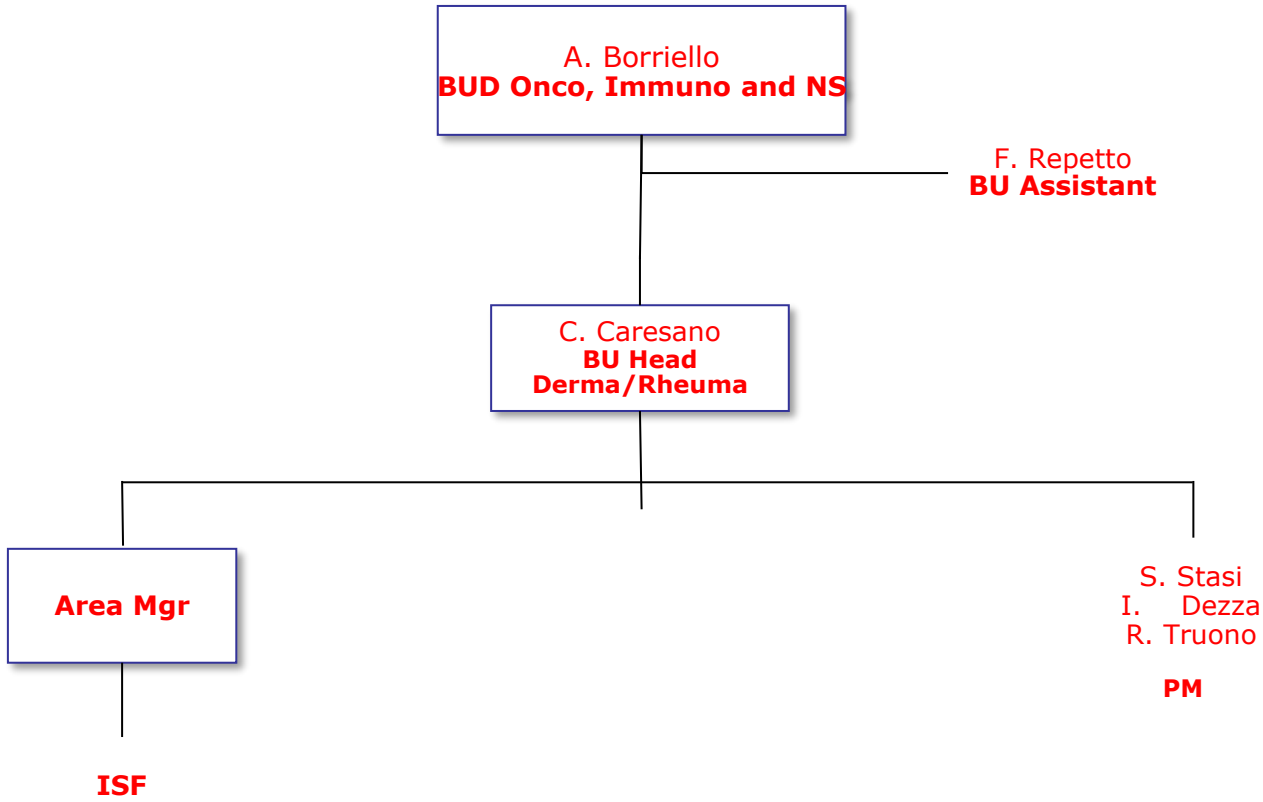


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

PA / PR

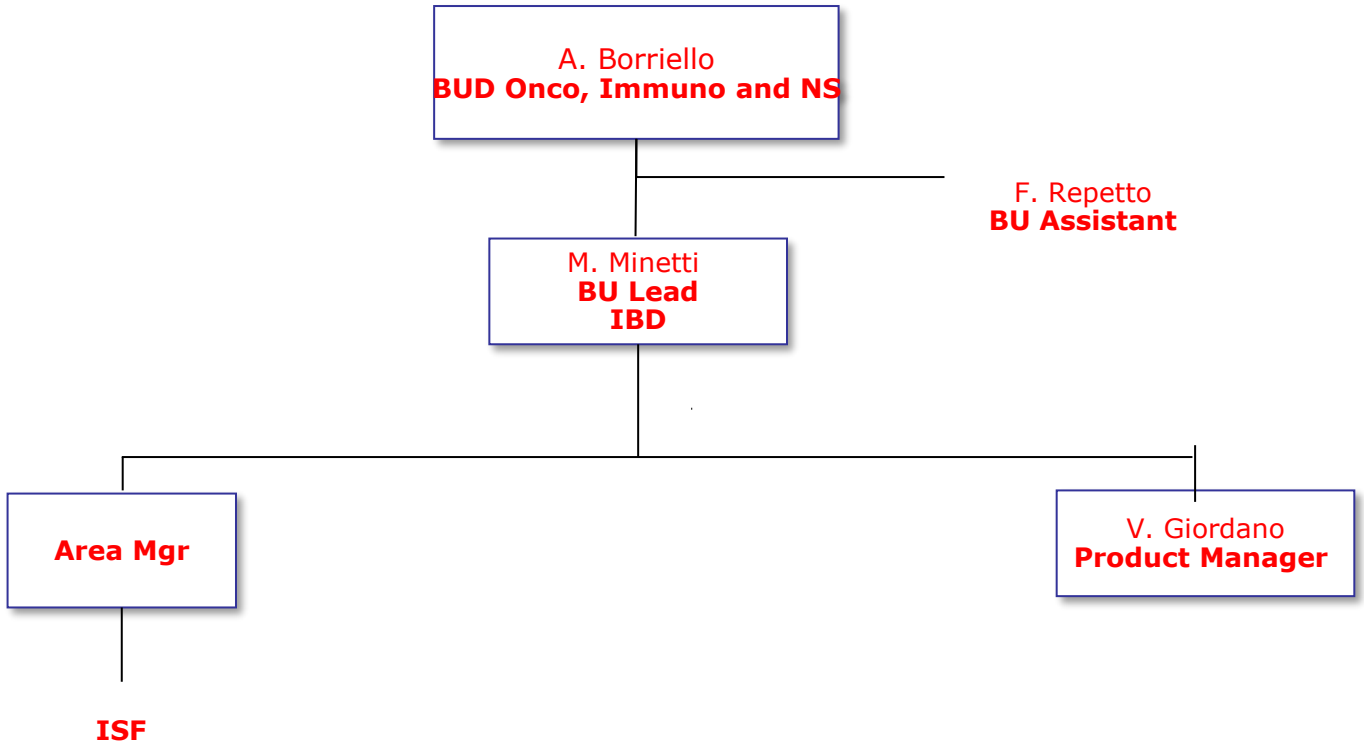

E. Stoetzel
VP EMEA Comm. & Public Aff. - IM
A. Bonini
Sr Communication & PA Manager
CPA Leader Italy (A.I.)
M. Puce
Communications Manager
C. Rivella
CPA Manager

BUSINESS UNIT – Immunology Dermatology/Rheumatology

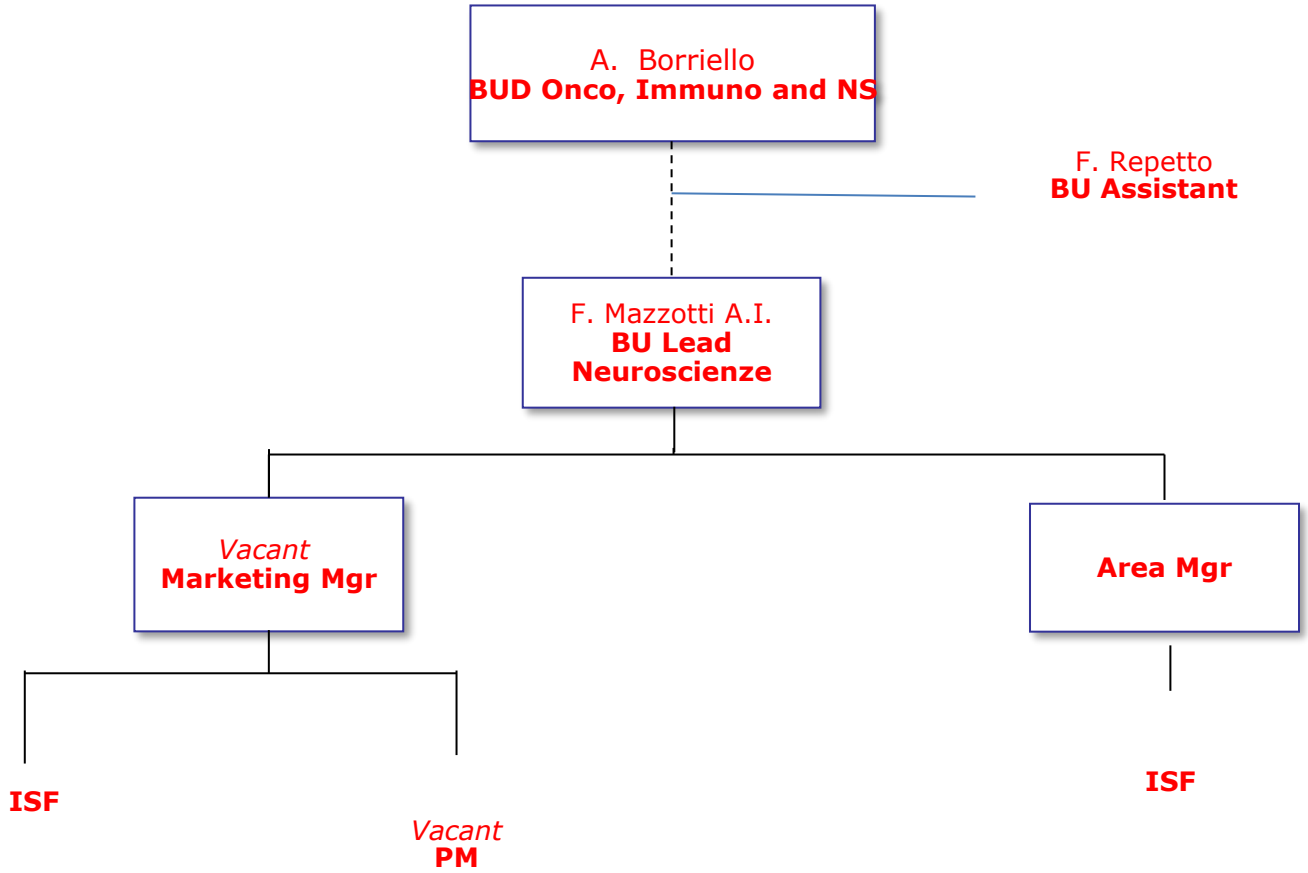


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS UNIT – Gastroenterology

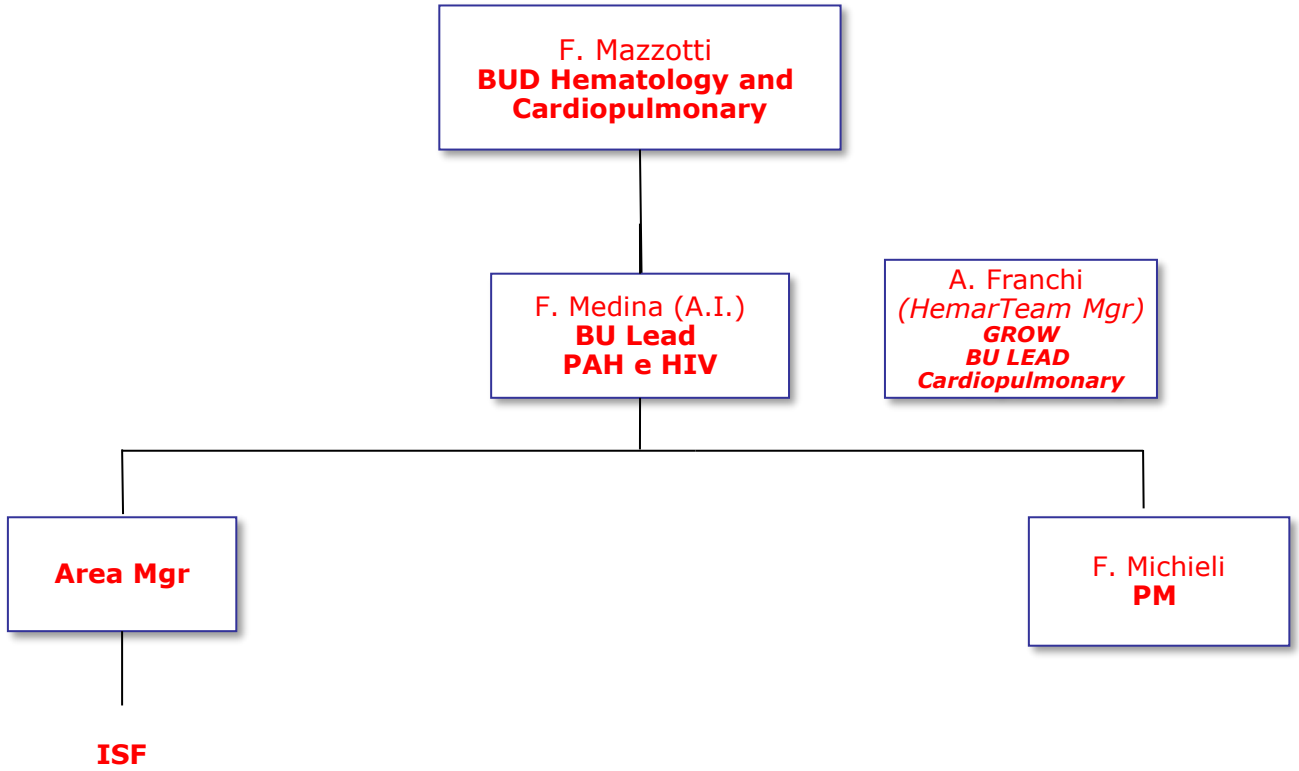


BUSINESS UNIT – Neuroscienze



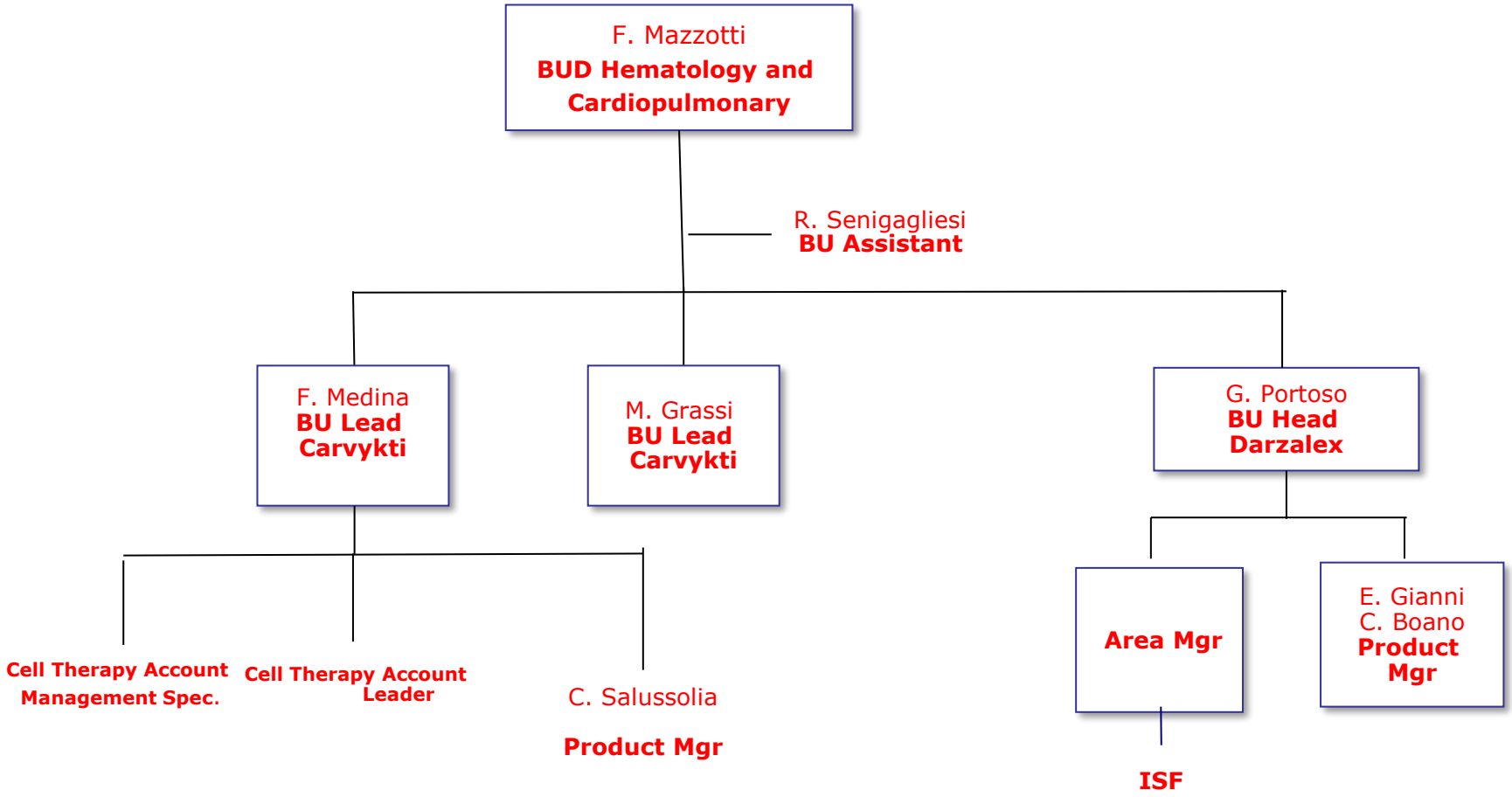
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS UNIT – PAH e HIV



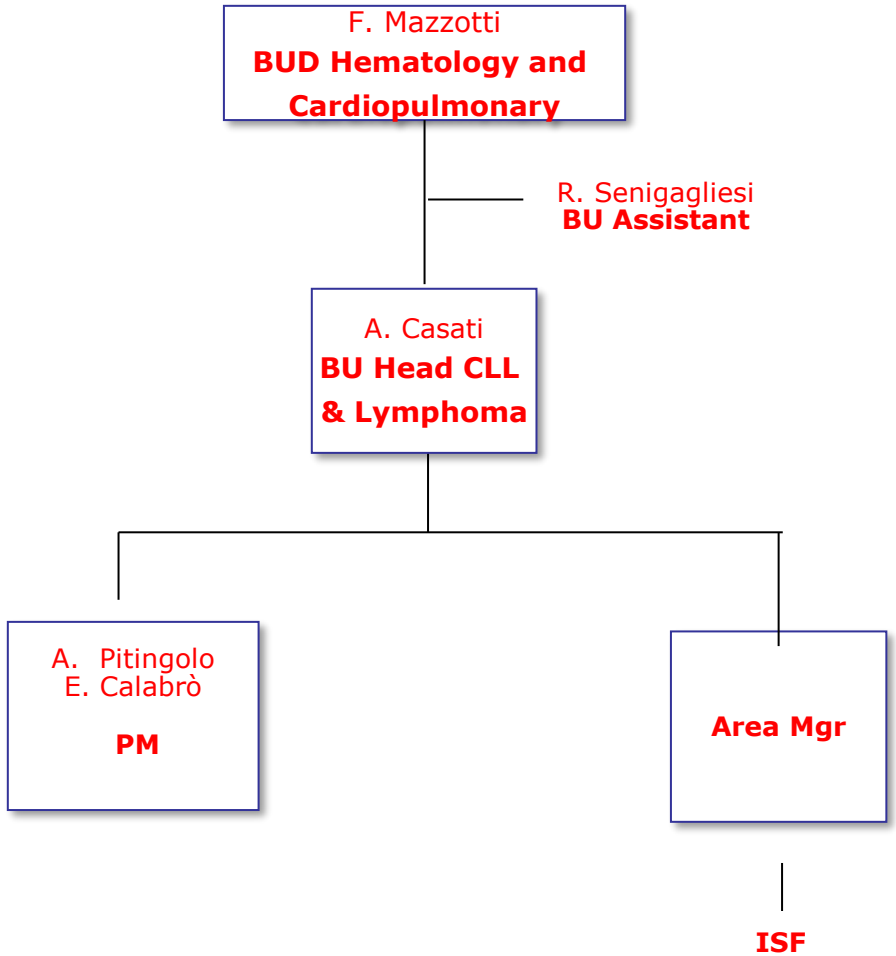
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS UNIT– HEMATOLOGY



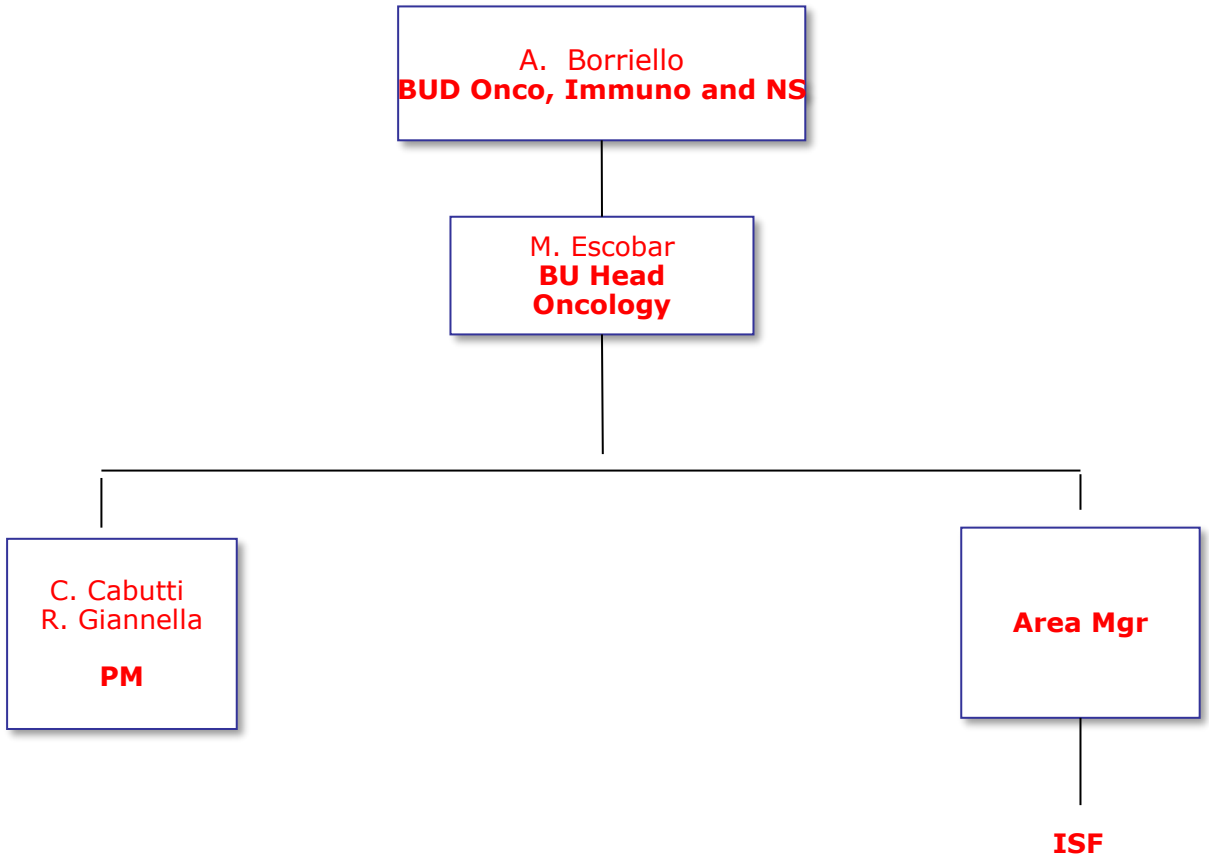
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS UNIT– CLL & Linfomi



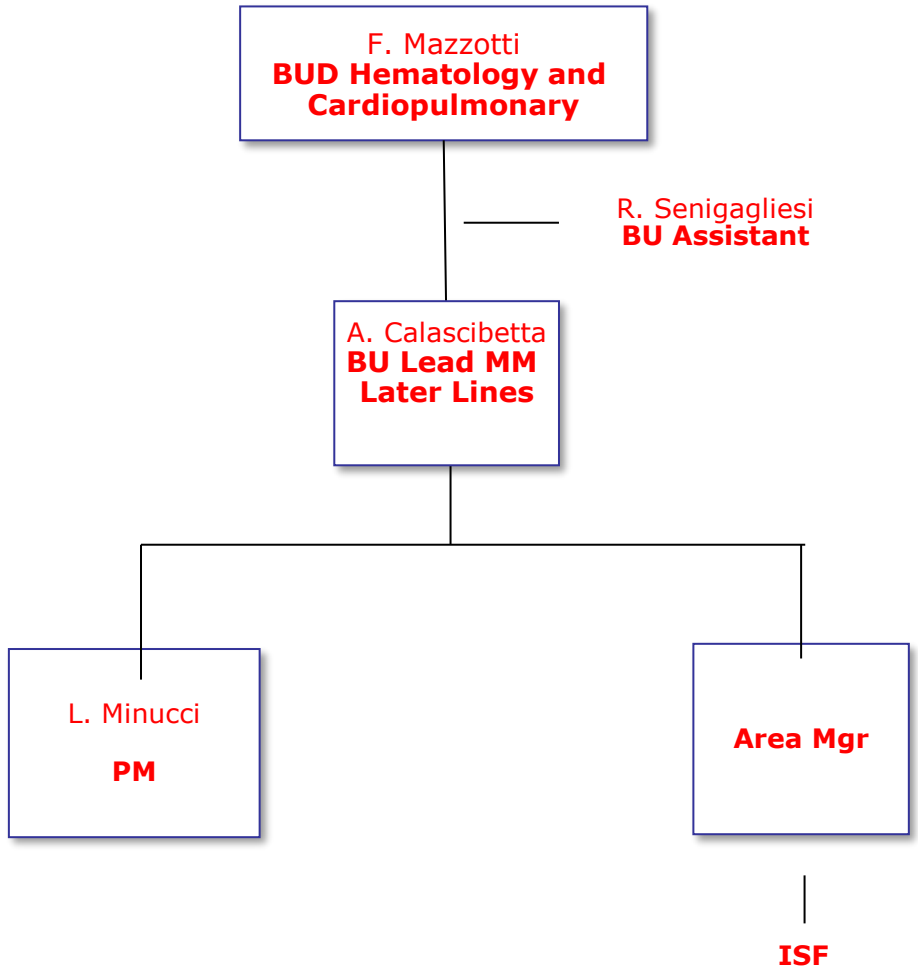
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS UNIT– ONCOLOGY

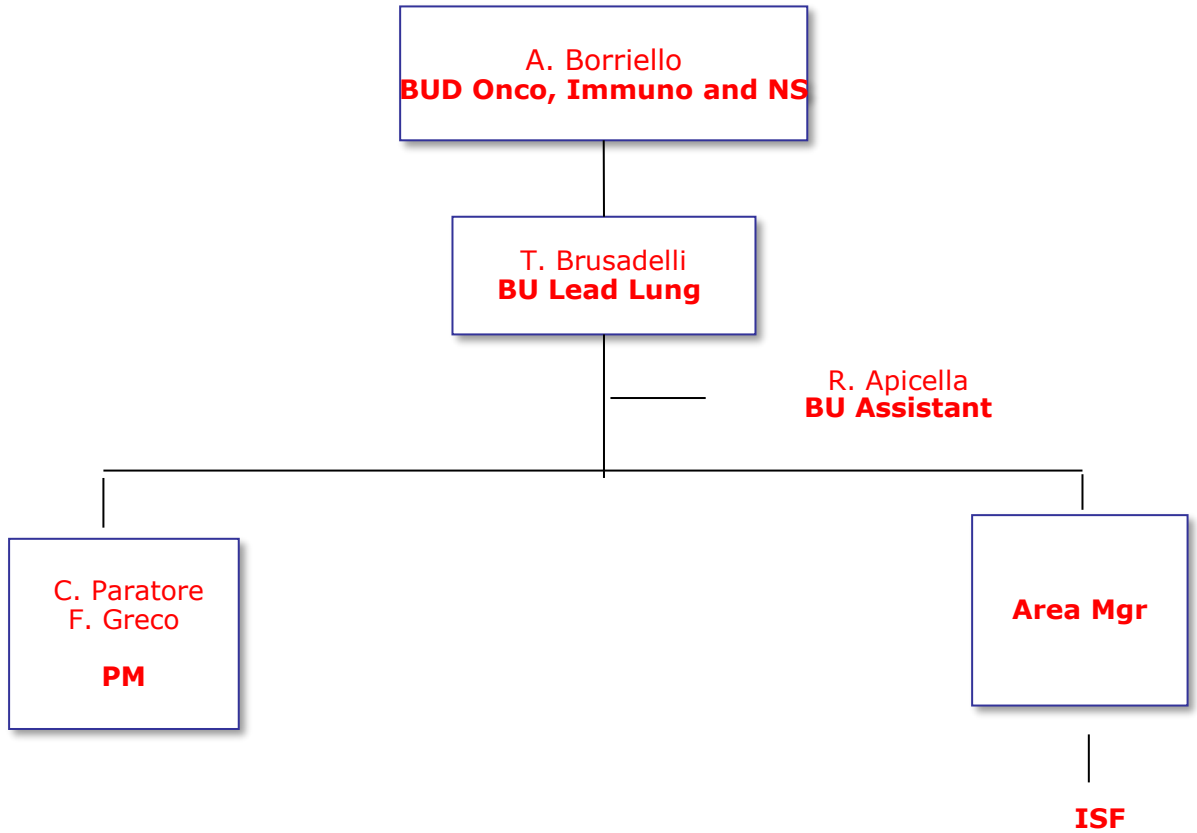


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS UNIT– MM Later Lines

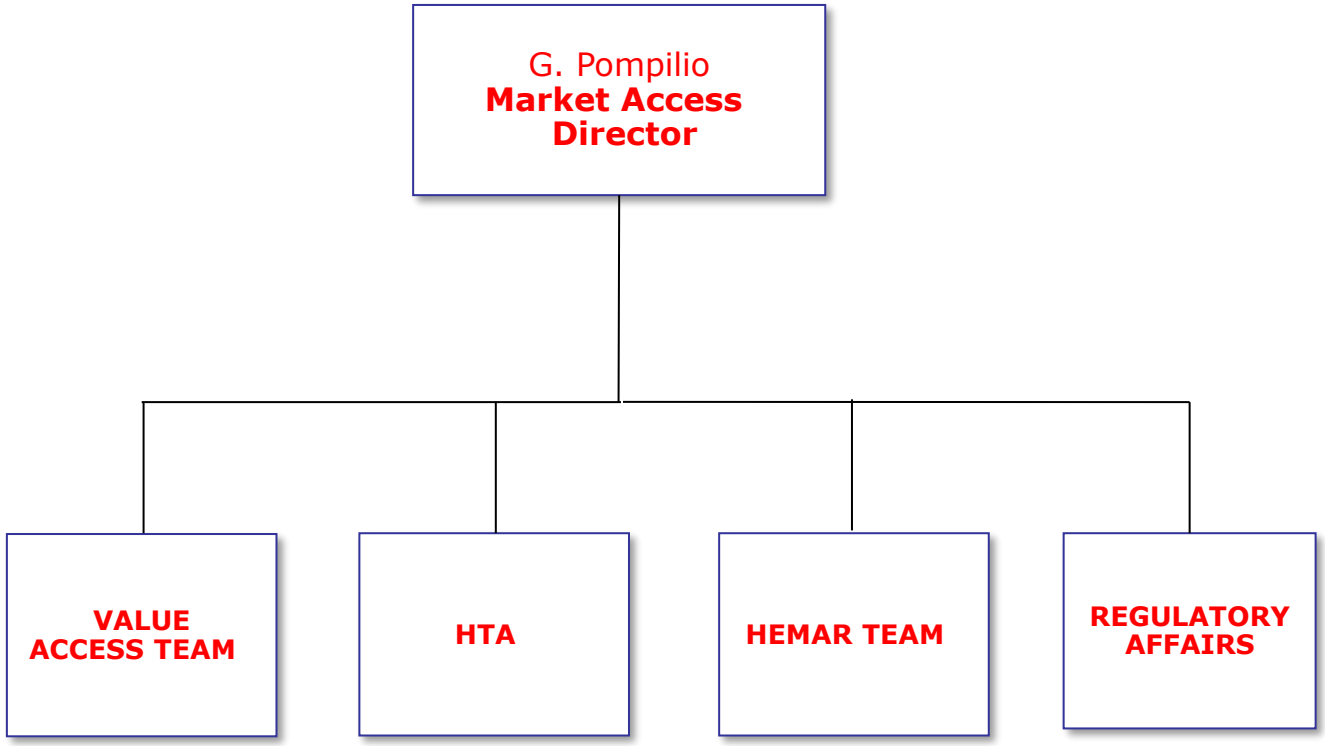


BUSINESS UNIT– Onco Hematology

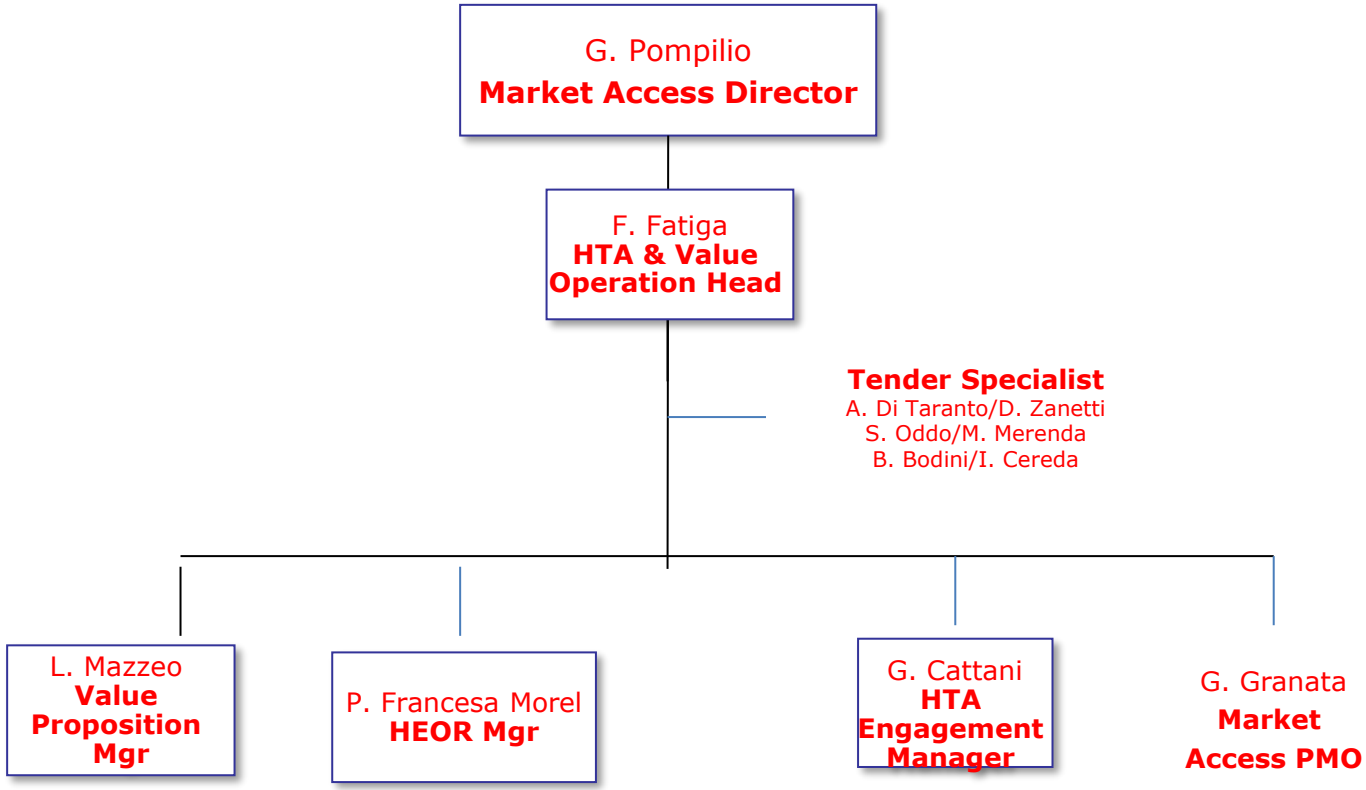


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

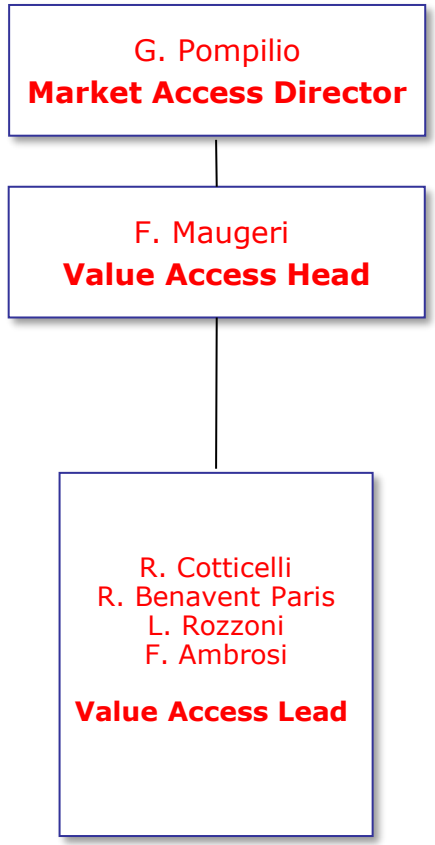
Market Access



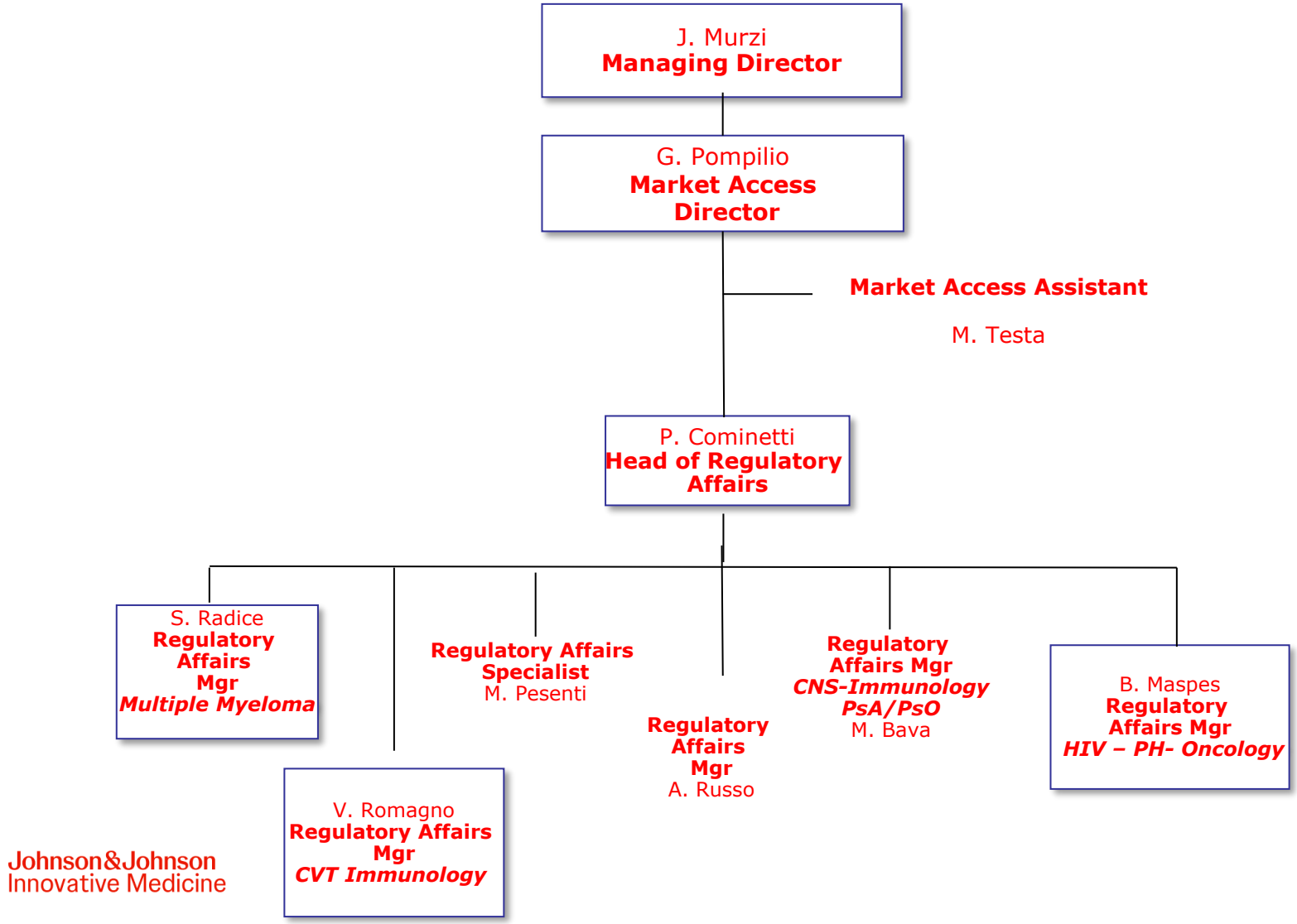
HTA


G. Pompilio
Market Access Director
F. Fatiga
HTA & Value Operation Head
Tender Specialist
A. Di Taranto/D. Zanetti
S. Oddo/M. Merenda
B. Bodini/I. Cereda
L. Mazzeo
Value Proposition Mgr
P. Francesa Morel
HEOR Mgr
G. Cattani
HTA Engagement Manager
G. Granata
Market Access PMO

Value Access Team

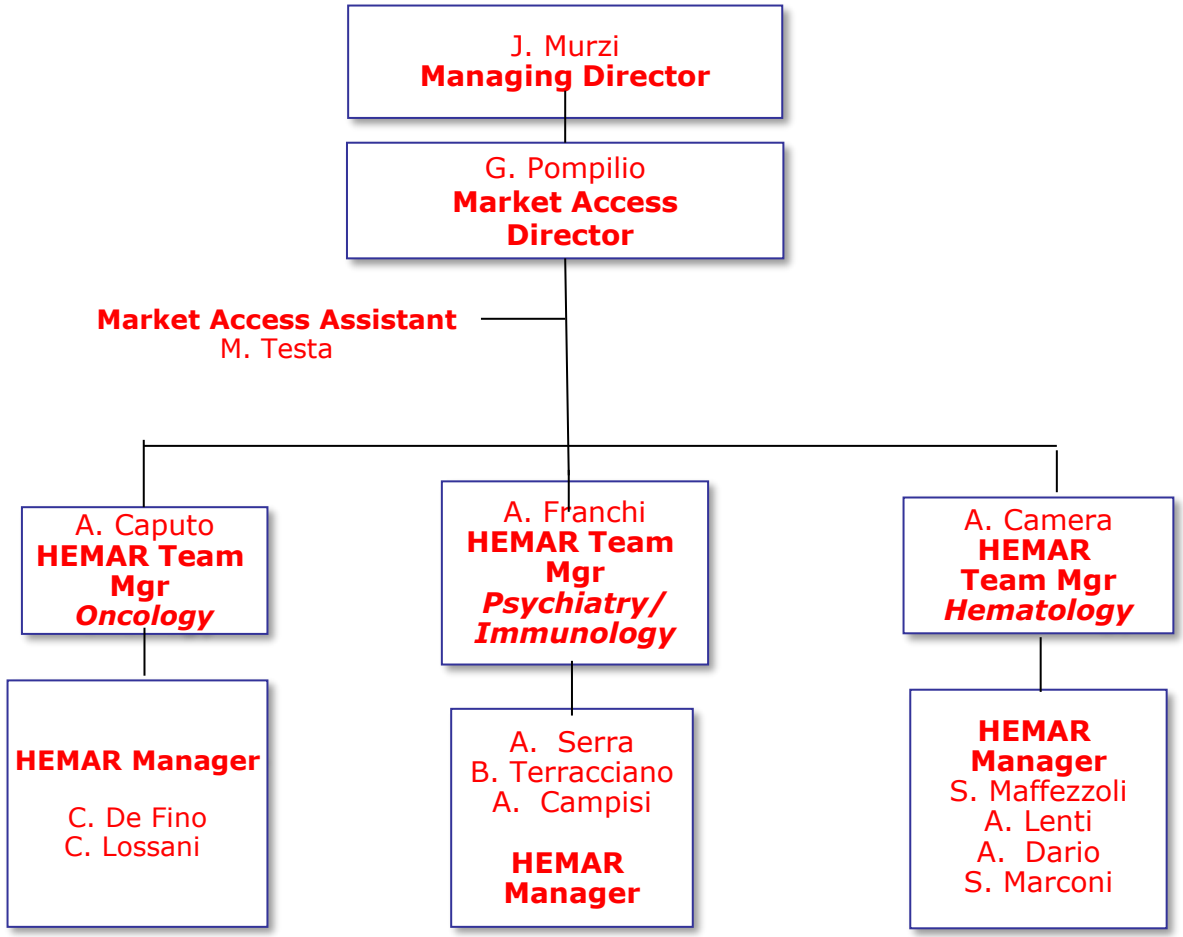


Regulatory Affairs



Johnson&Johnson
Innovative Medicine

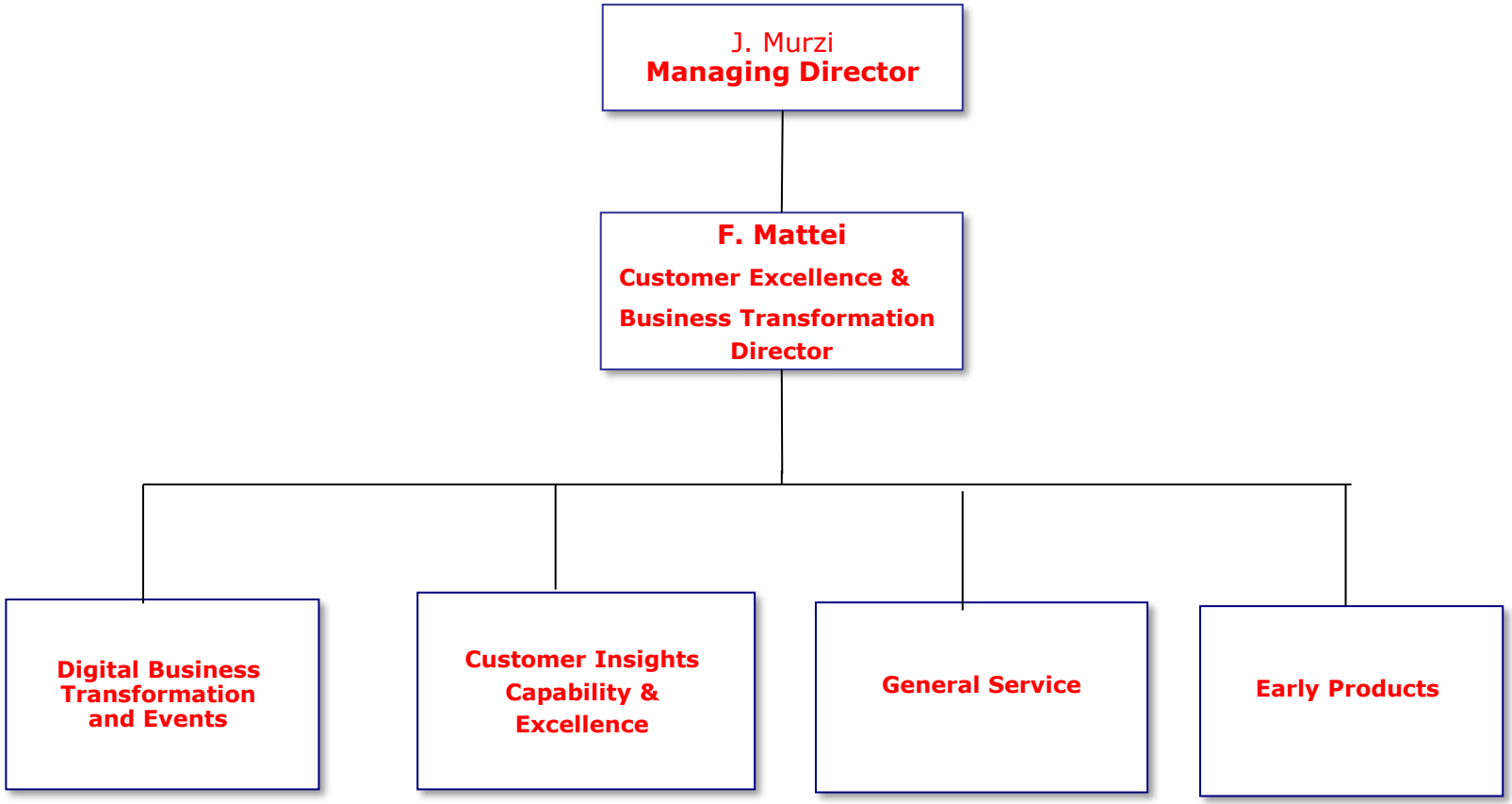
HEMAR



Johnson&Johnson
Innovative Medicine

CUSTOMER EXCELLENCE &

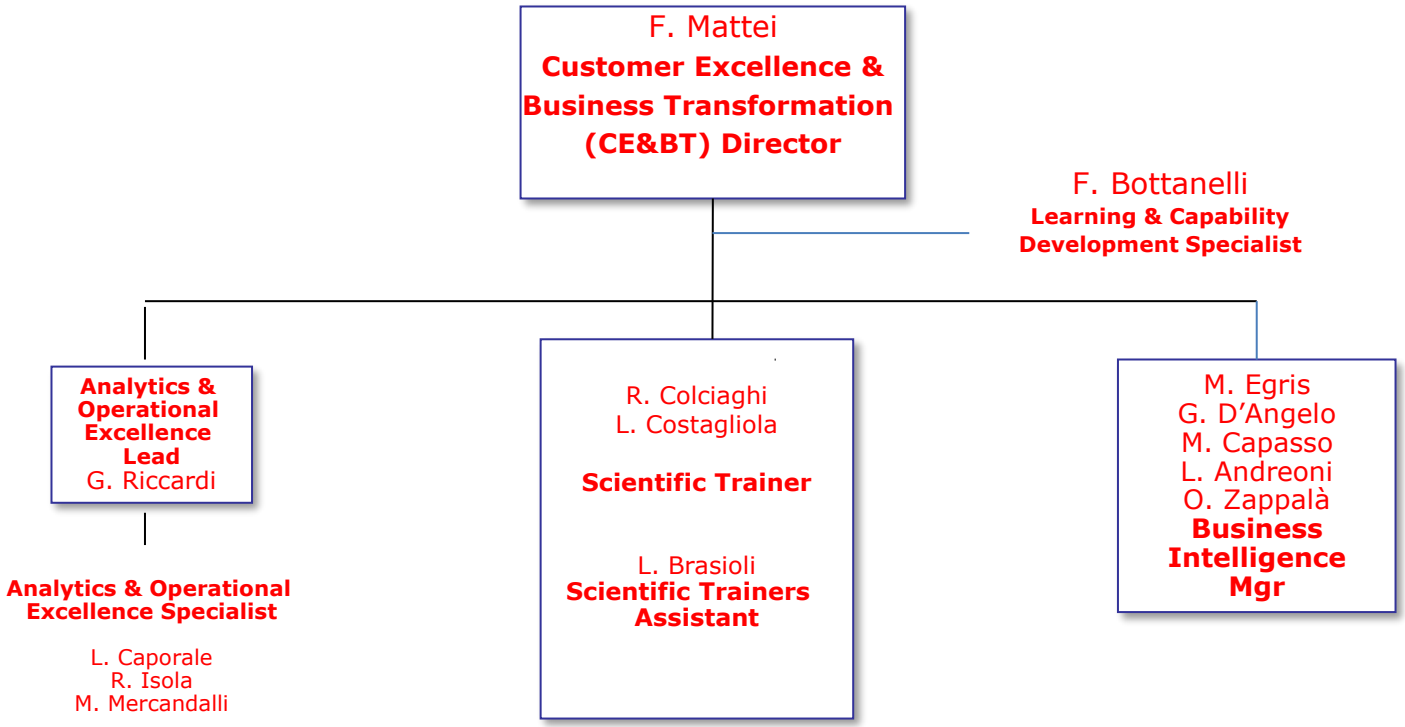
BUSINESS TRANSFORMATION



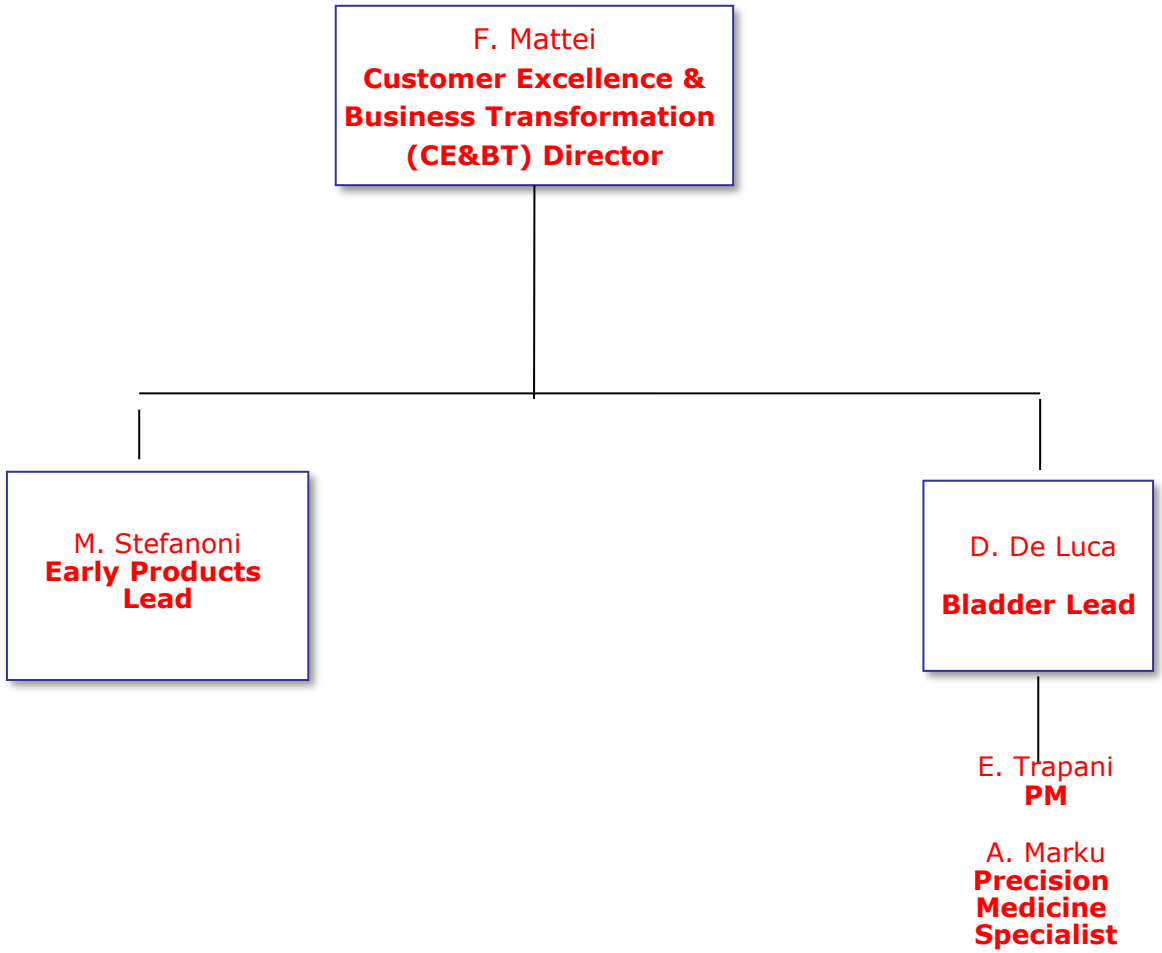
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

CUSTOMER INSIGHTS & OPERATIONAL EXCELLENCE

LEARNING & CAPABILITY DEVELOPMENT

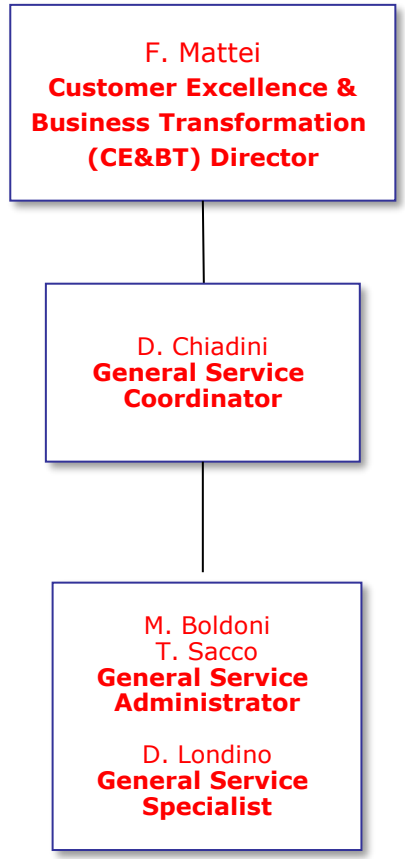


EARLY PRODUCTS

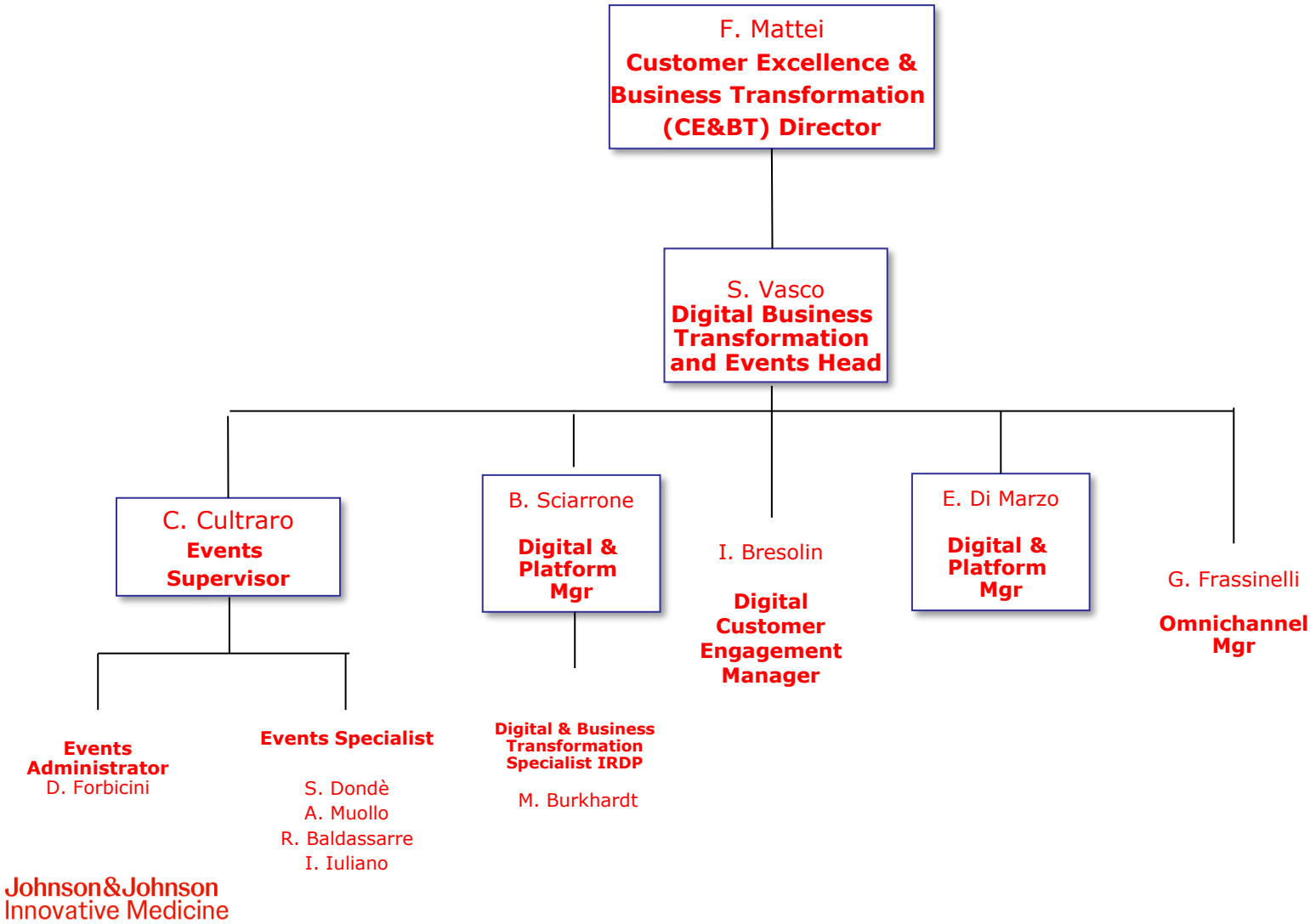


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

GENERAL SERVICES

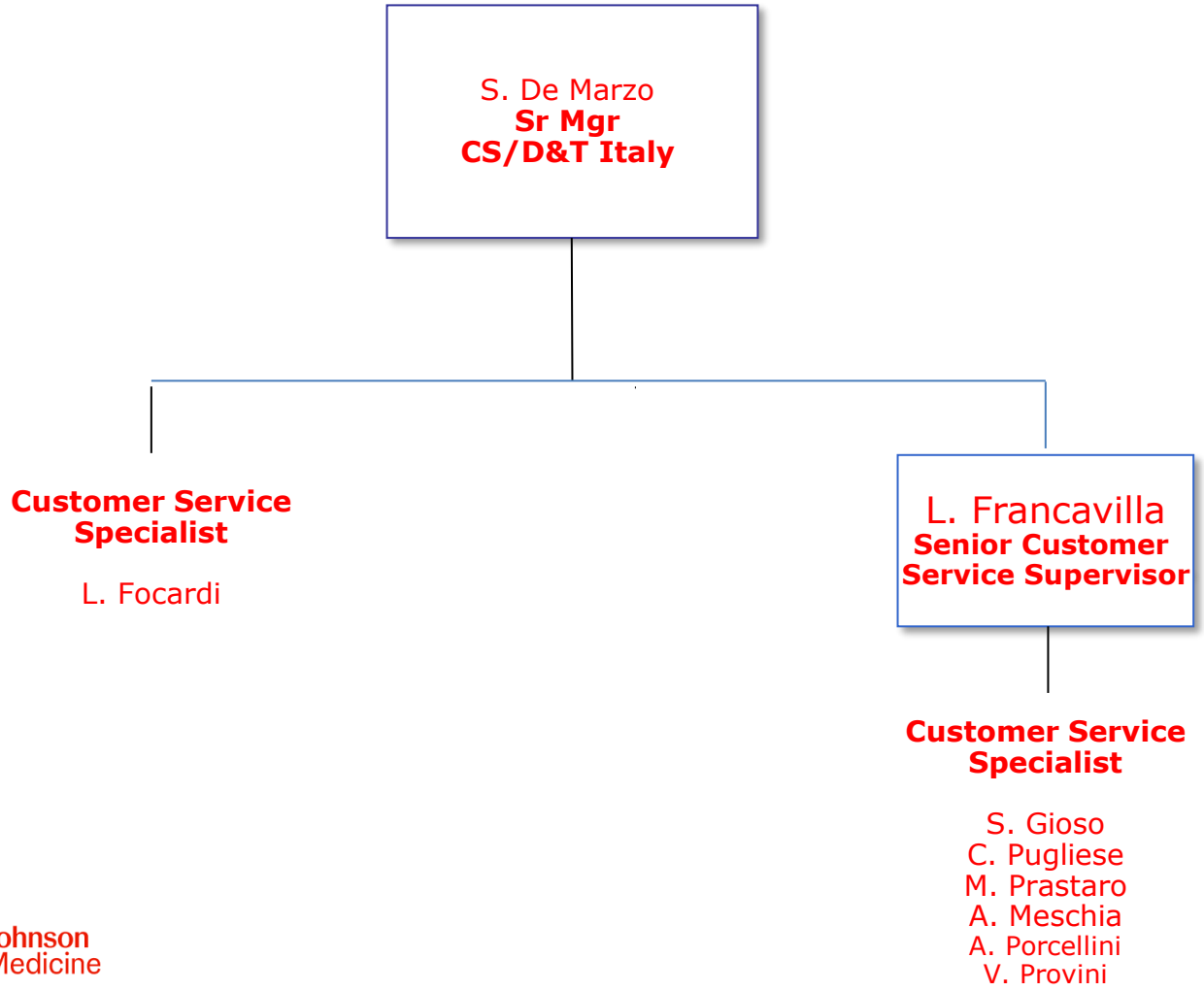


DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION AND EVENTS



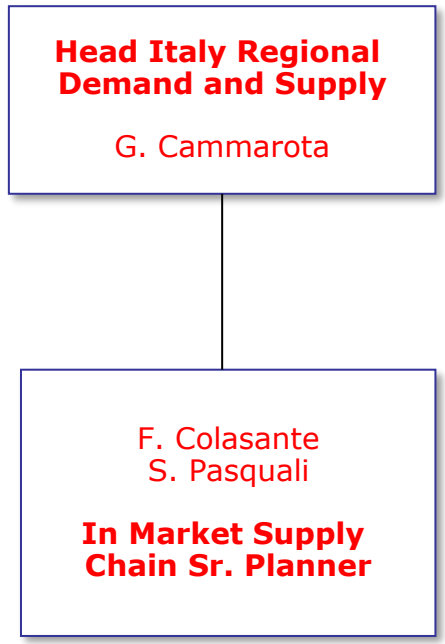
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

CUSTOMER SERVICE

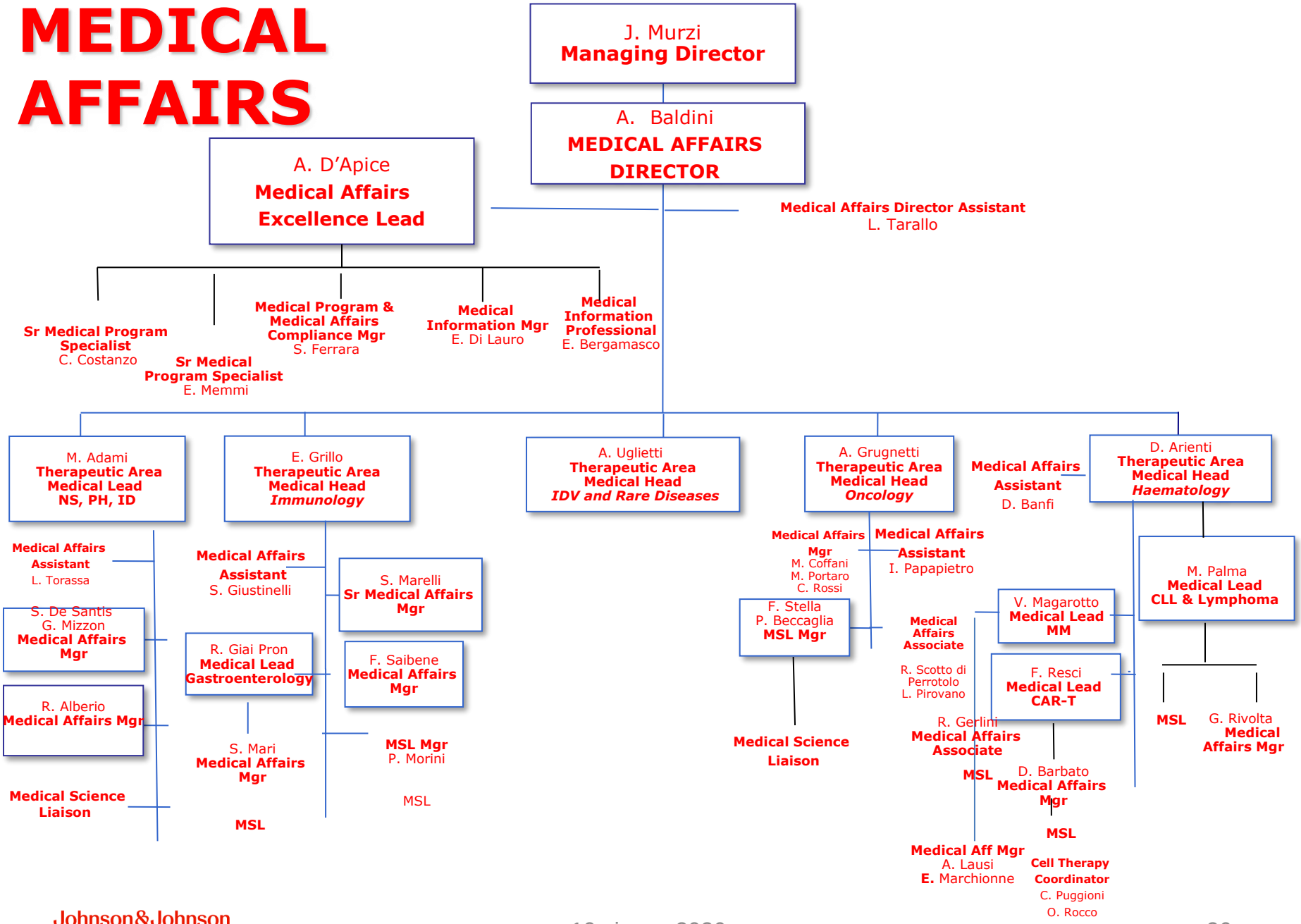


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

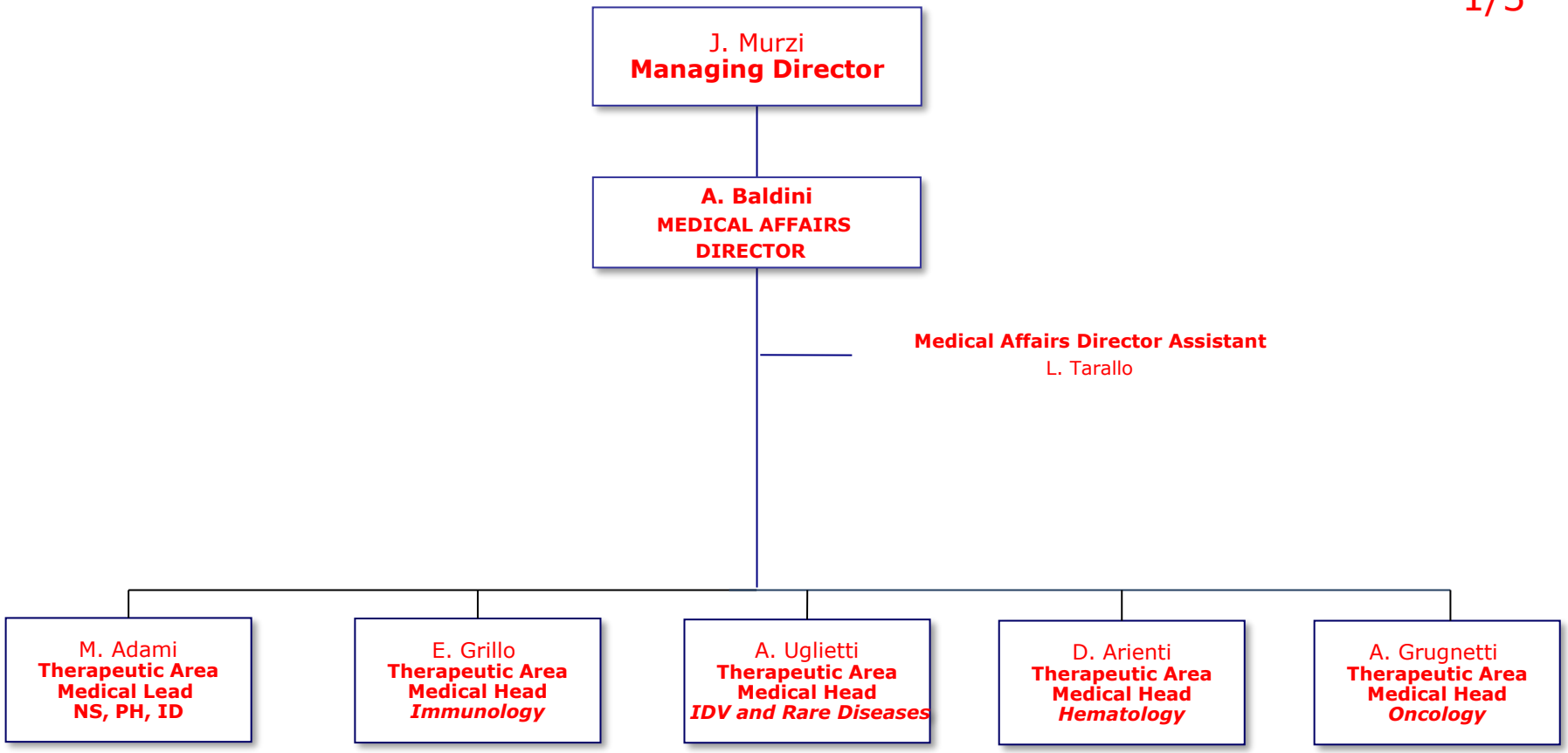
SUPPLY CHAIN



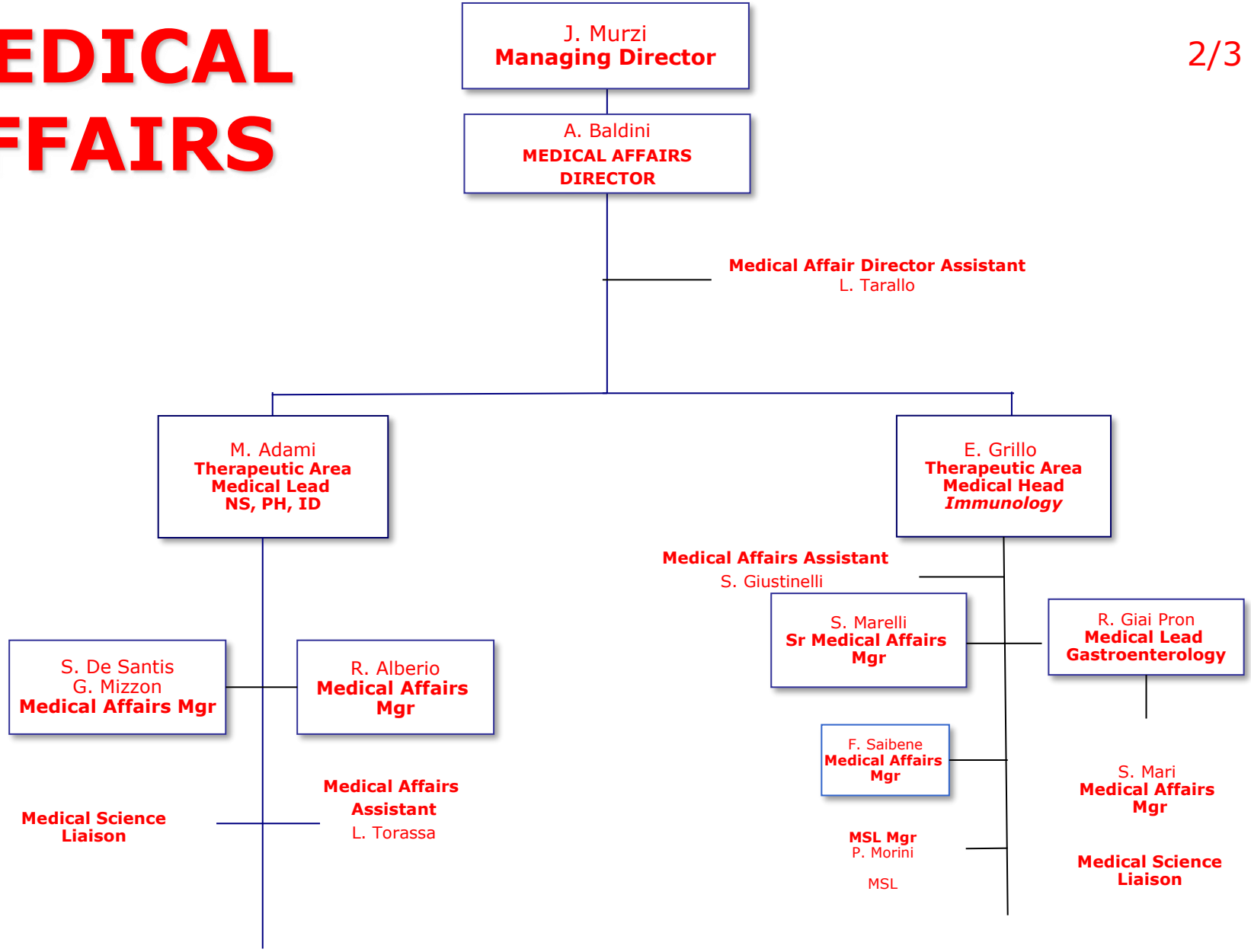
MEDICAL AFFAIRS



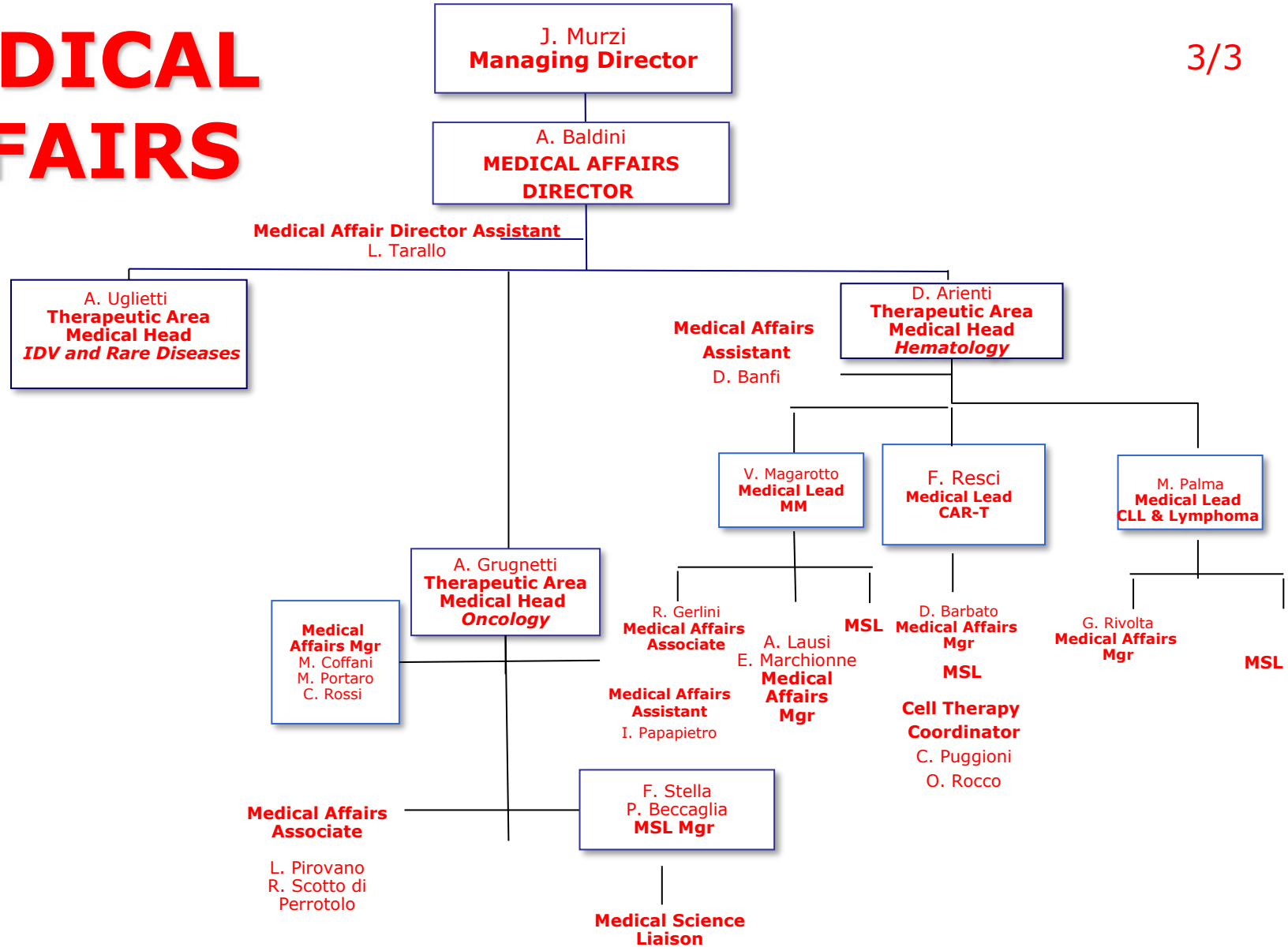
MEDICAL AFFAIRS



MEDICAL AFFAIRS

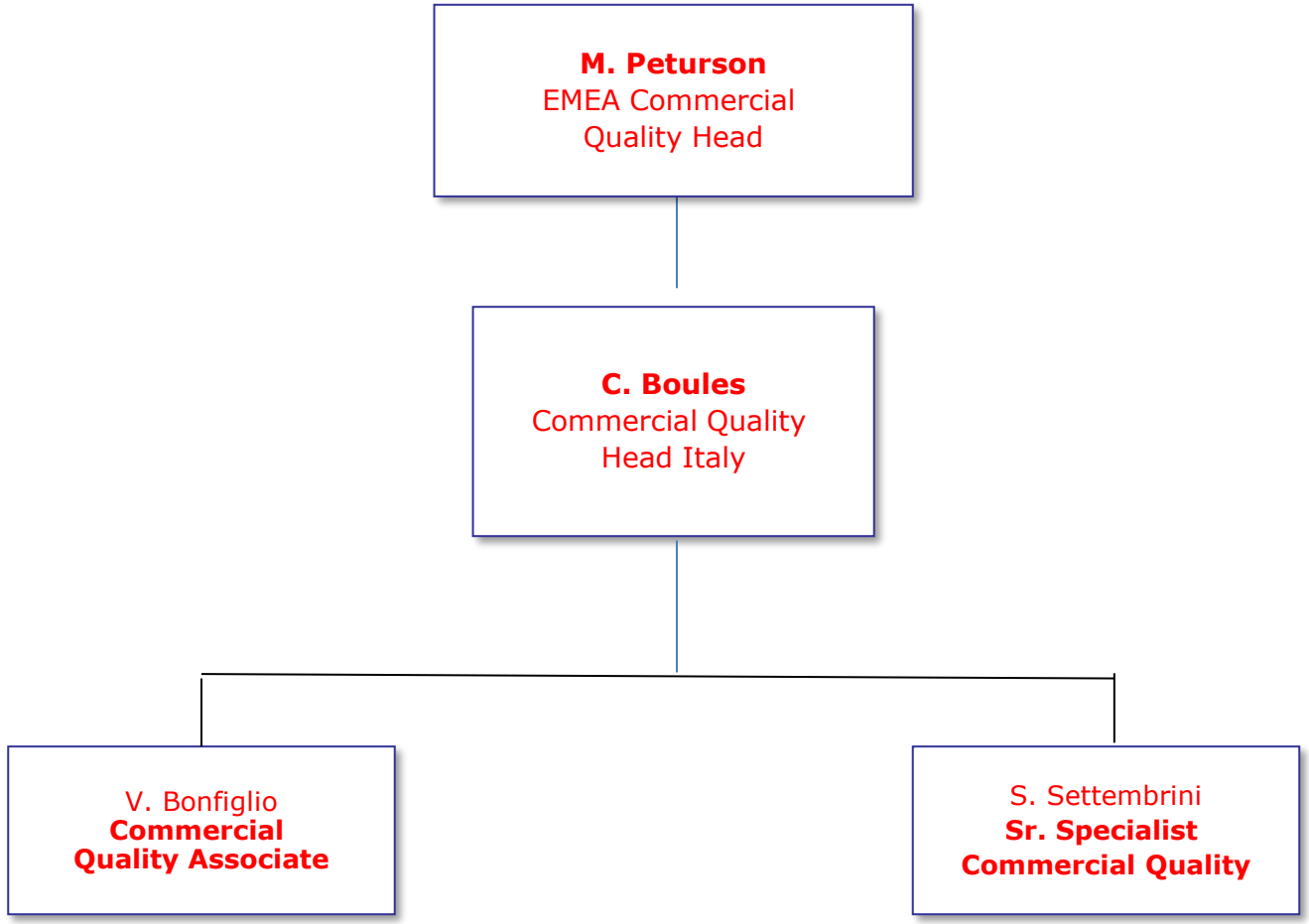


MEDICAL AFFAIRS



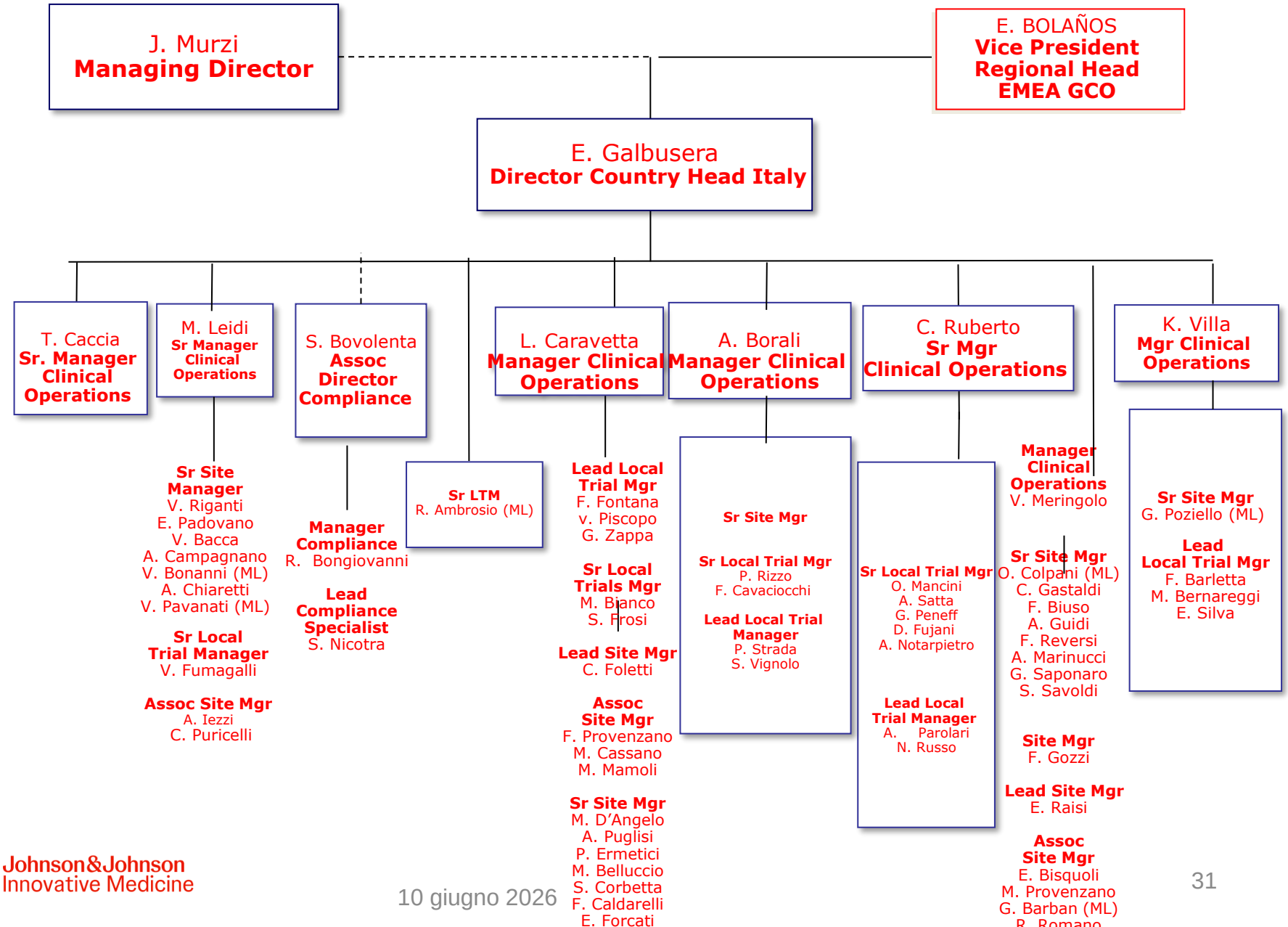
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

COMMERCIAL QUALITY

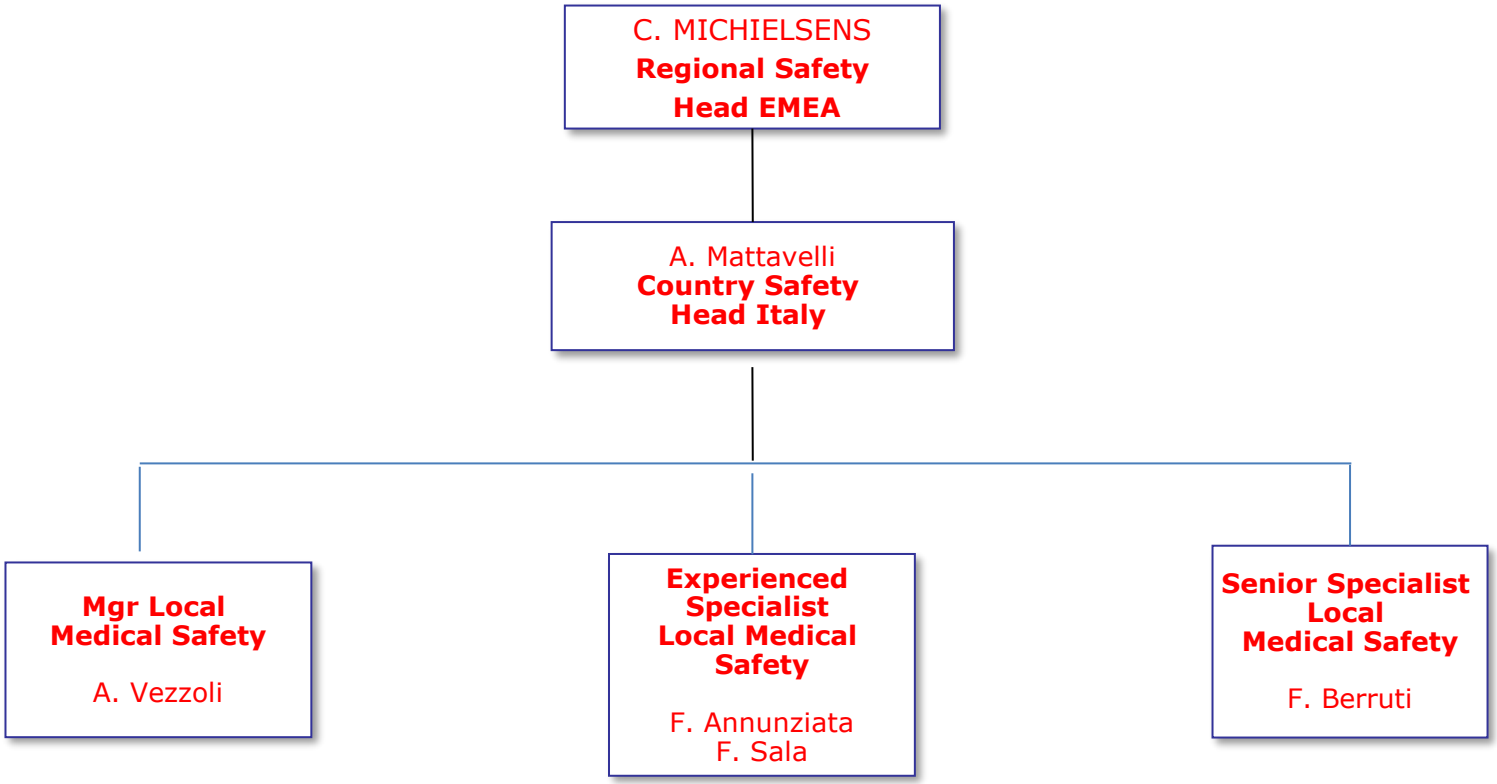


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

GCO

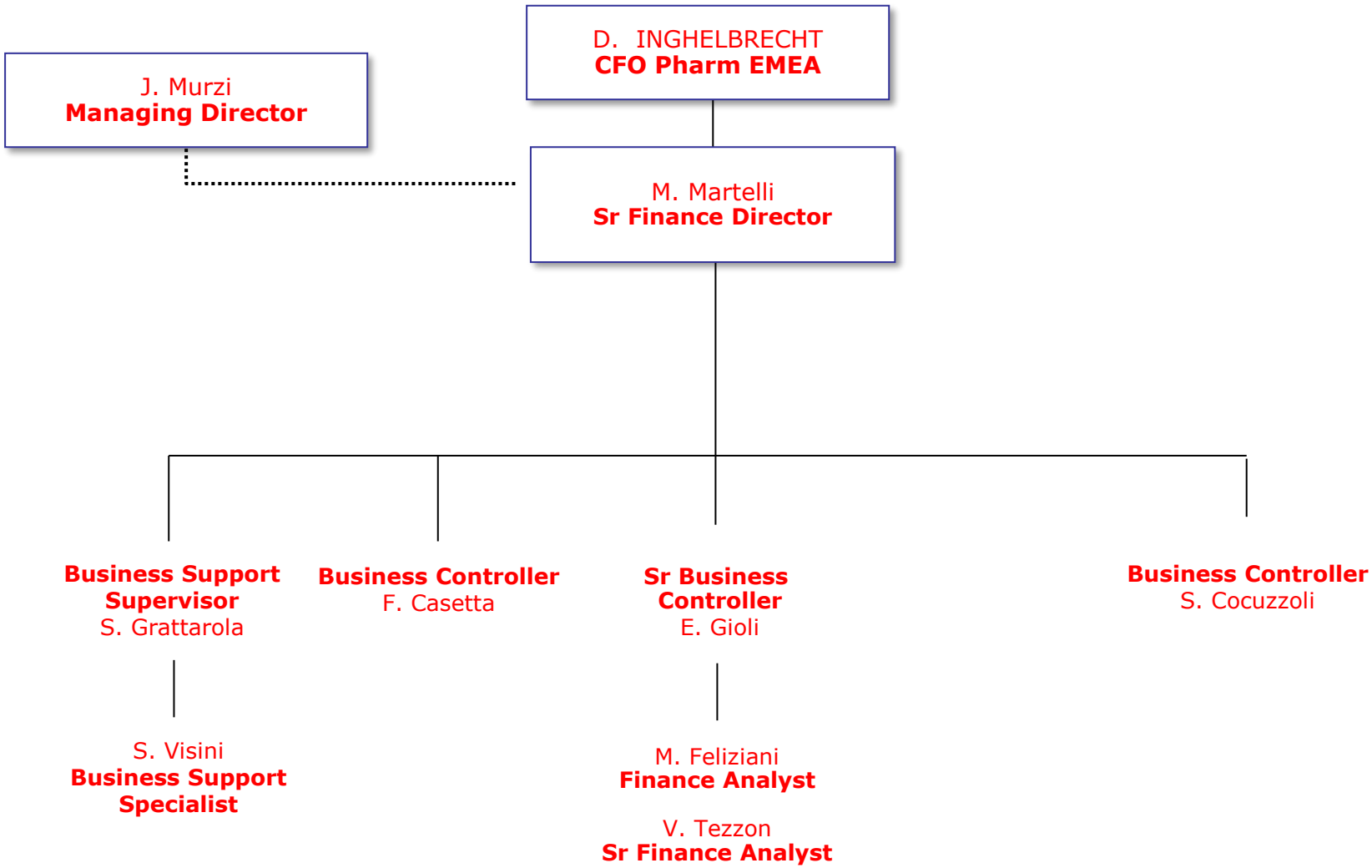

J. Murzi
Managing Director
E. BOLAÑOS
Vice President
Regional Head
EMEA GCO
E. Galbusera
Director Country Head Italy
T. Caccia
Sr. Manager
Clinical
Operations
M. Leidi
Sr Manager
Clinical
Operations
S. Bovolenta
Assoc
Director
Compliance
L. Caravetta
Manager Clinical
Operations
A. Borali
Manager Clinical
Operations
C. Ruberto
Sr Mgr
Clinical Operations
K. Villa
Mgr Clinical
Operations
Sr Site
Manager
V. Riganti
E. Padovano
V. Bacca
A. Campagnano
V. Bonanni (ML)
A. Chiaretti
V. Pavanati (ML)
Sr Local
Trial Manager
V. Fumagalli
Assoc Site Mgr
A. Iezzi
C. Puricelli
Manager
Compliance
R. Bongiovanni
Lead
Compliance
Specialist
S. Nicotra
Sr LTM
R. Ambrosio (ML)
Lead Local
Trial Mgr
F. Fontana
v. Piscopo
G. Zappa
Sr Local
Trials Mgr
M. Bianco
S. Frosi
Lead Site Mgr
C. Foletti
Assoc
Site Mgr
F. Provenzano
M. Cassano
M. Mamoli
Sr Site Mgr
M. D'Angelo
A. Puglisi
P. Ermetici
M. Belluccio
S. Corbetta
F. Caldarelli
E. Forcati
Sr Site Mgr
Sr Local Trial Mgr
P. Rizzo
F. Cavaciocchi
Lead Local Trial
Manager
P. Strada
S. Vignolo
Sr Local Trial Mgr
O. Mancini
A. Satta
G. Peneff
D. Fujani
A. Notarpietro
Lead Local
Trial Manager
A. Parolari
N. Russo
Manager
Clinical
Operations
V. Meringolo
Sr Site Mgr
O. Colpani (ML)
C. Gastaldi
F. Biuso
A. Guidi
F. Reversi
A. Marinucci
G. Saponaro
S. Savoldi
Site Mgr
F. Gozzi
Lead Site Mgr
E. Raisi
Assoc
Site Mgr
E. Bisquoli
M. Provenzano
G. Barban (ML)
R. Romano
Sr Site Mgr
G. Poziello (ML)
Lead
Local Trial Mgr
F. Barletta
M. Bernareggi
E. Silva

PHARMACOVIGILANCE



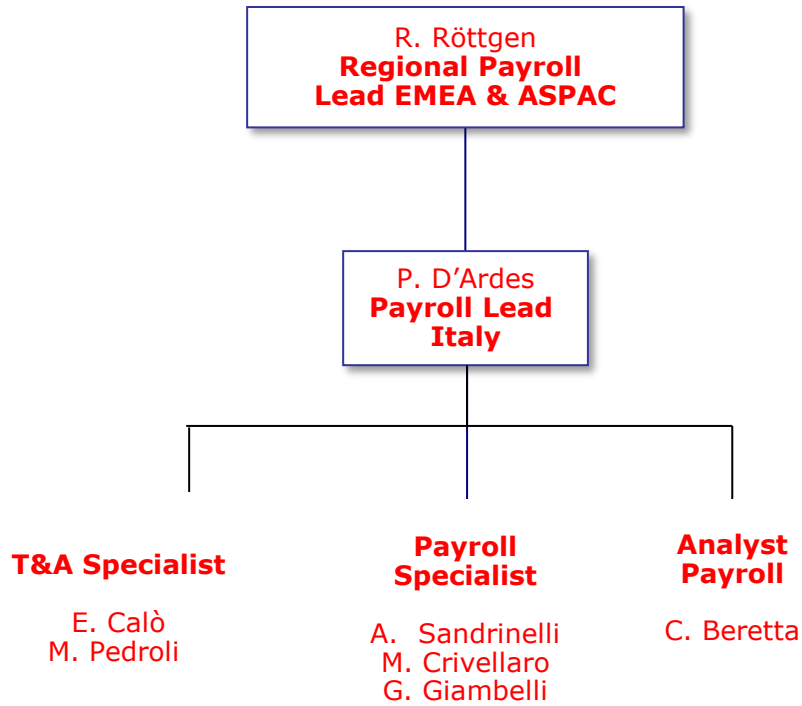
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

FINANCE

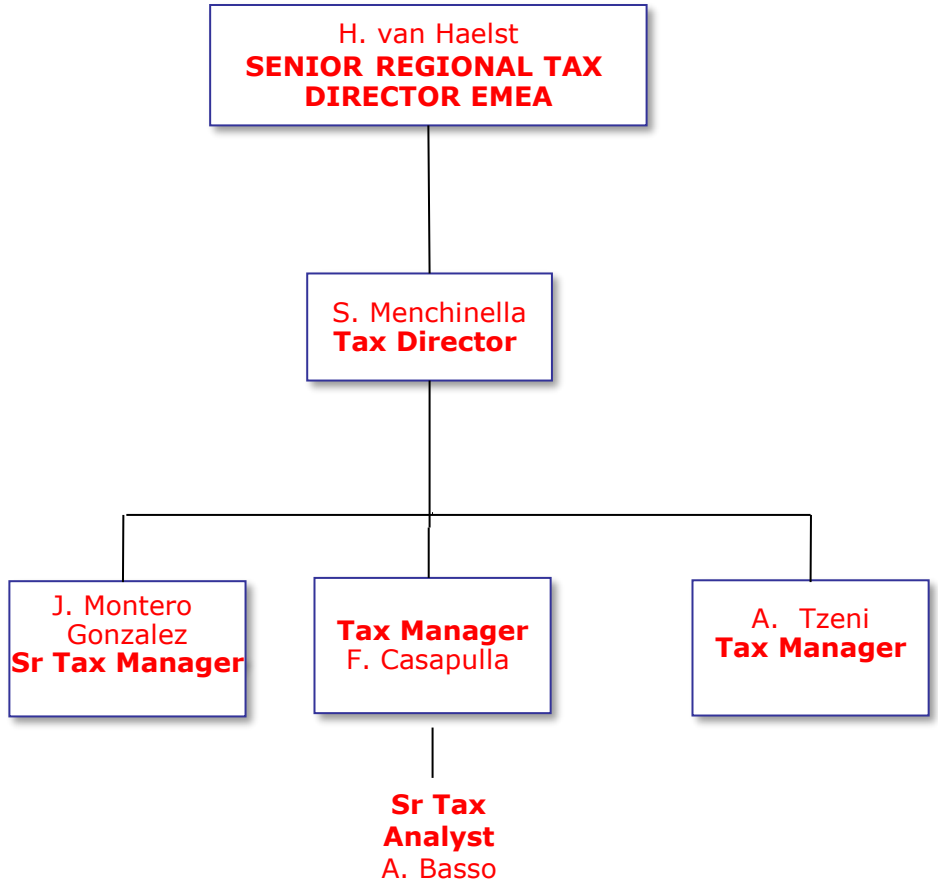


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

FINANCE

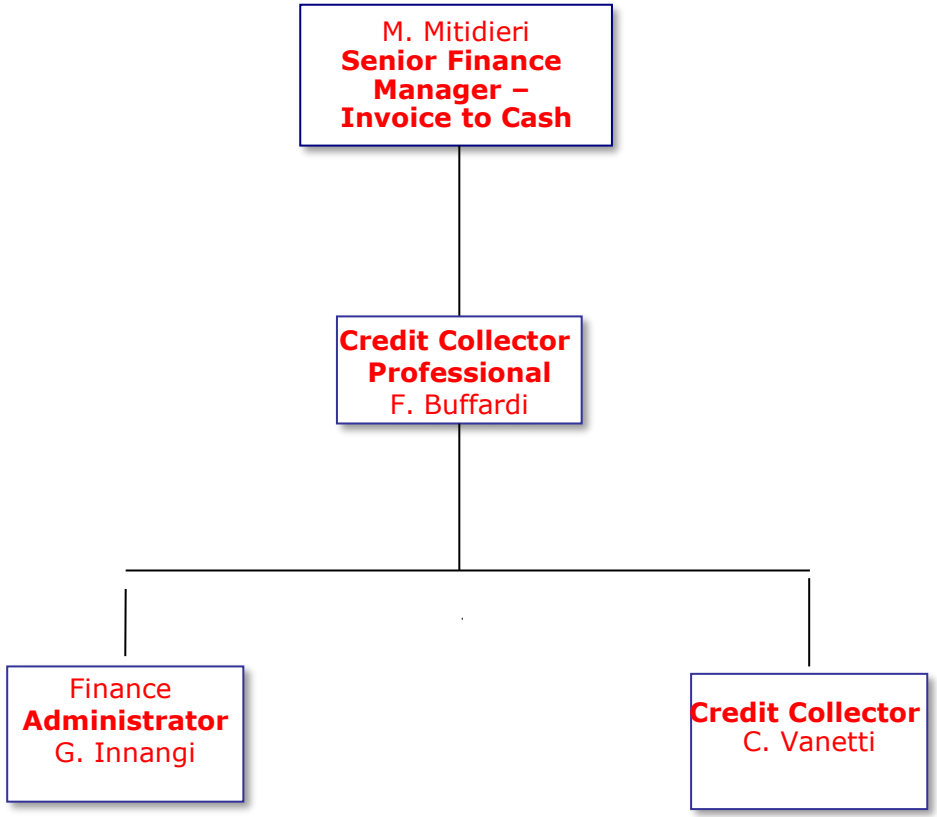

R. Röttgen
Regional Payroll
Lead EMEA & ASPAC
P. D'Ardes
Payroll Lead
Italy
T&A Specialist
E. Calò
M. Pedroli
Payroll
Specialist
A. Sandrinelli
M. Crivellaro
G. Giambelli
Analyst
Payroll
C. Beretta

FINANCE



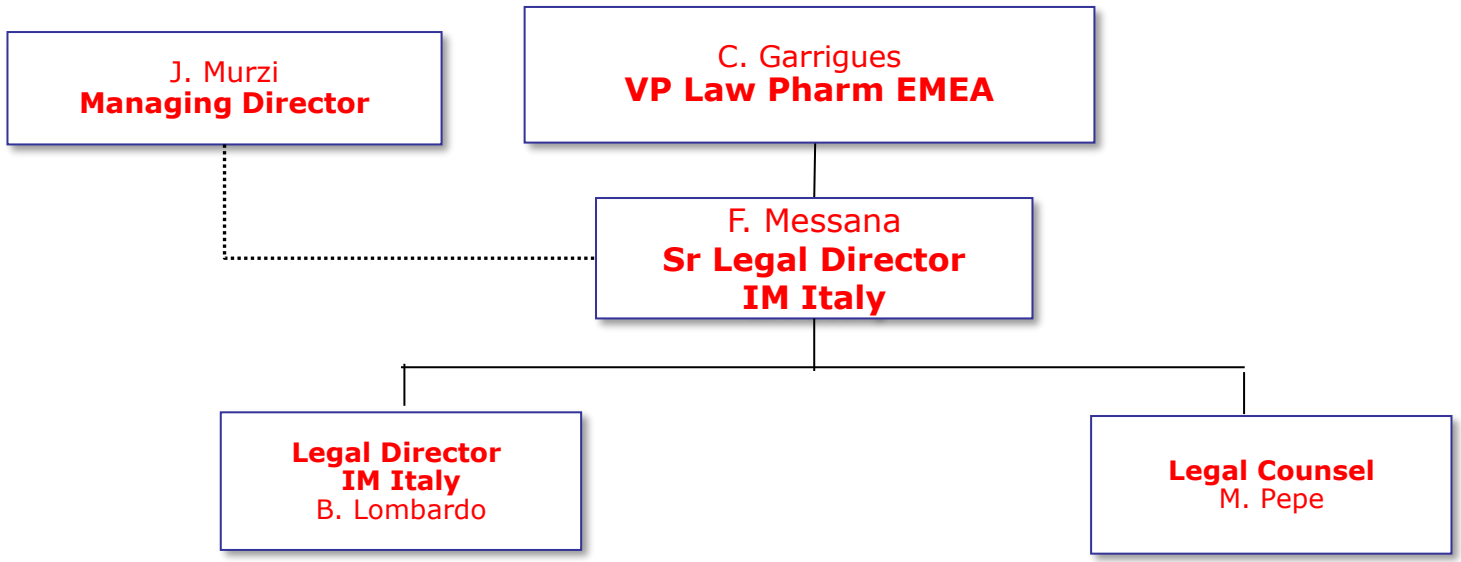
Johnson&Johnson
Innovative Medicine

Customer Administration

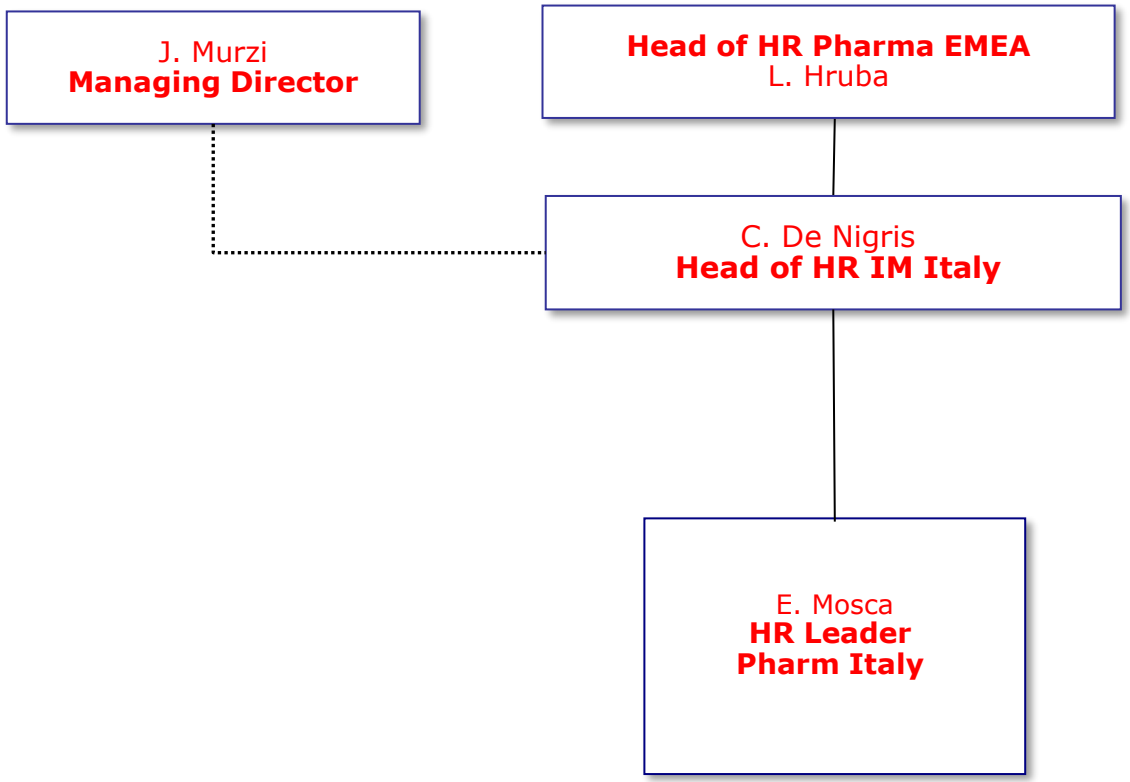


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

LEGAL

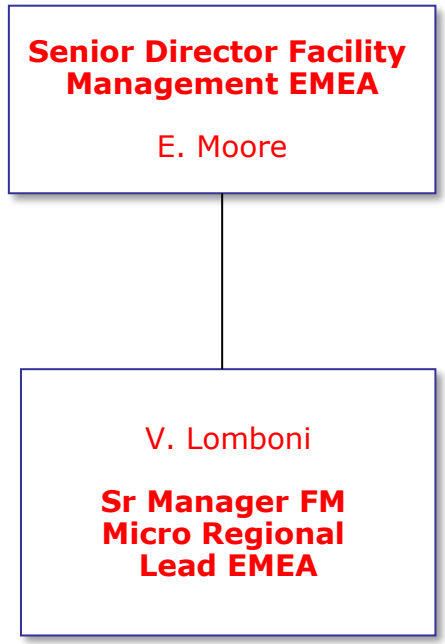

J. Murzi
Managing Director
C. Garrigues
VP Law Pharm EMEA
F. Messana
Sr Legal Director
IM Italy
Legal Director
IM Italy
B. Lombardo
Legal Counsel
M. Pepe

HUMAN RESOURCES

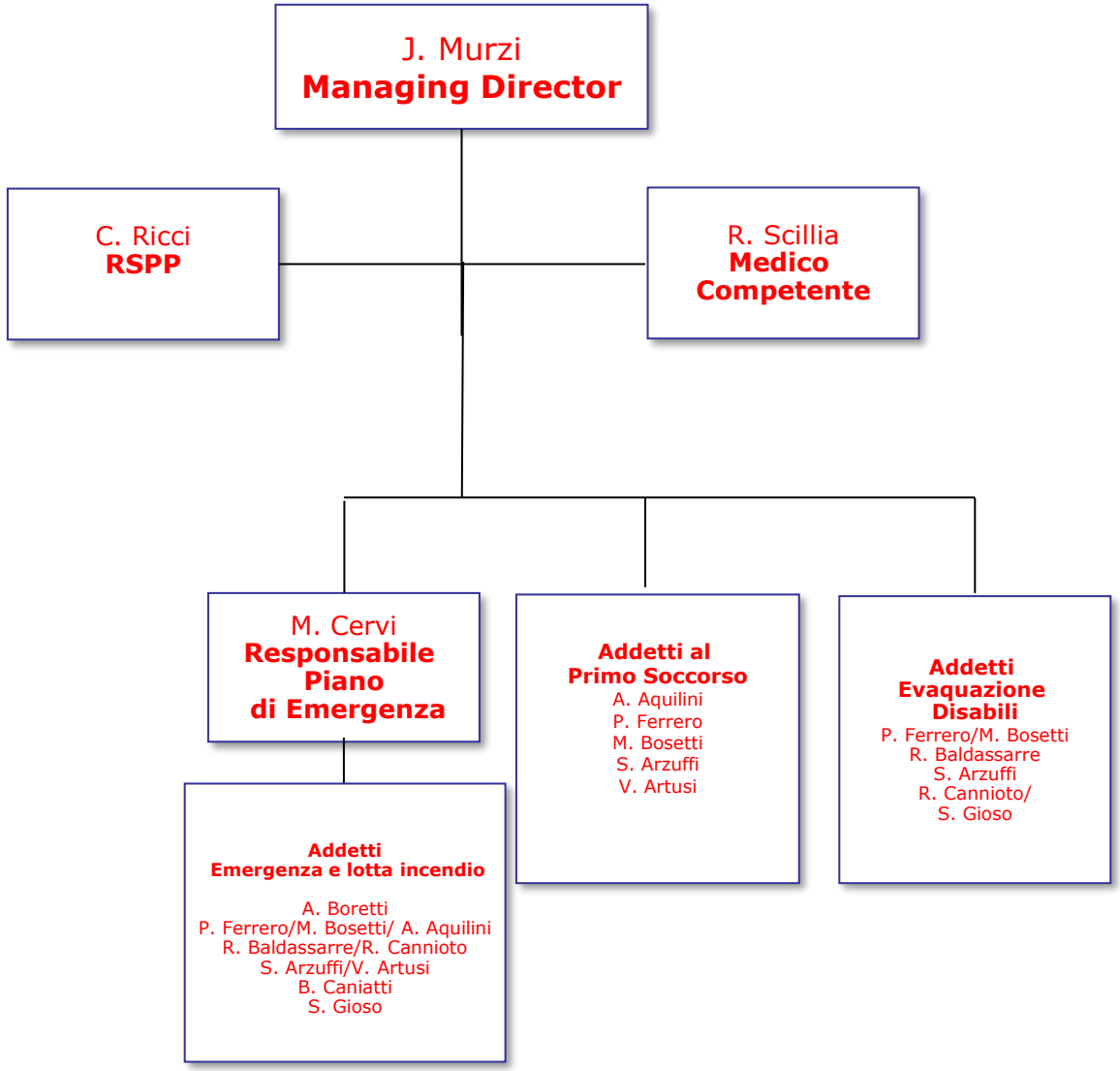


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

Global Facility Management

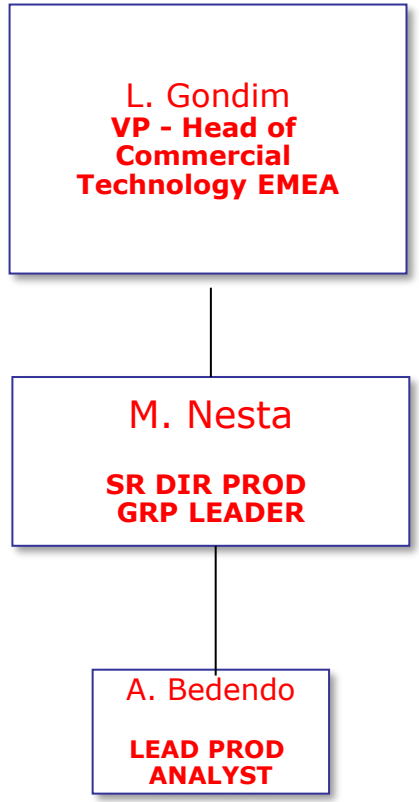


Sicurezza



Johnson&Johnson
Innovative Medicine

BUSINESS TECHNOLOGY

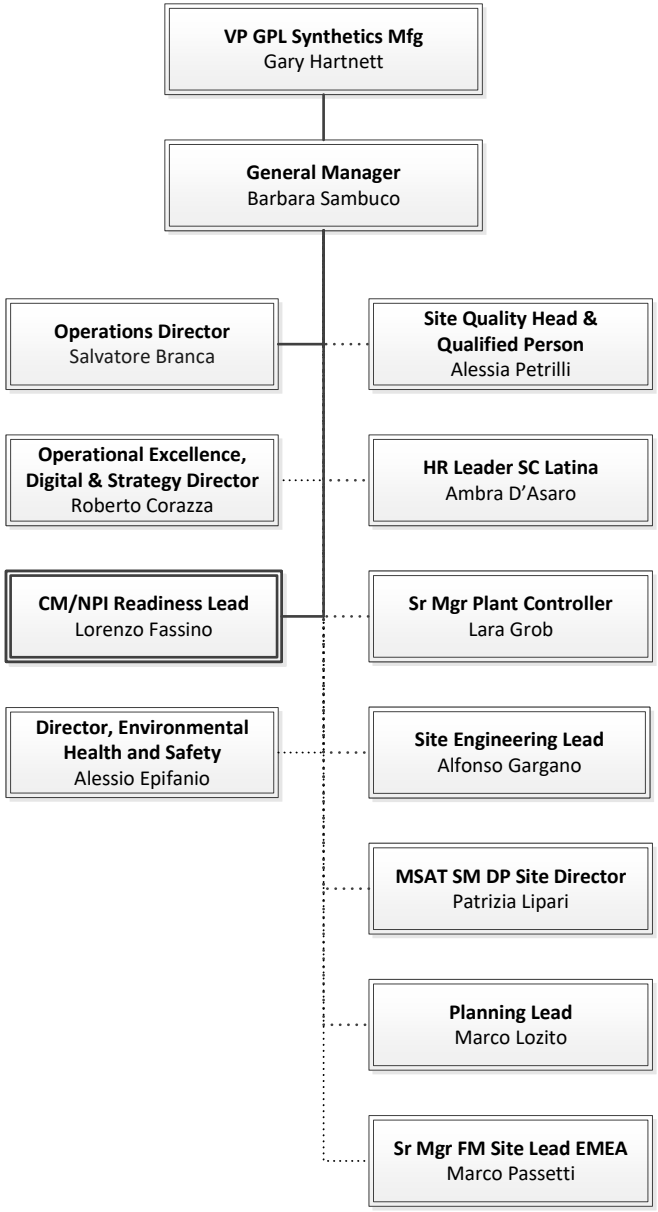


Johnson&Johnson
Innovative Medicine

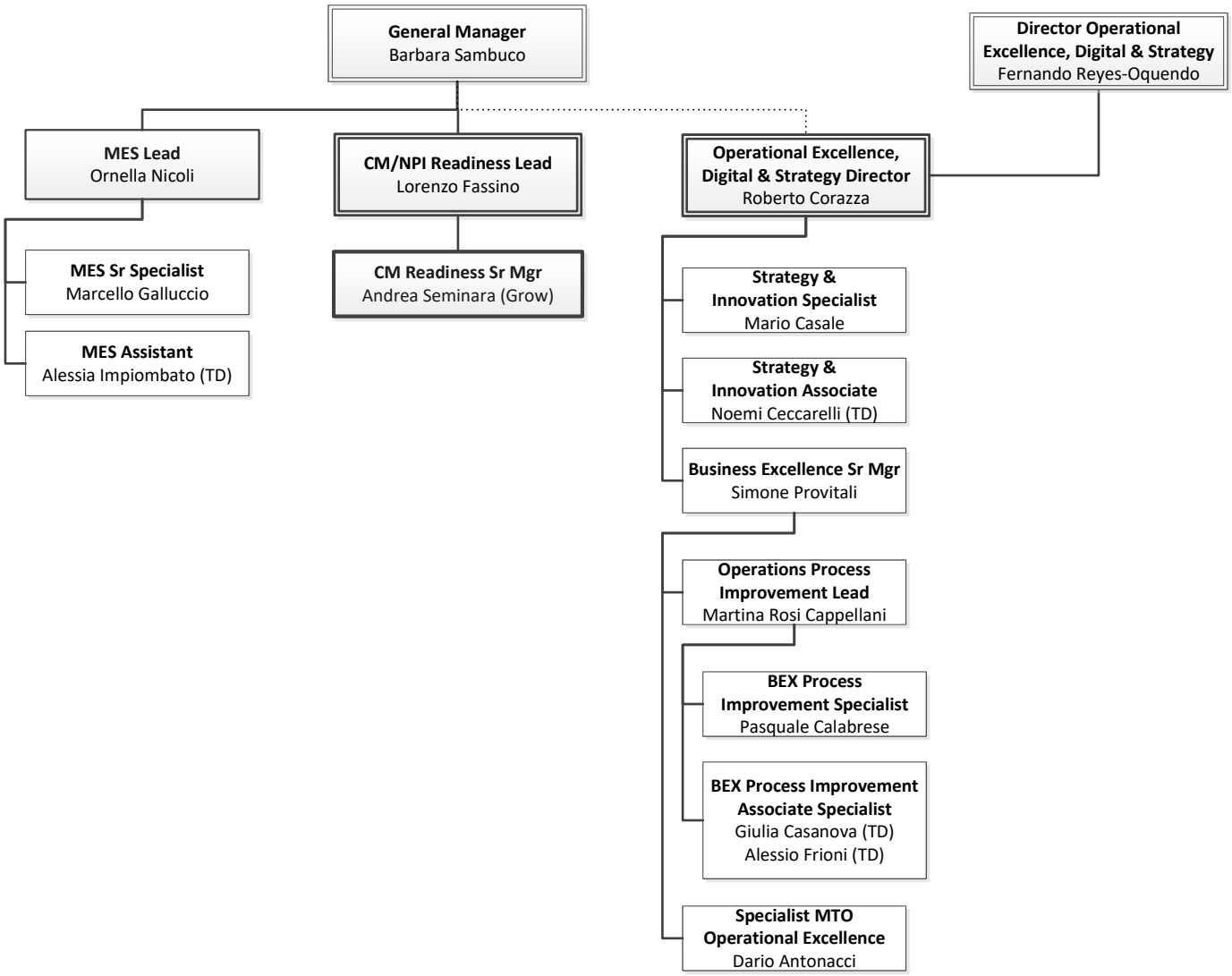
J&J Innovative Medicine

Organizational Chart - Latina

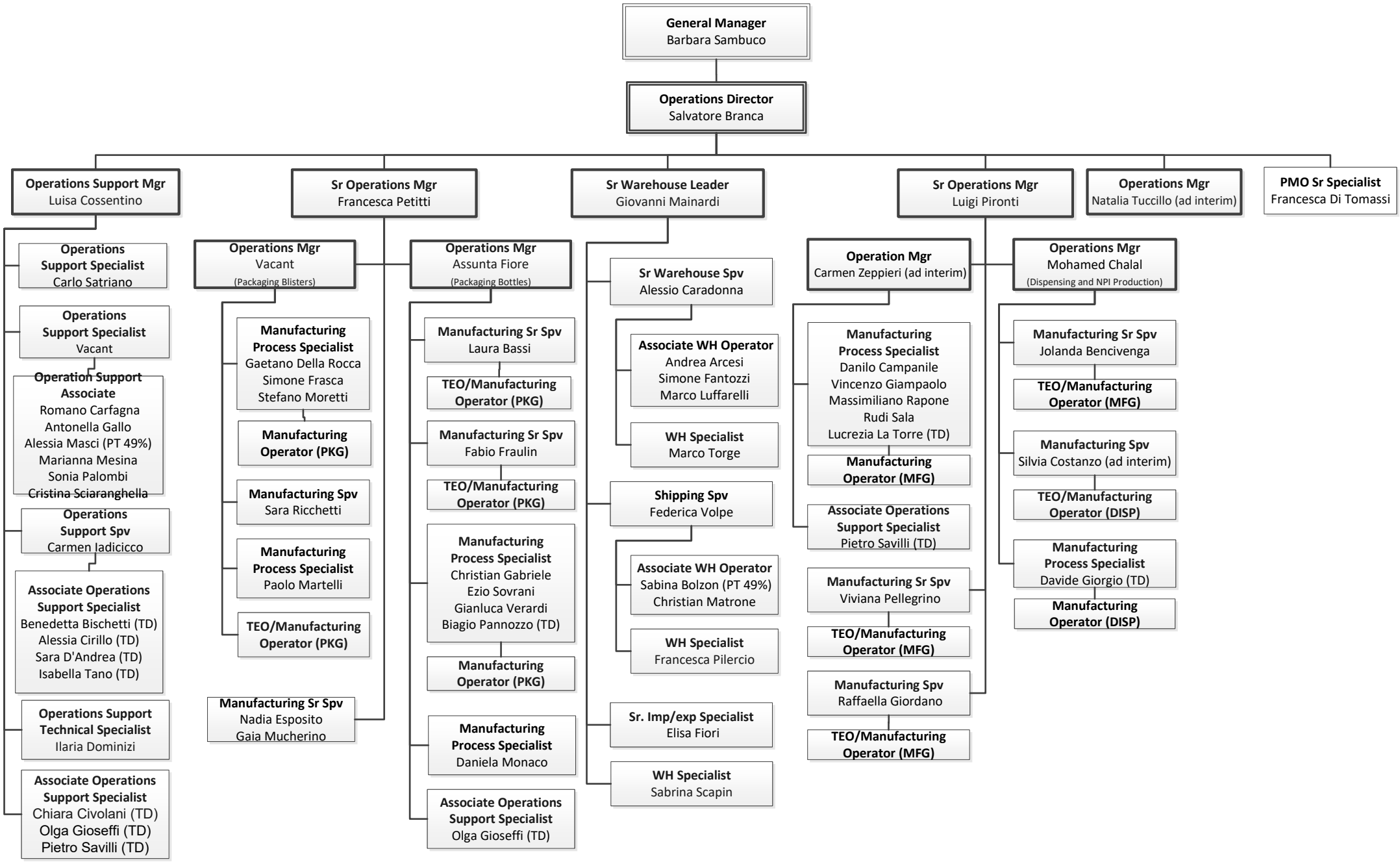
HR Organizational Chart



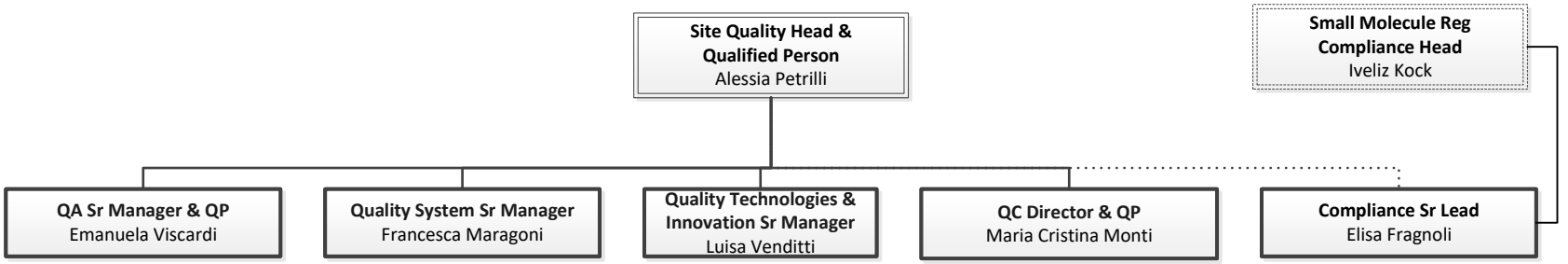
HR Organizational Chart



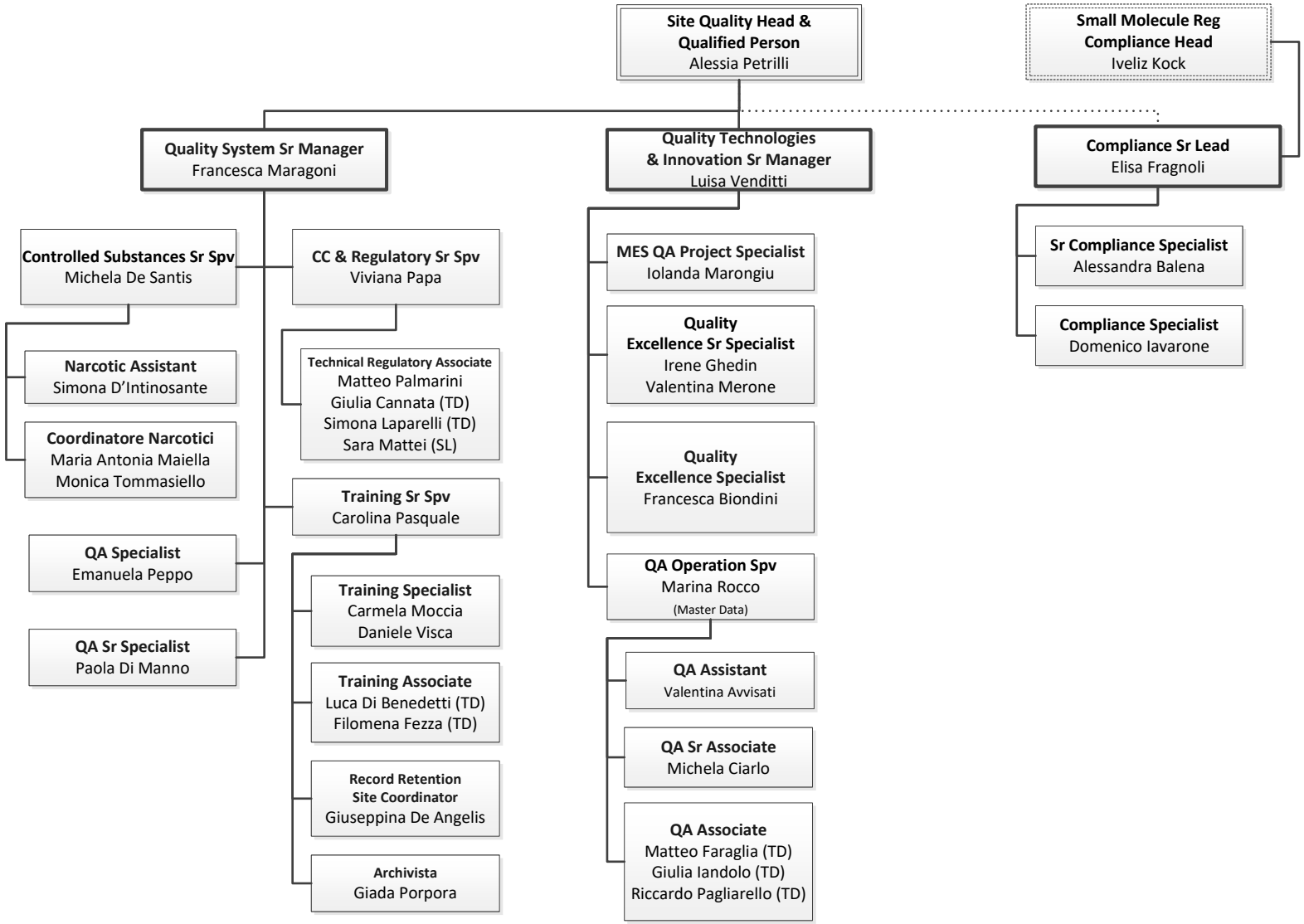
HR Organizational Chart



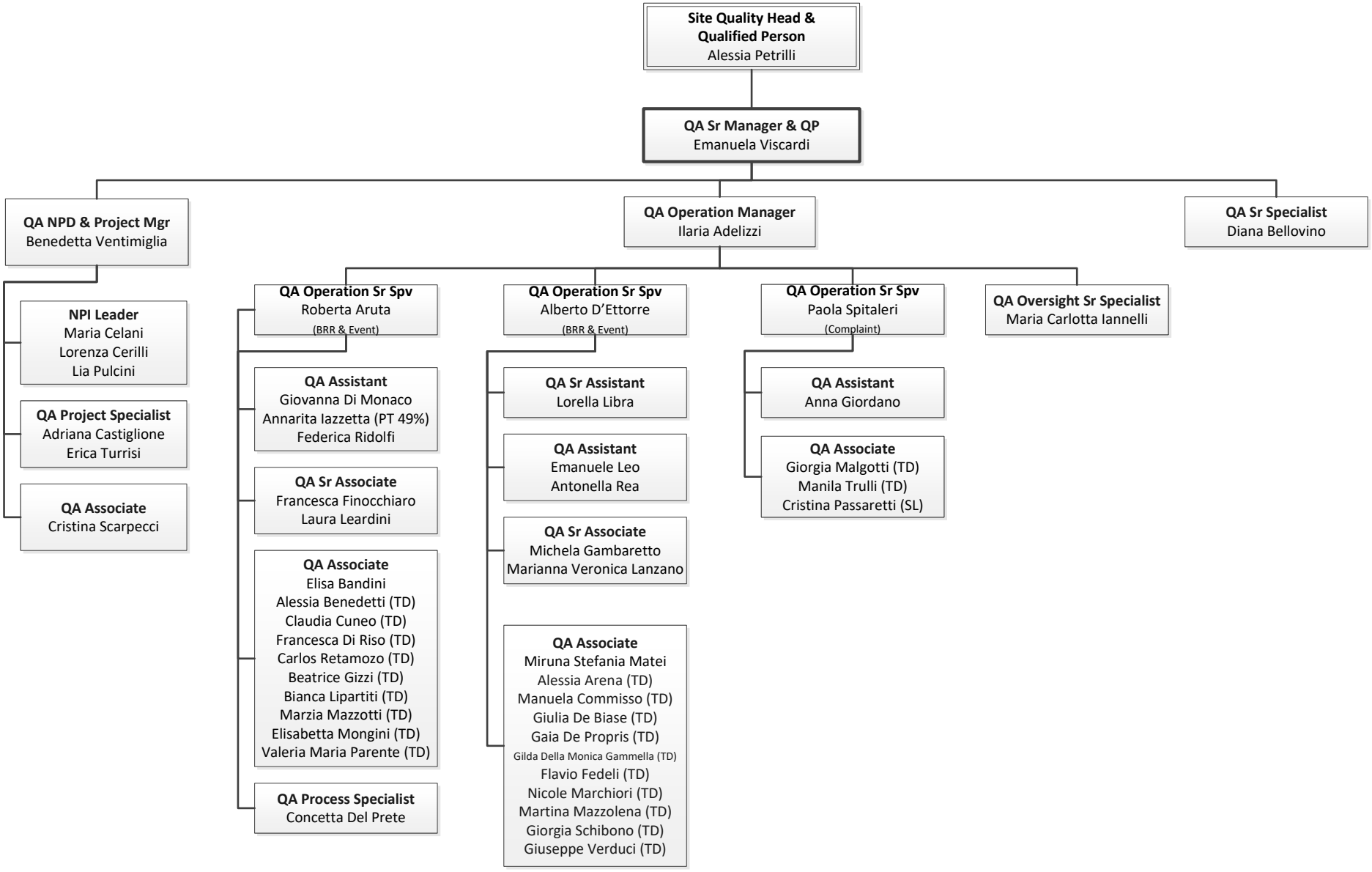
HR Organizational Chart



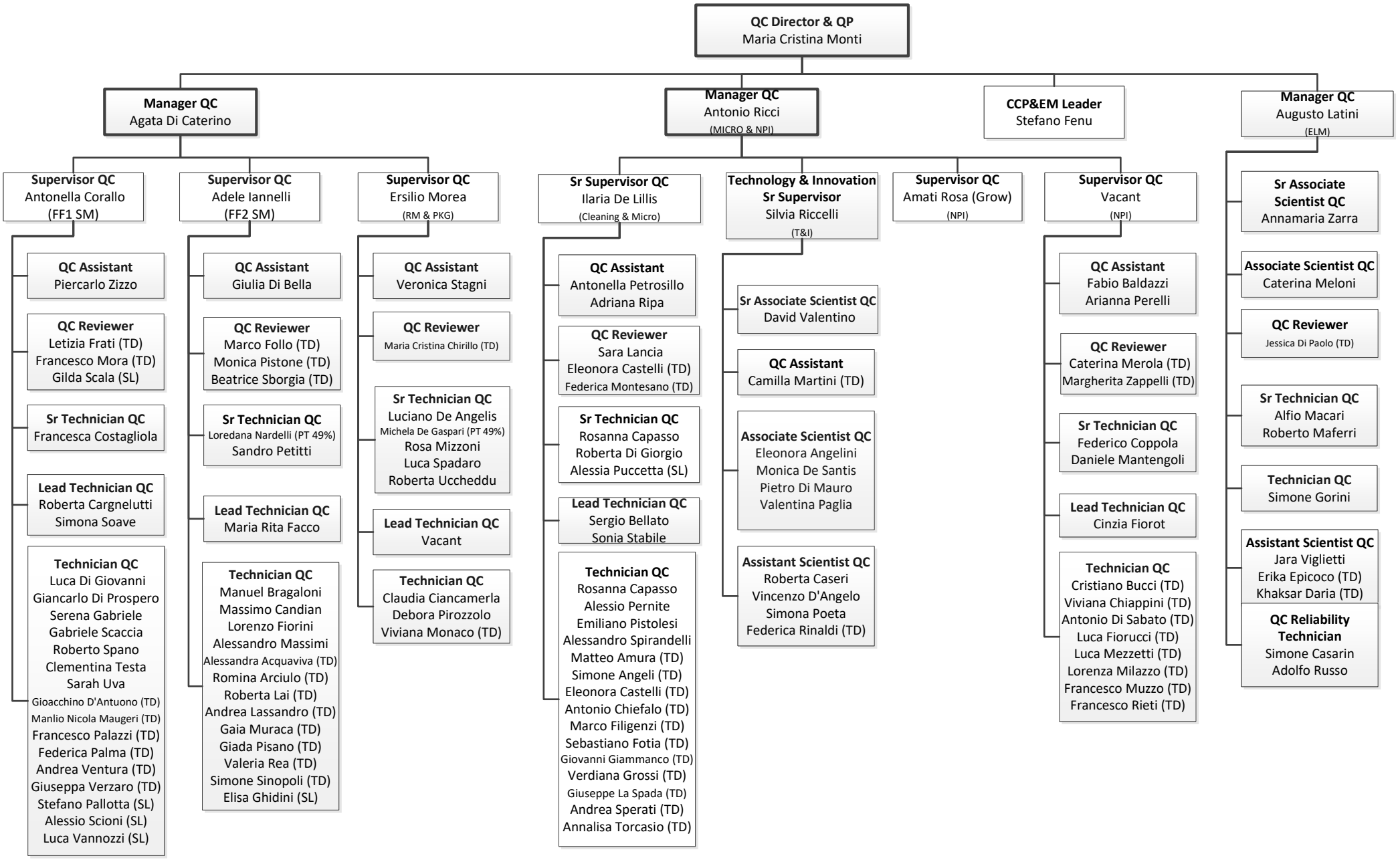
HR Organizational Chart



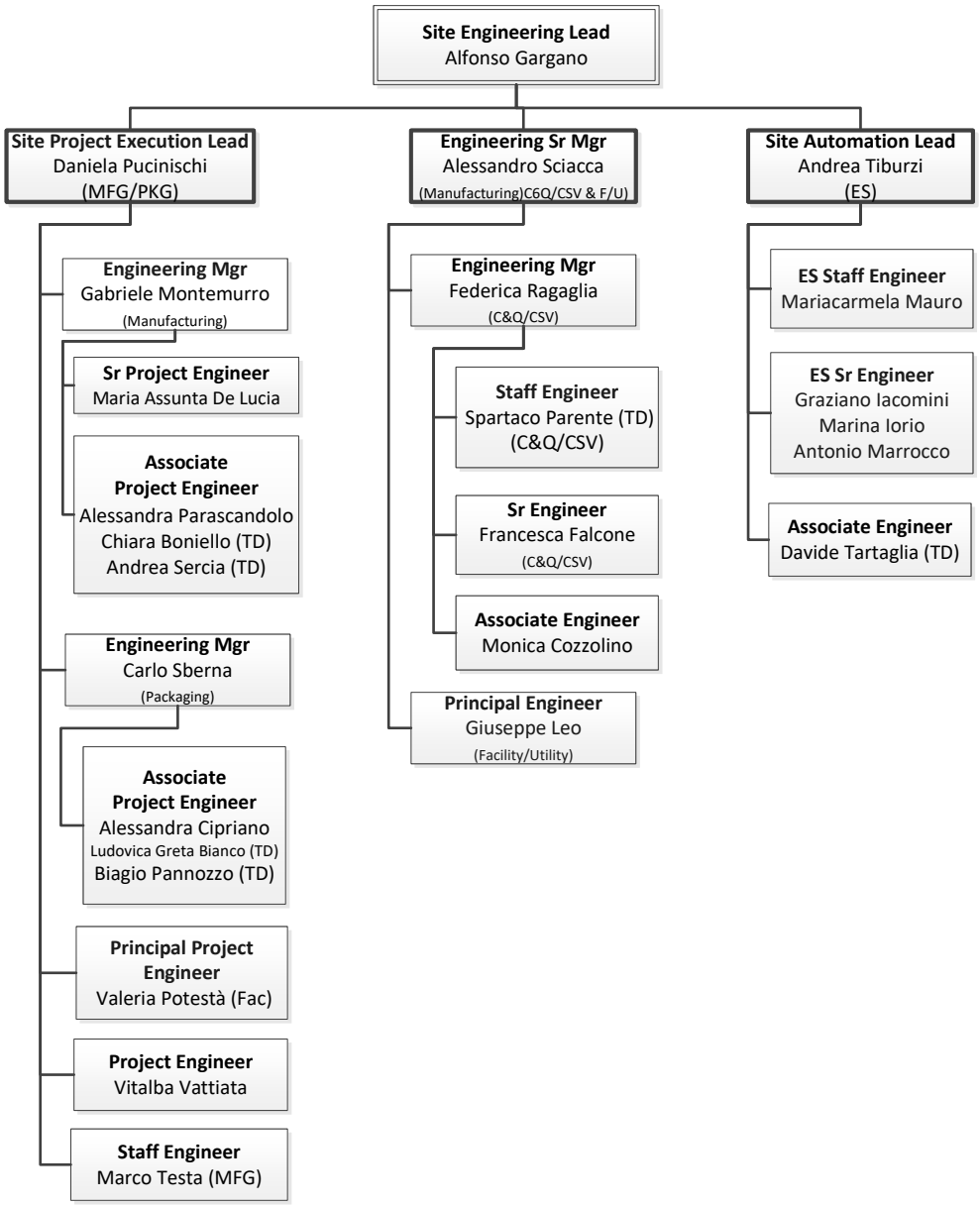
HR Organizational Chart



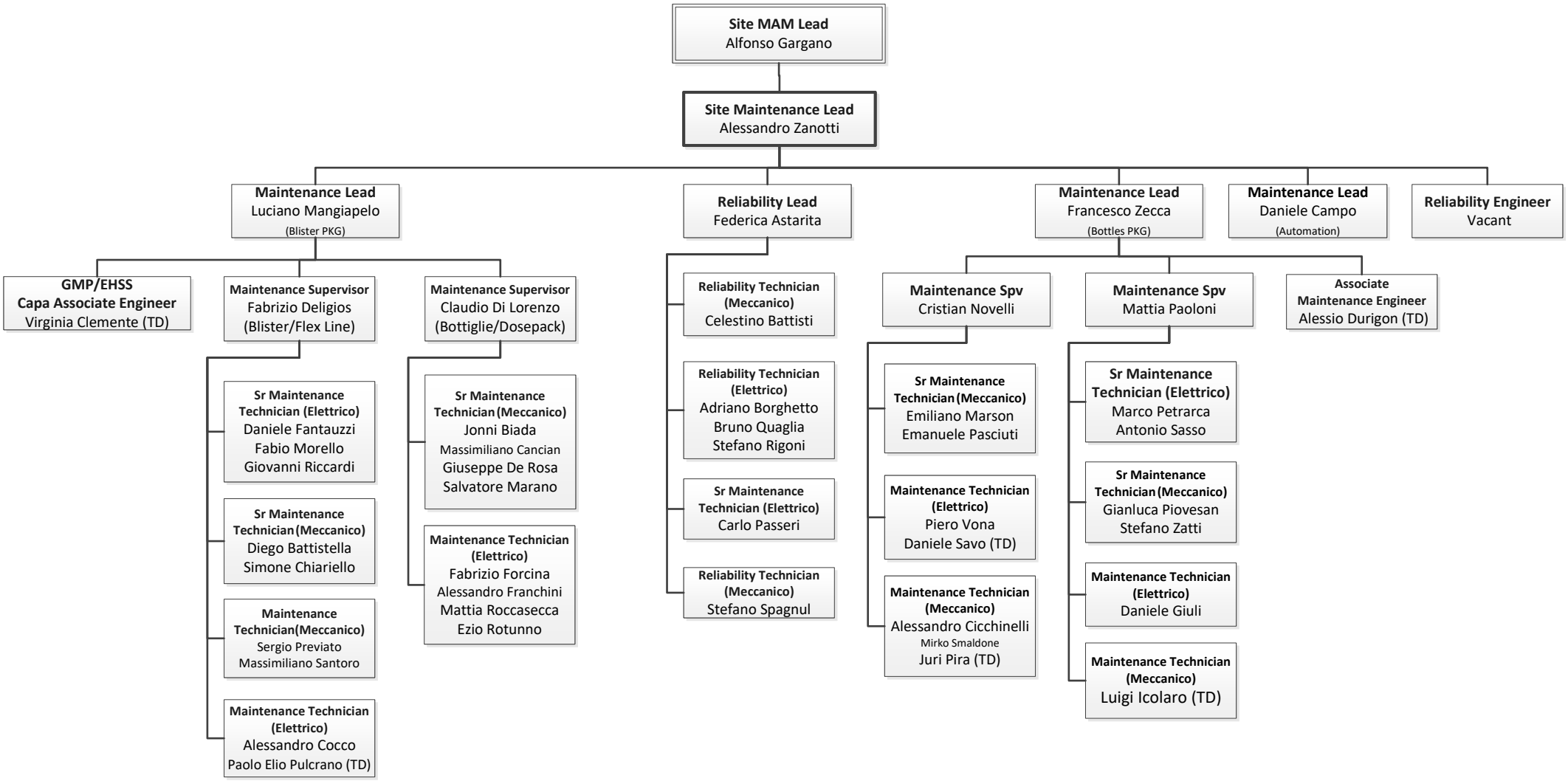
HR Organizational Chart



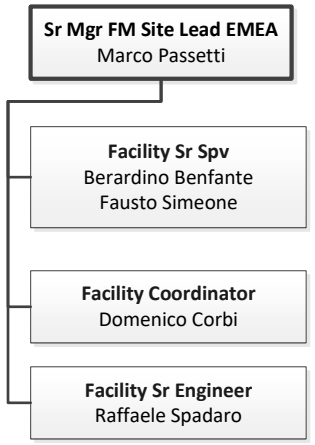
HR Organizational Chart



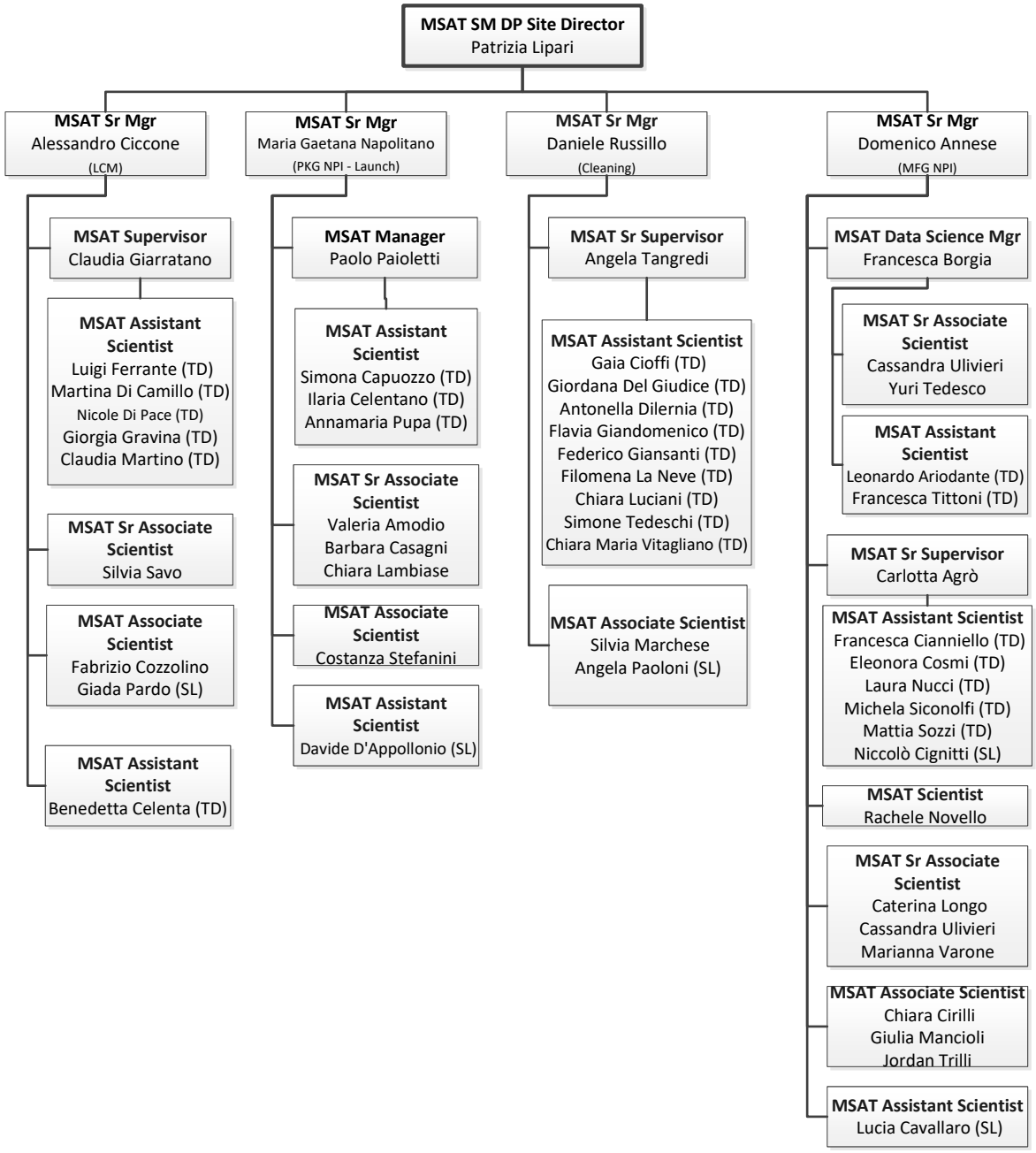
HR Organizational Chart



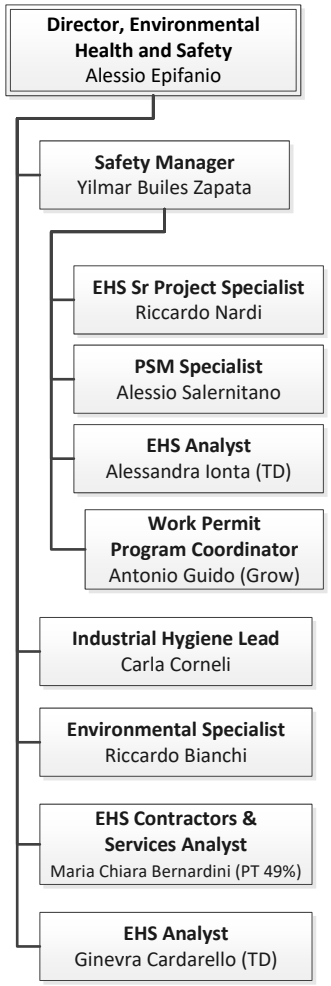
HR Organizational Chart



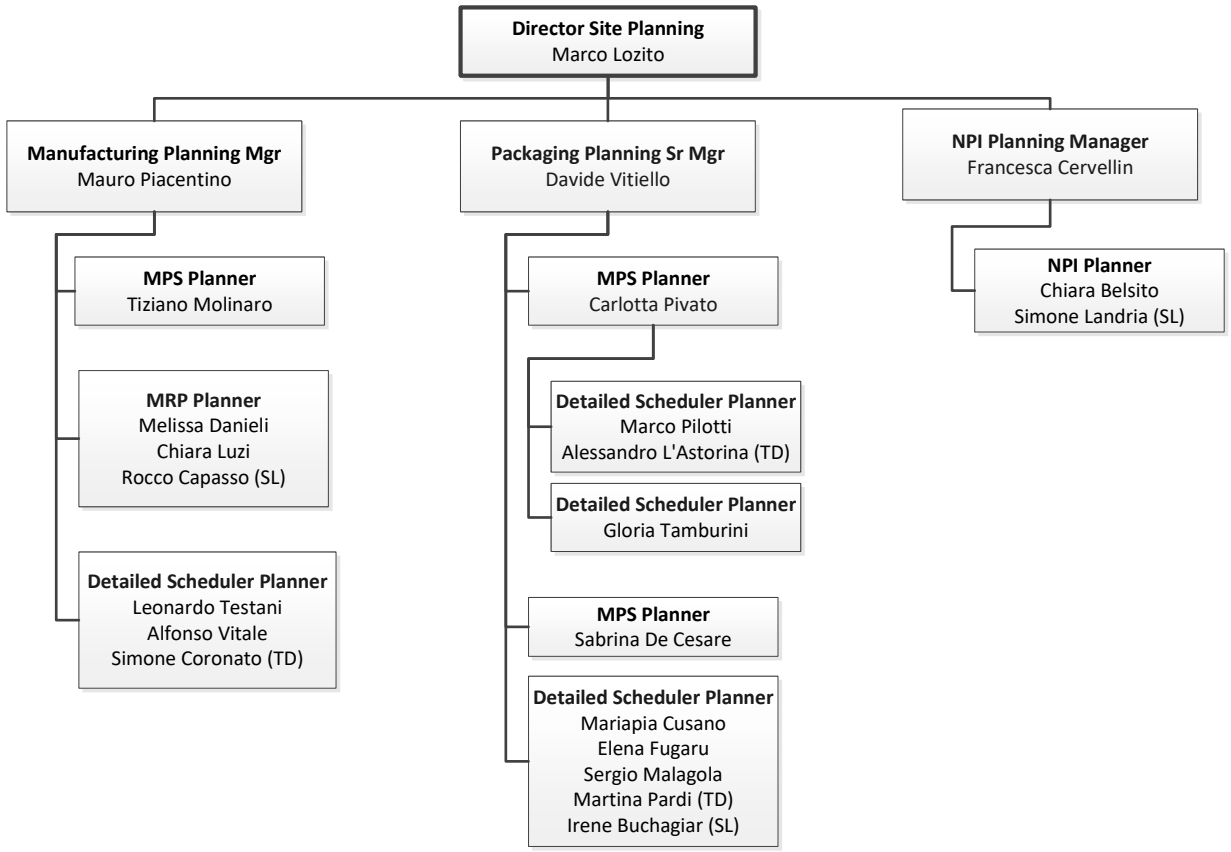
HR Organizational Chart



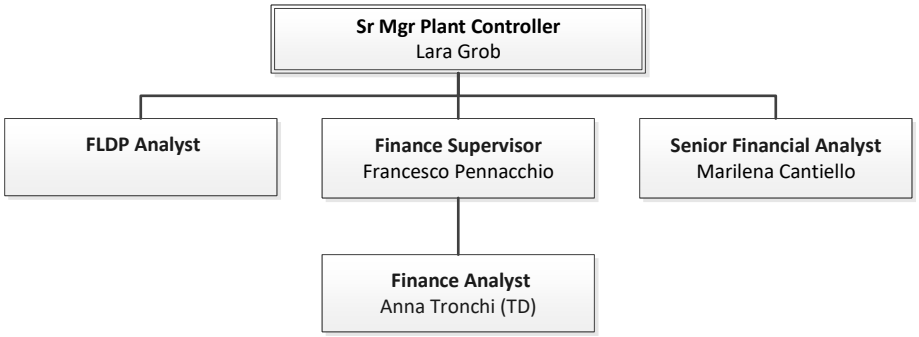
HR Organizational Chart



HR Organizational Chart



HR Organizational Chart



HR Organizational Chart



ALLEGATO 3
APPROFONDIMENTO SUI REATI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25)

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	No

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	No

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote

Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	No

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	No

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote

Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 [c.p. 29, 63]:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 ad euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (articolo 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi,

indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sanzione ex D.Lgs. 231/2001	Si applicano le stesse sanzioni previste in riferimento alle fattispecie richiamate dagli articoli citati.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Sanzione ex D.Lgs. 231/2001	Si applicano le stesse sanzioni previste in riferimento alle fattispecie richiamate dagli articoli citati.

Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, e 322, terzo e quarto commasi applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro od altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzione ex D.Lgs. 231/2001	Si applicano le stesse sanzioni previste in riferimento alle fattispecie richiamate dagli articoli citati.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-*BIS*)

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227], la reclusione è da tre a dieci anni [c.p. 31, 32, 492, 493; c.n. 1134].

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31, 480, 493].

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato [c.c. 2699, 2702; c.p. 492], ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [c.p. 29, 31].
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227], la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni [c.p. 491, 492, 493].

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [c.p. 491, 493; c.n. 1127, 1128].

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [c.p. 31, 492, 493; c.n. 1127, 1128].

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 ad euro 516 [c.p. 31].
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2].

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [c.p. 357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [c.p. 63].

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491].
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 309.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 [c.p. 486, 491, 493].

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici [c.p. 476, 491, 492, 493, 493-bis].

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [c.p. 63].

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero [c.c. 2699] o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo [c.c. 602], una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [c.c. 2714, 2715, 2719].

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni [c.p. 358].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 300 quote
Sanzione Interdittiva	▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Estorsione (art. 629, co. 3 c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*sexies* c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte, con durata non inferiore ad anni due.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccio o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale (art. 1 comma 11, Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

comma 2, lettera b)

sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

comma 6, lettera a)
i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

comma 6, lettera c)
la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	No

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24-*TER*)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 *(richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)*, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(…omissis…)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(…omissis…)

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (art. 22, commi 3 e 4 della Legge 1 aprile 1999, n. 91)

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del Ministro della sanità, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329 ad euro 154.937. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del Ministro della sanità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-*bis.1* c.p.)

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

Chiunque accetta direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera "a", n. 5)

(…omissis…)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al Regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 300.000.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 ad euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo

consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-*BIS*)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 ad euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32]:

1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463].

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 456, 463].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista o detiene monete [c.p. 458] contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [c.p. 28, 463, 694].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032 [c.p. 458, 463].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	No

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63].
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [c.p. 460, 461, 463, 464, 466].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [c.p. 458] o dei valori di bollo [c.p. 459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032 [c.p. 29, 32, 463, 464].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 463, 464].
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 300 quote
Sanzione Interdittiva	No

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 ad euro 25.000 [c.p. 29].
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 ad euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 ad euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-*BIS*.1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032 [c.p. 508].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516 [c.p. 29, 32, 517].

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103 [c.p. 29].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000 [c.p. 473, 474].

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Pena accessoria e circostanze aggravanti (517-*octies*, co. 4 c.p.)

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.)

Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

[…] se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.)

Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

[…] se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

REATI SOCIETARI (ART. 25-*TER*)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	No

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 267 quote
Sanzione Interdittiva	No

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	No

Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 480 quote
Sanzione Interdittiva	No

Falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 880 quote
Sanzione Interdittiva	No

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 480 quote
Sanzione Interdittiva	No

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 347 quote
Sanzione Interdittiva	No

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 480 quote
Sanzione Interdittiva	No

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 880 quote
Sanzione Interdittiva	No

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [c.c. 1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [c.c. 1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale.
Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dall'organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data [c.c. 2964]; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione [c.c. 2377].
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all'adunanza consiliare per il caso in cui l'amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione..

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	No

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 480 quote
Sanzione Interdittiva	No

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 880 quote
Sanzione Interdittiva	No

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro od altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro od altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c., comma 1)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 880 quote
Sanzione Interdittiva	No

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	No

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., comma 1 e 2)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	No

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Sanzione Pecuniaria	da 150 a 300 quote
Sanzione Interdittiva	No

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-*QUATER*)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine Aggiornato alla data del 1° febbraio 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 23 dicembre 2021, n. 238) 22/67 democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater1* c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies.1* c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies.2* c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies.3* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all´articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici).

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [c.p. 43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414]. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

Per i reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato;

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-*QUATER*.1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-*QUINQUIES*)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 ad euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro od altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., comma 1, 2, 3 e 4)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 ad euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico[1];

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 ad euro 5.164 .

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

[1]Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 91/2024 (del 23 maggio 2024), ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	No

Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sanzione ex D.Lgs. 231/2001	Si applicano le stesse sanzioni previste in riferimento alle fattispecie richiamate dagli articoli citati.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 [c.p. 600-sexies].

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, ovvero all'accattonaggio o alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote

Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1 c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 1.000 ad euro 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.)
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [c.p. 602-bis, 734-bis; c.p.p. 392, 398].

Atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.)
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 602-bis, 734-bis; c.p.p. 392, 398].

Corruzione di minorenne (art.609-*quinquies* c.p.)
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza [c.p. 602-bis, 734-bis; c.p.p. 392].

Violenza sessuale di gruppo (art.609-*octies* c.p.)
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [c.p. 602-bis, 734-bis; c.p.p. 392, 398] [2].

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote

[2] Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 202/2025 (del 29 dicembre 2025), ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui non prevede, per il reato di violenza sessuale di gruppo, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Sanzione Interdittiva	No

REATI DI ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-*SEXIES*)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei a anni e con la multa da e 20.000,00 a e 5.000.000,00. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	No

DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.792,06 ad euro 7.147,67 il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(omissis)

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

(omissis)

Sanzione Pecuniaria	da 250 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p., comma 3)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585]:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585], se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote

Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-*OCTIES*)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25- OCTIES.1)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Sanzione Pecuniaria	Da 250 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

È ricompreso, inoltre, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (vedi tabella sotto riportata), quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 25 octies.1 comma 2*).

Delitto punito con la pena della reclusione **inferiore** ai dieci anni	Libro Secondo, Titolo VII, Capo I (artt. 453 – 464 c.p.) Libro Secondo, Titolo VII, Capo II (artt. 467 – 474 c.p.) Libro Secondo, Titolo VII, Capo III (artt. 476 – 493-quater c.p.) Libro Secondo, Titolo VII, Capo I (artt. 494 – 497-ter c.p.) Libro Secondo, Titolo XIII, Capo I (artt. 624 – 639 c.p., **escluso l'art. 630**) Libro Secondo, Titolo XIII, Capo II (artt. 640 – 648-ter.1 c.p.)	Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote	Sanzione Interdittiva	Tutte (*)
Delitto punito con la pena della reclusione **superiore** ai dieci anni	art. 453 c.p. art. 458 c.p. art. 497-bis c.p. art. 497-ter c.p. art. 624-bis c.p. art. 625 c.p. art. 628 c.p. art. 629 c.p. art. 630 c.p. art. 644 c.p. art. 648-bis c.p. art. 648-ter c.p.	Sanzione Pecuniaria	da 300 a 800 quote	Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2)

Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275-*bis,* co. 1, 2 e 5 c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000

[…]

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Sanzione Pecuniaria	Da 1 a 5% del fatturato globale nell'esercizio finanziario precedente a commissione reato/applicazione sanzione pecuniaria oppure da 3 milioni di euro a 40 milioni di euro
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter, co. 1 e 2 c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o

risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Sanzione Pecuniaria	Da 0,5 a 1% del fatturato globale nell'esercizio finanziario precedente a commissione reato/applicazione sanzione pecuniaria oppure da 1 milioni di euro a 8 milioni di euro
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater, co. 1 c.p.)

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Sanzione Pecuniaria	Da 1 a 5% del fatturato globale nell'esercizio finanziario precedente a commissione reato/applicazione sanzione pecuniaria oppure da 3 milioni di euro a 40 milioni di euro
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 1-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

Sanzione Pecuniaria	Da 1 a 5% del fatturato globale nell'esercizio finanziario precedente a commissione reato/applicazione sanzione pecuniaria oppure da 3 milioni di euro a 40 milioni di euro
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-*NOVIES*)

Art. 171 comma 1 lettera a-bis e comma 3 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 ad euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(…omissis…)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(…omissis…)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-*bis* L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati, ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 ad euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati, ai sensi della presente legge, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 ad euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-*ter* L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi

di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-*septies* L. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 181-*bis*, comma 2 L.633/1941
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Art. 171-*octies* L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174-*quinquies* L. 633/1941

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il Pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-*DECIES*)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

REATI AMBIENTALI (ART. 25-*UNDECIES*)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Modifiche al codice penale (art. 1 comma 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

(…omissis…)

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.):

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis.1* c.p.)

Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.):

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione Pecuniaria	da 600 a 1200 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.):

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*, co. 1 c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 900 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*, co. 2 c.p.)

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzione Pecuniaria	da 600 a 1200 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzione Pecuniaria	fino a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione Pecuniaria	da 450 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	No

Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive (art. 4 D.Lgs. 81/2026)

Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	No

Produzione e commercio di gas effetto serra (art. 5 D.lgs. 81/2026)

Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	No

Scarichi acque reflue industriali – Sanzioni penali (art. 137 comma 2, 3, 5, 11, e 13 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000.

(…omissis…)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 52.000.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(…omissis…)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(…omissis…)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(…omissis…)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(…omissis…)

Scarichi sul suolo (art. 103 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis), a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore

a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Scarichi in reti fognarie (art. 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(…omissis…)

Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

(…omissis…)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Sanzione Pecuniaria	da 150 a 300 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sanzione Pecuniaria	da 350 a 450 quote
Sanzione Interdittiva	No

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*, co. 1 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 550 quote
Sanzione Interdittiva	No

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*, co. 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 650 quote
Sanzione Interdittiva	No

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 450 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, secondo periodo, comma 3, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 3, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Sanzione Pecuniaria	da 450 a 750 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1-*bis*, primo periodo, comma 3-*bis*, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1-*bis*, secondo periodo, comma 3-*bis*, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
(…omissis…)
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
(…omissis…)
3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
(…omissis…)
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 600 a 1200 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 5 e 6, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000. Si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 150 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 300 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 1, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 450 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 1, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 3-*bis*, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 3-*bis*, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 26.000.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

(…omissis…)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione

dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 150 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 450 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sanzione Pecuniaria	Corrispondenti ai reati dolosi diminuite da 1/3 a 2/3
Sanzione Interdittiva	No

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, comma 1c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 600 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, comma 2 c.p.)

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione Pecuniaria	da 450 a 750 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, comma 3 c.p.)

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 comma 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):

(…omissis…)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(…omissis…)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Articolo 1 commi 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 *(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio)* e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 *(modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci)* e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 ad euro 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992 "**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 ad euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 *(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)*, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 *(modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci)*, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 ad euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Art. 3-*bis* comma 1 Legge 150/1992 "**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

(…omissis…)

Sanzioni (art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

(…omissis…)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;

(…omissis…)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(…omissis…)

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 Legge 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"):

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94[3].
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.

Sanzione Pecuniaria	da 150 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	No

Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2 D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sanzione Pecuniaria	da 150 a 300 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

[3] Reg. CE 3093/94 abrogato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono. In richiamo a quest'ultimo regolamento, dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che ai sensi dell'articolo 30 abroga i precedenti regolamenti.

Inquinamento colposo (art. 9 comma 1 e 2 D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Divieti (art. 4 D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 250 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10)

Definizione di reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 *(richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)*, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40 -bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62 -quater, 62 -quater .1, 62 -quater .2 e 62 -quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40 -ter , comma 2, lettere d) o e) , del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62 -quater , 62 -quater.1, 62 -quater .2 e 62 -quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990):

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al Regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(…omissis…)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(…omissis…)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.493 Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29].

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	No

DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25-*DUODECIES*)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(…omissis…)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 200 quote
Sanzione Interdittiva	No

Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(…omissis…)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(…omissis…)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.493 Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 1.000 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-*TERDECIES*)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) (ex art. 3, co. 3-*bis*, Legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 800 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-*QUATERDECIES*)

Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge n. 401 del 13.12.1989)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge n. 401 del 13.12.1989)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita

autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte (*)

REATI TRIBUTARI (ART. 25-*QUINQUIESDECIES*)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 667 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-*bis*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 667 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Dichiarazione infedele (articolo 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Omessa dichiarazione (articolo 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 667 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Indebita compensazione (articolo 10-quater, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 533 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

CONTRABBANDO (ART. 25-*SEXIESDECIES*)

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

É punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione

sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 All I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39 -quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40 -bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62 -quater, 62 -quater .1, 62 -quater .2 e 62 -quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40 -ter , comma 2, lettere d) o e) , del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62 -quater , 62 -quater.1, 62 -quater .2 e 62 -quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro;
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.
Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Recidiva nel contrabbando (art. 89 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.
Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione.
Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7 -bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7 -bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7 -bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
Se la quantita' di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III -bis , del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40 -ter , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39 -quinquies . La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-ter D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Circostanze attenuanti (art. 40-quater D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Le pene previste dall'articolo 40-bis , commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quienquies D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte (*)

Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ Tutte*

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-*SEPTIESDECIES*)

Furto di beni culturali (art. 518-*bis*)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 900 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 900 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Sanzione Pecuniaria	da 400 a 900 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies*)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 400 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518- *sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Sanzione Pecuniaria	da 300 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni o servizi ▪ **per una durata non superiore a due anni**

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-*DUODEVICIES*)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies*)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies)*

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Sanzione Pecuniaria	da 500 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001)

DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-*UNDEVICIES*)

Uccisione di animali (art. 544-*bis*)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Maltrattamento di animali (art. 544-*ter*)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies*)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Sanzione Pecuniaria	da 100 a 500 quote
Sanzione Interdittiva	Tutte*

REATI COMMESSI CON L'USO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ART. 25-*VICIES*)

Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (art. 437-*bis* c.p.) (1)

Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena e' della reclusione da due a otto anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e' punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Se taluno dei fatti previsti dal comma primo e' commesso per colpa grave, la pena e' ridotta da un terzo a un sesto. L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana e' punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.

(1) L'art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689, così modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. "Omnibus Digitale sull'AI"), pubblicato in GU il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 206, stabilisce che il capo III (Sistemi di AI ad alto rischio), sezioni 1 (Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»), 2 (Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio) e 3 (Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti), si applica a decorrere dal: i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e ii) 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.

Sanzione Pecuniaria	da 600 a 1000 quote
Sanzione Interdittiva	Art. 9, co. 2, lett. b), c), d), e) *

Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-*quater* c.p.)

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Sanzione Pecuniaria	da 200 a 700 quote
Sanzione Interdittiva	Art. 9, co. 2, lett. b), c), d), e) *

Nota: il numero massimo delle quote riportato è compresivo di eventuali situazioni "aggravanti". Le sanzioni interdittive indicate sono comprensive di eventuali situazioni "aggravanti".

(*) Le sanzioni previste comprendono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 01

Attivita' di promozione, comunicazione, informazione dei prodotti e dell'immagine della Società

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Presentazione di carattere medico-scientifico dei farmaci in label a medici generici o specialisti in occasione delle visite periodiche	ISF AM	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità da parte dell'Azienda al medico generico/specialista affinchè questo prescriva farmaci di fascia A, C e H in assenza dei requisiti necessari o comunque a discapito dell'interesse e del miglior trattamento del paziente. Tale reato, riferito ai farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,6	5	4	5	4	4
			Truffa	ALTO	8,6	5	4	5	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,6	5	4	5	4	4
Scambio di informazioni scientifiche (proprietà dei farmaci, studi clinici, profili di efficacia e sicurezza farmacologica, ...) a leading specialist anche al di fuori delle indicazioni autorizzate (c.d. Off Label)	MSL (Medical Sciences Liaison)	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità da parte dell'Azienda al medico specialista affinchè questo prescriva farmaci di fascia A, C e H in assenza dei requisiti necessari o comunque a discapito dell'interesse e del miglior trattamento del paziente. Tale reato, riferito ai farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,7	4	4	3	4	4
			Truffa	MEDIO	7,7	4	4	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,7	4	4	3	4	4
Gestione rapporti tra società e farmacie finalizzati all'attività di vendita	ISF AM	Nell'ambito di una legittima attività di promozione del farmaco, mancato rispetto da parte del farmacista dei propri obblighi professionali (ad esempio informazione sui prodotti generici o sostituibilità dei farmaci prescritti qualora possibile) a seguito del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità (ad esempio, in sede di attività distributiva, extra sconti rispetto ai limiti ex-lege) al fine di favorire i farmaci della Società. Tale reato, riferito ai farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,9	3	4	3	4	3
			Truffa	MEDIO	6,9	3	4	3	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,9	3	4	3	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Adempimenti connessi all'ottenimento dell'autorizzazione sul materiale promozionale e informativo/educazionale e oggetti di utilità clinica	Responsabile Servizio Scientifico BU Director Regulatory Affairs Team Medical Affairs Director Proponente	Ottenimento dall'AIFA, anche in assenza dei requisiti richiesti, delle autorizzazioni necessarie alla produzione e distribuzione di materiale promozionale, informativo - educazionale attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità al funzionario pubblico (corruzione/induzione indebita). Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i funzionari AIFA intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per rilasciare autorizzazioni necessarie alla produzione e distribuzione di materiale informativo, anche in assenza dei requisiti richiesti).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,5	2	2	2	4	1
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,5	2	2	2	4	1
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,5	2	2	2	2	1
Strategie competitive sui prodotti	Sr Communication & PA Manager CPA Leader Italy (A.I.) BU Director Value Access Team	Attività commerciali e marketing realizzate con condotte fraudolente (ad es. acquisizione fraudolenta di dati o informazioni sui competitor/pazienti, diffusione di notizie false e tendenziose sui prodotti concorrenti, atti di concorrenza sleale o parassitaria, etc.) al fine di turbare l'esercizio del commercio o compiere atti di illecita concorrenza.	Turbata libertà dell'industria e del commercio	BASSO	4	3	2	1	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 02

Forniture ad enti e ospedali: partecipazione a procedure aperte o negoziate

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con la classe medica e i policy makers per l'ottenimento della richiesta di inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero	Market Access Director Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè questi richiedano l'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero pur in assenza di effettive necessità mediche. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es.per ottenere l'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero, pur in assenza di effettive necessità mediche).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,3	4	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,3	4	3	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6	4	3	2	2	4
Gestione rapporti con la Commissione per l'ottenimento dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero	Market Access Director Regulatory Affairs Team Value Access Team HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità alla Commissione affinché questa conceda o acceleri il rilascio dell'approvazione dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre la Commissione a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es.per ottenere l'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,6	3	2	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,6	3	2	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,3	3	2	2	2	4
Gestione rapporti con la Commissione per l'ottenimento dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico ospedaliero	Market Access Director Regulatory Affairs Team Value Access Team HEMAR Team	Induzione in errore dei funzionari pubblici circa l'effettiva necessità medica dei farmaci della società al fine dell'inserimento nel prontuario terapeutico ospedaliero attraverso la presentazione di documentazione falsa e/o ingannevole, qualora si generi un evento di danno per l'Ente Pubblico (rappresentato dal rimborso dei farmaci).	Truffa	MEDIO	5,6	3	1	1	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con i medici ospedalieri/ASL/funzionari pubblici	Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al medico specialista affinchè questo inoltri richiesta di acquisto dei farmaci della Società pur in assenza di effettiva necessità al fine di ottenere un indebito profitto e favorire l'attività di sviluppo del business. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere la richiesta di acquisto dei farmaci della Società pur in assenza di effettiva necessità).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,7	5	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
Definizione da parte dell'Ente Pubblico della modalità di ricorso al contratto di fornitura	Value Access Team	Utilizzo di violenza o minaccia o riconoscimento/promessa di doni ovvero collusioni o altri mezzi fraudolenti affinchè l'Ente definisca una procedura di acquisto più favorevole alla società (es. trattativa privata) in assenza dei presupposti che ne legittimano il ricorso ovvero mediante il frazionamento artificioso del valore della fornitura, al fine di eludere le soglie previste dalla legge per la determinazione della tipologia della procedura di acquisto (es. procedure negoziate invece che gara aperta). Tale condotta può essere perseguita anche in virtù di un accordo illecito intercorso fra il pubblico ufficiale e la Società avente ad oggetto la promessa del primo di definire una procedura di acquisto più favore per la seconda, in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti ovvero dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per definire una procedura di acquisto più favorevole alla Società - es. trattativa privata -, in assenza dei presupposti che ne legittimino il ricorso ovvero mediante il frazionamento artificioso del valore della fornitura al fine di eludere le soglie previste dalla legge per la determinazione della tipologia della procedura di acquisto).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,4	4	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	ALTO	8	4	4	4	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Definizione di procedure di acquisizione in deroga	Value Access Team	Utilizzo di violenza o minaccia o riconoscimento/promessa di doni ovvero collusioni o altri mezzi fraudolenti affinchè l'Ente dichiari l'infungibilità di beni o servizi in realtà fungibili al fine di ricorrere a procedure di acquisizione in deroga (affidamento diretta senza gara) a favore della Società. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre quest'ultimo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarlo per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. dichiarazione di infungibilità di beni o servizi in realtà fungibili al fine di ricorrere a procedure di acquisizione in deroga a favore della Società).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	BASSO	4,3	2	1	1	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione del contenuto del bando di gara	Value Access Team	Utilizzo di mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne, riconoscimento di doni o promesse, ovvero condotte collusive al fine di alterare la procedura di predisposizione di qualsiasi atto che detti i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, di inquinarne il contenuto e condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della PA (ad es. predisponendo requisiti o condizioni di gara rispondenti ai propri prodotti), con ciò determinando, eventualmente, l'impedimento della gara (e il suo svolgimento con modalità regolari), l'influenza, l'alterazione e lo sviamento del processo decisionale di individuazione del vincitore, ovvero l'impedimento/allontanamento degli altri potenziali offerenti dalla partecipazione alla gara (con ciò minandone il diritto ad una libera partecipazione). Tali condotte devono essere integrate nell'interesse e vantaggio della Società. Tale condotta può essere realizzata anche in virtù di un accordo illecito intercorso fra l'Ente Pubblico (Ospedali, ASL) e la Società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire il secondo, in cambio del versamento di importi in denaro/utilità e/o dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità. Conseguimento di un ingiusto profitto tramite una condotta che, oltre ad essere finalizzata a minare la tutela del regolare svolgimento delle procedure di gara, induca in errore la Pubblica Amministrazione e risulti lesiva dell'integrità patrimoniale della PA. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere la predisposizione di requisiti o condizioni di gara rispondenti ai propri prodotti in modo tale che, tra tutti i partecipanti, la gara possa essere aggiudicata unicamente dalla società).	Truffa	MEDIO	7,9	5	3	4	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,7	5	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
			Turbata libertà degli incanti	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
Gestione della partecipazione a procedure di affidamento, gare o trattative private (predisposizione, approvazione e invio offerta tecnica, economica, amministrativa)	Value Access Team	Trasferimento della titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia e dissimulare situazioni di sospetta infiltrazione mafiosa.	Trasferimento fraudolento di valori	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Revoca del bando di gara	Value Access Team	Utilizzo di violenza o minaccia o riconoscimento/promessa di doni ovvero collusioni o altri mezzi fraudolenti affinchè l'Ente revochi impropriamente il bando di gara al fine di non assegnare l'appalto a un altro aggiudicatario ovvero al fine di riconoscere alla Società (aggiudicataria) un indennizzo. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre quest'ultimo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarlo per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. revoca impropria del bando di gara al fine di non assegnare l'appalto a un altro aggiudicatario ovvero al fine di riconoscere alla Società un indennizzo).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,8	3	2	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
Partecipazione a fase di apertura buste ed aggiudicazione gara (per procedure aperte)	Value Access Team	Utilizzo di mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o riconoscimento di doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti al fine di sviare il processo decisionale di individuazione del vincitore. Tale condotta può essere perseguita anche in virtù di un accordo illecito intercorso fra il pubblico ufficiale e la Società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire il secondo, in cambio del versamento/dazione di importi in denaro/altra utilità e/o dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. favorire la società nell'aggiudicazione della gara).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,8	2	1	1	2	3
			Turbata libertà degli incanti	BASSO	4,8	2	1	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Negoziazione del contratto (per procedure negoziate)	Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità all'Ente pubblico (Ospedale/ASL) affinchè questo favorisca la Società nella negoziazione economica del contratto. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per favorire la Società nella negoziazione economica del contratto).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,4	4	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Assegnazione di contratti da parte di strutture private (es. Ospedali) - anche convenzionate - tramite gare	Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità alla struttura privata affinchè assegni il contratto alla Società anche in assenza dei requisiti richiesti o anche qualora la stessa non abbia presentato l'offerta migliore. Conseguimento di un ingiusto profitto (i.e. aggiudicazione del contratto) tramite una condotta che induca in errore la Pubblica Amministrazione e risulti lesiva dell'integrità patrimoniale della PA. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari, perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni, con un vantaggio indebito per la Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Truffa	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,8	2	1	1	2	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 03

Forniture ad enti e ospedali: gestione del contratto

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Ricevimento Ordine	Depositari Terzi (outsourcing) Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè questi formulino ordini di acquisto ingiustificati in mancanza di effettive esigenze ed al fine di ottenere un ingiusto vantaggio. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere la formulazione di ordini di acquisto ingiustificati e/o in assenza di effettive esigenze).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,7	4	1	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,7	4	1	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,7	4	1	2	4	3
Gestione crediti commerciali	Finance Director Milano Credit Collector Team	Concessione di condizioni di maggior favore non motivate in fase di esecuzione/modifica del contratto al fine di ottenere un ingiusto vantaggio a favore della Società	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,9	3	1	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,9	3	1	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Modifica condizioni contrattuali	Credit Collector Team Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè questi inoltrino richiesta di forniture aggiuntive ingiustificate in mancanza di effettive esigenze o richiesta di modifica del contratto (prezzo, durata, ..) al fine di ottenere un ingiusto vantaggio ovvero al fine di evitare la rinegoziazione del contratto a condizioni meno favorevoli nei casi normativamente previsti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere forniture aggiuntive ingiustificate in mancanza di effettive esigenze o modifiche al contratto - prezzo, durata etc. - ovvero per evitare la rinegoziazione de contratto a condizioni meno favorevoli nei casi normativamente previsti). Induzione in errore, attraverso artifizi e raggiri, dei funzionari pubblici affinchè questi inoltrino richiesta di forniture aggiuntive ingiustificate in mancanza di effettive esigenze o richiesta di modifica del contratto (prezzo, durata,etc.) al fine di ottenere un ingiusto vantaggio ovvero al fine di evitare la rinegoziazione del contratto a condizioni meno favorevoli nei casi normativamente previsti, qualora si generi un danno economico in capo all'Ente pubblico.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Truffa	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,2	3	3	2	2	3
Gestione reclami, contestazioni ed eventuali contenziosi	Finance Director Milano Credit Collector Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità all'Ente committente affinchè questo non rilevi contestazioni. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far omettere il rilievo di reclami/contestazioni).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Esecuzione del contratto/ordine di vendita	Pharmacovigilance Team Depositari Terzi (outsourcing) Value Access Team	Frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con l'Ente Pubblico, facendo mancare, in tutto o in parte, i farmaci oppure consegnandone, consapevolmente, di difformi da quanto pattuito o dichiarato, attraverso un comportamento non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale, ovvero, mediante raggiri, inganni, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, al fine di ottenere un ingiusto profitto, qualora si generi un evento di danno per l'Ente Pubblico.	Truffa	MEDIO	5,2	4	1	2	4	2
			Frode nelle pubbliche forniture	MEDIO	5,6	4	2	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 04

Rapporti con istituzioni, politici, associazioni di pazienti, società scientifiche

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con Istituzioni, politici, società scientifiche e altri "organi decisori" al fine di sviluppare l'attività di business (attività di lobbying)	Governement Affairs, Policy & Patient Engagement Director Sr Communication & PA Manager CPA Leader Italy (A.I.) Scientific & Patient Association Specialist General Manager Milano Regional Government Affairs Lead National Government Affairs Mgr Patient Engagement Lead	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità agli organi decisori al fine di favorire l'attività di sviluppo del business della Società e ottenere un indebito profitto. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per favorire l'attività di sviluppo del business della Società).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,4	4	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Gestione rapporti con le Associazioni di Pazienti al fine di sviluppare l'attività di business	Governement Affairs, Policy & Patient Engagement Director Sr Communication & PA Manager CPA Leader Italy (A.I.) Scientific & Patient Association Specialist General Manager Milano Regional Government Affairs Lead National Government Affairs Mgr Patient Engagement Lead	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità alle associazioni di pazienti affinchè favoriscano l'attività o i farmaci della Società, con conseguente ottenimento di un indebito vantaggio.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,4	4	4	2	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con soggetti pubblici deputati all'accreditamento/nomine di professionisti sanitari	Governement Affairs, Policy & Patient Engagement Director Scientific & Patient Association Specialist General Manager Milano Regional Government Affairs Lead National Government Affairs Mgr Patient Engagement Lead	Riconoscimento o promessa di denaro od altra utilità al soggetto pubblico al fine di influenzare indebitamente (es. in assenza dei requisiti effettivamente posseduti) le nomine o l'accreditamento di professionisti sanitari compiacenti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con il soggetto pubblico intenzionalmente allo scopo di indurre quest'ultimo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarlo per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. influenzare le nomine o l'accreditamento di figure professionali compiacenti).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,8	3	2	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 05

Percezione e gestione dei contributi/finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione e invio della documentazione finalizzata alla richiesta del finanziamento.	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Direzione aziendale interessata SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Induzione in errore dei funzionari pubblici (Stato, Comunità europee, altri Enti pubblici) al fine di ottenere indebitamente e in modo fraudolento contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, qualora si generi un evento di danno per la PA.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	MEDIO	7,4	2	4	4	4	4
			Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO	7,4	2	4	4	4	4
Realizzazione di un’opera o svolgimento di un’attività/servizio attraverso l’utilizzo del finanziamento erogato dall’ente pubblico	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Direzione aziendale interessata SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Mancata destinazione dei fondi pubblici ovvero privati (qualora assistiti da garanzia pubblica) alla finalità prevista (realizzazione di un’opera o svolgimento di un’attività /servizio per cui è stato erogato il finanziamento o la sovvenzione). Mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dall'atto di erogazione dei fondi pubblici ovvero privati (qualora assistiti da garanzia pubblica) tale da compromettere irreversibilmente la realizzazione della finalità prevista.	Malversazione di erogazioni pubbliche	MEDIO	7,4	2	4	4	4	4
Rendicontazione all'Ente erogante attraverso la predisposizione ed invio di prospetti, tabelle, relazioni	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Direzione aziendale interessata SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Presentazione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute ovvero induzione in errore della pubblica amministrazione mediante una condotta basata sul raggiro o l’artifizio, anche attraverso la predisposizione di documentazione falsa (ad es., falsi preventivi), al fine di rendicontare lo stato di avanzamento delle attività svolte non aderente allo stato di fatto, per ottenere le successive tranche di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, con conseguente danno economico in capo alla PA.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	MEDIO	7,4	2	4	4	4	4
			Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO	7	2	3	4	4	4
Rapporti con l'Ente erogante in caso di controlli circa il corretto utilizzo del finanziamento e il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto.	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Direzione aziendale interessata SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al pubblico funzionario affinchè questo ometta eventuali rilievi o non proceda all'irrogazione di sanzioni. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l’esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es.per far omettere eventuali rilievi o l'irrogazione di sanzioni).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,4	2	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,4	2	4	4	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,8	2	4	2	2	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con funzionari pubblici per la percezione di contributi/erogazioni economiche di provenienza - diretta o indiretta- dell'UE	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Direzione aziendale interessata SR MGR Plant Controller	Realizzazione, da parte di un esponente aziendale, di una condotta di ausilio (es., istigazione, rafforzamento del proposito) del funzionario pubblico nella destinazione di risorse pubbliche (denaro o beni mobili) - di cui ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio/servizio - a scopi diversi da quelli originariamente imposti da leggi o atti aventi forza di legge, generando intenzionalmente un indebito vantaggio a sé o ad altri ovvero arrecando indebitamente un danno a terzi. Questo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.	(Concorso in) Indebita destinazione di denaro o cosa mobile	BASSO	4,7	2	2	1	2	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 06

Incarichi per sperimentazioni cliniche o studi clinici non interventistici (osservazionali), valutazioni e collaborazioni tecnico-scientifiche a centri ospedalieri, universita', irccs (Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico) e asl ed immissione in commercio dei farmaci

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Contatti preliminari con i funzionari di pubblico servizio per valutare possibili sperimentazioni, studi clinici o collaborazioni di natura tecnico-scientifica.	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Gestione impropria del processo di selezione e assegnazione degli incarichi di sperimentazione/collaborazione e dei rapporti con i relativi promotori/soggetti coinvolti (es. primari di ospedali, professori universitari di centri di ricerca, ecc..) e della definizione dei relativi compensi quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire direttamente (tramite la prescrizione, in sperimentazioni di Fase 4, ai degenti ospedalieri del farmaco oggetto di sperimentazione) o indirettamente (tramite attività di proselitismo sulla "base" medica - laddove possibile -, ...) l'entrata in commercio e/o la diffusione del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,8	4	3	3	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,8	4	3	3	4	3
Rapporti con gli organi amministrativi della controparte per la valutazione degli aspetti economici della convenzione/incarico	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al pubblico funzionario affinchè nell'ambito della trattativa contrattuale si definisca un compenso vantaggioso per la controparte al fine di favorire la società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,8	4	3	3	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,8	4	3	3	4	3
Rapporti con le autorità competenti (Comitato Etico/AIFA) per l'approvazione del Protocollo di sperimentazione	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al Comitato Etico/AIFA per ottenere le autorizzazioni necessarie all'avvio della sperimentazione anche in assenza dei necessari presupposti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con membri del Comitato Etico/AIFA intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere le autorizzazioni necessarie all'avio della sperimentazione anche in assenza dei necessari presupposti).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,1	3	1	1	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,1	3	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,1	3	1	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione degli studi: selezione dei pazienti	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Riconoscimento o promessa di denaro o di altra utilità ai soggetti coinvolti nella conduzione della sperimentazione clinica (PI, sub investigator, etc.) affinché alterino indebitamente le attività di selezione e arruolamento dei pazienti, mediante l'inserimento di soggetti non eleggibili ovvero l'inosservanza dei criteri di inclusione ed esclusione previsti dal protocollo sperimentale, al fine di procurare un indebito vantaggio per la Società (es. accelerare i tempi di conclusione del trial, raggiungere risultati positivi). Riconoscimento o promessa di denaro o di altra utilità da parte dell'Azienda a soggetti intermediari affinché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti coinvolti nella conduzione della sperimentazione clinica (PI, sub investigator, etc.) intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. alterazione delle attività di selezione e arruolamento dei pazienti, mediante l'inserimento di soggetti non eleggibili ovvero l'inosservanza dei criteri di inclusione ed esclusione previsti dal protocollo sperimentale).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,6	3	1	1	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,6	3	1	1	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,6	3	1	1	4	4
Gestione degli studi: redazione dell'expertise finale	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altre utilità a funzionari pubblici (sperimentatori) affinchè siano modificati, in favore della Società, i dati ed i risultati della sperimentazione anche in contrasto con i risultati effettivi. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari (es. monitor e specialisti esterni incaricati dalla società) perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici (sperimentatori) intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far modificare, in favore della Società, i dati ed i risultati della sperimentazione anche in contrasto con i risultati effettivi).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,6	3	1	1	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,6	3	1	1	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,6	3	1	1	4	4
Gestione degli studi: quantificazione del patient-fee da corrispondere	GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici (sperimentatori) attraverso una quantificazione del corrispettivo non congrua (maggiore) alle attività effettivamente svolte al fine di favore indebitamente la Società	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,8	4	3	3	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,8	4	3	3	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle visite ispettive da parte di funzionari competenti ed eventuale interruzione della sperimentazione	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè questi omettano i rilievi circa le modalità di conduzione della sperimentazione o circa i relativi ritardi o errori. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far omettere rilievi circa le modalità di conduzione della sperimentazione o relativi ritardi o errori). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,1	3	1	1	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,1	3	1	1	4	3
			Truffa	MEDIO	5,1	3	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,1	3	1	1	4	3
Rapporti con gli sperimentatori per la gestione di Investigator Meeting	MSL (Medical Sciences Liaison) GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Medical Affairs Director Medical Affairs Team	Gestione impropria di investigator meeting o della partecipazione degli sperimentatori all'investigator meeting quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di prediligere i farmaci della Società. Gestione impropria di investigator meeting quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,3	3	2	2	2	2
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,3	3	2	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,3	3	2	2	4	2
Gestione degli studi: selezione del beneficiario/sperimentatore, definizione importo, liquidazione e contabilizzazione	MSL (Medical Sciences Liaison) Finance Director Milano Medical Affairs Excellence Lead GCO Team Director Country Head Italy (R&D) Finance Director Medical Affairs Director	Gestione impropria degli studi al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per studi mai o parzialmente sostenuti), o ancora, mediante la registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 07

Definizione classe di appartenenza dei farmaci e conseguente rimborsabilità e inserimento nel prontuario terapeutico regionale.

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione ed invio della documentazione necessaria ai fini della definizione della classe di rimborsabilità e dei prezzi al pubblico (per i farmaci rimborsabili).	Market Access Director Regulatory Affairs Team HEMAR Team	Induzione in errore dei funzionari pubblici circa la sussistenza dei requisiti previsti per la rimborsabilità dei farmaci (di fascia A e H), in realtà inesistenti, attraverso l'alterazione del contenuto o l'omissione di dati della documentazione da inviare, qualora si generi un evento di danno per l'Ente Pubblico (rappresentato dal rimborso del costo dei farmaci).	Truffa	MEDIO	7	3	3	3	4	4
Rapporti con l'AIFA per la gestione dell'iter amministrativo delle pratiche	Regulatory Affairs Team Procuratore di Roma HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari dell'AIFA affinchè questi concedano o accelerino il rilascio delle autorizzazioni pur in assenza dei requisiti necessari all'immissione in commercio del farmaco. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere o accelerare il rilascio di autorizzazioni pur in assenza dei requisiti necessari all'immissione in commercio del farmaco).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,3	2	1	1	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,3	2	1	1	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,3	2	1	1	4	4
Rapporti con l'AIFA e con la Commissione Scinetifica Economica (CSE) per la definizione del prezzo dei farmaci rimborsabili	Regulatory Affairs Team General Manager Milano HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè questi definiscano un prezzo del farmaco favorevole alla Società. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per definire un prezzo del farmaco favorevole alla Società). Il riconoscimento di un prezzo non equo produce, in via indiretta, l'induzione in errore dell'AIFA che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Truffa	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,7	3	3	2	2	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con la classe medica per l'ottenimento della richiesta di inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale	Market Access Director Regulatory Affairs Team HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinché questi richiedano l'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale pur in assenza di effettive necessità mediche. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere l'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale, pur in assenza di effettive necessità mediche).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,3	4	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,3	4	3	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6	4	3	2	2	4
Gestione rapporti con la Commissione per l'ottenimento dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale	Regulatory Affairs Team General Manager Milano HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinché questi concedano o accelerino il rilascio dell'approvazione dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale pur in assenza dei requisiti necessari. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere o accelerare il rilascio dell'approvazione dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale pur in assenza dei requisiti necessari).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,7	3	3	2	2	4
Gestione rapporti con la Commissione per l'ottenimento dell'inserimento del farmaco nel prontuario terapeutico regionale	Regulatory Affairs Team General Manager Milano HEMAR Team	Induzione in errore dei funzionari pubblici circa l'effettiva necessità medica dei farmaci della società al fine dell'inserimento nel prontuario terapeutico regionale attraverso la presentazione di documentazione falsa e/o ingannevole, qualora si generi un evento di danno per la PA (rappresentato dal rimborso successivo).	Truffa	MEDIO	5,6	3	1	1	4	4
Mancata comunicazione o trasmissione di comunicazioni erronee ad AIFA nel caso di variazioni rispetto al dossier registrativo	Regulatory Affairs Team HEMAR Team	Mancata comunicazione di eventuali variazioni nel processo produttivo, nel foglio illustrativo, nell'utilzzo dei fornitori registrati e nel packaging, ecc. rispetto a quanto indicato nel dossier registrativo, con omesso pagamento dei relativi oneri, qualora si generi un evento di danno per la PA.	Truffa	BASSO	4,8	2	1	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 08

Attività di farmacovigilanza

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con i funzionari dell'AIFA in occasione di ispezioni/verifiche condotte presso le sedi della società	Pharmacovigilance Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità all'organo di vigilanza affinché questo non rilevi anomalie e mancati adempimenti o irroghi sanzioni minori in seguito ad eventuali controlli. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con membri dell'organo di vigilanza allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. affinchè non rilevino anomalie e mancati adempimenti o irroghino sanzioni minori in seguito ad eventuali controlli).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,8	2	1	1	2	3
Rapporti con i funzionari dell'AIFA in occasione di ispezioni/verifiche condotte presso le sedi della società	Pharmacovigilance Team	Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Truffa	BASSO	4,8	2	1	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 09

Donazioni, contributi e liberalità

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con enti beneficiari (Centri Ospedalieri, Università, IRCCS, ASL, Associazioni, Onlus, ecc..) per le donazioni di denaro, anche a supporto di progetti educazionali e di formazione (Educational grant), e/o farmaco (anche per uso compassionevole).	Medical Affairs Director Direzione proponente Funzione Tax Legal Team Proponente HCCO	Gestione impropria delle donazioni, contributi e liberalità quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici/privati (associazioni di pazienti e enti del terzo settore) al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria di donazioni, contributi e liberalità quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,4	4	4	2	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,4	4	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Gestione delle donazioni, contributi e Liberalità: selezione del beneficiario, definizione importo, liquidazione e contabilizzazione	Medical Affairs Director Global Services Direzione proponente Funzione Tax Proponente HCCO Controller	Gestione impropria delle donazioni, contributi e liberalità al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per donazioni, contributi e liberalità mai o parzialmente sostenuti, ovvero la registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	4	3	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 10

Attività di sponsorizzazione dell'immagine aziendale (siti, progetti editoriali, pubblicazioni, App., …)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con soggetti pubblici (Università, ospedali, …) e privati (es. agenzie, case editrici, società scientifiche, ….) per le sponsorizzazioni di siti, App, progetti editoriali, pubblicazioni.	Digital Business Transformation and Events Commercial Excellence & Business Transformation Director Regulatory Affairs Team Direzione proponente Funzione Tax Legal Team Proponente HCCO HEMAR Team	Gestione impropria delle sponsorizzazioni quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria delle sponsorizzazioni quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,7	5	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
Gestione del contratto di sponsorizzazione	Digital Business Transformation and Events Commercial Excellence & Business Transformation Director Regulatory Affairs Team Direzione proponente Funzione Tax Legal Team Proponente HCCO HEMAR Team	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione - anche tra privati/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria delle sponsorizzazioni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,8	5	3	2	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,8	5	3	2	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	7,6	5	3	3	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	7,6	5	3	3	4	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,1	5	3	3	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,1	5	3	3	4	5
Gestione della sponsorizzazione: Selezione del fornitore, definizione del prezzo, esecuzione/verifica della prestazione, contabilizzazione	Digital Business Transformation and Events Commercial Excellence & Business Transformation Director Medical Affairs Director Global Services Direzione proponente Funzione Tax Proponente HCCO Controller	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore, di definizione del prezzo e di verifica della prestazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi di sponsorizzazione mai o parzialmente sostenuti, ovvero la registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,8	5	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 11

Materiale Promozionale/informativo-educazionale e oggetti di utilità clinica

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Realizzazione e diffusione di materiale promozionale/informativo-educazionale e oggetti di utilità clinica.	ISF AM Regulatory Affairs Responsabile Servizio Scientifico Digital Business Transformation and Events BU Director Pharmacovigilance Team PM (Product Manager) Medical Affairs Team HCCO Value Access Team	Gestione impropria del materiale promozionale/informativo-educazionale e oggetti di utilità clinica quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria del materiale promozionale/informativo-educazionale quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,6	2	1	2	2	2
Acquisto del materiale promozionale/informativo-educazionale e oggetti di utilità clinica: selezione del fornitore, definizione del prezzo, esecuzione verifica della prestazione, contabilizzazione	Medical Affairs Director Global Services Direzione proponente Funzione Tax Proponente HCCO Controller	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore, di definizione del prezzo e di verifica della prestazione al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per materiale promozionale/informativo-educazionale e oggetti di utilità clinica mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	5,9	2	3	2	4	3

Attività sensibile : 12

Concessione di beni in comodato

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con clinici/enti (Centri ospedalieri, Università, IRCCS, ASL, ecc..) per la concessione di beni in comodato	GCO Team Director Country Head Italy (R&D)	Gestione impropria dei beni in comodato quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria dei beni in comodato quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,4	4	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 13

Studi "no profit" (attività di supporto agli studi sperimentali originati da Clinici, Enti /Associazioni riconoscite/Fondazioni/Onlus)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con i Clinici/Enti per la fornitura di farmaco a titolo gratuito e/o l'erogazione di denaro	MSL (Medical Sciences Liaison) Regulatory Affairs Team Medical Affairs Director Casamadre Legal Team Medical Affairs Team HCCO HEMAR Team	Gestione impropria degli studi "no profit" quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria degli studi "no profit" quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,7	5	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,3	5	4	4	4	4
Gestione degli studi "no profit": selezione del beneficiario, definizione importo, liquidazione e contabilizzazione.	Medical Affairs Director Global Services Direzione proponente Funzione Tax Proponente HCCO Controller	Gestione impropria degli studi "no profit" al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per studi "no profit" mai o parzialmente sostenuti), o ancora, mediante la registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,5	5	3	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 14

Studi "profit" (attività di finanziamento degli studi sperimentali originati da Clinici, Enti /Associazioni riconosciute/Fondazioni/Onlus)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con i Clinici/Enti per la fornitura di farmaco a titolo gratuito e/o l'erogazione di denaro	MSL (Medical Sciences Liaison) Regulatory Affairs Team Medical Affairs Director Casamadre Legal Team Medical Affairs Team HCCO HEMAR Team	Gestione impropria degli studi "profit" quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria degli studi "profit" quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,4	4	4	2	2	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Gestione degli studi "profit": selezione dello sperimentatore, definizione importo, liquidazione e contabilizzazione.	Medical Affairs Director Global Services Direzione proponente Funzione Tax Proponente HCCO Controller	Gestione impropria degli studi "profit" al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per studi "profit" mai o parzialmente sostenuti), o ancora, mediante la registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	4	3	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 15

Organizzazione o partecipazione ad eventi con delegati (medical educational, promotional e non medical training…)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Contatti con i medici o altri funzionari pubblici per la partecipazione agli eventi di natura scientifica e di aggiornamento	Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria dei rapporti con i medici o altri funzionari pubblici affinchè questi favoriscano i farmaci della Società, ovvero quale strumento per riconoscere a questi ultimi, quali soggetti intermediari, un'utilità economica, affinché utilizzino relazioni esistenti con altri soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (ad. es per favorire i farmaci della Società).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,5	5	4	3	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	9,1	5	4	5	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	9,1	5	4	5	4	5
Rapporti con l'AIFA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione (solo per eventi FARMACO)	Regulatory Affairs Team Events Team HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari dell'AIFA per ottenere la concessione delle autorizzazioni necessarie alla partecipazione alla manifestazione. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere le autorizzazioni necessarie alla partecipazione alla manifestazione).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,9	4	1	1	2	2
Rapporti con i membri della Commissione Nazionale Formazione Continua (anche tramite provider) per la definizione dei crediti ECM (solo per eventi accreditati ECM)	MSL (Medical Sciences Liaison) Medical Affairs Director Events Team Medical Affairs Team Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità alla Commissione Nazionale Formazione Continua al fine di far assegnare i crediti pur in assenza dei requisiti necessari. La corruzione/induzione indebita della P.A. può avvenire in modo indiretto attraverso il provider. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i membri della Commissione Nazionale Formazione Continua intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far assegnare i crediti pur in assenza dei requisiti necessari).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,9	4	1	1	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Definizione e approvazione partecipanti, spese ospitalità e fee relatori/moderatori	ISF AM MSL (Medical Sciences Liaison) BU Director Medical Affairs Director Events Team Medical Affairs Team HCCO Value Access Team	Gestione impropria degli inviti per la partecipazione agli eventi e delle spese di ospitalità e delle fee a relatori/moderatori (anche tramite provider o agenzie esterne) quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di prediligere i farmaci della Società. Gestione impropria degli inviti per la partecipazione agli eventi e delle spese di ospitalità e delle fee a relatori/moderatori, quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,2	4	4	3	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,8	4	4	5	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,8	4	4	5	4	5
Rapporti con soggetti terzi privati (provider/agenzie/società scientifiche) per la definizione della modalità e del valore economico della sponsorizzazione dell'evento	ISF AM MSL (Medical Sciences Liaison) BU Director Medical Affairs Director Events Team PM (Product Manager) Medical Affairs Team Value Access Team	Gestione impropria dei rapporti con terze parti per la partecipazione all'evento quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria del contributo della sponsorizzazione quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,2	5	4	2	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
Selezione dei soggetti terzi privati (provider/agenzie/società scientifiche), definizione del prezzo, esecuzione verifica della prestazione, contabilizzazione	ISF AM MSL (Medical Sciences Liaison) BU Director Medical Affairs Director Global Services Events Team PM (Product Manager) Funzione Tax Medical Affairs Team Value Access Team	Gestione impropria del processo di selezione del provider/agenzia/società scientifica, definizione del prezzo e verifica della prestazione mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per contributi di sponsorizzazioni mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,8	5	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 16

Sponsorship (contributo per eventi di terze parti)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Contatti con gli opinion leaders, le società scientifiche, i medici o altri funzionari pubblici al fine di sponsorizzare un evento	Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria dei rapporti con gli opinion leaders, le società scientifiche, i medici o altri funzionari pubblici affinché questi favoriscano i farmaci della Società, ovvero quale strumento per riconoscere a questi ultimi, quali intermediari, un'utilità economica i, affinché utilizzino relazioni esistenti con altri soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per favorire i farmaci della Società).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,5	5	4	3	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	9,1	5	4	5	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	9,1	5	4	5	4	5
Rapporti con i membri della Commissione Nazionale Formazione Continua (anche tramite provider) per la definizione dei crediti ECM (solo per eventi accreditati ECM)	MSL (Medical Sciences Liaison) Medical Affairs Director Events Team Medical Affairs Team Value Access Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità alla Commissione Nazionale Formazione Continua al fine di far assegnare crediti pur in assenza dei requisiti necessari. La corruzione/induzione indebita della P.A. può avvenire in modo indiretto attraverso il provider. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con membri della Commissione Nazionale Formazione Continua intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere l'assegnazione di crediti pur in assenza dei requisiti necessari).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,9	4	1	1	2	2
Rapporti con i membri della Commissione dell'AIFA per l'ottenimento dell'autorizzazione all'effettuazione del corso (solo per eventi FARMACO)	Regulatory Affairs Team Events Team HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari dell'AIFA per ottenere la concessione delle autorizzazioni necessarie alla partecipazione alla manifestazione. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i funzionari AIFA intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere la concessione delle autorizzazioni necessarie alla partecipazione alla manifestazione).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,9	4	2	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,9	4	2	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,6	4	2	2	2	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con soggetti terzi privati (provider/agenzie/società scientifiche) per la definizione della modalità e del valore economico della sponsorizzazione dell'evento	MSL (Medical Sciences Liaison) Medical Affairs Director Events Team PM (Product Manager) Medical Affairs Team Value Access Team	Gestione impropria dei rapporti con terze parti per la partecipazione all'evento quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici al fine di favorire indebitamente la Società. Gestione impropria della sponsorizzazione quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,2	5	4	2	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
Selezione dei soggetti terzi privati (provider/agenzie/società scientifiche), definizione del prezzo, esecuzione della prestazione, contabilizzazione	MSL (Medical Sciences Liaison) Medical Affairs Director Global Services Events Team PM (Product Manager) Funzione Tax Medical Affairs Team Value Access Team	Gestione impropria del processo di selezione del provider/agenzia/società scientifica, definizione del prezzo e verifica della prestazione mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per contributi di sponsorizzazioni mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,8	5	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 17

Incarichi professionali a operatori sanitari (professori universitari, primari, ecc...) per consulenze di natura scientifica (anche in occasione di Advisory Board)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione dell'operatore sanitario, definizione della fee, assegnazione dell'incarico e liquidazione del corrispettivo	General Manager Milano Medical Affairs Director Direzione proponente Medical Affairs Team Proponente HCCO	Gestione impropria dei processi di: - selezione del professionista (valutazione della qualifica e del track record professionale), - definizione del corrispettivo in termini di congruità rispetto alla consulenza effettuata, - liquidazione del compenso rispetto a quanto stabilito dal contratto (prezzo e oggetto dell'incarico ed effettività della prestazione resa) quale strumento per favorire la Società e/o quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,2	5	4	2	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
Selezione dell'operatore sanitario, definizione della fee, assegnazione dell'incarico, esecuzione della prestazione, contabilizzazione	General Manager Milano Medical Affairs Director Global Services Direzione proponente Funzione Tax Medical Affairs Team Proponente HCCO	Gestione impropria del processo di selezione dell'operatore sanitario, definizione della fee e verifica della prestazione mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi per servizi di consulenza mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,8	5	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 18

Acquisto di beni e servizi diversi

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Richiesta di acquisto Scelta del fornitore Definizione del prezzo di acquisto Emissione Ordine/Contratto Ricevimento e controllo fatture Verifica del servizio prestato Contabilizzazione e pagamento	General Manager Milano Global Services Direzione proponente Proponente Controller	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione- anche tra privati/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite/e/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati (ad es. attraverso la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità dell'Azienda, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in caso di assenza/non corrispondenza della relativa contropartita contabile).	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,5	5	4	3	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	9,1	5	4	5	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	8,5	5	4	3	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	9,1	5	4	5	4	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	ALTO	8,6	5	4	5	4	4
			Turbata libertà degli incanti	ALTO	8,6	5	4	5	4	4
Selezione Fornitore	Global Services Direzione proponente Proponente	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato affinchè questi favoriscano la Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	8,2	5	4	2	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,8	5	4	4	4	5
Selezione del fornitore	Global Services Direzione proponente Proponente	Gestione impropria del processo di selezione del partner commerciale al fine di generare un beneficio economico per l'Azienda (es. prezzo d'acquisto maggiormente competitivo), mediante l'acquisto o importazione di beni/prodotti consapevolmente contraffatti e/o alterati, realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale, ovvero di beni provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione.	Ricettazione	MEDIO	6,4	5	2	2	4	3
			(Concorso in) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MEDIO	6,4	5	2	2	4	3
			(Concorso in) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	MEDIO	5,4	5	2	2	2	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione del fornitore (es. agenzia digitale) e valutazione del servizio reso	Global Services Direzione proponente Proponente	Gestione impropria del processo di selezione della terza parte ovvero gestione impropria della valutazione del servizio reso al fine di selezionare/mantenere fornitori che cedono, diffondono o pubblicano, in qualsiasi forma di trasmissione (es. condivisioni via WhatsApp, post sui social, invii tramite email, upload su siti o piattaforme), immagini, video o voci riferite ad una persona fisica, con la consapevolezza della natura artificiale, falsificata o alternata, mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, del loro contenuto, e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità ovvero tali da farli apparire falsamente autentici o veritieri, in assenza di consenso e generando un danno ingiusto (patrimoniale, reputazionale, morale o psicologico della persona ovvero disinformazione e manipolazione, frode, inganno della collettività pubblica/consumatore) al fine di ottenere un indebito vantaggio (es. risparmio di costi, acquisto-promozione indebita di beni/servizi offerti, vantaggio competitivo/reputazionale sulla concorrenza, maggiore visibilità o seguito sul web).	(Concorso in) Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale	MEDIO	6,4	5	2	2	4	3
Adempimenti doganali nelle transazioni di beni extra UE, anche per il tramite di soggetti terzi (es. spedizionieri)	Spedizioniere Funzione Import - Export	Utilizzo o destinazione impropri di merci di provenienza estera importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, destinandole ad un uso diverso da quello per il quale la franchigia o la riduzione erano state concesse. Inosservanza di formalità doganali. Omissione dolosa della dichiarazione doganale/rifiuto o incapacità di dimostrare la legittima provenienza delle merci da parte del cd. detentore, ovvero, gestione impropria della stessa attraverso l'indicazione volontaria di informazioni non veritiere circa la quantità, qualità, origine o valore delle merci ovvero di ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa.	Contrabbando	MEDIO	5,3	3	2	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione dei rapporti con Autorita' Doganali	Spedizioniere Funzione Import - Export	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici o addetti al controllo in fase d'importazione dei prodotti affinché gli stessi ignorino eventuali inadempimenti di legge, omettano/attenuino l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. affinchè ignorino eventuali inadempimenti di legge, omettano/attenuino l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,7	2	2	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,7	2	2	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,7	2	2	1	2	2
Gestione dei rapporti con Autorita' Doganali	Spedizioniere Funzione Import - Export	Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Truffa	BASSO	4,7	2	2	1	4	2
Selezione del fornitore, definizione del prezzo, ricevimento del bene/esecuzione della prestazione, contabilizzazione	General Manager Milano Global Services Direzione proponente Funzione Tax Proponente	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore, di definizione del prezzo e di verifica della prestazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi di acquisto di beni e servizi mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,8	5	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 19

Gestione di progettualità finalizzate a migliorare l'accesso dei pazienti alla cura anche con il supporto di terze parti (PSP, DSP, VAS, …)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Richiesta di acquisto Scelta del fornitore Definizione del prezzo di acquisto Emissione Ordine/Contratto Ricevimento e controllo fatture Verifica del servizio prestato Contabilizzazione e pagamento	Controller Team Multidisciplinare ILT (Leadership Team) Project Owner	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione- anche tra privati/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati. (ad es. attraverso la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità dell'Azienda, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in caso di assenza/non corrispondenza della relativa contropartita contabile).	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,9	3	4	3	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,9	3	4	3	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	7,7	3	4	4	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	7,7	3	4	4	4	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,5	3	4	5	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,5	3	4	5	4	5
Selezione Fornitore	Team Multidisciplinare ILT (Leadership Team) Project Owner	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore/partner al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato affinchè questi favoriscano la Società.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,9	3	4	3	4	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,2	3	4	4	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,2	3	4	4	4	5
Gestione rapporti con i medici ospedalieri/ASL/funzionari pubblici	Team Multidisciplinare Project Owner	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al medico specialista affinchè favorisca l'attività di sviluppo del business della Società. Tale condotta, finalizzata alla prescrizione dei farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,1	3	4	2	4	4
			Truffa	MEDIO	7,1	3	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,1	3	4	2	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Definizione del concept del programma	Team Multidisciplinare ILT (Leadership Team) Project Owner	Attivazione di progetti di fornitura di servizi/soluzioni diagnostiche in assenza di una chiara necessità medica /bisogno di assistenza e supporto aggiuntivo del paziente al fine di favorire il trasferimento di utilità indebita alla P.A., anche attraverso soggetti terzi, e ottenere un indebito vantaggio incentivando la prescrizione/vendita dei prodotti della società ovvero per promuovere indebitamente un medicinale specifico. Attivazione di progetti di fornitura di servizi/soluzioni diagnostiche specifiche o con livelli di servizi ad hoc per singolo account, cliente, a discapito di tutti i pazienti potenzialmente beneficiari del servizio al fine di favorire il trasferimento di utilità indebita alla P.A., anche attraverso soggetti terzi, e ottenere un indebito vantaggio incentivando la prescrizione/vendita dei prodotti della società. Tale condotta, finalizzata alla prescrizione dei farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
			Truffa	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
Attivazione di progettualità VAS	Team Multidisciplinare ILT (Leadership Team) Project Owner	Attivazione (e monitoraggio) di progetti VAS in assenza dei requisiti (ad es., dichiarazione di HCP/HCO sulla carenza di personale, sulla mancanza di attrezzature specifiche per supportare i pazienti, sulla mancanza dell'hardware/software nel seguire la corretta terapia, nonchè sulla loro corretta destinazione) al fine di favorire il trasferimento di utilità indebita alla P.A., anche attraverso soggetti terzi, e ottenere un indebito vantaggio incentivando la prescrizione/vendita dei prodotti della Società ovvero per promuovere indebitamente un medicinale specifico. Tale condotta, finalizzata alla prescrizione dei farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
			Truffa	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
Gestione rapporti con gli Enti beneficiari	Team Multidisciplinare Project Owner	Gestione impropria della selezione dei centri partecipanti ai progetti al fine di favorire l'attività di sviluppo del business della Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7	3	3	3	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Esecuzione del progetto	Team Multidisciplinare Project Owner	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a soggetti pubblici o privati (es. TPI coinvolti nel programma) al fine di non far segnalare eventuali Eventi Avversi o Reclami durante lo svolgimento del progetto al fine di evitare l'interruzione del programma ovvero la rilevazione di mancati adempimenti o l'applicazione di eventuali sanzioni.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,7	3	3	2	4	4
Selezione del fornitore, definizione del prezzo, erogazione del servizio, contabilizzazione	Global Services Funzione Tax Controller Team Multidisciplinare ILT (Leadership Team) Project Owner	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore, di definizione del prezzo e di verifica della prestazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi di acquisto di beni e servizi mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 20

Progetti di collaborazione con Enti Pubblici

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Richiesta di acquisto Scelta del partner Definizione del prezzo di acquisto Emissione Ordine/Contratto Ricevimento e controllo fatture Verifica del servizio prestato Contabilizzazione e pagamento	Controller Core Team ILT (Leadership Team) Project Sponsor	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione- anche tra privati/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati. (ad es. attraverso la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità dell'Azienda, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in caso di assenza/non corrispondenza della relativa contropartita contabile).	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,9	3	4	3	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,9	3	4	3	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	7,7	3	4	4	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	7,7	3	4	4	4	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,5	3	4	5	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,5	3	4	5	4	5
Selezione del Partner	Core Team ILT (Leadership Team) Project Sponsor	Gestione impropria del processo di selezione del partner al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato affinchè questi favoriscano la Società.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,9	3	4	3	4	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,2	3	4	4	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,2	3	4	4	4	5
Gestione rapporti con i medici ospedalieri/ASL/funzionari pubblici	Core Team ILT (Leadership Team) Project Sponsor	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al medico specialista affinchè favorisca l'attività di sviluppo del business della Società, anche per il tramite di soggetti terzi. Tale condotta, finalizzata alla prescrizione dei farmaci di fascia A e H, comporta, in via indiretta, l'induzione in errore della P.A. che, attraverso il rimborso del prezzo, sostiene il costo del farmaco.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,1	3	4	2	4	4
			Truffa	MEDIO	7,1	3	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,1	3	4	2	4	4
Gestione rapporti con gli HCO	Core Team ILT (Leadership Team) Project Sponsor	Gestione impropria della selezione degli HCO ai progetti al fine di favorire l'attività di sviluppo del business della Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7	3	3	3	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione del Partner, definizione del prezzo, erogazione del servizio, contabilizzazione	Global Services Funzione Tax Core Team ILT (Leadership Team) Project Sponsor	Gestione impropria del processo di selezione del Partner, di definizione del prezzo e di verifica della prestazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi di acquisto di beni e servizi mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti), o ancora, mediante la registrazione in contabilità di fatture o documenti equipollenti riportanti l'indicazione di soggetti diversi rispetto agli effettivi. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 21

Assegnazione e gestione dei contratti di appalto

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione e qualificazione dell'appaltatore	Global Services Direzione proponente Controller	Gestione impropria del processo di selezione dei fornitori al fine di privilegiare società o persone segnalate dal soggetto pubblico e dal soggetto privato.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
Selezione e qualificazione dell'appaltatore - Richiesta di acquisto - Definizione del prezzo di acquisto - Emissione Ordine/Contratto - Ricevimento e controllo fatture - Verifica del servizio prestato - Contabilizzazione e pagamento.	Global Services Direzione proponente Controller	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria del processo di selezione dei fornitori potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati attraverso il ricorso a fornitori non caratterizzati da adeguati livelli di capacità, onestà ed integrità morale ovvero disponibili a creare una situazione favorevole alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,5	2	2	2	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6,5	2	2	2	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,5	2	2	2	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,5	2	2	2	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	6	2	2	2	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	6	2	2	2	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione/qualificazione /monitoraggio della terza parte e valutazione del servizio reso	Global Services Direzione proponente Controller	Gestione impropria del processo di selezione della terza parte ovvero gestione impropria di valutazione del servizio reso al fine di selezionare/mantenere fornitori, avendo consapevolezza e accettando che essi non assicurino le adeguate tutele nei confronti dei propri dipendenti o che impieghino lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o con permesso revocato o annullato; che sottopongano i lavoratori o sfruttano le prestazioni di lavoratori che sanno essere sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento, a condizioni di lavoro degradanti, a metodi di sorveglianza lesivi o irriguardosi delle garanzie di libertà, dignità e riservatezza, esponendoli a situazioni di grave pericolo ovvero violando la normativa relativa all'orario di lavoro/riposo e in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, approfittando dello stato di bisogno o mantengono gli stessi in stato di soggezione continuativa, al fine di ottenere indebiti vantaggi (es. tariffe maggiormente competitive).	(Concorso in) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	4,5	2	2	2	2	3
			(Concorso in) Riduzione o mantenimento in schiavitù	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			(Concorso in) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
			(Concorso in) Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
Gestione operativa del contratto	Global Services Direzione proponente Controller	Esecuzione illecita del contratto di appalto mediante la gestione e la direzione, anche per mezzo di società interposte (c.d. filtro), della manodopera dell'appaltatore interposto, impiegando lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso irregolare oppure sottoponendoli a condizioni di particolare sfruttamento, a condizioni di lavoro degradanti, a metodi di sorveglianza lesivi o irriguardosi delle garanzie di libertà, dignità e riservatezza, esponendoli a situazioni di grave pericolo ovvero violando la normativa relativa all'orario di lavoro/riposo e in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, approfittando del loro stato di bisogno o mantenendoli in stato di soggezione continuativa oppure sfruttandoli consapevoli che gli stessi sono ridotti o mantenuti in schiavitù o in servitù.	(Concorso in) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	4,5	2	2	2	2	3
			(Concorso in) Riduzione o mantenimento in schiavitù	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			(Concorso in) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
			(Concorso in) Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione dell'appaltatore, gestione operativa del contratto, fatturazione e contabilizzazione	Global Services Direzione proponente Funzione Tax Controller	Gestione impropria del processo di selezione, di definizione del prezzo, gestione operativa del contratto e di verifica della prestazione al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, ovvero difformi da quelli sostenuti o riferiti a soggetti diversi rispetto agli effettivi (ad esempio, attraverso la simulazione di contratti di appalto invece che di somministrazione di manodopera o l'utilizzo di fatture rilasciate da società che effettuano interposizione illegale di manodopera). Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	5,9	2	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 22

Attività relative alla gestione e selezione del personale

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione e assunzione	Finance Director Milano General Manager Latina Head of HR IM Italy General Manager Milano Global Services Direzione proponente HR Leader SC Latina	Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o da soggetto privato.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
Selezione e assunzione	Finance Director Milano General Manager Latina Head of HR IM Italy General Manager Milano Global Services Direzione proponente HR Leader SC Latina	Impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge o con permesso revocato o annullato	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	4,3	3	2	2	2	2
Definizione offerta economica, politiche retributive ed eventuali premi di produzione per personale di sede	Finance Director Milano General Manager Latina Head of HR IM Italy General Manager Milano Global Services Direzione proponente HR Leader SC Latina	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione-anche tra privati/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria degli stipendi e dei premi a dipendenti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione/traffico di influenze illecite/turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,3	3	4	1	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,3	3	4	1	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,3	3	4	1	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,3	3	4	1	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	6,8	3	4	1	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	6,8	3	4	1	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Definizione offerta economica, politiche retributive e Sistema premiante per personale esterno	Finance Director Milano Commercial Excellence & Business Transformation Director Head of HR IM Italy Customer Insights Capability & Excellence Head Business Intelligence Mgr Legal Team HCCO	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione- anche tra privati/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite//turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria degli stipendi e dei premi a dipendenti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione/induzione indebita/traffico di influenze illecite//turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.	Traffico di influenze illecite	MEDIO	7,2	5	4	2	2	5
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8,5	5	4	3	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	8,2	5	4	2	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8,5	5	4	3	4	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	ALTO	8	5	4	3	4	4
			Turbata libertà degli incanti	ALTO	8	5	4	3	4	4
Gestione adempimenti (versamento contributi) previdenziali, assistenziali, fiscali	Payroll Lead Italy	Induzione in errore della Pubblica Amministrazione attraverso la presentazione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute con una condotta basata sul raggiro o l'artifizio al fine di ottenere un indebito sgravio contributivo qualora si generi un evento di danno nei confronti della PA. Presentazione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute al fine di ottenere un indebito sgravio contributivo.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	MEDIO	6,9	3	4	3	4	3
			Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni agevolate	Payroll Lead Italy	Induzione in errore della Pubblica Amministrazione attraverso la presentazione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute con una condotta basata sul raggiro o l'artifizio al fine di ottenere un indebito sgravio contributivo qualora si generi un evento di danno nei confronti della PA. Presentazione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute al fine di ottenere un indebito sgravio contributivo.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	BASSO	4,7	2	2	1	4	2
			Indebita percezione di erogazioni pubbliche	MEDIO	5,1	2	3	1	4	2
Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette	Payroll Lead Italy	Induzione in errore della Pubblica Amministrazione attraverso la presentazione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute con una condotta basata sul raggiro o l'artifizio al fine di ottenere indebiti incentivi/contributi pubblici/ sgravi contributivi o previdenziali qualora si generi un evento di danno nei confronti della PA. Presentazione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute al fine di ottenere indebiti incentivi/contributi pubblici/sgravi contributivi o previdenziali.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	MEDIO	5,4	2	3	2	4	2
			Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO	5	2	2	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con enti pubblici in caso di verifiche aventi ad oggetto adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e relativi ad assunzioni agevolate	Payroll Lead Italy	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari affinchè questi non rilevino inadempimenti o non applichino sanzioni. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con il funzionario pubblico intenzionalmente allo scopo di indurre quest' ultimo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far omettere la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,9	2	3	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,9	2	3	2	4	3
			Truffa	MEDIO	5,9	2	3	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,9	2	3	2	4	3
Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali	Head of HR IM Italy Payroll Lead Italy HR Leader SC Latina	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a soggetti privati/sindacati affinché questi ultimi sottoscrivano contratti integrativi/accordi specifici ingiustificati in mancanza di effettive esigenze ed al fine di ottenere un ingiusto vantaggio.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5,2	2	2	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 23

Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese a dipendenti

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese ai dipendenti	Dipendenti Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione/induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite//turbata libertà degli incanti/turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La gestione impropria delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese a dipendenti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,8	4	3	3	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	7,5	4	3	2	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,8	4	3	3	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	6,5	4	3	2	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	7,3	4	3	3	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	7,3	4	3	3	4	4
Gestione delle spese di rappresentanza	Dipendenti Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria delle spese di rappresentanza quale strumento diretto di riconoscimento di utilità a soggetti pubblici/privati al fine di favorire indebitamente la Società, ovvero gestione impropria delle spese di rappresentanza quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,2	3	3	2	2	3
Contabilizzazione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese ai dipendenti	Global Services Dipendenti Funzione Tax Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria dei rimborsi spese ai dipendenti e delle spese di rappresentanza al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante la registrazione contabile di costi mai effettuati, ovvero, la registrazione di costi difformi da quelli sostenuti. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,5	4	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 24

Gestione dei flussi finanziari

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, o altre operazioni finanziarie	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano CdA	Operazioni di finanziamento, anche quando infragruppo, ovvero altre operazioni sui flussi finanziari aziendali, effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti/contravvenzioni, con condotte finalizzate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Autoriciclaggio	BASSO	4,7	1	2	2	4	2
Gestione transazioni finanziarie	Global Services Tutti i dipendenti	Utilizzo in modo fraudolento, consapevole e senza diritto, di uno strumento di pagamento, diverso dai contanti (es. carte di credito, di debito, strumenti digitali o web ovvero ogni altro mezzo di pagamento cd. a spendibilità limitata), di titolarità altrui, o anche rubato o altrimenti illecitamente ottenuto (es. tramite acquisizione dal sistema telematico dei relativi dati ricognitivi e operativi), al fine di compiere transazioni finanziarie a favore della Società (prelevare denaro contante o acquistare beni o servizi).	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	BASSO	4,9	4	1	1	4	2

Attività sensibile : 25

Redazione del bilancio di esercizio

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Contabilità Generale	Finance Director Milano Global Services SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Modifica/alterazione di dati contabili o loro omissione presenti nel sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme al vero, anche in concorso con altri soggetti	(Concorso in) False comunicazioni sociali	BASSO	3,9	3	1	2	2	2
Contabilità Generale	Finance Director Global Services SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Registrazione contabile di fatture passive o documenti equipollenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento passivo fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali, ovvero anche solo a titolo di tentativo, se commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'IVA.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3
Contabilità Generale	Finance Director Global Services SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Falsa rappresentazione nelle scritture contabili di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (ad es. tenuta di una "doppia contabilità", riqualificazione di poste di bilancio in violazione ai principi contabili e fiscali, utilizzo di conti correnti o depositi accesi a nome di terzi per depositare le somme relative ad operazioni non registrate in contabilità, ecc.). Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali, ovvero anche solo a titolo di tentativo, se commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'IVA.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
Definizione bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico	Finance Director Milano General Manager Milano SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche in concorso con altri soggetti.	(Concorso in) False comunicazioni sociali	BASSO	3,6	2	1	2	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con i soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione (se presente) e gestione documentazioni e informazioni in caso di verifiche	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano SR MGR Plant Controller Funzione Tax Legal Team	Occultamento di documenti o altri artefici al fine di impedire e ostacolare sindaci,soci, revisori nell'attivita di controllo (se presenti).	(Concorso in) Impedito controllo	BASSO	3,6	2	1	2	2	2
Redazione del bilancio (predisposizione e approvazione) nonchè delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ...)	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri.	Illecita influenza assemblea	BASSO	4,1	2	1	2	3	2
			(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO	4,1	2	1	2	3	2
Redazione del bilancio (predisposizione e approvazione) nonchè delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ...)	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Formulazione di proposte illecite al CdA sulla destinazione dell'utile in concorso con altri.	(Concorso in) Illegale ripartizione di utili e riserve	BASSO	3,6	2	1	2	2	2
Redazione del bilancio (predisposizione e approvazione) nonchè delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ...)	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano SR MGR Plant Controller Funzione Tax	Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di operazioni straordinarie, anche in concorso con altri; adozione di procedure, in occasione di operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (ad es.: diritto di opposizione).	(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO	4,1	2	1	2	3	2
Definizione e contabilizzazione di poste valutative di bilancio	General Manager Latina Finance Director General Manager Milano Global Services Funzione Tax	Determinazione e contabilizzazione di poste valutative di bilancio (ad es. fatture da emettere/da ricevere, valutazione cespiti, valutazione immobilizzazioni immateriali, ecc.) non conformi alla reale situazione patrimoniale, economica, finanziaria della Società ed ai principi contabili di riferimento, avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali, ovvero anche solo a titolo di tentativo, se commessa nell'ambito di sistemi transfrontalieri al fine di evadere l'IVA.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Archiviazione documentazione obbligatoria	General Manager Latina Finance Director General Manager Milano CdA Funzione Tax Studio Esterno (outsourcing)	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Occultamento o distruzione di documenti contabili	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 26

Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Tenuta libri sociali	Legal Team Studio Esterno (outsourcing)	Occultamento di documenti o altri artefici al fine di impedire e ostacolare eventuali verifiche e controlli.	(Concorso in) Impedito controllo	MEDIO	5,2	3	3	2	2	3
Predisposizione verbali e documentazione per il CdA e l'Assemblea	Legal Team Studio Esterno (outsourcing)	Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CdA, anche in concorso con altri.	Illecita influenza assemblea	MEDIO	5,7	3	3	2	3	3
Operazioni straordinarie sul capitale	CdA Soci	Gestione illegittima delle operazioni straordinarie sul capitale che possano caginare una lesione dello stesso o delle riserve non distribuibili per legge (illegittima restituzione di conferimenti, illegittimo acquisto di azioni o quote anche emesse da società controllate, aumento fittizio del capitale, ecc..)	(Concorso in) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	BASSO	4,5	2	2	2	2	3
			(Concorso in) Indebita restituzione dei conferimenti	BASSO	4,5	2	2	2	2	3
			(Concorso in) Formazione fittizia del capitale	BASSO	4,5	2	2	2	2	3
Operazioni sul capitale, anche quando finalizzate a operazioni straordinarie	CdA Soci	Operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale anche tramite conferimenti), attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti/contravvenzioni, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate	Autoriciclaggio	BASSO	4,7	1	2	2	4	2
Finanziamento soci	CdA Soci	Effettuazione di operazioni di finanziamento da parte dei soci, attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazioni in concorso a delitti/contravvenzioni, finalizzata a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate	Autoriciclaggio	BASSO	4,7	1	2	2	4	2
Archiviazione documentazione obbligatoria	Finance Director Global Services CdA Funzione Tax Studio Esterno (outsourcing)	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Occultamento o distruzione di documenti contabili	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 27

Gestione procedure giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione dei rapporti con i giudici	Finance Director Milano General Manager Latina Head of HR IM Italy General Manager Milano Funzione Tax Legal Team HR Leader SC Latina Consulente Esterno	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai giudici nell'ambito dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali (anche attraverso consulenti legali esterni all'Azienda) affinchè favoriscano la Società. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per favorire la Società nell'ambito di procedimenti giurdiziari e procedure stragiudiziali).	Corruzione in atti giudiziari	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,8	2	1	1	2	3
Gestione dei rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale(es. testimoni)	Finance Director Milano General Manager Latina Head of HR IM Italy General Manager Milano Funzione Tax Legal Team HR Leader SC Latina Consulente Esterno	Induzione del soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro/altra utilità	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	BASSO	3,8	2	1	1	2	3
Operazioni negoziali di varia natura (modifiche alla compagine sociale, modifiche dell'organo amministrativo, mutamento della denominazione sociale o spostamento della sede, distribuzione utili, compravendita di asset aziendali)	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano CdA Soci SR MGR Plant Controller	Trasferimento della titolarità e disponibilità di denaro, beni, utili, quote societarie od altri valori a terzi fittiziamente interposti al fine di eludere l'applicazione della confisca, del sequestro o di altre misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, anche qualora il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto.	Trasferimento fraudolento di valori	BASSO	4,8	2	1	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 28

Gestione contenzioso tributario

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione contenzioso tributario	General Manager Milano Funzione Tax	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai giudici nell'ambito dei procedimenti tributari (anche attraverso consulenti legali esterni all'Azienda) affinchè favoriscano la Società. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per favorire la Società nell'ambito di procedimenti tributari).	Corruzione in atti giudiziari	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,8	2	1	1	2	3
Gestione contenzioso tributario	General Manager Milano Funzione Tax	Esecuzione di alienazioni simulate (ad es., vendite frammentate) o altri atti o fatti fraudolenti (ad es. compensazioni indebite, operazioni societarie fittizie, conferimento in trust di beni immobili) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, rendendo gli stessi non più disponibili all'Amministrazione finanziaria e pregiudicandone la procedura di riscossione coattiva. Rappresentazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	BASSO	4,7	2	2	1	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 29

Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria, anche in occasione di ispezioni e accertamenti di natura fiscale

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con gli enti pubblici in caso di controlli e nell'esecuzione degli adempimenti fiscali/tributari	General Manager Milano Funzione Tax Legal Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè omettano la formulazione di rilievi o non elevino sanzioni in seguito ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con il funzionario pubblico intenzionalmente allo scopo di indurre quest' ultimo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far omettere la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Truffa	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6,5	3	3	3	4	3
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,2	3	3	2	2	3
Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali	Finance Director Milano Global Services Funzione Tax Consulente Esterno Società di revisione	Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali riportanti elementi passivi fittizi relativi a operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3
Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali	Finance Director Milano Funzione Tax Consulente Esterno Società di revisione	Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali (anche in concorso con terze parti - professionisti abilitati) riportanti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi registrati in contabilità o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (ad es. tenuta di una "doppia contabilità", riqualificazione di poste di bilancio in violazione ai principi contabili e fiscali). Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione del processo di accertamento e riscossione coattiva delle imposte	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Funzione Tax Legal Team	Esecuzione di alienazioni simulate (ad es., vendite frammentate) o altri atti o fatti fraudolenti (ad es. compensazioni indebite, operazioni societarie fittizie, conferimento in trust di beni immobili) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, rendendo gli stessi non più disponibili all'Amministrazione finanziaria e pregiudicandone la procedura di riscossione coattiva. Rappresentazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	BASSO	4,4	1	2	1	4	2
Archiviazione documentazione obbligatoria	Finance Director Milano General Manager Latina General Manager Milano Funzione Tax Legal Team	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	Occultamento o distruzione di documenti contabili	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni IVA	Finance Director Milano Global Services Funzione Tax Società di revisione	Nell'ambito di sistemi transfrontalieri, falsa rappresentazione, nelle dichiarazioni annuali IVA, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (ad es. attraverso omessa contabilizzazione o sottovalutazione di elementi attivi, nonché attraverso dichiarazione di costi inesistenti e non supportati da fatture né da altra documentazione opponibile all'amministrazione finanziaria ai fini di prova).	Dichiarazione infedele	BASSO	4,6	3	1	1	4	2
Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni IVA	Finance Director Milano Global Services Funzione Tax Società di revisione	Nell'ambito di sistemi transfrontalieri, mancata presentazione delle dichiarazioni sul valore aggiunto al fine di evadere le suddette imposte.	Omessa dichiarazione	BASSO	4,6	3	1	1	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione, approvazione e versamento delle imposte tramite Modello F24.	Finance Director Milano Global Services Funzione Tax	Nell'ambito di sistemi transfrontalieri, mancato versamento di somme dovute per effetto della compensazione di crediti inesistenti (ossia mancanti dei requisiti oggettivi o soggettivi ovvero per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate mediante documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici) o non spettanti (cioè utilizzati con modalità vietate dalla legge - attinenti, ad esempio, alle tempistiche dell'utilizzo del credito ovvero alla possibilità di compensazione in funzione della tipologia di debito da estinguere/compensare ovvero oltre il limite normativo o fondati su fatti che difettano di specifici requisiti e/o particolari qualità richieste ai fini del loro riconoscimento o, da ultimo, utilizzati in assenza di adempimenti amministrativi richiesti), acquisiti anche a seguito di operazione. straordinaria (ad es., fusione, acquisto di ramo d'azienda etc.), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.	Indebita compensazione	BASSO	4,1	3	1	1	4	1

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 30

Gestione comunicazione agli organi di vigilanza e al Ministero della Salute in occasione di verifiche e ispezioni

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con enti pubblici in caso di ispezioni	General Manager Latina Medical Affairs Excellence Lead Regulatory Affairs Team General Manager Milano Medical Affairs Director Pharmacovigilance Team Country Safety Head Italy Director, Environmental Health and Safety Latina Medical Program & Medical Affairs Compliance Mgr HEMAR Team	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè omettano la formulazione di rilievi o non elevino sanzioni in seguito ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con il funzionario pubblico intenzionalmente allo scopo di indurre quest'ultimo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far omettere la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7	3	3	3	4	4
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,7	3	3	2	2	4
Rapporti con gli enti pubblici in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti	General Manager Latina Medical Affairs Excellence Lead Regulatory Affairs Team General Manager Milano Medical Affairs Director Pharmacovigilance Team Country Safety Head Italy Director, Environmental Health and Safety Latina Medical Program & Medical Affairs Compliance Mgr HEMAR Team	Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Truffa	MEDIO	7	3	3	3	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con gli enti pubblici in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti	General Manager Latina Medical Affairs Excellence Lead Regulatory Affairs Team Sr Medical Program Specialist General Manager Milano Medical Affairs Director Pharmacovigilance Team Country Safety Head Italy Director, Environmental Health and Safety Latina Medical Program & Medical Affairs Compliance Mgr HEMAR Team	Occultamento di documenti o altri artefici al fine di impedire e ostacolare i certificatori nell'attività di controllo ovvero induzione in errore degli enti pubblici attraverso la produzione di documentazione ingannevole e/o falsa o l'omessa trasmissione di documentazione rilevante.	(Concorso in) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	BASSO	4,8	3	2	2	3	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 31

Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Adempimenti degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro	RSPP EHS Country Lead Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Violazioni o omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia, da parte della Società, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. omessa attività di valutazione dei rischi, di controllo, prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali previsti ex lege, ecc.) che possano implicare le fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni personali colpose in caso di infortunio grave o gravissimo di dipendenti o collaboratori, al fine di realizzare un risparmio di costi ovvero di determinare un aumento della produttività aziendale.	Omicidio colposo	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Violazione, omissione, imprudenza, imperizia nella gestione impropria del budget destinato agli adempimenti e/o alle azioni di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. viene fissato un budget insufficiente per attuare le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure il budget viene distratto per coprire altri costi diversi), il tutto finalizzato a conseguire un risparmio di spesa ovvero ad un aumento della produttività aziendale.	Omicidio colposo	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
Analisi preliminare, valutazione dei rischi e suo aggiornamento, compresi i rischi interferenziali, individuazione delle misure di tutele, delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Gestione e valutazione impropria del processo di errata/incompleta identificazione dei rischi, al fine di realizzare un risparmio dei costi. La Società potrebbe: a) sottostimare o sottovalutare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) omettere l'implementazione di misure di prevenzione e protezione idonee a fronteggiare i possibili rischi; c) omettere l'implementazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione; d) omettere la predisposizione e la consegna di procedure operative/istruzioni di lavoro per la conduzione di attività ritenute critiche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro).	Omicidio colposo	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Addestramento e formazione del personale generale e specifica	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Gestione impropria del processo di formazione - generale, specifica e addestramento - dei lavoratori, sia con riguardo alle misure di prevenzione adottate dalla Società (anche con riferimento ad eventuale utilizzo di DPI), sia ai comportamenti che gli stessi sono tenuti a tenere nello svolgimento delle mansioni affidate al fine di realizzare un risparmio di costi (es. utilizzando come criterio per la scelta del corso l'economicità a discapito dell'efficacia) ovvero di determinare un aumento della produttività aziendale (ad es., attraverso la mancata spendita di tempo del lavoratore nello svolgimento di attività formativa). La Società, al fine di realizzare un risparmio dei costi, non effettua/rimanda/elimina gli investimenti in termini di formazione del personale su salute e sicurezza sul lavoro.	Omicidio colposo	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,6	4	2	2	4	4
Addestramento e formazione del personale generale e specifica	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Gestione impropria del processo di formazione - generale, specifica e addestramento - dei lavoratori, sia con riguardo alle misure di prevenzione adottate dalla Società (anche con riferimento ad eventuale utilizzo di DPI), sia ai comportamenti che gli stessi sono tenuti a tenere nello svolgimento delle mansioni affidate al fine di realizzare un risparmio di costi (es. utilizzando come criterio per la scelta del corso l'economicità a discapito dell'efficacia) ovvero di determinare un aumento della produttività aziendale (ad es., attraverso la mancata spendita di tempo del lavoratore nello svolgimento di attività formativa). La Società, al fine di realizzare un risparmio dei costi, non effettua/rimanda/elimina gli investimenti in termini di formazione del personale su salute e sicurezza sul lavoro.	Omicidio colposo	MEDIO	5,7	1	2	2	4	4
			Lesioni personali colpose	MEDIO	5,7	1	2	2	4	4
Gestione delle emergenze	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	La Società, al fine di realizzare un risparmio dei costi, non garantisce la disponibilità di adeguate misure e risorse volte alla corretta preparazione e gestione delle emergenze (es. non organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio e gestione dell'emergenza, non designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, etc.). La Società, al fine di realizzare un risparmio dei costi e/o di determinare un incremento della produttività, omette la verifica periodica sull'applicazione ed efficacia delle procedure di emergenza.	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione di contratti di appalto, subappalto e, in generale, di rapporti contrattuali con terze parti	General Manager Latina RSPP General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina EHS Country Lead Datore di Lavoro	Gestione impropria del processo di selezione dell'appaltatore, subappaltatore e terza parte in generale (in particolare, con riferimento all'accertamento dell'idoneità tecnico professionale) e/o omissioni, violazioni, imprudenza, imperizia, negligenza nell'attività di coordinamento e cooperazione dell'attività in caso di appalti e/o gestione impropria del monitoraggio sull'idoneità della terza parte e, infine, della valutazione della prestazione resa, al fine di selezionare/mantenere rapporti contrattuali con terze parti che non ottemperano agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, con conseguente vantaggio indebito per la società consistente in un risparmio di costi (ad es., per l'applicazione di tariffe maggiormente competitive).	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
Sorveglianza sanitaria	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	La Società omette di sottoporre i lavoratori alle visite mediche di idoneità e agli accertamenti periodici obbligatori, ovvero attribuisce mansioni comportanti rischi per la salute a lavoratori privi dei requisiti di idoneità o, se in possesso di limitazioni, senza l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, realizzando un risparmio dei costi (non effettuando/rimandando gli investimenti in termini di sorveglianza sanitaria) ovvero con massimizzazione della produzione (ad es., attraverso la mancata spendita di tempo del lavoratore nello sottoposizione a visita medica).	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
Gestione degli incidenti e dei quasi incidenti	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	La Società non predispone adeguate misure precauzionali e procedure di intervento (e/o di emergenza) e/o di segnalazione volte alla corretta gestione degli incidenti e dei quasi incidenti (es. esercitazioni di sicurezza, appropriati mezzi di primo soccorso, sistemi di allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'evento, etc.) con conseguente risparmio dei costi. La Società non fa un'indagine per identificare degli incidenti e dei quasi incidenti accaduti.	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Violazione, omissione, imprudenza, imperizia nell'adottare misure di protezione collettive (es. DPC quali segnaletica, cartelloni, manufatti materiali, etc.) e individuali (es DPI quali guanti, caschi, etc.) al fine di realizzare un risparmio di costi per la Società.	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione degli acquisti di attrezzature, macchinari e impianti	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Mancato/insufficiente acquisto di attrezzature, macchinari, impianti, o parte di questi ultimi, anche qualora necessitino di essere sostituiti, ovvero acquisto di macchinari, attrezzature, impianti non conformi agli standard di sicurezza e/o non omologati, con conseguente indebito vantaggio per la Società consistente nel risparmio di costi.	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
Gestione delle attività di manutenzione di attrezzature, impianti, locali necessari per lo svolgimento dell'attività	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Violazioni od omissioni (ad es., mancata sottoposizione di macchinari all'ordinaria attività manutentiva), scarsa diligenza, imprudenza o imperizia (ad es., svolgimento delle attività di manutenzione di notte ovvero con personale insufficiente o non adeguatamente formato) da parte della Società nello svolgimento delle attività di manutenzione di attrezzature, impianti e locali necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa, con conseguente risparmio di costi per la Società ovvero con vantaggio rappresentato dalla massimizzazione della produzione (ad es., organizzazione delle attività manutentive in modo da creare il minor intralcio all'attività d'impresa).	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
Definizione degli ambienti di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative, comprese le ipotesi d'invio dei lavoratori presso terzi	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Violazioni od omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia nella definizione degli ambienti di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative (ad es., con riferimento alle vie di passaggio, di emergenza, pavimenti; al microclima; all'illuminazione; ecc.), con conseguente indebito vantaggio per la Società rappresentato da risparmio di costi. In caso di invio dei lavoratori presso terzi o loro distacco, violazioni od omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia nell'espletamento delle attività di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica nel luogo in cui i lavoratori svolgono l'attività, con conseguente indebito vantaggio per la Società rappresentato da risparmi di costi.	Omicidio colposo	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3
Organizzazione delle trasferte	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Violazione o omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia, da parte della Società, nell'organizzazione di trasferte nazionali (es. misure relative agli spostamenti in loco, misure di profilassi, misure per l'assistenza di lavoratori che debbano svolgere missioni in solitaria e/o di notte; misure per la tutela del personale femminile; ecc.), con conseguente indebito vantaggio per la società consistente in risparmio di costi e/o massimizzazione della produzione (ad esempio, privilegiando mezzi per gli spostamenti che favoriscano la rapidità a discapito della sicurezza).	Omicidio colposo	MEDIO	5,2	1	2	2	4	3
			Lesioni personali colpose	MEDIO	5,2	1	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con gli enti pubblici in caso di verifiche e ispezioni in ambito SSL	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinchè non effettuino l'ispezione ovvero esprimano un giudizio positivo sulle condotte della società ed omettano l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari, perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni, al fine di evitare l'ispezione o per ottenere un giudizio positivo sui comportamenti non conformi della società e per evitare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,6	2	1	2	2	2
Rapporti con gli enti pubblici in caso di verifiche e ispezioni in ambito SSL	General Manager Latina RSPP EHS Country Lead General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Datore di Lavoro	Impedire, intralciare, eludere le attività di vigilanza e controllo espletati dall'Autorità (es. P.G., Carabinieri forestali, etc.) o da Società deputate al controllo (es. Società in house) ovvero compromettere gli esiti dei controlli, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi oggetto di verifica e ispezione.	Impedimento del controllo	BASSO	4,1	2	1	2	2	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 32

Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy e di adeguamento al D. Lgs. 138/2024 (cd. NIS 2)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con l'Autorità nazionale per la Cybersicurezza nell'adozione delle misure di esecuzione	General Manager Latina General Manager Milano Legal Team Privacy Manager Italy Consulente Esterno	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità, anche per il tramite di un intermediario, ai funzionari pubblici affinchè non dispongano misure di esecuzione nei confronti della Società (es. imporre di usare prodotti, servizi o processi TIC certificati/sospendere autorizzazioni/certificati). Riconoscimento, promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari, perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni (ad es., affinchè non vengano disposte misure di esecuzione nei confronti della Società).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2
Rapporti con gli enti certificatori dei prodotti, servizi o TIC - nell'ambito degli adempimenti previsti dalla NIS 2	General Manager Latina General Manager Milano Legal Team Privacy Manager Italy Consulente Esterno	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità agli enti certificatori affinchè rilascino la certificazione pur in assenza dei necessari requisiti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per il rilascio della certificazione pur in assenza dei necessari requisiti).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con gli enti pubblici (es. Garante Privacy o Autorità Nazionale per la Cybersicurezza) in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti	General Manager Latina General Manager Milano Legal Team Privacy Manager Italy Consulente Esterno	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici affinchè non effettuino l'ispezione o esprimano un giudizio positivo sui comportamenti della Società ed omettano l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far evitare l'ispezione o per ottenere un giudizio positivo sui comportamenti della Società o per evitare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Truffa	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2
Rapporti con gli enti pubblici (es. Garante Privacy o Autorità Nazionale per la Cybersicurezza) in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti	General Manager Latina General Manager Milano Legal Team Privacy Manager Italy Consulente Esterno	Occultamento di documenti o altri artefici al fine di impedire e ostacolare i certificatori nell'attività di controllo ovvero induzione in errore degli enti pubblici (es. Garante Privacy o Autorità Nazionale per la Cybersicurezza) attraverso la produzione di documentazione ingannevole e/o falsa o l'omessa trasmissione di documentazione rilevante.	(Concorso in) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	BASSO	4,1	2	1	2	3	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 33

Processo produttivo e distributivo

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione del processo produttivo	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Compliance Sr lead	Attività di produzione realizzata tramite la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero usurpando un titolo di proprietà industriale.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	BASSO	4,9	2	1	3	2	4
			Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	5,9	2	1	3	4	4
Gestione del processo distributivo	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Compliance Sr lead	Detenzione e consegna di prodotti diversi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità, quantità, composizione ovvero detenzione, vendita o messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, anche cagionando un danno all'industria nazionale ovvero idonei a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto ovvero di prodotti, beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	BASSO	4,9	2	1	3	2	4
			Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	BASSO	4,6	2	1	2	2	4
			Frode nell'esercizio del commercio	BASSO	4,6	2	1	2	2	4
			Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO	5,6	2	1	2	4	4
			Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	5,6	2	1	2	4	4
			Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MEDIO	5,6	2	1	2	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con Organi di Controllo, in caso di ispezioni relative al processo produttivo	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina Director, Environmental Health and Safety Latina Compliance Sr lead	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari affinchè questi non effettuino l'ispezione o omettano l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i funzionari pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per evitare la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,1	2	1	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3
			Truffa	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3
Rapporti con enti pubblici per la verifica di conformità alle "good manufactoring practices"	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Compliance Sr lead	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari degli enti regolatori affinchè questi omettano la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i funzionari pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far omettere la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,1	2	1	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3
			Truffa	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con gli enti pubblici in merito alla corretta osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad es. verifica della corretta tenuta dei registri dei farmaci appartenenti alla categoria degli stupefacenti)	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina General Manager Milano Director, Environmental Health and Safety Latina Compliance Sr lead	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari affinchè questi non effettuino l'ispezione o omettano l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i funzionari pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per evitare la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Truffa	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,6	2	1	2	2	2
Rapporti con AIFA per la gestione dell'iter amministrativo delle pratiche di autorizzazione dell'officina farmaceutica: uso, rinnovo e variazione	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina Director, Environmental Health and Safety Latina Compliance Sr lead	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ad AIFA affinchè rilasci l'autorizzazione di officina farmaceutica, ovvero un suo rinnovo o variazione, anche in assenza dei requisiti richiesti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari, perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni, con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,1	2	1	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,1	2	1	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 34

Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto di autore

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle informazioni/ apparecchiature relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici.	IT Global Services	Detenzione/diffusione/installazione abusiva di apparecchiature/codici/altri mezzi atti all'accesso ad un sistema informatico (ad. es di un'impresa concorrente/di una Pubblica amministrazione/della Società stessa), al fine di procurare a sé o altri un ingiusto vantaggio o arrecare ad altri un danno e/o accesso abusivo a tale sistema informatico, così determinando in capo alla Società un interesse/vantaggio indebito (es., storno della clientela/ottenimento di sgravi fiscali), anche in concorso con soggetti terzi. Tale condotta potrebbe anche essere funzionale alla commissione di altre fattispecie presupposto.	Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
Gestione delle informazioni/ apparecchiature relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici.	IT Global Services	Detenzione/diffusione/installazione abusiva di apparecchiature/codici/altri mezzi atti all'intercettazione/interruzione/impedimento di comunicazioni telematiche o informatiche (ad. es relative ad un'impresa concorrente/ai propri dipendenti), al fine di realizzare le predette condotte, e/o intercettazione/interruzione/impedimento fraudolenta di tali comunicazioni informatiche o telematiche, così determinando in capo alla Società un interesse/vantaggio indebito (es., impedimento della partecipazione ad una gara da parte di un concorrente/aumento della produttività dei dipendenti), anche in concorso con soggetti terzi. Tale condotta potrebbe anche essere funzionale alla commissione di altre fattispecie presupposto.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	BASSO	4,8	2	1	1	4	3
			Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	BASSO	4,8	2	1	1	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle informazioni/ apparecchiature relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici.	IT Global Services	Detenzione/diffusione/installazione/riproduzione abusiva di apparecchiature/dispositivi/programmi informatici/altri mezzi atti a distruggere/danneggiare/alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici o delle informazioni in essi contenuti, al fine di realizzare le predette condotte, e/o distruzione/danneggiamento/alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici/di programmi, dati informazioni, anche di interesse pubblico, così determinando in capo alla Società un interesse/vantaggio indebito, anche in concorso con soggetti terzi. Tale condotta potrebbe anche essere funzionale alla commissione di altre fattispecie presupposto.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	BASSO	3,8	2	1	1	4	1
			Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	BASSO	3,8	2	1	1	4	1
			Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	BASSO	3,8	2	1	1	4	1
			Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	BASSO	3,8	2	1	1	4	1
			Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	BASSO	3,8	2	1	1	4	1
Invio telematico di atti, documenti e scritture	IT Global Services	Contraffazione/alterazione/redazione non corrispondente al vero di atti, documenti e scritture predisposte ed inviate in forma telematica.	Falsità relativamente a documenti informatici	MEDIO	5,1	3	1	1	4	3
Rapporti con soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali	IT Global Services Consulente Esterno	Gestione impropria delle relazioni con soggetti terzi (pubblici o privati), anche nell'ambito di assegnazione di incarichi di servizio, non caratterizzati da adeguati livelli di capacità, onestà ed integrità morale ovvero disponibili a creare una situazione favorevole alla commissione di condotte potenzialmente integranti reati informatici (ad es. ottenimento illegale di informazioni riservate o protette su dipendenti, fornitori, competitor, o nell'ambito di controversie giudiziarie, contenziosi, violazione di archivi pubblici e conti bancari), ad esempio tramite accessi abusivi a sistemi informatici o telematici ovvero l'utilizzo improprio di credenziali e poteri di accesso legittimamente attribuiti in ragione delle loro funzioni ovvero per finalità diverse da quelle consentite o estranee ai loro compiti istituzionali o diverse da quelle per i quali sono stati autorizzati, al fine di far ottenere vantaggi indebiti (es. economici, reputazionali, competitivi) da parte della Società.	Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3
			Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	MEDIO	5,5	2	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale	IT Tutti i dipendenti	Gestione abusiva, fraudolenta o comunque impropria di opere altrui o di parti di esse, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet o comunque la loro diffusione attraverso la rete telematica aziendale	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	MEDIO	5,7	3	3	2	4	2
Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore	IT Tutti i dipendenti	Utilizzo di software, banche dati o altra opera dell'ingegno in assenza di idonea o valida licenza/autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 35

Gestione dell'attività di presentazione dell'Azienda al pubblico

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione dei contenuti e organizzazione/gestione delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine aziendale	Governement Affairs, Policy & Patient Engagement Director Sr Communication & PA Manager CPA Leader Italy (A.I.) Scientific & Patient Association Specialist General Manager Milano Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Utilizzo improprio, ad esempio nel corso di un convegno o di altra presentazione in pubblico, di opere o di parte di opere protette dal diritto d'autore	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO	4,9	3	1	2	4	2
Sviluppo e diffusione, in qualsiasi forma, di attività promozionale diretta al pubblico	Governement Affairs, Policy & Patient Engagement Director Sr Communication & PA Manager CPA Leader Italy (A.I.) Scientific & Patient Association Specialist General Manager Milano Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Utilizzo improprio di opere o di parte di opere protette dal diritto d'autore in ambito promozionale	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO	4,9	3	1	2	4	2
Diffusione, in qualsiasi forma (siti web, social media, ecc.), di attività promozionale diretta al pubblico, anche attraverso società esterne	Governement Affairs, Policy & Patient Engagement Director Sr Communication & PA Manager CPA Leader Italy (A.I.) Scientific & Patient Association Specialist General Manager Milano Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Cessione, diffusione, pubblicazione, in qualsiasi forma di trasmissione (es. condivisioni via WhatsApp, post sui social, invii tramite email, upload su siti o piattaforme), di immagini, di video o voci riferite ad una persona fisica, con la consapevolezza della natura artificiale, falsificata o alternata, mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, del loro contenuto, e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità ovvero tali da farli apparire falsamente autentici o veritieri, in assenza di consenso e generando un danno ingiusto (patrimoniale, reputazionale, morale o psicologico della persona ovvero disinformazione e manipolazione, frode, inganno della collettività pubblica/consumatore) al fine di ottenere un indebito vantaggio (es. risparmio di costi, acquisto-promozione indebita di beni/servizi offerti, vantaggio competitivo/reputazionale sulla concorrenza, maggiore visibilità o seguito sul web).	Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale	BASSO	4,9	3	1	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 36

Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con i terzi al fine di instaurare/finalizzare qualsivoglia trattativa/accordo, anche di natura non commerciale	Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria del ruolo ricoperto all'interno della Società al fine di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare a associazioni realizzate mediante cooperazione con tre o più soggetti per il perseguimento di finalità illecite	Associazione a delinquere	MEDIO	6,2	4	1	2	4	4
Rapporti commerciali soggetti a obbligo, divieto o restrizioni imposti da misure restrittive dell'UE o da disposizioni di legge nazionali attuative	General Manager Latina General Manager Milano Direzione proponente Proponente	Operazioni economiche/finanziarie (ad es. acquisto, vendita, trasferimento, trasporto di beni; prestazione di servizi; messa a disposizione – direttamente o indirettamente - di fondi o risorse economiche) in violazione delle misure restrittive – soggettive, oggettive, territoriali – dell'Unione Europea, ovvero loro elusione (ad es. utilizzo, trasferimento, cessione in qualsiasi modo di fondi o risorse congelate o direttamente/indirettamente posseduti da soggetti designati; presentazione o utilizzo di documenti falsi per ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'end user di detti fondi/risorse). Omessa segnalazione alle autorità amministrative competenti di informazioni, di cui si è a conoscenza in ragione del proprio ufficio, su fondi/risorse economiche presenti sul territorio dello Stato appartenenti a soggetti designati o da questi possedute, detenute, controllate. Operazioni economiche/finanziarie compiute senza l'ottenimento della prescritta autorizzazione prevista da una misura restrittiva; presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere la suddetta autorizzazione; svolgimento delle operazioni economiche/finanziarie in difformità dall'autorizzazione ottenuta. Consentire o comunque agevolare l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.	Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'UE (artt. 275 bis, co. 1, 2, 5; 275 ter co. 1, 2; 275 quater c.p.; art. 12, co. 1 bis D. Lgs. 286/1998)	BASSO	4,8	2	1	1	5	2
Rapporti con l'Autorità pubblica (UAMA) per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni (es. Autorizzazione Unica all'esportazione per i beni dual use)	Finance Director Milano General Manager Latina Finance Director General Manager Milano	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità all'UAMA al fine di ottenere l'autorizzazione anche in assenza dei requisiti normativamente richiesti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari, perché utilizzino relazioni esistenti soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni, con un vantaggio indebito per la Società.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con l'Autorità pubblica (es. UAMA, Ministero dell'economia e delle finanze) in fase ispettiva	Finance Director Milano General Manager Latina Finance Director General Manager Milano	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità all'Autorità Pubblica affinché non venga irrogata la sanzione. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari, perché utilizzino relazioni esistenti soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni, con un vantaggio indebito per la Società (es. per la mancata irrogazione della sanzione alla Società). Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico (rappresentato dal mancato incasso delle stesse) in capo alla PA.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Truffa	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,3	2	1	1	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,3	2	1	1	2	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 37

Rapporti negoziali con soggetti terzi, società del Gruppo e compagine sociale

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e finanziarie con clienti/fornitori/partner e società del Gruppo	Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria di accordi negoziali con soggetti terzi o delle società del Gruppo coinvolti in attività illecite al fine di sostituire, trasferire, utilizzare in attività economiche e finanziarie denaro o beni o altra utilità provenienti da tali condotte in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Riciclaggio	BASSO	3,9	1	2	1	4	1
			Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	BASSO	3,9	1	2	1	4	1
Gestione delle operazioni sul patrimonio aziendale e delle operazioni straordinarie (acquisizione, cessione, fusione, aumenti/riduzione di capitale, distribuzione utili, ecc...) nonché i relativi adempimenti amministrativi	Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Gestione impropria delle operazioni sul patrimonio e delle operazioni straordinarie attraverso proventi derivanti da attività illecite di terzi in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Riciclaggio	BASSO	3,9	1	2	1	4	1
			Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	BASSO	3,9	1	2	1	4	1
Operazioni negoziali di varia natura (modifiche alla compagine sociale, modifiche dell'organo amministrativo, mutamento della denominazione sociale o spostamento della sede, distribuzione utili, compravendita di asset aziendali)	Differenti soggetti in relazione al rapporto gestito	Trasferimento della titolarità e disponibilità di denaro, beni, quote societarie od altri valori a terzi fittiziamente interposti al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni, utilità di provenienza illecita. Trasferimento della titolarità o della disponibilità a terzi fittiziamente interposti di denaro, beni o altri valori e proventi di provenienza illecita al fine di agevolare un loro reinvestimento in attività produttive.	Trasferimento fraudolento di valori	BASSO	3,8	2	1	1	4	1

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 38

Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione della documentazione per il trasporto dei rifiuti	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Trasporto di rifiuti pericolosi privi dei relativi formulari (o dei documenti sostitutivi) o con formulari contenenti dati inesatti o incompleti.	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari inerenti lo smaltimento rifiuti	MEDIO	5,2	3	3	2	2	3
Selezione/qualificazione /monitoraggio della terza parte per la gestione dei rifiuti e valutazione del servizio reso	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Gestione impropria del processo di selezione e monitoraggio dei fornitori per la gestione dei rifiuti ovvero gestione impropria della valutazione del servizio reso, selezionando/mantenendo fornitori, omettendo la verifica/il controllo sull'operato della terza parte (ad es., possesso delle autorizzazioni/requisiti/capacità imprenditoriale per lo svolgimento dell'attività), con un indebito vantaggio in capo alla Società (es. tariffe maggiormente competitive).	(Concorso in) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	MEDIO	6,5	4	3	2	4	3
			(Concorso in) Spedizione illegale di rifiuti	MEDIO	6,5	4	3	2	4	3
			(Concorso in) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	MEDIO	6,5	4	3	2	4	3
			(Concorso in) Abbandono di rifiuti pericolosi aggravato	MEDIO	6	4	3	2	3	3
			(Concorso in) Abbandono di rifiuti pericolosi	MEDIO	5,5	4	3	2	2	3
			(Concorso in) Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari	MEDIO	5,5	4	3	2	2	3
			(Concorso in) Combustione illecita di rifiuti	MEDIO	6,5	4	3	2	4	3
Gestione dei processi di scarico di acque reflue	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali pericolose in assenza di autorizzazione e/o in violazione delle prescrizioni delle Autorità Competenti ovvero superando i valori limite normativamente individuati. Inosservanza dei divieti di scarico di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotteranee.	Illecito scarico di acque reflue industriali ovvero violazione dei divieti di scarico su suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee	MEDIO	6,1	4	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti e miscelazione di rifiuti pericolosi.	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni ovvero in violazione di divieti normativamente previsti, con modalità di esercizio organizzate (ad es., eterogeneità dei rifiuti; elevato numero dei soggetti coinvolti; utilizzo di mezzi speciali; rifiuto in precedenza sottoposto a cernita, prelievo etc.; ingente quantità; provenienza da attività industriale), ovvero gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti (mediante, ad esempio, cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione), con il fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso multiple operazioni organizzate e l'allestimento di mezzi, nonchè spedizione transfrontaliera di rifiuti senza la notifica alle autorità competenti o la loro autorizzazione ovvero con un'autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi, in modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o che deve essere fornito in occasione di questo (fatti salvi gli errori materiali di minore entità), in ogni caso, in contrasto con le disposizioni del Diritto dell'UE e internazionali.	Spedizione illegale di rifiuti	BASSO	4,9	4	1	1	4	2
			Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	MEDIO	6,2	4	3	1	4	3
			Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	MEDIO	5,3	4	2	1	4	2
Attività di gestione dei rifiuti sanitari	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Violazione delle disposizioni normative sul deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	MEDIO	5	3	2	1	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione eventi/interventi che determinano obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Omessa bonifica (ovverosia l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio), ripristino (riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'Autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati) o recupero (restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici) dello stato dei luoghi a fronte dell'obbligo derivante dalla Legge (ad es., TU Ambientale), da un ordine del giudice (ad es., a seguito di sentenza di condanna o patteggiamento per reati ambientali) o dell'Autorità. Gestione colposa della bonifica o non conforme al relativo Progetto approvato dall'Autorità competente.	Omessa segnalazione e/o omessa bonifica in caso di eventi inquinanti	BASSO	2,8	2	1	1	2	1
			Omessa bonifica	BASSO	3,3	2	1	1	3	1
Gestione di eventi inquinanti nello svolgimento delle attività aziendali	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema ovvero la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero che determini un'offesa alla pubblica incolumità anche in danno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, in violazione della normativa ambientale dell'Unione europea o delle relative disposizioni nazionali di attuazione, o in mancanza della necessaria autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fraudolentemente o con violenza/minacca o commettendo reati contro la PA.	Disastro ambientale	MEDIO	6,2	2	3	3	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione di eventi inquinanti nello svolgimento delle attività aziendali	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna anche in danno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, ovvero in danno di un'ecosistema di notevoli dimensioni ovvero qualora abbiano effetti durevoli, in violazione della normativa ambientale dell'Unione europea o delle relative disposizioni nazionali di attuazione, o in mancanza della necessaria autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fraudolentemente o con violenza/minaccia o commettendo reati contro la PA.	Inquinamento ambientale	MEDIO	6,2	2	3	3	4	3
Gestione dello smaltimento di rifiuti	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Falsa indicazione sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato di analisi falso durante il trasporto di rifiuti propri non pericolosi.	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari inerenti lo smaltimento rifiuti	MEDIO	5,2	3	3	2	2	3
Gestione di impianti e attività comportanti emissioni in atmosfera	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Violazione dei valori di emissione o delle prescrizioni previste dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità Competente, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, determinanti il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.	Violazione dei limiti di emissioni in atmosfera di stabilimenti	BASSO	4,6	4	2	2	2	2
Gestione delle attività relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di sostanze, allo stato puro o sotto forma di miscele, idonee a ridurre lo strato di ozono, ovvero di prodotti, apparecchiature, e loro parti, che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da esse, effettuati in violazione – volontaria o per errore grossolano – degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela dell'ozono (es. prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali, ottenimento delle autorizzazioni/licenze previsti ex lege, ecc.) o in mancanza della necessaria autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fraudolentemente o con violenza/minaccia o commettendo reati contro la PA.	Produzione e commercio di sostanze ozono lesive	MEDIO	5,1	4	2	2	3	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle attività relative alla produzione e al commercio di gas ad effetto serra	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Produzione, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio, di gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, ovvero di prodotti, apparecchiature, e loro parti, che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi, effettuati in violazione – volontaria o per errore grossolano – degli obblighi derivanti dalla normativa sui gas fluorurati ad effetto serra (es. prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali, ottenimento delle autorizzazioni/licenze previsti ex lege, ecc.) o in mancanza della necessaria autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fraudolentemente o con violenza/minaccia o commettendo reati contro la PA..	Produzione e commercio di gas a effetto serra	BASSO	3,9	1	2	1	3	2
Gestione di discariche	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Gestione di discariche in assenza delle autorizzazioni normativamente previste.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3
Rapporti con gli enti pubblici (ARPA, ASL, Provincia, etc.) in caso di verifiche, ispezioni e/o richieste di autorizzazioni o nell'ambito delle attività di campionamento	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica, anche per il tramite di un intermediario, a funzionari pubblici/Ente pubblico in modo da ottenere: - un giudizio positivo non rispondente al vero evitando l'irrogazione di sanzioni; - autorizzazioni anche in assenza dei requisiti necessari; - pareri favorevoli non rispondenti al vero nelle attività di analisi dei campionamenti. Compimento di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o falsificazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati, ottenendo la mancata irrogazione di sanzioni pecuniarie con danno economico. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni al fine di ottenere: - un giudizio positivo non rispondente al vero evitando l'irrogazione di sanzioni; - autorizzazioni anche in assenza dei requisiti necessari; - pareri favorevoli non rispondenti al vero nelle attività di analisi dei campionamenti.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,8	3	2	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Truffa	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni per lo smaltimento, per lo scarico di acque reflue e per le emissioni in atmosfera	General Manager Latina Operations Director Latina Site Quality Head & Qualified Person Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici affinchè questi concedano le autorizzazioni necessarie. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con i soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per ottenere le autorizzazioni necessarie).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4,6	2	1	2	4	2
			Traffico di influenze illecite	BASSO	3,6	2	1	2	2	2
'Rapporti con enti pubblici (es. ARPA, ISPRA, etc.) o con Società da questi delegate (es. Società in house, etc.) in caso di verifiche e ispezioni	General Manager Latina Operations Director Latina Director, Environmental Health and Safety Latina	Impedire, intralciare, eludere le attività di vigilanza e controllo espletati dall'Autorità (es. ARPA, P.G., Carabinieri forestali, etc.) o da Società deputate al controllo (es. Società in house) ovvero compromettere gli esiti dei controlli, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi oggetto di verifica e ispezione.	Impedimento del controllo	BASSO	4,5	3	2	1	2	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 39

Gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti appartenenti al settore privato

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con Clienti e potenziali Clienti (es. grossisti/distributori/farmacie)	Customer Insights Capability & Excellence Head Customer Service	Induzione dell'interlocutore privato a favorire indebitamente la Società (es. ad acquistare quantità elevate e non necessarie, a vendere prodotti danneggiati/non conformi, ad applicare prezzi/sconti vantaggiosi e/o non conformi alle disposizioni di legge, etc.) attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	BASSO	4,4	3	1	2	4	1
Rapporti con Clienti e potenziali Clienti (es. grossisti/distributori/farmacie)	Customer Insights Capability & Excellence Head Customer Service	Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte e di ottenere un indebito vantaggio per la Società.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	5,3	3	2	2	4	2
Gestione dei reclami e delle contestazioni	Customer Insights Capability & Excellence Head Customer Service	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al cliente affinchè questo non rilevi contestazioni.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	BASSO	4,4	3	1	2	4	1
Riconoscimento delle note di credito	Customer Insights Capability & Excellence Head Customer Service	Gestione impropria delle note credito quale strumento per riconoscere o promettere denaro o altra utilità a soggetti pubblici/privati al fine di favorire indebitamente la società. Gestione impropria delle note credito quale strumento per riconoscere un'utilità economica a soggetti intermediari, affinché utilizzino relazioni esistenti con soggetti pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l'esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società.	Traffico di influenze illecite	BASSO	4,8	3	2	2	2	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5,8	3	2	2	4	3
Gestione dei resi e delle note di credito	Customer Insights Capability & Excellence Head Customer Service	Gestione impropria del processo dei resi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di note di credito per operazioni inesistenti, ad esempio a fronte di merci mai o parzialmente rese, ovvero registrazione contabile di quantità difformi da quelle rese. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	6,2	3	3	2	4	3

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 40

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici/privati per l’ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, permessi, etc., per l’esercizio di attività aziendali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione rapporti con enti pubblici per gli aspetti che riguardano la normativa urbanistica ed edilizia (concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc...)	General Manager Latina General Manager Milano Legal Team Consulente Esterno	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità all'ente pubblico affinché lo stesso rilasci concessioni, autorizzazioni, permessi (o il loro rinnovo) pur in assenza dei requisiti richiesti. Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità economica da parte dell'Azienda a soggetti intermediari perché utilizzino relazioni esistenti con funzionari pubblici intenzionalmente allo scopo di indurre questi ultimi a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato ovvero di remunerarli per l’esercizio delle loro funzioni con un vantaggio indebito per la Società (es. per far rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi - o il loro rinnovo - pur in assenza dei requisiti richiesti).	Traffico di influenze illecite	BASSO	4	2	2	2	2	2
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5	2	2	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5	2	2	2	4	2
Gestione dei rapporti con enti certificatori per il rilascio/rinnovo delle certificazioni	EHS Country Lead Pharmacovigilance Team Director, Environmental Health and Safety Latina	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a soggetti privati affinché gli stessi rilascino certificazioni (o il loro rinnovo) pur in assenza dei requisiti richiesti.	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5	2	2	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile : 41

Gestione dei rapporti intercompany

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Operazioni intercompany	Funzione Tax Intercompany Team (Manila)	Gestione impropria delle operazioni di acquisto di beni e servizi intercompany al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante la registrazione contabile di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti (ad esempio a fronte di costi di acquisto di beni e servizi mai o parzialmente sostenuti, ovvero registrazione contabile di costi difformi da quelli sostenuti). Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MEDIO	5,9	2	3	2	4	3
Operazioni intercompany	Funzione Tax Intercompany Team (Manila)	Falsa rappresentazione nelle scritture contabili di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Tale fattispecie si concretizza qualora l'elemento fittizio confluisca all'interno delle dichiarazioni fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	MEDIO	5,6	2	3	1	4	3
Operazioni intercompany	Funzione Tax Intercompany Team (Manila)	Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad altre società intercompany, l'evasione delle imposte e di ottenere un indebito vantaggio per la Società.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	BASSO	4,7	2	2	1	4	2
Operazioni intercompany	Funzione Tax Intercompany Team (Manila)	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione/induzione indebita a dare o promettere utilità e traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. La gestione impropria degli acquisti intercompany potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati (ad es. attraverso la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità dell'Azienda, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in caso di assenza/non corrispondenza della relativa contropartita contabile).	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	7,2	2	3	3	4	5
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6,9	2	3	2	4	5
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	7,2	2	3	3	4	5
			Traffico di influenze illecite	MEDIO	5,9	2	3	2	2	5
			Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO	6,7	2	3	3	4	4
			Turbata libertà degli incanti	MEDIO	6,7	2	3	3	4	4

Janssen-Cilag S.p.A. - Anno 2026 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Adempimenti doganali nelle transazioni di compravendita di beni extra UE, anche per il tramite di soggetti terzi (es. spedizionieri)	Funzione Tax Spedizioniere Funzione Import - Export Intercompany Team (Manila)	Nell'ambito delle operazioni di compravendita con paesi Extra UE, sottrazione (o tentata sottrazione) dei beni al sistema di controllo doganale ai fini di evitare l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali attraverso la mancata presentazione della dichiarazione doganale ovvero l'inosservanza delle formalità doganali attraverso la presentazione di documentazione mendace o infedele sulla quantità, qualità, origine e valore delle merci nonché circa ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa, o utilizzando altri mezzi fraudolenti al fine di indurre in errore le Autorità doganali circa il soddisfacimento delle condizioni previste o il possesso dei requisiti/autorizzazioni necessari (es. riconoscimento di regimi doganali in esenzione/riduzione dei tributi doganali ovvero indebita restituzione degli stessi nei casi previsti). Rifiuto ovvero incapacità di dimostrare da parte del cd. detentore di merci non unionali la legittima provenienza delle stesse.	Contrabbando	MEDIO	5	2	2	2	4	2

Janssen-Cilag S.p.A. - 2026

Driver calcolo grado di rischio

Tipo Driver	Peso Tipo	Sigla	Descrizione	Peso Sigla	Descrizione estesa
Probabilità	100	CO	Precedenti nel contesto	30	Eventuali precedenti nei settori nei quali l'azienda opera o precedenti risultati emersi a seguito di attività di audit interno
Probabilità	100	FQ	Frequenza	30	Frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es. valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.)
Probabilità	100	PR	Probabilità di accadimento	40	Probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato
Impatto	100	BE	Potenziale benefico	50	Potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale azinedale
Impatto	100	GR	Gravità sanzioni	50	Gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività

Range Gradi Rischio

Da Score	Fino a Score	Grado Rischio
0	5	BASSO
5	8	MEDIO
8	999	ALTO

Definzione driver SSL e componenti per risk assessment ex D.Lgs. 231/2001

Driver	*Ponderazione driver*
Probabilità	100%

Componenti	Sigla	Descrizione
Frequenza	FQ	Frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es. valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, etc.)
Probabilità di accadimento	PR	Valorizzazione ponderata di fattori endogeni in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro che aumentano o riducono l'esposizione dell'Ente al rischio reato. Trasversale per tutte le occasioni.
Precedenti nel contesto	CO	Eventuali precedenti di commissione di reato in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro o valorizzazione della categoria di rischio in base al Codice Ateco e all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel breve-medio periodo. Trasversale per tutte le occasioni

Ponderazione	Definizione	Score	Valore score	Valore pond.
30%	Molto Alta	MA	5	1,50
	Alta	A	4	1,20
	Media	M	3	0,90
	Bassa	B	2	0,60
	Molto Bassa	MB	1	0,30
40%	Molto Alta	MA	5	2,00
	Alta	A	4	1,60
	Media	M	3	1,20
	Bassa	B	2	0,80
	Molto Bassa	MB	1	0,40
30%	Molto Rilevanti	MA	5	1,50
	Rilevanti	A	4	1,20
	Mediamente Rilevanti	M	3	0,90
	Poco rilevanti	B	2	0,60
	Pochissimo rilevanti	MB	1	0,30

Driver	*Ponderazione driver*
Impatto	100%

Componenti	Sigla	Descrizione
Gravità sanzioni	GR	Gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività.
Potenziale beneficio	BE	Potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione di comportamento illecito (con risvolto penalistico) e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale. La valutazione è espressa in termini medio/alti alla luce della ricorrenza delle tipologie di violazione ex D.Lgs. 81/2008 e dell'esiguità del risparmio di spesa quale interesse/vantaggio dell'Ente e non necessaria ripetitività della condotta illecita.

Ponderazione	Definizione	Score	Valore score	Valore pond.
50%	Alta	A	4	2,00
	Media	M	3	1,50
	Bassa	B	2	1,00
50%	Alto*	A	4	2,00
	Medio	M	3	1,50

Definzione driver SSL (PR) e componenti per risk assessment ex D.Lgs. 231/2001

Driver	*Ponderazione driver*
Probabilità di accadimento	**100%**

Componenti	Sigla	Descrizione
Governance societaria	PR	Riguarda la struttura decisionale, la modalità di scelta del management e la valutazione delle performances
Atteggiamento Etico	PR	Riguarda l'atteggiamento etico della Società e l'impegno nella sensibilizzazione dei dipendenti (es. informazione, formazione, etc.)
Processi e procedure SSL	PR	Riguarda l'esistenza di un sistema procedurale in ambito SSL (anche non certificato) che governa i processi rilevanti
Normative specifiche	PR	Considera l'esistenza di normative specifiche di settore (impattanti sul sistema SSL) che regolamentano il business aziendale e i processi di verifica della loro conformità, nonché la necessità di autorizzazioni /licenze per l'esercizio dell'attività di impresa e il sistema di monitoraggio e controllo.
Organizzazione SSL	PR	Considera l'organigramma e il sistema delle deleghe in ambito SSL e le modalità di pubblicità e diffusione ai dipendenti
Risorse Umane	PR	Considera l'incidenza del turnover, dei somministrati e la presenza di lavoratori stranieri e le modalità con cui vengono accertate le relative competenze linguistiche
Gestione Non Conformità	PR	Considera l'esistenza, la tracciabilità del sistema di rilevazione delle non conformità SSL e la capacità e volontà di definire e implementare azioni correttive

Ponderazione	Definizione	Score	Valore score	Valore pond.
10%	Molto Alta	MA	5	0,50
	Alta	A	4	0,40
	Media	M	3	0,30
	Bassa	B	2	0,20
	Molto Bassa	MB	1	0,10
10%	Molto Alta	MA	5	0,50
	Alta	A	4	0,40
	Media	M	3	0,30
	Bassa	B	2	0,20
	Molto Bassa	MB	1	0,10
15%	Molto Rilevanti	MA	5	0,75
	Rilevanti	A	4	0,60
	Mediamente Rilevanti	M	3	0,45
	Poco rilevanti	B	2	0,30
	Pochissimo rilevanti	MB	1	0,15
10%	Molto Rilevanti	MA	5	0,75
	Rilevanti	A	4	0,60
	Mediamente Rilevanti	M	3	0,45
	Poco rilevanti	B	2	0,30
	Pochissimo rilevanti	MB	1	0,15
15%	Molto Rilevanti	MA	5	0,75
	Rilevanti	A	4	0,60
	Mediamente Rilevanti	M	3	0,45
	Poco rilevanti	B	2	0,30
	Pochissimo rilevanti	MB	1	0,15
20%	Molto Rilevanti	MA	5	0,75
	Rilevanti	A	4	0,60
	Mediamente Rilevanti	M	3	0,45
	Poco rilevanti	B	2	0,30
	Pochissimo rilevanti	MB	1	0,15
20%	Molto Rilevanti	MA	5	0,75
	Rilevanti	A	4	0,60
	Mediamente Rilevanti	M	3	0,45
	Poco rilevanti	B	2	0,30
	Pochissimo rilevanti	MB	1	0,15

ALLEGATO 6

ORGANISMI DI GOVERNO AZIENDALE

Consiglio di Amministrazione

Jacopo Maria Murzi (Presidente)
Marco Martelli (Vice Presidente)
Francesca Messana
Alessandro Borriello
Federica Michela Mazzotti
Barbara Sambuco

Collegio Sindacale

Andrea Cagnani (Presidente)
Luca Zoani
Giuliana Monte
Matteo Merlo (suppl.)
Fabrizio Gnecco (suppl.)

Organismo di Vigilanza

Membri esterni:
Andrea Gottardo (Presidente)
Marco Strafurini
Membro interno:
Beatrice Lombardo

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Struttura Organizzativa

si veda Organigramma aziendale

ALLEGATO 7

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Premessa e ambito di applicazione

La Janssen-Cilag SpA (di seguito anche la "Società") intende assicurarsi che dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Società, non siano commesse fattispecie di reato che possano non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine la Società ha inteso adottare il presente Codice di comportamento (di seguito anche il "Codice"), con lo scopo di individuare e rendere vincolanti le regole di condotta necessarie per la prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte di soggetti che agiscono per conto della Società potrebbe determinare profili di responsabilità a carico di Janssen-Cilag SpA.

Il Codice è approvato dal Consiglio di amministrazione della Società e costituisce documento ufficiale di Janssen-Cilag SpA.

Le norme del codice si applicano ai membri degli organi sociali, ai dirigenti, ai quadri ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori a progetto, agli agenti, ai procuratori ed in generale a tutti i soggetti che agiscono per conto di Janssen-Cilag SpA (di seguito i "Soggetti").

2. Principi generali

Janssen-Cilag SpA, in conformità ai principi ed ai valori contenuti nel Codice di Condotta del Gruppo J&J, svolge la propria attività commerciale nel pieno rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in Italia, nell'Unione Europea ed in generale in tutti i paesi in cui essa opera (qui di seguito, complessivamente indicata come la "Legge").

I Soggetti sono pertanto tenuti a conoscere e rispettare la Legge ed il Codice.

Nel caso di dubbi circa la conformità alla legge e/o al Codice di una transazione o di una linea i condotta, i Soggetti dovranno chiedere indicazioni al proprio superiore gerarchico ed agire in conformità alle stesse.

In ogni caso, la finalità del raggiungimento del massimo profitto o di qualunque altro vantaggio per Janssen-Cilag SpA non potrà in alcun modo giustificare la violazione da parte dei Soggetti della Legge e/o del Codice.

3. Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

La Società condanna qualsiasi condotta, da chiunque posta in essere, consistente nel promettere o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di

pubblico servizio italiani o esteri o a soggetti privati al fine di conseguire per la Società un interesse o vantaggio ingiusto.

Le fattispecie qui di seguito indicate sono quelle che, tra gli illeciti penali elencati nel D.Lgs. 231/2001, presentano in relazione all'attività svolta dalla società un più elevato rischio di commissione da parte dei Soggetti, con conseguente responsabilità a carico di Janssen-Cilag SpA.

a) reati corruttivi e concussivi

I reati corruttivi e concussivi possono configurarsi in tutti i casi in cui i Soggetti spontaneamente o dietro richiesta o costrizione da parte di terzi, corrispondano o promettano denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio al fine di conseguire vantaggi a favore di Janssen-Cilag SpA.

A titolo esemplificativo si considerano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio i seguenti soggetti che svolgono la propria attività in Italia, nell'Unione Europea ed in ogni altro paese in cui Janssen-Cilag SpA opera:

- medici, chirurghi o ausiliari dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
- dipendenti della Pubblica Amministrazione (ad esempio Ministeri);
- dipendenti di Regioni, Provincie, Comuni o di altri enti pubblici;
- funzionari dell'Unione Europea o di Stati che non sono membri dell'Unione Europea;
- rappresentanti della Forza Pubblica (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).

b) reati di truffa

I reati di truffa possono configurarsi in tutti i casi in cui i Soggetti, al fine di realizzare un profitto non dovuto a favore di Janssen-Cilag SpA, pongono in essere artifici o raggiri a danno dello Stato o di altro ente pubblico italiano od estero.

A titolo esemplificativo, tali ipotesi di reato possono realizzarsi nel caso in cui vengano forniti alla Pubblica Amministrazione documenti o informazioni non veritieri al fine di indurre la stessa in errore e dunque di trarne vantaggio a favore di Janssen-Cilag SpA (ad esempio l'aggiudicazione di una gara, la concessione di un finanziamento pubblico, etc.).

c) reati di frode informatica

Il reato di frode informatica potrebbe configurarsi nel caso in cui i Soggetti alterino il funzionamento dell'altrui sistema informatico o telematico, ovvero modifichino i dati in esso contenuti, al fine di ottenere un profitto a vantaggio di Janssen-Cilag SpA ed a danno di terzi.

d) reati commessi nel conseguimento e nell'utilizzo di finanziamenti pubblici

Tali ipotesi di reato si configurano i) nel caso in cui i Soggetti ottengano indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di finanziamento erogate dallo Stato, da altri enti pubblici dell'Unione Europea a favore di Janssen-Cilag SpA ovvero ii) nelle ipotesi in cui i

Soggetti non utilizzino le predette somme in conformità agli obbiettivi per i quali sono state erogate.

e) reati societari

I reati societari si configurano in tutte le ipotesi in cui i membri degli organi sociali (ad esempio i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Revisore Contabile) rappresentino falsamente la situazione economico-finanziaria della società sia nel bilancio, che nelle relazioni o in altre comunicazioni ai soci o al pubblico o compiano atti a danno dell'integrità del capitale e del patrimonio sociale. Il reato di "corruzione tra privati" si configura nell'ipotesi in cui i Soggetti diano o promettano denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, affinché questi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla propria società.

f) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Tali delitti si configurano qualora, a seguito della violazione da parte di Janssen-Cilag SpA delle norme in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, si verifichino ipotesi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime a danno dei Soggetti.

g) delitti informatici e di trattamento illecito di dati

Tali delitti si configurano nel caso in cui i Soggetti mettano in atto condotte lesive della sicurezza dei sistemi informativi di Janssen-Cilag SpA e/o di terzi, nell'interesse della Società o al fine di procurare alla stessa un vantaggio.

A titolo esemplificativo tali delitti si realizzano nelle ipotesi di accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, nei casi di intercettazioni illegali, vale a dire le intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, o ancora nell'eventualità di attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione.

h) delitti di criminalità organizzata (in particolar modo associazione a delinquere)

Il delitto di criminalità organizzata si configura allorquando tre o più persone promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione allo scopo di commettere più delitti.

i) delitti in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in ambito di violazione del diritto di autore

Tali delitti si configurano quando si realizzano le ipotesi:

- di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali che hanno un titolo di proprietà industriale, ovvero di utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati;

- di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- di vendita o di messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, provocando un danno all'industria nazionale;
- di fabbricazione o uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- di vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- di messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

j) delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I delitti di riciclaggio si realizzano allorquando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compiono altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato di autoriciclaggio si realizza nell'ipotesi in cui, avendo commesso un delitto non colposo, si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

k) reati ambientali

Tra i reati ambientali, le ipotesi di realizzo sono, a titolo esemplificativo:
- compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione previsti dalle norme;
- mancata effettuazione di bonifica o di comunicazione agli enti competenti in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza autorizzazione;
- produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di sostanze lesive dello strato di ozono, nonchè di prodotti, apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da esse, in violazione – volontaria o per errore grossolano – della normativa applicabile;
- produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di gas fluorurati a effetto serra, nonché di prodotti, apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da esse, in violazione – volontaria o per errore grossolano – della normativa applicabile, ovvero in assenza delle necessarie autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente mediante condotte illecite.

l) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato si realizza allorquando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

m) reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti si configurano quando i soggetti utilizzano tali strumenti di pagamento non avendone la titolarità, ovvero alterandoli o falsificandoli. Il reato di trasferimento fraudolento di valori potrebbe realizzarsi attraverso il trasferimento della titolarità di denaro, beni, utili, quote societarie od altri valori a terzi per eludere l'applicazione di misure sanzionatorie e/o di prevenzione patrimoniale ovvero al fine di agevolare condotte di riciclaggio.

n) reati tributari
Tali reati comprendono le condotte finalizzate all'evasione delle imposte dirette e indirette anche in contesti transfrontalieri ovvero nei rapporti intercompany.

o) contrabbando
Il reato si realizza allorquando la Società si sottrae in modo fraudolento al pagamento dei diritti di confine nelle attività di esportazione e importazione.

p) delitti contro la personalità individuale

I delitti contro la personalità individuale si realizzano, la Società, nell'ambito dei processi di selezione e valutazione delle terze parti, seleziona o mantiene rapporti con fornitori/appaltatori, avendo la consapevolezza e accettando che questi non assicurino adeguate tutele nei confronti dei propri dipendenti, ovvero sottopongano lavoratori a condizioni di particolare sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno o mantenendoli in uno stato di soggezione continuativa.

q) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

I reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea si realizzano quando vengono poste condotte in violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dalle misure restrittive adottate dall'Unione europea, quali:
- lo svolgimento di operazioni economiche e finanziarie, quali l'acquisto, la vendita, il trasferimento o il trasporto di beni, la prestazione di servizi;
- la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche, a favore di persone o entità designate, ovvero l'utilizzo, il trasferimento o la cessione di fondi o risorse economiche sottoposti a congelamento;
- condotte dirette ad eludere tali misure, anche attraverso l'utilizzo o il trasferimento di fondi o risorse economiche congelati, la presentazione o l'utilizzo di documentazione falsa per ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o dell'utilizzatore finale delle risorse;
- l'esecuzione di operazioni economiche o finanziarie senza le prescritte autorizzazioni ovvero in violazione delle condizioni o dei limiti previsti dalle autorizzazioni stesse;

- l'omessa comunicazione alle autorità competenti di informazioni rilevanti relative a fondi o risorse economiche appartenenti a soggetti designati, da questi posseduti, detenuti o controllati;
- l'agevolazione dell'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

r) reati commessi con l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale

Il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale si realizza quando vengono ceduti, diffusi o pubblicati, attraverso qualsiasi forma di trasmissione, immagini, video o voci riferiti a una persona fisica, con la consapevolezza della loro natura artificiale, in assenza del consenso della persona interessata, qualora tali contenuti siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità o ad apparire falsamente autentici o veritieri, cagionando un danno ingiusto, patrimoniale, reputazionale, morale o psicologico della persona ovvero determinando fenomeni di disinformazione, manipolazione, o inganno della collettività e dei consumatori.

Il rischio può manifestarsi, in particolare, nell'ambito delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico, nonché nei processi di selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi pubblicitari, contenuti digitali e materiali promozionali, qualora vengano utilizzati o diffusi contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale senza le necessarie verifiche in ordine alla loro autenticità, alle autorizzazioni e al consenso delle persone interessate.

L'impiego di sistemi di intelligenza artificiale quale mezzo idoneo a ostacolare la difesa pubblica o privata ovvero ad aggravare le conseguenze del reato può inoltre costituire una circostanza aggravante comune.

Norme di comportamento

i) Regalie spontanee o indotte

- Non è ammessa alcuna forma di regalo o promessa di danaro, consistente nella dazione o promessa di danaro o di altro beneficio (quale ad esempio beni materiali o immateriali, servizi, sconti per l'acquisto di beni o servizi) a favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o di loro familiari o prestanome che non possa essere considerata una normale pratica di cortesia e che sia finalizzata ad acquisire un vantaggio a favore di Janssen-Cilag SpA.

Deve essere considerata pratica di normale cortesia ogni forma di regalo o promessa di regalo di valore non superiore a Euro 25,82.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove è consuetudine offrire dono di valore superiore all'importo di Euro 25,82 ai soggetti predetti.

- Non si possono proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio e/o i loro familiari o soggetti privati;

- Non possono essere in alcun modo sollecitate o ottenute informazioni riservate da parte di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, che possano compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;

- Non si possono compiere atti volti ad indurre i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio o soggetti privati a fare, omettere di fare qualcosa in violazione ai doveri del loro ufficio.

Qualora i Soggetti vengano a conoscenza di uno qualsiasi dei comportamenti sopra indicati sono tenuti a segnalarlo al proprio superiore gerarchico.

ii) Richiesta e utilizzo di finanziamenti pubblici

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altro ente pubblico, anche di modico valore.

La società condanna qualsiasi condotta volta a conseguire, da parte dello Stato, della Unione Europea o da altro ente pubblico qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati o per il tramite di informazioni omesse volte ad indurre in errore l'ente erogante.

iii) False informazioni contenute nei bilanci

La Società si conforma ai principi di correttezza, veridicità e completezza delle informazioni contenute nei bilanci nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, nonché ai principi di trasparenza di tutte le transazioni commerciali. Tutte le scritture contabili di Janssen-Cilag SpA devono essere tenute secondo le prescrizioni della normativa vigente e delle procedure aziendali e inoltre devono essere ordinate secondo criteri che ne consentano un agevole ritrovamento e consultazione.

I Soggetti hanno la responsabilità di assicurare che nell'ambito dei processi interni di propria competenza, tutte le transazioni commerciali siano documentabili, trasparenti e trascritte nelle scritture contabili di Janssen-Cilag SpA. Tali scritture non potranno contenere voci false, ingannevoli o non corrette.

Qualora i Soggetti vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o imprecisioni riguardo ai dati che incidano sulla correttezza o veridicità delle scritture contabili della Società, sono tenuti a segnalarlo al proprio superiore gerarchico. È fatto espresso divieto ai Soggetti di ostacolare l'esercizio delle funzioni degli organismi addetti al controllo dell'attività di Janssen-Cilag SpA (come ad esempio il Collegio Sindacale, il Revisore contabile, l'Organismo di Vigilanza etc.), nonché di cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale.

iv) Tutela del patrimonio aziendale

Ogni Dipendente è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni Dipendente deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni

aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'Azienda.
Ogni Dipendente è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate.
La Società si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla protezione dei dati personali, Statuto dei lavoratori, ecc.).
Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni Dipendente è tenuto ad adottare comportamenti in linea con i principi espressi dal presente Codice, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

v) Relazioni con i Fornitori e con gli Appaltatori

Le relazioni con i Fornitori di beni e servizi e con gli Appaltatori sono regolate dal presente Codice di Comportamento e, relativamente agli aspetti rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01, dalle relative previsioni del Modello.
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società e alla concessione delle pari opportunità per ogni Fornitore e Appaltatore. Sono inoltre fondati sulla reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.
La selezione dei Fornitori e degli Appaltatori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto e della gestione dei contratti di appalto, la Società predispone un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate tramite la conservazione delle informazioni afferenti le offerte e i fornitori/appaltatori nonché dei documenti contrattuali.

vi) Assegnazione di incarichi professionali ai Consulenti

La Società adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
La Società si impegna ad evitare che vengano attribuiti vantaggi illeciti ai Consulenti e ad evitare qualsiasi trattamento preferenziale legato a vincoli di parentela, di convivenza o di rapporti amicali con i Dipendenti.
Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari degli incarichi sopra citati dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

vii) Attività di sponsorizzazioni e donazioni

Le attività di sponsorizzazione sono destinate solo ad iniziative che offrano garanzia di qualità.
In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.
La Società fornisce sostegno ad iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, anche mediante contributi a Fondazioni o società scientifiche, le cui attività siano orientate alla ricerca, al miglioramento della qualità di vita, a progettualità educazionali/formative. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni aziendali e adeguatamente documentati.

viii) Relazioni con i Clienti

E' vietato utilizzare strumenti pubblicitari/promozionali ingannevoli o non veritieri ovvero comunicazioni false. Altresì vietato è discriminare arbitrariamente i propri Clienti, venendo meno ai principi di imparzialità e pari opportunità.

Nei messaggi pubblicitari relativi ai prodotti e servizi offerti alla Clientela, viene evitata ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i Clienti, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni. I contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati o documentabili.

I Dipendenti o i rappresentanti della Società non devono promettere od offrire ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori -o comunque a dipendenti in genere di terze società private- denaro, beni od altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società.

Nel corso di un rapporto con una società privata non devono essere esaminate o proposte opportunità e/o utilità di qualsivoglia natura, che possano avvantaggiarne i relativi dipendenti a titolo personale, né sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

ix) Riciclaggio di denaro, nonché autoriciclaggio

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.
La Società, pertanto, è tenuta:

- a verificare in via preventiva, con diligenza professionale, le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, Fornitori e Consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

E' vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.
E' fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne relativamente alla gestione della cassa e in generale dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria.

x) Rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e con le autorità con poteri ispettivi e di controllo

La Società esige la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri Esponenti Aziendali, Collaboratori e Consulenti nei confronti dei rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e di chi abbia poteri ispettivi per conto di qualsiasi Pubblica Amministrazione: pertanto, non è consentito indurre Dipendenti e Consulenti a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, anche nel corso di procedimenti penali, alle Forze dell'Ordine e a chi abbia poteri ispettivi per conto di qualsiasi Pubblica Amministrazione.
Pertanto, i dipendenti sono tenuti ad ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle pubbliche istituzioni o autorità competenti.
È severamente vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico).
Non è consentito tentare di persuadere, tramite conferimento di incarichi professionali, dazioni o promesse di doni, denaro o altri vantaggi (direttamente o tramite interposta persona), chi effettua accertamenti o ispezioni ovvero l'Autorità Giudiziaria competente.

xi) Relazioni con partiti politici, associazioni e organizzazioni sindacali

É vietata l'elargizione, diretta e indiretta, di contributi a partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati e soggetti politici ed organismi sindacali se non nelle forme e nei modi previsti per legge.
In ogni caso, la Società si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture della Società, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

xii) Rapporti associativi

Ogni dipendente deve osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.
E' fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:
a) promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;

b) implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;

c) attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;

d) contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;

e) predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;

f) promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

Qualsiasi dipendente, nel caso in cui venisse contattato da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, non deve dare seguito al contatto, fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile o al referente interno.

xiii) Tutela e politica ambientale

La Società osserva rigorosamente tutte le norme poste dalla vigente normativa a tutela dell'ambiente e tiene un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nello svolgimento di tutte le attività che possono avere un impatto di natura ambientale.
La Società assicura ogni forma di controllo interno sulle attività societarie che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi sopra richiamati.
E' vietato riconoscere, in favore di terze parti coinvolte nelle attività ad impatto ambientale, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico/servizio da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

xiv) Collaborazioni con soggetti pubblici e privati

Ogni collaborazione con soggetti pubblici e privati deve essere basata su principi di trasparenza, correttezza e imparzialità. Le decisioni devono essere prese esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e documentabili, come la competenza, la qualità dei servizi e il rispetto delle normative applicabili. Ogni tipo di comunicazione, documento o accordo relativo a collaborazioni con soggetti pubblici o privati deve essere chiaro, completo e veritiero. Le collaborazioni devono essere conformi alle leggi nazionali e internazionali applicabili, incluse quelle relative alla privacy, alla protezione dei dati, alla concorrenza e alla prevenzione della corruzione. Ogni collaborazione deve essere monitorata e documentata per garantire che venga rispettato il quadro normativo vigente. Tutte le collaborazioni devono essere in linea con gli standard etici e aziendali promossi da Janssen-Cilag S.p.A. È vietato instaurare collaborazioni che possano danneggiare la reputazione dell'azienda o che siano in contrasto con i suoi valori fondamentali.

Johnson&Johnson

Codice di condotta aziendale

Vivere il Nostro Credo, conoscere il nostro Codice

Il Nostro Credo

Noi crediamo che la nostra prima responsabilità sia verso i pazienti, i medici, gli infermieri, verso le madri e i padri e tutte le altre persone che usano i nostri prodotti e i nostri servizi. Per soddisfare le loro necessità tutto ciò che facciamo deve essere di alta qualità. Dobbiamo costantemente sforzarci di fornire valore, ridurre i costi e assicurare prezzi ragionevoli. Gli ordini dei nostri clienti devono essere evasi con prontezza e cura. I nostri partner commerciali devono avere la possibilità di realizzare un equo profitto.

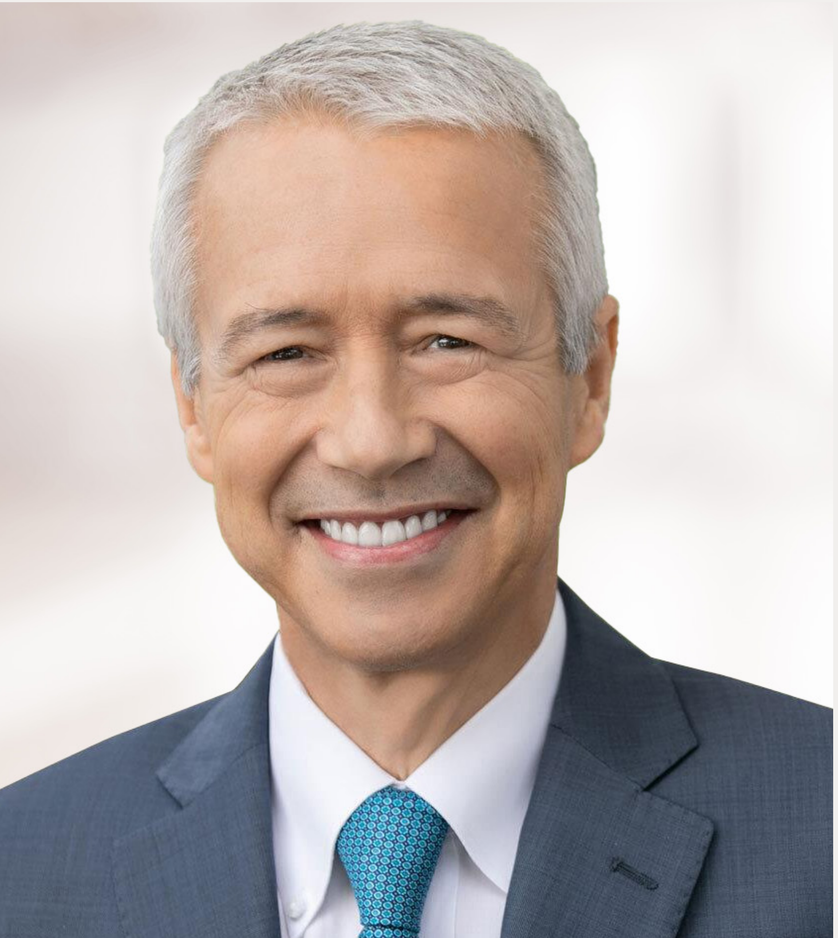
Siamo responsabili nei confronti del nostro personale che lavora con noi in tutto il mondo. Dobbiamo garantire un ambiente lavorativo inclusivo in cui tutti devono essere considerati in quanto persone. Dobbiamo rispettare la diversità e la dignità di tutti e riconoscere i loro meriti. Il posto di lavoro deve dare loro un senso di sicurezza, scopo e realizzazione. La retribuzione deve essere giusta e adeguata e l'ambiente di lavoro deve essere pulito, ordinato e sicuro. Dobbiamo sostenere la salute e il benessere dei nostri dipendenti e aiutarli ad assolvere alle proprie responsabilità familiari e personali. Ciascuno deve sentirsi libero di proporre suggerimenti e presentare reclami. Deve esserci la stessa opportunità di lavoro, sviluppo e carriera per chi ha le capacità richieste. Dobbiamo far sì che i leader siano altamente competenti e che le loro azioni siano giuste ed eticamente corrette.

Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quella mondiale. Dobbiamo aiutare le persone a migliorare il proprio stato di salute sostenendo accesso e cure migliori in quanti più luoghi del mondo. Dobbiamo essere buoni cittadini: sostenere iniziative meritevoli e opere benefiche, salute e istruzione migliori e portare il nostro giusto contributo di tasse. Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di usare, proteggendo l'ambiente e le risorse naturali.

La nostra ultima responsabilità è verso gli azionisti. L'attività economica deve generare un giusto profitto. Dobbiamo sperimentare nuove idee, sviluppare la ricerca, introdurre programmi innovativi, fare investimenti per il futuro e assumerci le nostre responsabilità in caso di errori. Dobbiamo acquistare nuove attrezzature, creare nuovi stabilimenti e lanciare nuovi prodotti. Dobbiamo creare riserve per garantirci nei momenti avversi. Se operiamo nell'osservanza di questi principi, gli azionisti realizzeranno un equo guadagno.

Johnson&Johnson

La nostra condotta, il Nostro Credo, il nostro futuro



Lettera da Joaquin Duato

Il settore sanitario sta cambiando rapidamente. Grazie alla scienza e alla tecnologia, l'assistenza sanitaria registrerà molti più progressi in questo decennio che nel secolo scorso. Questo ritmo offre a Johnson & Johnson l'opportunità, nonché la responsabilità, di sostenere questi cambiamenti in modo etico e conforme.

In quanto azienda leader a livello globale, teniamo il passo con i progressi tecnologici garantendo che la nostra forza lavoro e le persone e le aziende che operano per nostro conto abbiano gli strumenti necessari per poter prendere le giuste decisioni e agire correttamente. Sul nostro Codice di condotta aziendale si basano le nostre politiche, procedure e linee guida che rispettiamo e applichiamo nelle nostre pratiche commerciali, per garantire sempre gli standard più elevati. Il nostro Codice delinea inoltre la nostra responsabilità di trattare le persone in modo equo, garantire un ambiente di lavoro sano e agire con la massima integrità.

Tutto questo si fonda sul Nostro Credo, un insieme di valori che da oltre 80 anni ispira ogni giorno i nostri dipendenti a mettere al primo posto i bisogni e il benessere delle persone che serviamo.

Insieme, il Nostro Credo e il nostro Codice di condotta aziendale sono fondamentali per consentire a Johnson & Johnson di compiere la missione di migliorare la salute dell'umanità.

Sono orgoglioso di essere alla guida di un'azienda internazionale che si impegna a essere un modello per le imprese etiche. Il nostro continuo successo dipende dal fatto che tutti i dipendenti, in ogni parte del mondo, a tutti i livelli e in tutti i mercati in cui operiamo, fanno ogni giorno la cosa giusta per i pazienti che serviamo. Questo è il motivo per cui tutti i dipendenti hanno la responsabilità di leggere, riconoscere e rispettare il nostro Codice di condotta aziendale.

Questo incrollabile impegno nei confronti di comportamenti di leadership etici e conformi è il modo in cui Johnson & Johnson continuerà a trasformare il futuro dell'assistenza sanitaria per i nostri pazienti e partner anche negli anni a venire.

Joaquin

Joaquin Duato

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato

Sommario

Introduzione

Che cos'è il Codice di condotta aziendale di Johnson & Johnson? 06

Perché abbiamo un Codice e perché dobbiamo seguirlo? 06

Chi deve seguire il Codice? 06

A chi è possibile rivolgersi per avere consigli e indicazioni sul nostro Codice? 07

Responsabilità di ciascun dipendente 08

Responsabilità di ciascun manager 08

Come conduciamo la nostra attività commerciale

Dovere di ciascun dipendente 10

Sviluppo, approvazione, fabbricazione, vendita e commercializzazione di prodotti farmaceutici, tecnologie medicali e servizi 10

Leggi anti-corruzione e anti-concussione 11

Leggi su antitrust e concorrenza 11

Conformità del commercio globale: leggi su anti-boicottaggio e sanzioni commerciali 11

Diritti umani 12

Pagamenti verso "Paesi terzi" 12

Attività politica 12

Appalti pubblici 13

Acquisti equi 13

Sostenibilità e leggi e normative ambientali 13

Benessere degli animali 13

Privacy 13

Equo trattamento dei dipendenti

Coinvolgimento della nostra forza lavoro 15

Divieto di discriminazione e prevenzione delle molestie e del bullismo 15

Ambiente lavorativo sicuro e sano 15

Uso dei social media e delle applicazioni di messaggistica per dispositivi mobili 16

Integrità finanziaria e protezione dei nostri beni

Accuratezza dei registri contabili e dei report pubblici aziendali 18

Uso dei beni aziendali 19

Proprietà intellettuale e informazioni aziendali riservate 19

Uso dell'intelligenza artificiale generativa 20

Rispetto dei segreti commerciali e delle informazioni riservate 21

Rispetto della normativa su mercati mobiliari e insider trading 21

Conflitti di interessi

Quando si verifica un "conflitto di interessi"? 23

Doni, intrattenimento, ospitalità, viaggi e altri oggetti di valore 24

Investimenti personali, transazioni e interessi commerciali esterni 25

Familiari e rapporti personali stretti 25

Appartenenze a un consiglio di amministrazione esterno 26

Introduzione

Introduzione

Che cos'è il Codice di condotta aziendale di Johnson & Johnson?

I valori e i principi enunciati nel Nostro Credo ci servono da bussola, mentre il Codice di condotta aziendale di Johnson & Johnson (il "Codice") è la mappa che ci aiuta a rimanere sul percorso tracciato da questi valori.

Il Codice stabilisce i requisiti di base di condotta aziendale e costituisce il fondamento delle policy, procedure e linee guida della nostra azienda, le quali forniscono indicazioni aggiuntive sui comportamenti attesi.

Perché abbiamo un Codice e perché dobbiamo seguirlo?

Per continuare a operare e mantenere la nostra reputazione di azienda che mette al primo posto le esigenze delle persone che serviamo in tutto il mondo, dobbiamo tutti conoscere, comprendere e rispettare il nostro Codice.

Rispettare il nostro Codice significa creare un ambiente aperto e onesto in cui possiamo svolgere al meglio il nostro lavoro in modo legale e con integrità. Possiamo inoltre essere fieri del modo in cui superiamo le sfide e otteniamo i nostri successi.

Quando veniamo a conoscenza di una violazione del Codice, di una policy aziendale o della legge, siamo tenuti a risolvere il problema e a prevenire casi simili in futuro. A seconda delle circostanze, le azioni correttive e preventive da intraprendere possono comprendere formazione, consulenza, rafforzamento dei controlli e provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento.

Avete la responsabilità di segnalare qualsiasi situazione, in cui vi troviate o di cui veniate a conoscenza, che ritenete possa violare o causare una violazione del Codice, di una policy aziendale o della legge.

La nostra Procedura di attivazione dei livelli di intervento prevede che ciascun dipendente segnali una violazione potenzialmente grave delle nostre policy o della legge così come altre questioni di interesse direttamente al Chief Audit Executive di Johnson & Johnson, oralmente o per iscritto anche tramite e-mail all'indirizzo chiefauditexecutive@its.jnj.com.

Chi deve seguire il Codice?

Tutti i dipendenti del gruppo Johnson & Johnson sono tenuti a rispettare il Codice di condotta aziendale, le policy aziendali e le leggi che regolano la nostra attività. Insieme al Nostro Credo e ad altre policy aziendali, il Codice ci aiuta a prendere le decisioni giuste e a intraprendere le azioni corrette, indipendentemente da dove lavoriamo o dal tipo di lavoro che svolgiamo.

Riteniamo che ogni dipendente sia un leader, indipendentemente dalle responsabilità lavorative, dal titolo o dalla funzione che ricopre. Seguendo il nostro Codice, ognuno di noi agisce da modello di comportamento per i nostri colleghi, i nostri partner aziendali, i nostri clienti e le altre persone che ci vedono in azione ogni giorno.

I People Manager hanno in più la responsabilità di fungere da modello di comportamento sotto ogni punto di vista e di aiutare i dipendenti ad analizzare, comprendere e applicare il Codice.

Anche le persone e le aziende che conducono attività per nostro conto devono attenersi al nostro Codice di condotta aziendale, oltre che alle altre policy aziendali applicabili. Ove applicabili, le clausole di questo Codice devono essere incluse nei contratti con terzi fornitori, produttori, appaltatori, rivenditori e distributori che svolgono attività per conto del gruppo di aziende Johnson & Johnson.

Come prendere la decisione giusta

Quando vi trovate ad affrontare una decisione difficile su una condotta aziendale, dovete porvi le seguenti domande:

- La condotta costituisce una violazione del Codice di condotta aziendale di Johnson & Johnson, di una policy aziendale o della legge?
- La condotta è in conflitto con le responsabilità del Nostro Credo?
- La condotta apparirà non etica agli stakeholder esterni alla Snostra azienda?
- La condotta potrebbe danneggiare la mia reputazione o quella di Johnson & Johnson?

Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è affermativa, consultando la pagina successiva è possibile reperire informazioni sulle figure a cui rivolgersi per consigli e indicazioni.

A chi è possibile rivolgersi per avere consigli e indicazioni sul nostro Codice?

Disponiamo di processi, indicazioni e procedure implementati per aiutarvi a seguire questo Codice, la policy aziendale e la legge.

Sfruttate l'ampia gamma di capacità, risorse e competenze presenti a livello globale all'interno di Johnson & Johnson, tra cui:

- **Manager e vertici aziendali senior** della vostra organizzazione: sono disponibili per rispondere a domande e in genere hanno molta familiarità con le linee guida aziendali applicabili alle attività commerciali della vostra organizzazione.
- **Risorse umane/Global Services**: sono in grado di spiegare e rispondere a domande sulle politiche sull'occupazione, sui benefici e sui problemi riguardanti il posto di lavoro.
- **Ufficio legale**: contribuisce ad aiutare su come spiegare e interpretare questo Codice, oltre a fornire indicazioni su come condurre attività per conto di Johnson & Johnson in conformità alla legge.
- **Dipartimento di privacy**: può fornire informazioni e consigli sulla privacy nonché sulla protezione delle informazioni personali dei nostri stakeholder.
- **Dipartimento di Health Care Compliance**: può fornire consigli e spiegazioni sulle interazioni con gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie, i funzionari pubblici, gli enti governativi che realizzano acquisti e gli intermediari terzi.
- **Qualità e conformità/Sicurezza medica/Salute e sicurezza ambientale**: possono spiegare e rispondere a domande su qualità, sicurezza, efficacia e conformità normativa dei nostri prodotti e dei processi della catena di distribuzione incluse tematiche ambientali e di salute e sicurezza.
- **Dipartimento Global Security/Information Security e Risk Management**: si occupa della protezione dei dipendenti, dei beni, dei sistemi informatici e dei registri contabili del gruppo Johnson & Johnson nel mondo. Contattate la sicurezza locale in caso di pericolo immediato o minacce sul posto di lavoro.
- **Integrity Line il Nostro Credo** (ourcredointegrityline.com): disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. È indipendente, sicura e riservata. Si tratta di un canale attraverso il quale chiunque (inclusi dipendenti, partner commerciali, clienti, consumatori e altri) può segnalare eventuali violazioni del nostro Codice di condotta aziendale, di altre politiche aziendali o delle leggi e dei regolamenti applicabili nei Paesi in cui operiamo.
- **Escalation Procedure di Johnson & Johnson**: prevede che ciascun dipendente segnali una violazione potenzialmente grave delle nostre policy o della legge nonché altre questioni di interesse direttamente al Chief Audit Executive di Johnson & Johnson, oralmente o per iscritto anche tramite e-mail all'indirizzo chiefauditexecutive@its.jnj.com.



Responsabilità di ciascun dipendente

Per seguire le responsabilità del Nostro Credo e mantenere e migliorare la nostra cultura e reputazione, ci affidiamo ai nostri dipendenti affinché ci supportino nell'applicazione del Codice. È vostra responsabilità fare una segnalazione se ritenete che si sia verificata una violazione del Codice oppure se pensate che un'attività o un comportamento possano condurre a una violazione.

Segnalazione dei problemi: facendo domande e segnalando preoccupazioni, fate la cosa giusta e aiutate la nostra azienda a fermare o prevenire possibili condotte inappropriate.

A prescindere dal fatto che la segnalazione sia anonima o che dichiariate il vostro nome, siete tenuti a fornire il maggior numero possibile di dettagli in modo che il problema possa essere affrontato completamente e in modo tempestivo. Inoltre, avete la responsabilità di collaborare a eventuali indagini.

La nostra azienda non tollera alcuna forma di ritorsione contro chiunque faccia una segnalazione sulle violazioni di questo Codice o collabori a un'indagine.

Noi non ci vendichiamo.

I dipendenti che pongano in essere pratiche ritorsive saranno soggetti a provvedimenti disciplinari che possono determinare anche il licenziamento.

Responsabilità di ciascun manager

In qualità di People Manager, avete la speciale e importante responsabilità di fungere da esempio e di agire in modo coerente con il nostro Codice. Adottando il tono e la condotta giusti, i manager ispirano tutti i dipendenti a essere all'altezza dei nostri standard.

Ecco alcune linee guida importanti che siete tenuti a seguire:

- Agite da modelli di comportamento dimostrando un comportamento etico nello svolgimento dei vostri doveri.
- Prendete decisioni aziendali obiettive.
- Rivedete il Codice almeno una volta l'anno con i vostri dipendenti.
- Aiutate i dipendenti a comprendere il Codice e le policy aziendali e indirizzateli verso le risorse necessarie che li aiutino a seguire le indicazioni del Codice ogni giorno.
- Assicuratevi che i dipendenti conoscano e siano adeguatamente formati in merito a leggi, normative e policy aziendali vigenti che governano le attività aziendali in cui essi sono impegnati per conto dell'azienda.
- Create un ambiente che favorisca e consenta un comportamento etico, in cui i dipendenti possano sentirsi a proprio agio nel segnalare eventuali problemi senza paura di subire ritorsioni.
- Prendete seriamente qualsiasi preoccupazione sollevata da un dipendente in merito a una possibile violazione del Codice e capite se il problema debba essere comunicato ai livelli superiori. In questo caso, o in caso di dubbi, comunicate la questione ai livelli superiori il prima possibile.
- Intraprendete azioni correttive o preventive quando qualcuno viola il Codice.
- Fornite pieno supporto ad eventuali indagini.

Cercate consiglio in caso di dubbi o laddove ascoltare un altro parere potrebbe essere utile.



Come conduciamo la nostra attività commerciale

“Noi crediamo che la nostra prima responsabilità sia verso i pazienti, i medici, gli infermieri, verso le madri e i padri e tutte le altre persone che usano i nostri prodotti e i nostri servizi.”

Il Nostro Credo

Come conduciamo la nostra attività commerciale

Dovere di ciascun dipendente

Ogni dipendente ha la responsabilità di conoscere e seguire le leggi, le normative, le policy e le procedure aziendali vigenti che regolano le attività commerciali in cui è impegnato.

Sviluppo, approvazione, fabbricazione, vendita e commercializzazione di prodotti farmaceutici, tecnologie medicali e servizi

Il Nostro Credo afferma che, per soddisfare le esigenze di pazienti, medici, infermieri, madri, padri e tutte le altre persone che utilizzano i nostri prodotti e servizi, tutto ciò che facciamo deve essere di alta qualità. Questo impegno si estende a tutto ciò che facciamo per portare i nostri prodotti e servizi alle persone che li utilizzano.

Aspiriamo a garantire gli standard e il livello di integrità più elevati in ognuna di queste attività aziendali agendo nel modo seguente:

- Rispettando le leggi, gli standard e le normative che si applicano ai nostri prodotti e processi (ad esempio normative e standard relativi alla qualità).
- Osservando standard etici, scientifici e clinici e rispettando tutte le leggi e le normative vigenti in tutte le attività di ricerca e sviluppo che svolgiamo nel mondo.
- Garantendo la sicurezza dei pazienti e volontari che partecipano a sperimentazioni cliniche, proteggendo la loro riservatezza e rispettando le leggi in materia di privacy e protezione dei dati.
- Rispettando le leggi e le normative che riguardano l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione dei nostri prodotti e interagendo con le autorità preposte e con gli altri funzionari pubblici.
- Osservando le leggi vigenti in materia di produzione, confezionamento, distribuzione ed esportazione, le leggi e le normative vigenti in materia di sanzioni commerciali e altre normative specifiche per il nostro settore industriale, nonché rispettando le leggi e le normative nei Paesi in cui operiamo.
- Tenendo il passo con l'ambiente in continua evoluzione in cui operano i nostri dipendenti, offrendo la guida necessaria a sostegno dei valori del Nostro Credo.
- Seguendo tutte le leggi e le normative riguardanti promozione, commercializzazione e vendita dei nostri prodotti, garantendo che quanto diciamo sia veritiero, non fuorviante e coerente con le approvazioni normative ottenute per i nostri prodotti.
- Rispettando le leggi relative a qualità e sicurezza dei prodotti, monitorando costantemente e in modo proattivo la sicurezza, la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti e rispettando tutti i requisiti di segnalazione di eventuali eventi avversi e reclami sulla qualità dei prodotti.

Ciascun dipendente deve segnalare quando ritiene che la nostra azienda non rispetti una legge o una normativa.

Come dovrei rispondere?

D: Un direttore commerciale di un'azienda concorrente mi ha contattato per discutere il prezzo dei nostri rispettivi prodotti.

R: Non dovete mai partecipare a una discussione con i concorrenti sul prezzo dei nostri prodotti o altre informazioni riservate. Qualora riceviate una chiamata da un concorrente, o laddove uno sconosciuto vi avvicini per parlare di prezzi, chiarite subito che non discuterete il prezzo dei nostri prodotti con i concorrenti. Ponete educatamente fine alla conversazione e segnalate l'accaduto all'Ufficio legale.





Cosa dovrei fare?

D: Un chirurgo mi ha informato che un distributore che vende i nostri prodotti lo ha invitato come ospite per un weekend di golf presso una località di vacanza. Il chirurgo chiede se tale invito sia appropriato in quanto ricevuto dal nostro distributore, non da Johnson & Johnson.

R: Distributori, agenti di vendita e altre terze parti che operano per conto dell'azienda non possono impegnarsi in attività che sarebbero vietate se eseguite direttamente da un dipendente del gruppo Johnson & Johnson. Dovete segnalare immediatamente ciò che avete appreso sulla condotta del distributore al vostro manager, all'Ufficio legale o al dipartimento Health Care Compliance.

Leggi anti-corruzione e anti-concussione

Johnson & Johnson si impegna a fondo per combattere la corruzione e la concussione in conformità alle leggi anti-concussione e anti-corruzione in vigore in molti Paesi di tutto il mondo. Ci aspettiamo lo stesso dai nostri partner commerciali. Proibiamo rigorosamente tangenti, condotte fraudolente, bustarelle, pagamenti illegali e qualsiasi altra offerta di oggetti di valore che potrebbero influenzare in maniera inappropriata o garantire un vantaggio inappropriato con un funzionario governativo, un operatore sanitario o un cliente.

Sottoscriviamo un'ampia gamma di accordi scientifici, didattici, di vendita, promozionali e di commercializzazione con entità pubbliche e private e soggetti fisici, inclusi gli operatori sanitari. Interagiamo inoltre con autorità di governo e di controllo e organizzazioni non governative. È nostro dovere seguire le leggi locali e internazionali vigenti e gli standard etici che proibiscono la concussione e la corruzione ed evitare di influenzare in modo improprio le decisioni di carattere medico degli operatori sanitari e le decisioni di acquisto da parte di entità che acquistano i nostri prodotti e servizi. I trasferimenti di valore a terze parti devono essere al giusto valore di mercato per i servizi resi e deve esistere una legittima esigenza dei beni e servizi. Contributi e donazioni possono essere forniti solo se Johnson & Johnson non riceve nulla di valore in cambio.

Per ulteriori indicazioni, consultate Health Care Compliance Global Framework, U.S. Regulatory Guidance Documents e Health Care Business Integrity Guide (applicabile a livello globale), che include le indicazioni sulle Pratiche etiche di vendita e marketing.

Dove e con chi svolgiamo la nostra attività commerciale può variare, ma l'approccio che teniamo è coerente:

- Trattiamo con rispetto partner aziendali, concorrenti, stakeholder e altri responsabili di processi decisionali.
- Cerchiamo di lavorare con terze parti che valorizzino e dimostrino elevati standard etici nelle proprie pratiche commerciali.

Per eventuali domande sulla conformità sanitaria, rivolgetevi al dipartimento di Health Care Compliance. Ulteriori informazioni sono reperibili anche sul nostro sito alla pagina ESG Policies & Positions, inclusa la nostra Posizione in merito all'anti-corruzione e Posizione in merito a etica e conformità.

Leggi su antitrust e concorrenza

Le leggi su antitrust e concorrenza promuovono la concorrenza leale e proteggono i consumatori da pratiche aziendali scorrette. Queste leggi trattano spesso gli accordi illegali stipulati tra le aziende, come la fissazione dei prezzi, nonché altre pratiche commerciali sleali che limitano la concorrenza, come ad esempio la pratica di prezzi predatori.

Rispettiamo pienamente tutte le leggi vigenti in materia di antitrust e concorrenza. Abbiamo la responsabilità di trattare in modo leale con clienti, fornitori, concorrenti e altre terze parti. Dobbiamo stipulare accordi legittimi con i concorrenti e non intraprendere pratiche commerciali che potrebbero abusare della nostra posizione di mercato. Per eventuali domande sulle leggi in materia di antitrust e concorrenza, contattate l'Ufficio legale.

Conformità del commercio globale: leggi su anti-boicottaggio e sanzioni commerciali

In qualità di fornitore globale di prodotti e servizi per l'assistenza sanitaria, collaboriamo con fornitori in tutti i mercati e dobbiamo rispettare tutte le leggi, le regole e le normative commerciali vigenti a livello locale, regionale e internazionale, incluse quelle relative a sanzioni commerciali e limitazioni in materia di importazione ed esportazione imposte dai governi a livello globale. Date la complessità e la dinamicità del panorama geopolitico e le limitazioni commerciali in continua evoluzione implementate dai governi a livello globale, è fondamentale rispettare i nostri obblighi commerciali globali. I nostri metodi di lavoro evolveranno di pari passo con l'evolversi dell'ambiente esterno. Per domande sulle transazioni transfrontaliere, contattate il dipartimento Global Trade Compliance, il dipartimento Health Care Compliance o l'Ufficio legale.

Diritti umani

Guidati dai valori del Nostro Credo, ci impegniamo a rispettare e promuovere i diritti umani in tutte le nostre attività, attraverso i nostri rapporti commerciali e nelle nostre comunità, dalle persone che sviluppano, producono e distribuiscono i nostri prodotti ai medici, infermieri e pazienti che serviamo.

Il nostro approccio si ispira agli standard sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale, compresi i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, e articolati nella Posizione di Johnson & Johnson in merito ai diritti umani. Tutti i dipendenti devono conoscere la Posizione di Johnson & Johnson in merito ai diritti umani e rispettare le linee guida e le politiche pertinenti ivi citate.



Pagamenti verso “Paesi terzi”

Nessun pagamento di qualsiasi genere deve essere effettuato a terze parti in un Paese diverso da quello in cui sono state eseguite le vendite o sono stati forniti i servizi o in cui il distributore, l’agente di vendita o il fornitore di servizi hanno una importante sede di attività. Per domande sui pagamenti verso “Paesi terzi”, contattate il dipartimento Finanze o l’Ufficio legale.

Attività politica

Johnson & Johnson cerca di favorire la partecipazione nella comunità e di cittadinanza. Le nostre azioni e i nostri contributi politici sono forniti in conformità alle leggi delle giurisdizioni in cui svolgiamo queste attività.

Rispettiamo il diritto dei dipendenti di intraprendere attività politiche per supportare gruppi politici, funzionari governativi o candidati. Qualsiasi attività in tal senso, compreso il servizio come pubblico ufficiale, deve essere volontaria e svolta nel tempo libero e a spese del dipendente e non deve essere in conflitto con le responsabilità del singolo nei confronti dell’azienda. Deve essere chiaro che il dipendente agisce in modo indipendente e non come rappresentante dell’azienda.

Le attività politiche compiute da parte dell’azienda, compresi le azioni e i contributi politici, nonché altre forme di sostegno nei confronti di funzionari governativi, sono regolamentate dalle leggi dei numerosi Paesi in cui Johnson & Johnson opera. Pertanto, le interazioni (tutte le attività politiche e di lobbismo, nonché gli incontri) con i funzionari governativi, il sostegno politico e di altro tipo da parte dei dipendenti nei confronti dei funzionari governativi, nonché i contributi politici da parte dei leader dell’azienda in alcuni Paesi, devono essere coordinati e concordati con il dipartimento Worldwide Government Affairs & Policy.

E se?

D: Una mia amica è candidata per un incarico politico. Posso aiutarla nella sua campagna?

R: Sì, il tuo supporto volontario è una tua decisione personale. Tuttavia, in nessun caso è possibile utilizzare le risorse di Johnson & Johnson, inclusi il tempo, i telefoni, le e-mail, le forniture, il nome dell’azienda o il titolo ricoperto nell’azienda, per la realizzazione della campagna.

Appalti pubblici

Per il gruppo Johnson & Johnson, le autorità pubbliche sono clienti critici. In molti Paesi, gli enti pubblici, ad esempio gli ospedali pubblici, sono soggetti a leggi locali che regolamentano il modo in cui essi acquistano prodotti e servizi. In veste di fornitore di prodotti, anche noi siamo tenuti a rispettare queste leggi. Non ci devono essere né tentativi inappropriati di esercitare un'influenza né trasferimenti impropri di valore a governi o funzionari governativi.

I dipendenti coinvolti in gare di appalto o che propongono la fornitura di nostri prodotti e servizi a un'autorità pubblica nell'ambito di un accordo devono comprendere e seguire le regole vigenti per gli appalti pubblici. Anche se possono essere complesse, queste regole sono estremamente importanti per la nostra attività commerciale. L'Ufficio legale può fornire indicazioni su queste regole.

Acquisti equi

La nostra azienda acquista molti articoli e servizi necessari al supporto del nostro lavoro. Nel fare questi e altri acquisti, dobbiamo agire in modo imparziale nei confronti dei rivenditori, dei distributori e degli altri fornitori di servizi. I dipendenti devono sempre seguire le pratiche e le policy di approvvigionamento e acquisto aziendali.

Consultate la sezione Conflitti di interessi del Codice per ulteriori indicazioni sull'accettazione di doni e intrattenimenti da parte di rivenditori, distributori e fornitori di servizi e sull'instaurazione di rapporti personali con questi soggetti.

Sostenibilità e leggi e normative ambientali

Il Nostro Credo afferma: "Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di utilizzare, proteggendo l'ambiente e le risorse naturali". Guidati dal nostro credo, ci impegniamo continuamente a ridurre l'impatto ambientale delle nostre operazioni, dei nostri prodotti e della nostra catena di valori, gestendo al tempo stesso i rischi ambientali. I dipendenti sono tenuti a rispettare gli standard e le policy aziendali e a conoscere e rispettare le leggi e le normative ambientali che riguardano le loro specifiche mansioni lavorative, le strutture e i prodotti che immettiamo sul mercato.

Siamo responsabili nei confronti delle comunità in cui viviamo e lavoriamo così come anche della comunità mondiale.

Benessere degli animali

È nostra responsabilità etica e normativa garantire il trattamento etico e umano degli animali utilizzati per la ricerca biomedica per promuovere la sicurezza e il benessere dei pazienti. Johnson & Johnson è impegnata da decenni nel principio di sostituzione, riduzione o perfezionamento della ricerca sugli animali. Supportiamo il ricorso ad opzioni alternative alla ricerca animale quando possibile e, nei casi in cui un'alternativa non animale non sia fattibile, i nostri standard per la cura degli animali e la selezione di modelli scientifici in vivo mirano a soddisfare o superare tutte le normative applicabili.

Privacy

Nell'ambito della nostra attività commerciale, raccogliamo e conserviamo informazioni personali su dipendenti, partner aziendali, pazienti, operatori sanitari, consumatori, caregiver e altre persone, ad esempio dati quali informazioni di contatto, date di nascita e dati finanziari, medici e di altro tipo. Quando raccogliamo ed elaboriamo informazioni personali, lo facciamo nel rispetto delle leggi vigenti e delle policy sulla privacy e sulla protezione dei dati dell'azienda.

Le informazioni personali devono essere raccolte solo per scopi aziendali legittimi, condivise solamente con le persone a cui ne è consentito l'accesso, protette in conformità alle policy di sicurezza e conservate solo per il tempo strettamente necessario. Dobbiamo anche garantire che le terze parti in grado di accedere a informazioni personali siano contrattualmente obbligate a proteggerle in conformità agli standard di sicurezza dei dati applicabili.

Lo sapevate?

L'Ufficio legale è disponibile a tenere corsi di formazione e fornire consigli utili alle nostre attività commerciali e ai nostri dipendenti per comprendere e rispettare le leggi e le normative dei Paesi in cui operiamo.

I testi integrali delle policy relative agli argomenti principali sono disponibili presso il Johnson & Johnson Law Center.

Equo trattamento dei dipendenti

“Siamo responsabili nei confronti del nostro personale che lavora con noi in tutto il mondo.”

Il Nostro Credo

Equo trattamento dei dipendenti

Coinvolgimento della nostra forza lavoro

In Johnson & Johnson, crediamo nel potere delle persone e valorizziamo una cultura eterogenea, equa e inclusiva a livello globale, basata su comportamenti etici, sul rispetto e sull'integrità, fondamenta del Nostro Credo. Quando agiamo con il massimo livello di integrità, mettiamo in pratica i valori del Nostro Credo e dimostriamo di prenderci veramente cura delle persone che serviamo nonché di rispettare le persone con cui lavoriamo. Una forza lavoro coinvolta, dalle prestazioni elevate, sana e diversificata può comprendere le sfide e soddisfare meglio le esigenze dei nostri pazienti, clienti, operatori sanitari e della comunità.



Divieto di discriminazione e prevenzione delle molestie e del bullismo

I dipendenti devono essere trattati in modo corretto e rispettati per il loro contributo. La nostra azienda fornisce pari opportunità di impiego. Rispondiamo adeguatamente alle esigenze di persone qualificate con disabilità e alle necessità di natura religiosa. Tutte le decisioni riguardo al personale si basano sul merito e tengono conto di qualifiche, competenze e risultati. Non tolleriamo alcuna forma di discriminazione in base a caratteristiche personali non legate al lavoro come età, sesso, razza, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, provenienza o religione oppure basata sull'appartenenza a sindacati o su attività sindacali. Inoltre, non tolleriamo alcuna forma di molestia o di bullismo.

Queste clausole si applicano alle interazioni con dipendenti, clienti, appaltatori, fornitori e candidati a un impiego e a qualsiasi altra interazione in cui i dipendenti rappresentano il Gruppo Johnson & Johnson.

Ambiente lavorativo sicuro e sano

In Johnson & Johnson ci impegniamo a garantire un posto di lavoro sicuro e sano a dipendenti, appaltatori e visitatori che lavorano nelle nostre strutture e sedi o che le visitano.

Tutti i dipendenti e i visitatori sono tenuti a dare massima priorità alla salute e alla sicurezza e dovrebbero:

- Segnalare tempestivamente ai supervisori e ai dipendenti che li hanno accolti eventuali condizioni non sicure, incidenti o inconvenienti.
- Osservare le policy, gli standard e le procedure aziendali riguardanti la salute e la sicurezza del posto di lavoro o qualsiasi legge e normativa locale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, se queste impongono maggiore cautela.

Il lavoro minorile, la tratta degli esseri umani e il lavoro illegale, abusivo o forzato non sono ammessi nelle nostre operazioni o in quelle dei nostri fornitori o di altri rivenditori terzi del gruppo di aziende Johnson & Johnson. Oltre a richiedere la conformità alle leggi e normative locali, Johnson & Johnson prevede policy che proibiscono l'uso di lavoro forzato o coatto nella realizzazione dei nostri prodotti e dei loro componenti. Ai rivenditori terzi viene chiesto di seguire i nostri Standard sulla responsabilità dei fornitori che includono indicazioni sull'etica, sul lavoro, sull'impiego e sul rispetto dei diritti umani nonché sulla salute, sulla sicurezza e sul benessere dei loro dipendenti.

Cosa dovrei fare?

D: Il mio team è in ritardo su un progetto e la produzione dipende dal nostro lavoro per rispettare la scadenza. Abbiamo trovato il modo di raggiungere l'obiettivo saltando un paio di procedure di sicurezza. Premesso che facciamo attenzione, è possibile accelerare il processo per rispettare i tempi di consegna?

R: Lo scopo delle procedure di sicurezza è garantire al personale un ambiente di lavoro protetto e tutelare l'integrità dei prodotti e la salute di chi li utilizza. Pertanto è severamente vietato saltare le procedure di sicurezza. Parlate con il vostro manager per sviluppare un piano che consenta di ultimare il lavoro in modo sicuro e conforme.

Uso dei social media e delle applicazioni di messaggistica per dispositivi mobili

Il termine “social media” comprende qualsiasi canale di comunicazione digitale che consenta alle persone di creare e condividere contenuti e pubblicare commenti.

Quando usano i social media e i relativi contenuti e beni aziendali, i dipendenti devono rispettare tutte le policy dell’azienda. Le nostre policy si applicano alle comunicazioni correlate a responsabilità lavorative e a comunicazioni personali che potrebbero avere effetti sull’azienda. Nelle attività personali sui social media, i dipendenti devono essere rispettosi e riconoscere che il proprio comportamento potrebbe avere effetti sul modo in cui gli altri percepiscono chi siamo e cosa rappresentiamo come azienda.

È accettabile?

D: Un collega ha pubblicato un commento offensivo e di natura sessuale che mi riguarda sulla sua pagina personale di un social media. È consentito fare una cosa simile?

R: No. L’uso dei media online da parte dei dipendenti deve rispettare le policy aziendali, comprese quelle sulle molestie.

I dipendenti sono invitati a condividere i contenuti che l’azienda ha reso disponibili al pubblico sulla loro rete online. Quando parlano dell’azienda e/o dei nostri prodotti e servizi, i dipendenti devono essere trasparenti e divulgare il loro rapporto con l’azienda, ad esempio utilizzando l’hashtag #MyCompany, facendo attenzione a segnalare eventuali obblighi, comprese le procedure di segnalazione di eventi avversi, e a proteggere le informazioni riservate di Johnson & Johnson. I dipendenti devono prestare attenzione al contenuto creato, condiviso e pubblicato, ricordando sempre che Internet è un luogo pubblico. Utilizzate sempre il vostro buon senso quando vi dedicate a un’attività su un social media. Siate consapevoli della differenza tra comunicazioni sociali e comunicazioni aziendali, dal momento che la maggior parte delle piattaforme di social media e le applicazioni mobili non sono approvate per le comunicazioni relative all’azienda tra colleghi o tra stakeholder interni ed esterni.

La Policy dei dipendenti per le attività digitali e la Policy sulla messaggistica mobile sono policy complete della nostra azienda sulle attività online dei dipendenti e sull’uso delle applicazioni di messaggistica mobile.



Elenco delle vostre responsabilità

- Rispettare il Codice di condotta aziendale
- Essere inclusivi
- Trattare i propri colleghi con dignità e rispetto
- Lavorare in modo sicuro e aiutare gli altri a fare lo stesso
- Segnalare se qualcuno viola il nostro Codice, indipendentemente dalla posizione della persona all’interno dell’azienda o dal fatto che tale persona sia un rivenditore, un cliente o un lavoratore interinale
- Per eventuali domande, chiedete aiuto

Integrità finanziaria e protezione dei nostri beni

“La nostra ultima responsabilità è verso gli azionisti.”

Il Nostro Credo

Integrità finanziaria e protezione dei nostri beni

Accuratezza dei registri contabili e dei report pubblici aziendali

Johnson & Johnson è un'azienda quotata in borsa che svolge la propria attività in molti Paesi. In tutti gli accordi che stipuliamo, dobbiamo tenere libri e registri contabili accurati e in grado di assicurare l'integrità della rendicontazione finanziaria aziendale, supportare il processo decisionale interno e rafforzare la nostra reputazione presso gli stakeholder.

Le leggi ci impongono di essere onesti e accurati nei nostri registri contabili così da rispecchiare in modo appropriato le nostre transazioni commerciali. Inoltre, siamo tenuti a sviluppare e mantenere un adeguato sistema di controlli contabili interni. Molte persone confidano in noi per avere informazioni finanziarie veritiere, complete e puntuali; tra queste le agenzie di regolamentazione statali, le agenzie di rating e investitori istituzionali e privati.

Una rendicontazione finanziaria imprecisa potrebbe danneggiare la fiducia degli azionisti, influire sulla nostra reputazione ed esporre l'azienda a multe e sanzioni.

Gli esempi che seguono mostrano come creiamo l'integrità finanziaria nei nostri processi di lavoro:

- Vendiamo e acquistiamo prodotti e servizi in base a qualità, prezzo e servizio, mai in base all'offerta o alla ricezione di pagamenti, doni, intrattenimenti o favori concessi o ricevuti, né in base a rapporti di altro tipo con i fornitori.
- Registriamo le vendite e le spese nell'ambito del relativo periodo contabile in conformità ai principi contabili generalmente accettati.
- Vietiamo l'uso di fondi, beni o informazioni aziendali per qualsiasi scopo illegale, compreso l'acquisto di privilegi o benefici speciali tramite tangenti, contributi politici illegali o altri pagamenti illeciti. Rendiamo pubblici e registriamo contabilmente tutti i fondi e i beni aziendali nell'ambito del relativo periodo di rendicontazione.
- Conserviamo i libri e i registri contabili dell'azienda in modo accurato e non creiamo per nessun motivo voci false o artificiali.

Ecco alcune regole da ricordare:

- Seguite sempre le policy di approvvigionamento e acquisto aziendali. In caso di dubbi su quali siano le policy da seguire, chiedete consiglio al vostro manager.
- Assicuratevi di far rivedere e approvare tutti i pagamenti o gli utilizzi di fondi aziendali dal manager appropriato, come richiesto. Quando presentate le spese aziendali, seguite le policy aziendali Viaggi e intrattenimenti e Conformità e integrità aziendale nell'assistenza sanitaria.
- Descrivete chiaramente e con precisione tutte le richieste di pagamento e fornite la relativa documentazione di supporto; utilizzate i ricavi solo per lo scopo richiesto e approvato.

È accettabile?

D: Un rivenditore ci ha mandato una fattura per i servizi forniti che ha un importo considerevole. Il mio manager mi ha chiesto di "trattenere" questa fattura fino al prossimo trimestre in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi finanziari per questo trimestre. Cosa dovrei fare?

R: Tutti i dipendenti sono tenuti ad adottare comportamenti etici e conformi con il massimo livello di integrità, come dichiarato dal Nostro Credo e nel Codice di condotta aziendale. Rendiamo pubblici e registriamo contabilmente tutti i fondi e i beni aziendali nell'ambito del relativo periodo di rendicontazione. Le entrate e le spese devono essere registrate nel periodo di rendicontazione corretto. In tal caso, se i beni e/o i servizi sono stati ricevuti, la spesa deve essere pagata. Non devi "trattenere" la fattura, ma collaborare con il tuo partner del dipartimento Finanze per effettuare il pagamento in modo corretto. Se il tuo manager o un altro dipendente ti chiede di compiere un'azione illegale o che va contro la policy, esprimi le tue preoccupazioni al tuo manager o ad altri vertici aziendali senior della tua organizzazione, al dipartimento Health Care Compliance, all'Ufficio legale o contattando la Integrity Line il Nostro Credo.



Uso dei beni aziendali

Facciamo affidamento sui beni aziendali ogni giorno per supportare il nostro lavoro. I computer, i dispositivi mobili, gli hardware e i software IT, i veicoli, le strutture, i macchinari, le materie prime, l'inventario, la proprietà intellettuale, le forniture, i dati e gli altri beni sono affidati alla nostra cura e devono essere impiegati solo per motivi legali e appropriati. Dobbiamo inoltre adottare misure adeguate per proteggere questi beni. Quando lavorano con informazioni o strumenti tecnologici aziendali (ad esempio computer portatili, e-mail, app, database, ecc.), i dipendenti possono scaricare e utilizzare solo software e applicazioni approvati da J&J sui beni aziendali, devono impostare password complesse che non possano essere indovinate facilmente e che non devono mai essere condivise con altri. Le informazioni aziendali non devono essere archiviate su servizi Internet o cloud né su dispositivi non approvati che potrebbero non essere protetti e risultare accessibili a persone non autorizzate.

Cosa dovrei fare?

D: Sto per andare in vacanza e durante questo periodo desidero rimanere completamente isolato. Posso lasciare il mio computer portatile al mio assistente amministrativo incaricandolo di gestire per mio conto eventuali approvazioni nei diversi sistemi aziendali? Ho completa fiducia in questa persona, quindi non mi preoccupa condividere la mia password.

R: No. I dipendenti non devono mai fornire la propria password personale a nessuno. Alcuni sistemi consentono di delegare determinate azioni ad altri; altri sistemi comunicano i problemi al manager del dipendente nel caso sia assente. Aggirando questi controlli, mettete a repentaglio la sicurezza dei nostri sistemi, ignorate le vostre responsabilità e mettete il vostro assistente nella posizione di violare la policy aziendale.

Proprietà intellettuale e informazioni aziendali riservate

La proprietà intellettuale e le informazioni riservate dell'azienda sono beni insostituibili. Dobbiamo garantire e proteggere l'uso di questi beni di enorme valore.

La proprietà intellettuale comprende copyright, brevetti, marchi commerciali, design di prodotti e confezioni, nomi di marchi e loghi, ricerca e sviluppo, invenzioni e segreti commerciali.

Dobbiamo prendere continuamente adeguate precauzioni per proteggere la proprietà intellettuale e le informazioni riservate dell'azienda. Dobbiamo evitare di discutere o condividere tali informazioni in luoghi pubblici, ad esempio ascensori, aeroporti e ristoranti. Inoltre, le informazioni aziendali riservate devono essere memorizzate su dispositivi autorizzati o gestiti e inviate all'esterno dell'azienda esclusivamente in totale sicurezza mediante strumenti approvati e unicamente a partner commerciali autorizzati.

Eventuali sospetti di furto o divulgazione non autorizzata di proprietà intellettuale o di accesso a informazioni della nostra azienda devono essere segnalati immediatamente al proprio manager o al dipartimento Information Security e Risk Management, Global Security o all'Ufficio legale di J&J.

Esempi di informazioni aziendali riservate

- Informazioni dettagliate sulle vendite
- Target di performance aziendali
- Strategie di prodotto
- Informazioni su nuovi prodotti
- Annunci organizzativi da emettere
- Informazioni su acquisizioni e cessioni
- Processi di produzione e progetti di costruzione di macchinari
- Priorità della ricerca e risultati stage-gate
- Dati di studi clinici, cartelle cliniche e altre informazioni personali sensibili
- Dati personali di dipendenti, pazienti, clienti e persone con cui interagiamo

Uso dell’intelligenza artificiale generativa

Per intelligenza artificiale generativa (GenAI) si intende una categoria di intelligenza artificiale che genera output sulla base dei dati su cui viene addestrata. Questi contenuti possono includere testo, immagini, voce o altre forme di contenuto multimediale.

GenAI è un campo tecnologico emergente con un potenziale incredibile in tutti i settori. Tuttavia, è essenziale ricordare che questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo, pertanto è opportuno utilizzarla in modo responsabile, guidati dal Nostro Credo.

Tutti i dipendenti, appaltatori e fornitori devono aderire alle Linee guida sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale generativa e non possono utilizzare le soluzioni GenAI per attività vietate dalle policy in atto, incluso ma non limitato al nostro Codice di condotta aziendale, alle policy sulla privacy dell’azienda, alle policy di protezione del patrimonio informativo (IAPP), alla policy di concessione di licenze open-source e altre policy correlate. L’uso delle soluzioni GenAI deve essere aperto e trasparente. Qualsiasi utilizzo aziendale, passato e futuro, delle soluzioni GenAI deve essere segnalato secondo la procedura descritta nelle Linee guida sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale generativa. Inoltre, i risultati di GenAI devono essere esaminati e comprovati rispetto ai rischi noti tra cui imprecisione, distorsione, responsabilità e violazione delle licenze software open source.

Per qualsiasi domanda o ulteriori indicazioni su questo argomento, contattate i vostri rappresentanti dei dipartimenti legale, privacy o Information Security e Risk Management.



Dove rivolgersi per chiedere aiuto

Quando usano i social media e i relativi contenuti e beni aziendali, i dipendenti devono rispettare tutte le policy dell’azienda. La Policy dei dipendenti per le attività digitali e la Policy sulla messaggistica mobile sono policy complete della nostra azienda sulle attività online dei dipendenti e sull’uso delle applicazioni di messaggistica mobile.

Rispetto dei segreti commerciali e delle informazioni riservate

Rispettiamo i segreti commerciali e le informazioni riservate di altre aziende e persone. Raccogliamo informazioni di dominio pubblico sui nostri concorrenti e non permettiamo la raccolta inappropriata di informazioni proprietarie di altri.

Per acquisire informazioni su un concorrente, cerchiamo in fonti pubbliche come i media, la stampa di settore, Internet, documenti legali, documentazione normativa o altri documenti pubblici. Evitiamo di discutere in qualsiasi circostanza di informazioni sensibili e riservate con i dipendenti dei nostri concorrenti, anche in occasione di incontri di carattere professionale o riunioni di settore. Le nostre dichiarazioni agli altri operatori del settore sono veritiere e non mentiamo mai sulla nostra identità o il nostro lavoro nel tentativo di saperne di più sui concorrenti.

Cosa dovrei fare?

D: Ho urgente bisogno di contanti e desidero vendere le mie azioni dell'azienda. Tuttavia sono incerto se vendere in questo momento perché sono a conoscenza di un grosso evento che sta per tenersi nella nostra azienda il mese prossimo che non è stato ancora comunicato pubblicamente.

R: Per domande sulla normativa su mercati mobiliari e insider trading o in caso di dubbi in merito all'eventuale possesso di informazioni rilevanti non di dominio pubblico, scrivete ad AskCorporateSecretary@its.jnj.com.

Rispetto della normativa su mercati mobiliari e insider trading

Per legge, siamo tenuti a divulgare pubblicamente alcune informazioni importanti sulla nostra azienda, come ad esempio vendite, ricavi, acquisizioni/cessioni significative, questioni normative e altri eventi rilevanti. Quando divulghiamo pubblicamente queste informazioni, abbiamo la responsabilità di farlo in modo completo, accurato, tempestivo e comprensibile.

I dipendenti possono venire a conoscenza di informazioni importanti sull'azienda prima che siano divulgate al pubblico; tuttavia, ogni dipendente ha la responsabilità di mantenere riservate tutte le informazioni rilevanti e non di dominio pubblico.

Qualora dispongano di informazioni importanti che non sono ancora state divulgate al pubblico, i dipendenti non sono autorizzati a:

- Acquistare o vendere azioni di Johnson & Johnson o usufruire di opzioni "put" o "call" sulle azioni di Johnson & Johnson.
- effettuare trasferimenti o variazioni su altre forme d'investimento, compresi i fondi pensione.
- Divulgare informazioni rilevanti e non di dominio pubblico a familiari, amici o altre persone al di fuori dell'azienda.
- Consigliare a familiari, amici o altre persone di acquistare o vendere azioni di Johnson & Johnson o di usufruire di opzioni "put" o "call" sulle azioni di Johnson & Johnson.

Il rispetto della normativa sui mercati mobiliari si estende oltre la nostra azienda. I dipendenti non possono acquistare o vendere titoli di alcuna altra azienda servendosi di importanti informazioni rilevanti e non di dominio pubblico di cui sono entrati in possesso durante lo svolgimento delle proprie mansioni o tramite altri mezzi.

Elenco delle nostre responsabilità

- Proteggere i beni dell'azienda, compresi i beni fisici come computer, telefoni, dispositivi mobili, macchine, veicoli, documenti e i beni intellettuali come idee e invenzioni
- Rispettare i requisiti di protezione dei dati e privacy e non utilizzare app non autorizzate o altri canali per comunicare informazioni proprietarie
- Segnalare immediatamente qualsiasi preoccupazione riguardante attività illegali o non autorizzate
- Non accettare e non offrire mai tangenti o doni inappropriati
- Essere onesti ed accurati quando si riportano spese, dati di vendita e altre informazioni finanziarie

Conflitti di interessi

“Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quella mondiale.”

Il Nostro Credo

Conflitti di interessi

Quando si verifica un “conflitto di interessi”?

Un conflitto di interessi è una situazione in cui una persona o un’organizzazione ha interessi, finanziari o di altro tipo, in conflitto tra loro e dare priorità a un interesse potrebbe avere un impatto negativo sugli altri interessi o le altre responsabilità in gioco.

Un conflitto di interessi personale si verifica quando un rapporto o un’attività personale possono influenzare il giudizio e la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo oggettivo e di rispettare tutti i compiti nei confronti del proprio datore di lavoro. Anche la semplice parvenza o percezione di un conflitto di interessi può esporre a rischi la nostra azienda. In qualità di dipendenti, non dobbiamo mai permettere a interessi contrastanti, a guadagni o vantaggi personali di impedirci di fare ciò che è nel migliore interesse della nostra azienda e dei pazienti e consumatori che serviamo.

Un conflitto di interessi dell’organizzazione può verificarsi quando le entità all’interno del gruppo di aziende di Johnson & Johnson intrattengono rapporti che creano un conflitto con entità come governi, gruppi di enti erogatori, operatori sanitari o individui all’interno di tali entità o intraprendono attività che creano una preferenza o una propensione a favore dell’azienda. Ad esempio, un conflitto reale o percepito può verificarsi quando le nostre aziende collaborano allo sviluppo di prodotti e forniscono supporto ai sistemi sanitari e alle relative linee guida su infrastrutture o trattamenti, cercando al contempo di vendere prodotti o servizi a tali entità. Un conflitto di interessi dell’organizzazione può verificarsi anche quando un’azienda è in possesso di informazioni governative sensibili e le utilizza per preparare una gara d’appalto di propria preferenza.

Non sempre è possibile capire chiaramente se un’attività crea un conflitto di interessi. Tuttavia, ciascun dipendente ha la responsabilità di comunicare un potenziale conflitto, sia personale sia dell’organizzazione. Per questo motivo, ci si aspetta che i dipendenti discutano eventuali conflitti potenziali personali o dubbi su come gestire al meglio una situazione in cui può sussistere un conflitto con il proprio manager o con il personale delle Risorse umane, il dipartimento Health Care Compliance o con l’Ufficio legale. Nel caso in cui dovesse sussistere un conflitto reale o potenziale, è necessario segnalare e documentare la conversazione con il proprio manager in WORKDAY. Ciò contribuirà a proteggere il dipendente e Johnson & Johnson nel caso in cui la questione venisse sollevata. I conflitti relativi all’organizzazione devono essere discussi con il dipartimento Health Care Compliance o con l’Uffico legale.

Si tratta di un conflitto?

D: Data la reputazione di cui gode Johnson & Johnson nel mio Paese, al mio team commerciale è stato chiesto di fornire consulenza sullo sviluppo di linee guida locali sui trattamenti. Possiamo accettare l’offerta?

R: Si tratta di un conflitto dell’organizzazione. Dovete consultare l’Ufficio legale e il dipartimento Worldwide Government Affairs & Policy per indicazioni su come garantire al meglio che qualsiasi supporto alle iniziative di politiche sanitarie locali sia fornito applicando tutele adeguate, sia conforme alle leggi locali ed eviti di creare l’impressione che le politiche siano sbilanciate a favore dei nostri prodotti.

Pensateci attentamente

- Attività o rapporti di questo tipo influenzeranno, o daranno l’impressione di influenzare, la mia capacità di prendere decisioni aziendali corrette e imparziali o possono altrimenti interferire con la mia capacità di svolgere il mio lavoro?
- Io o un mio familiare trarremo vantaggi personali dal mio coinvolgimento in questa attività per il fatto che io sono un dipendente del gruppo di aziende Johnson & Johnson?
- Utilizzerò i beni aziendali per scopi di guadagno personale?
- La mia partecipazione farà sì che io anteponga i miei interessi a quelli dell’azienda?
- La pubblica divulgazione di questa attività danneggerà la reputazione di Johnson & Johnson?

Se avete risposto “Sì” a una delle precedenti domande, discutetene con il vostro manager e segnalate il conflitto di interessi tramite WORKDAY.

Doni, intrattenimento, ospitalità, viaggi e altri oggetti di valore

Fornitori, rivenditori e altre persone che operano con noi sono fondamentali per il successo della nostra azienda. Per mantenere con loro rapporti onesti e obiettivi, evitiamo i conflitti di interessi.

I conflitti di interessi possono verificarsi quando un dipendente sollecita o accetta doni, pagamenti, prestiti, servizi o qualsiasi tipo di retribuzione da fornitori, clienti, concorrenti o altre persone che cercano di fare affari con la nostra azienda. I dipendenti devono accettare da fornitori, rivenditori o altri appaltatori solo doni, intrattenimenti, ospitalità, viaggi o altri oggetti solo se sono di valore modesto, non in contanti o assimilabili ai contanti e non in grado di influenzare le decisioni aziendali.

Le nostre policy Health Care Compliance contengono indicazioni specifiche sull'offerta di doni, intrattenimenti, ospitalità e altri benefit simili a operatori sanitari e funzionari pubblici.

Che cosa è permesso?

In qualità di azienda che opera a livello mondiale, operiamo in molti ambienti differenti in cui certe attività rappresentano un'espressione di educazione o sono indicative di pratiche sociali e/o culturali. Rispettiamo le norme culturali per quanto possibile nei limiti delle leggi e delle normative locali che regolano la nostra condotta, ma queste attività non possono violare questo Codice. In alcuni casi può accadere di dover modificare le nostre azioni in maniera rilevante dal punto di vista della sensibilità culturale, specialmente se sono coinvolti operatori sanitari o funzionari pubblici.

Le attività consuetudinarie comprendono forme modeste di ospitalità, come pranzi o cene e doni occasionali di valore minimo che non influenzano decisioni di carattere clinico o aziendale. Nonostante sia difficile descrivere un dono "consuetudinario" o "modesto", l'approccio migliore consiste nell'esercitare il proprio buon senso. Se vi viene offerto qualcosa di valore superiore a quello nominale, dovete consultare il vostro manager. Dovete evitare manifestazioni eccessive o che possono diventare abituali. Ad esempio, se un'azione porta una terza parte disinteressata a pensare che ildono o il servizio influenzino il vostro giudizio, tale dono è eccessivo e deve essere respinto.

Ecco alcune cose da considerare quando un rivenditore offre un regalo:

- Il dono è "modesto" o "consuetudinario"?
- Il dono ha un valore superiore a quello nominale?
- Il rivenditore offre regolarmente doni?
- Il dono potrebbe potenzialmente avere un impatto o influenzare l'obiettività lavorativa?

Ai dipendenti è consentito ottenere prestiti personali da istituzioni finanziarie che fanno affari con l'azienda, a condizione che tali prestiti siano effettuati in base a tassi e condizioni vigenti. La stessa regola vale per i dipendenti che acquistano prodotti o servizi dai nostri fornitori. Le transazioni devono basarsi sugli stessi termini offerti a qualsiasi membro del pubblico, ad eccezione di quanto descritto nei vari programmi di benefit per i dipendenti.

Da ricordare: la mancata segnalazione di un potenziale conflitto di interessi costituisce una violazione del nostro Codice. In caso di dubbi, siete tenuti a chiedere indicazioni al vostro manager.

Si tratta di un conflitto?

Un fornitore mi ha inviato un cesto di dolci. Posso accettarlo?

- Potete accettare piccoli doni di valore modesto. Tuttavia, se il dono è tale per cui una terza parte potrebbe ritenerlo in grado di influenzare o interferire con i vostri processi decisionali, utilizzate il buon senso per decidere se accettarlo e parlatene con il vostro manager.

Il nostro team sta negoziando la copertura assicurativa e il rimborso delle spese sanitarie con il sistema sanitario di un governo e ha appreso che la nostra organizzazione di ricerca e sviluppo è uno dei principali contendenti per una grande sovvenzione governativa a favore di un programma di ricerca e sviluppo innovativo. Sono autorizzato a menzionare questa sovvenzione nella mia negoziazione, sottolineando il fatto che la nostra azienda ha molti legami con il governo e le nostre solide relazioni?

- No. Dovresti mantenere la negoziazione sulla copertura assicurativa sanitaria e i rimborsi separata dalle attività dell'organizzazione di ricerca e sviluppo. Tuttavia, è possibile che ti venga richiesto di rivelare nella tua offerta le relazioni esistenti e le misure adottate per mitigare eventuali conflitti di interessi dell'organizzazione. I conflitti di interessi possono avere un significativo impatto negativo sulla reputazione e sull'efficienza di Johnson & Johnson e sui nostri prodotti e servizi.

Posso invitare un cliente a trascorrere una settimana nella mia casa delle vacanze?

- In generale è inappropriato offrire qualcosa di valore non modesto a clienti, distributori o rivenditori. Tuttavia, in alcune condizioni ciò può essere accettabile se avete uno stretto rapporto personale con la persona. Discutete della situazione con il vostro manager. Se viene deciso che la tua offerta è accettabile e decidi di procedere, devi documentare per iscritto l'esito della conversazione con il tuo manager.

Uno mio amico dell'università ha un'azienda di ricerche di mercato. Mi ha fornito un'interessante presentazione per un progetto per Johnson & Johnson a un prezzo molto basso. Posso assegnargli il lavoro?

- Anche se la spesa non è elevata, dobbiamo assicurarci che la decisione finale si basi su criteri oggettivi. Devi comunicare al tuo manager il rapporto che intercorre tra di voi e le circostanze. Se l'azienda decide di procedere, devi documentare per iscritto, anche via e-mail, l'esito della conversazione con il tuo manager, sottolineando le misure adottate per mitigare eventuali conflitti.

Investimenti personali, transazioni e interessi commerciali esterni

Sappiamo che una buona situazione economica è importante per i nostri dipendenti e le loro famiglie. A volte, i dipendenti potrebbero voler fare degli investimenti o accettare un lavoro aggiuntivo per garantirsi una maggiore solidità finanziaria. Tuttavia, i dipendenti devono prestare attenzione a evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi, incluso evitare attività che influenzino, anche solo apparentemente, la loro capacità di prendere decisioni aziendali valide e obiettive, utilizzare i beni dell'azienda, compreso il tempo, per vantaggio personale o di un'altra parte o interferire in altro modo con la loro capacità di svolgere il proprio lavoro.

Situazioni da evitare

- Uso di beni aziendali, sia fisici o intellettuali, per motivi di guadagno personale
- Fornitura di servizi a un concorrente, un fornitore effettivo o potenziale o un cliente in qualità di dipendente, dirigente, funzionario, partner, agente o consulente
- Attività che influenzano o tentano di influenzare transazioni commerciali tra l'azienda e un'altra entità in cui un dipendente ha un interesse economico diretto o indiretto o agisce in veste di dirigente, funzionario, dipendente, partner, agente o consulente
- Acquisto o vendita di titoli di un'altra azienda sulla base di informazioni non di dominio pubblico ottenute durante lo svolgimento del proprio lavoro

Familiari e rapporti personali stretti

I rapporti con familiari e amici personali possono influenzare le nostre decisioni. È importante prestare la massima attenzione alle decisioni dell'azienda che coinvolgono rapporti personali stretti.

Per prevenire i conflitti di interessi, i dipendenti devono:

- Evitare di supervisionare o prendere parte all'assunzione o alla promozione di un familiare.
- Evitare di ricoprire una posizione che dà accesso o che influenza le valutazioni sulle prestazioni, le informazioni sui salari o altre informazioni riservate riguardanti un familiare.

Queste situazioni devono essere evitate anche in relazione ad altri dipendenti effettivi o potenziali con cui avete uno stretto rapporto personale al di fuori dell'azienda.

Qualora si verifichi una di queste situazioni, i dipendenti devono informare il manager in merito a tale rapporto. Il manager valuterà la situazione, se necessario consulterà i propri superiori e potrà decidere di trasferire uno dei dipendenti in un'altra posizione disponibile che non comporti ulteriori conflitti.

Uno stretto rapporto personale è un rapporto con un familiare o un'altra persona cui siete vicini, che potrebbe influenzare la vostra obiettività nel prendere decisioni aziendali.



Si tratta di un conflitto?

La mia famiglia è titolare di diritti in un'azienda di distribuzione in fase di espansione. Dal momento che posso ottenere un accordo molto vantaggioso, vorrei autorizzare l'uso di questo distributore per un'attività di Johnson & Johnson. Se informo il mio manager degli interessi della mia famiglia in tale attività, è possibile ingaggiare l'azienda di distribuzione?

- È permesso introdurre il distributore nella nostra attività. Devi comunicare in modo dettagliato il tuo rapporto e quello della tua famiglia con il distributore, quindi escludervi dai processi decisionali e dalla gestione del progetto. La decisione finale deve essere presa in modo indipendente e senza il tuo coinvolgimento da un senior business leader e tu non devi cercare di influenzare in alcun modo il risultato di tale decisione.

Mio cognato sarebbe perfetto per la posizione vacante nel marketing che si è appena resa disponibile. Posso assumerlo senza un colloquio o un processo di ricerca del personale?

- No. Puoi fornire le sue referenze, ma deve sottoporsi al normale processo di candidatura. Inoltre, devi evitare di partecipare al processo decisionale e non devi tentare di influenzare in alcun modo il risultato di tale decisione.

Appartenenze a un consiglio di amministrazione esterno

L'appartenenza a un consiglio di amministrazione esterno può comportare conflitti di interessi e deve essere comunicata e discussa con il proprio manager. Prima di accettare di entrare in un consiglio di amministrazione, è importante comprendere le proprie responsabilità legali ed evitare affiliazioni che comportino potenziali distrazioni e conflitti di interessi. La nostra policy sulla partecipazione a consigli di amministrazione esterni contiene indicazioni aggiuntive.

Conoscere le 3 "D"

- Divulgare
- Discutere
- Decidere

La divulgazione è la chiave. Qualora abbiate dubbi e non siate sicuri se un'attività rappresenta un conflitto di interessi, parlatene con il vostro manager, il vostro supervisore o un'altra persona indicata nella sezione "Dove rivolgersi per consigli e indicazioni sul nostro Codice".



A chi è possibile rivolgersi per avere consigli e indicazioni sul nostro Codice?

Nonostante il nostro Codice contenga esempi di conflitti di interessi, è impossibile definire ogni singola situazione. Qualora abbiate un conflitto di interessi o siate in dubbio al proposito, siete tenuti a fornire i dettagli di tale conflitto al vostro manager e/o al suo manager oppure al partner commerciale delle Risorse umane o dell'Ufficio legale. Segnalate qualsiasi potenziale conflitto di interessi nell'apposita sezione in WORKDAY.

Codice di condotta aziendale

Vivere il Nostro Credo, conoscere il nostro Codice

Johnson&Johnson

Questa è la versione attuale del Codice di condotta aziendale di Johnson & Johnson, che è aggiornata al 2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

© Johnson & Johnson Services, Inc. 2024

truVAULT Viewer Search Results - 361

Document Number	Title	Status	Version	Effective Date	Approved Date
TV-WI-36331	EHS Gestione fusti destinati agli scarti di BG12	Effective	5.0	07-Mar-2025	10-Feb-2025
TV-WI-47134	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Effective	4.0	27-Mar-2025	20-Mar-2025
TV-SOP-31970	Procedura Security	Effective	10.0	03-Apr-2025	04-Mar-2025
TV-TEC-318080	Assessment for Latina site related to the introduction of a new STV for the API Niraparib and salts	Effective	1.0	02-Apr-2025	
TV-WI-48430	Linee guida per lo stoccaggio in sicurezza dei pallet	Effective	4.0	07-Apr-2025	31-Mar-2025
TV-WI-47581	MASCHERA FACCIALE AUER ULTRA ELITE PF (MSA)	Effective	4.0	07-Apr-2025	31-Mar-2025
TV-WI-48466	EHS: OPL Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – MISCELA DI POLVERI PERICOLOSE, SCARTI PROVENIENTI DA LAVORAZIONE BG12, ZYTIGA, FGFRi, ARN 509, IMBRUVICA, VUMERITY	Effective	6.0	07-Apr-2025	31-Mar-2025
TV-SOP-38389	EHS Prevenzione delle cadute	Effective	7.0	28-May-2025	30-Apr-2025
TV-WI-46615	OPL - IMBALLAGGI CONTAMINATI PKG	Effective	4.0	28-May-2025	30-Apr-2025
TV-WI-47777	OPL Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – IMBALLAGGI CONTAMINATI	Effective	6.0	30-May-2025	30-May-2025
TV-WI-31882	OPL Simbologia di pericolo di sostanze e preparati	Obsolete	3.0	30-Mar-2023	30-Mar-2023
TV-WI-44340	OPL - IMBALLAGGI MISTI PKG	Effective	5.0	30-May-2025	30-May-2025
TV-WI-44247	Vestizione BG12 e VUMERITY PKG	Effective	4.0	30-May-2025	30-May-2025
TV-SOP-48346	EHS - Programma di prevenzione del rischio rumore	Effective	3.0	06-Jun-2025	30-May-2025
TV-WI-20128	OPL Corretto utilizzo bicicletta	Effective	3.0	12-Jun-2025	10-Jun-2025
TV-WI-53723	OPL Scarti LAZERTINIB	Effective	3.0	07-Apr-2025	31-Mar-2025
TV-SOP-49589	EHS - Gestione ispezioni da parte di organi di controllo	Effective	2.0	29-Apr-2025	18-Apr-2025
TV-WI-66604	EHS OPL: Utilizzo della scala su soppalco granulatore BH	Effective	1.0	12-Feb-2025	07-Jan-2025
TV-SOP-26096	EHS Sicurezza elettrica	Effective	8.0	28-Feb-2025	28-Feb-2025
TV-WI-65293	OPL EHS: Gestione delle attività di spruzzo alcol su pezzo in area lavaggio	Effective	2.0	27-Nov-2024	25-Nov-2024
TV-WI-49126	EHS Elevatore controbilanciato	Effective	2.0	16-Dec-2024	16-Dec-2024
TV-WI-57634	OPL EHS Guanto a protezione termica Alphatec 37-340	Effective	2.0	07-Mar-2025	07-Mar-2025
TV-SOP-39336	EHS & ENERGIA Audit del sistema di gestione Sicurezza, Salute, Ambiente e del Sistema di Gestione dell'Energia	Effective	6.0	07-Mar-2025	07-Mar-2025
TV-WI-51324	EHS Gestione e utilizzo di mascherine per situazione Covid-19	Obsolete	5.0	09-Mar-2022	26-Jan-2022
TV-WI-48407	Respiratore facciale filtrante 3M	Effective	4.0	14-Mar-2025	07-Mar-2025
TV-WI-32180	EHS Paranco elettrico	Effective	3.0	19-Feb-2025	19-Feb-2025
TV-WI-56881	OPL Gestione scarti di produzione NIRAPARIB	Effective	2.0	19-Feb-2025	19-Feb-2025

TV-SOP-40140	EHS: Sicurezza biologica	Effective	6.0	12-Mar-2025	12-Feb-2025
TV-WI-65292	OPL EHS: Gestione delle attività di spruzzo alcol su panno e pulizia pezzi macchina	Effective	2.0	30-Dec-2024	28-Nov-2024
TV-SOP-21733	EHS Analisi dei rischi	Effective	6.0	17-Jan-2025	20-Dec-2024
TV-WI-41424	OPL Gestione scarti di produzione FGFRi	Effective	4.0	16-Dec-2024	09-Dec-2024
TV-WI-46271	Procedura di pulizia della maschera alimentata da aria compressa respirabile	Effective	4.0	10-Jan-2025	08-Jan-2025
TV-WI-46775	MASCHERA PIENOFACCIALE 3M SERIE 6000	Effective	5.0	14-Jan-2025	17-Dec-2024
TV-WI-15343	EHS Sistema di ventilazione assistita Versaflo TR300 – TR800	Effective	6.0	14-Jan-2025	17-Dec-2024
TV-WI-33345	OPL: Vestizione BG12 Laboratorio	Effective	6.0	10-Jan-2025	08-Jan-2025
TV-WI-29075	OPL Apparecchiature furi uso	Effective	3.0	05-Nov-2024	05-Nov-2024
TV-WI-19419	EHS: Istruzioni apertura Quadro Elettrico zona elevatore discensore Manifattura	Effective	3.0	05-Nov-2024	05-Nov-2024
TV-FRM-50555	Allegato 2 - Raccolta dati	Obsolete	1.0	18-Jun-2006	18-Jun-2006
TV-FRM-53088	Allegato 1 - Manuale di istruzione	Obsolete	1.0	18-Jun-2006	18-Jun-2006
TV-FRM-52690	Inventario sostanze lesive dello strato di ozono e con potenziale effetto serra	Obsolete	1.0	20-Jan-2011	20-Jan-2011
TV-FRM-50364	Norme di Primissimo Intervento in caso	Obsolete	1.1		06-Mar-2014
TV-FRM-50047	Riferimenti in caso di Infortunio	Obsolete	1.1		06-Mar-2014
TV-FRM-50021	Modulo di Registrazione Medicazione	Obsolete	1.1		06-Mar-2014
TV-FRM-51592	Accident Investigation Report	Obsolete	1.1		06-Mar-2014
TV-FRM-19546	Check list: Controllo dei processi	Obsolete	3.0	26-Jul-2021	05-Jul-2021
TV-SOP-40136	Gestione della Supply Chain	Obsolete	1.0	20-May-2009	20-May-2009
TV-SOP-39047	Valutaz. del rischio chimico e monitoraggio delle esposiz.	Obsolete	1.0	18-Jun-2006	18-Jun-2006
TV-SOP-39158	Controllo del rumore e protezione dell'udito	Obsolete	1.0	04-Mar-2013	04-Mar-2013
TV-WI-19110	Polvere naturale ad alta capacità assorbente	Obsolete	1.0	21-May-2014	03-Oct-2013
TV-WI-47888	VESTIZIONE BG12 MFG	Obsolete	1.0	25-Jun-2012	25-Jun-2012
TV-WI-47892	DPI Spill	Obsolete	1.0	20-Jun-2012	20-Jun-2012
TV-FRM-22595	Logbook maschera semifacciale	Obsolete	4.0	31-Aug-2021	10-Aug-2021
TV-FRM-44367	Norme di conduzione carrelli e transpallet	Obsolete	4.0	26-Apr-2019	29-Mar-2019
TV-SOP-33156	EHS Gestione GPL in serbatoio	Obsolete	6.0	08-Mar-2018	08-Mar-2018
TV-SOP-39280	EHS: Gestione Emergenze deposito GPL e stoccaggio Etanolo	Obsolete	3.0	01-Jun-2018	04-May-2018
TV-FRM-46562	Lista Controllo Scarico Etanolo	Obsolete	4.0	08-Nov-2017	03-Nov-2017
TV-FRM-51858	Schede tecniche di intervento (1-5)	Obsolete	2.0	01-Jun-2018	04-May-2018
TV-FRM-49883	Rilascio di liquidi infiammabili	Obsolete	2.0	01-Jun-2018	04-May-2018
TV-FRM-40553	Lista di controllo fasi scarico GPL	Obsolete	3.0	08-Nov-2017	03-Nov-2017
TV-FRM-46308	Scheda di calcolo giacenze GPL	Obsolete	3.0	08-Nov-2017	03-Nov-2017
TV-SOP-24695	EHS Gestione etanolo in serbatoio	Obsolete	6.0	04-Feb-2019	07-Jan-2019

TV-FRM-45221	Cartello di igiene industriale	Obsolete	5.0	22-Feb-2021	19-Feb-2021
TV-WI-46565	Smontaggio tazze porta inchiostro Tosh	Obsolete	2.0	17-Oct-2016	17-Oct-2016
TV-WI-47544	OPL -Rifiuti Daktarin	Obsolete	2.0	08-May-2017	02-May-2017
TV-WI-47502	OPL RESPIRATORE SEMIFACCIALE MSA SERIE ADVANTAGE 200	Obsolete	3.0	26-Mar-2020	26-Mar-2020
TV-WI-38043	OPL gestione scarti Zytiga	Effective	5.0	06-Sep-2024	06-Sep-2024
TV-WI-12767	OPL Lampade fuori uso	Effective	3.0	06-Sep-2024	06-Sep-2024
TV-WI-47264	EHS Corretto utilizzo delle rampe di carico	Effective	6.0	23-Aug-2024	24-Jul-2024
TV-WI-46079	Portineria: gestione delle ditte esterne	Effective	5.0	23-Aug-2024	24-Jul-2024
TV-WI-46569	OPL Utilizzo di apparati di protezione delle via respiratorie/Use of respiratory protection devices	Effective	5.0	30-Aug-2024	27-Aug-2024
TV-WI-65291	OPL EHS: Gestione attività di ammollo pezzi in alcol in Area Lavaggio	Effective	1.0	15-Oct-2024	09-Sep-2024
TV-WI-59456	EHS Gestione sostanze liquide e di polveri durante attività di travaso e produzione	Effective	2.0	15-Oct-2024	09-Sep-2024
TV-FRM-48144	Check List Qualifica Sistemi Critici EHS	Obsolete	3.0	26-Jul-2021	05-Jul-2021
TV-WI-42644	EHS: OPL Gestione scarti produzione FGFRI PKG	Obsolete	1.0	18-Sep-2018	21-Aug-2018
TV-FRM-53112	Allegato 1 - Programma di Training	Obsolete	1.0	06-Aug-2006	06-Aug-2006
TV-WI-45851	Elmetto a ventilazione assistita AIRSTREM 3M	Obsolete	1.1		19-Apr-2017
TV-FRM-48594	EHS Elenco agenti biologici	Obsolete	4.0	25-Dec-2020	25-Nov-2020
TV-FRM-19683	EHS Elenco gas tossici	Obsolete	4.0	25-Dec-2020	25-Nov-2020
TV-FRM-23747	EHS Seveso	Obsolete	4.0	25-Dec-2020	25-Nov-2020
TV-SOP-39136	EHS Radiazioni non ionizzanti	Effective	5.0	12-Jan-2024	08-Jan-2024
TV-WI-36705	OPL Tuta Jet Guard Plus	Effective	3.0	11-Jan-2024	08-Jan-2024
TV-WI-38259	OPL Tuta Accesso Aree Rosse	Effective	3.0	11-Jan-2024	08-Jan-2024
TV-WI-26105	OPL Tuta Spray Guard	Effective	3.0	11-Jan-2024	08-Jan-2024
TV-SOP-39892	EHS Gestione delle emissioni in atmosfera	Effective	5.0	23-Feb-2024	08-Feb-2024
TV-WI-40935	OPL - Responsabilità interne per la gestione dei cantieri temporanei e mobili	Effective	3.0	28-Feb-2024	26-Feb-2024
TV-FRM-44131	Richiesta MSDS al fornitore	Obsolete	3.0	18-Mar-2021	17-Mar-2021
TV-WI-21420	Tappeto Copritombino	Effective	3.0	27-Feb-2024	23-Feb-2024
TV-FRM-50050	Linee Confezionamento: punti di Lock-out/Tag-out	Effective	11.0	08-Apr-2024	08-Apr-2024
TV-FRM-27379	EHS: Capitolato generale d'appalto	Obsolete	7.0	16-Dec-2022	14-Dec-2022
TV-FRM-54123	Autocertificazione idoneità tecnico-professionale MAIN CONTRACTORS IT	Obsolete	2.0	16-Dec-2022	14-Dec-2022
TV-WI-22566	OPL Dispositivi di Protezione Individuale DPI	Obsolete	3.0	21-Mar-2023	20-Mar-2023
TV-WI-46357	EHS Gestione rifiuti lavorazioni aerosol	Obsolete	3.0	02-Sep-2021	23-Aug-2021
TV-WI-55531	EHS: OPL Gestione scarti di produzione VUMERITY	Effective	1.0	27-Sep-2023	19-Jul-2023
TV-SOP-23596	Programma monitoraggio e controllo legionella	Effective	5.0	30-Jul-2025	23-Jul-2025
TV-SOP-39705	EHS Introduzione di nuovi prodotti, processi e packaging	Effective	6.0	19-Jun-2025	13-Jun-2025

TV-SOP-39518	Sorveglianza Sanitaria	Effective	5.0	28-May-2024	23-May-2024
TV-WI-47725	CAPO AREA: AZIONI DA SEGUIRE	Effective	5.0	11-Jun-2024	05-Jun-2024
TV-WI-12458	EHS Classificazione dei Rifiuti	Effective	4.0	12-Jun-2024	12-Jun-2024
TV-WI-25589	OPL: Smaltimento carta assorbente contaminata	Effective	4.0	27-Jun-2024	25-Jun-2024
TV-WI-34194	OPL Gestione scarti bg12 ISO 8	Effective	3.0	27-Jun-2024	25-Jun-2024
TV-WI-47164	OPL Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – OLII ESAUSTI	Effective	4.0	27-Jun-2024	25-Jun-2024
TV-WI-45611	OPL Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – BATTERIE AL PIOMBO E BATTERIE AL LITIO	Effective	4.0	27-Jun-2024	25-Jun-2024
TV-WI-46512	OPL Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – LATTA E VETRO PULITO	Effective	4.0	27-Jun-2024	25-Jun-2024
TV-WI-48474	OPL Gestione dei rifiuti nel box esterno al laboratorio, QC	Effective	4.0	27-Jun-2024	25-Jun-2024
TV-WI-26614	OPL Cinture di sicurezza	Effective	4.0	08-Jul-2024	17-Jun-2024
TV-SOP-39240	EHS: CLP frasi di pericolo H e consigli di prudenza P	Effective	5.0	03-Jul-2024	11-Jun-2024
TV-WI-17954	OPL Tuta Mururoa	Effective	6.0	24-Jul-2024	20-Jun-2024
TV-SOP-39935	EHS & ENERGIA Analisi aspetti ambientali ed energetici	Effective	6.0	12-Jul-2024	26-Jun-2024
TV-WI-45645	Pacchi o lettere sospette	Effective	5.0	12-Jul-2024	05-Jul-2024
TV-WI-56219	OPL Vestizione per esecuzione manutenzione su vani tecnici degli equipment	Effective	2.0	02-Aug-2024	01-Aug-2024
TV-WI-45324	Utilizzo della pesa per la determinazione del quantitativo dei rifiuti sfusi in container	Effective	4.0	02-Aug-2024	01-Aug-2024
TV-WI-17103	EHS: OPL Gestione scarti di produzione ERLEADA PKG	Effective	4.0	06-Aug-2024	26-Jul-2024
TV-WI-45353	SQUADRA DEI SERVIZI TECNICI: AZIONI DA SEGUIRE	Effective	4.0	25-Jul-2024	18-Jul-2024
TV-SOP-27538	EHS & ENERGIA Obiettivi e programmi	Effective	6.0	12-Mar-2024	01-Mar-2024
TV-WI-47903	OPL - Gestione Scarti di attività di lavaggio con Alcol.	Effective	4.0	26-Mar-2024	01-Mar-2024
TV-SOP-51154	EHS Gestione Scaffalature	Effective	1.0	07-Mar-2024	20-Dec-2023
TV-WI-59809	EHS Corretta Gestione Pantografo (Cabin 1-2-3-4)	Effective	1.0	07-Mar-2024	08-Jan-2024
TV-SOP-38362	EHS e ENERGIA - Riesame del sistema di gestione Sicurezza, Salute e Ambiente e del Sistema di Gestione dell'Energia	Effective	5.0	08-Jan-2024	04-Dec-2023
TV-SOP-33219	EHS & ENERGIA Gestione della comunicazione interna ed esterna	Effective	7.0	08-Jan-2024	04-Dec-2023
TV-WI-48602	OPL - IMBALLAGGI IN PLASTICA PKG	Effective	4.0	25-Aug-2025	04-Aug-2025
TV-WI-48609	SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO CISTERNETTE CONTENENTI SOLVENTI DI SCARICO PRESSO AREA WASTE LABORATORI	Effective	4.0	23-Jul-2025	14-Jul-2025
TV-WI-25207	EHS Corretta movimentazione della pedana della colonna di sollevamento Glatt BB	Effective	3.0	16-Jul-2025	07-Jul-2025
TV-FRM-52523	Gestione Rifiuti da inviare a Distruzione Fiscale/Assistita	Obsolete	3.0	01-Feb-2022	04-Oct-2021
TV-WI-45452	EHS Distruzioni Fiscali ed Assistite	Effective	7.0	17-Jul-2025	30-May-2025
TV-WI-47530	Istruzioni di sicurezza per il corretto utilizzo degli apparecchi di sollevamento	Effective	6.0	09-Jul-2025	10-Jun-2025

TV-WI-44955	PORTINERIA:AZIONI DA SEGUIRE	Effective	6.0	04-Aug-2025	07-Jul-2025
TV-WI-66181	OPL Corretto utilizzo del raschietto	Effective	1.0	13-Aug-2025	13-Jun-2025
TV-WI-63914	EHS: OPL Smontaggio tasche salda piega wallet	Effective	1.0	13-Aug-2025	23-Jun-2025
TV-WI-67701	OPL Corretto utilizzo del pozzetto di scarico in area waste	Effective	1.0	13-Aug-2025	07-Jul-2025
TV-WI-66180	OPL Corretto utilizzo delle tronchesine	Effective	1.0	13-Aug-2025	13-Jun-2025
TV-WI-66182	OPL Corretto utilizzo delle forbici	Effective	1.0	13-Aug-2025	13-Jun-2025
TV-WI-63230	OPL EHS - Gestione Scarti produzione Menin	Effective	2.0	08-Oct-2025	09-Sep-2025
TV-WI-24670	DPI da utilizzare durante le attività di pulizia e sostituzione filtri abbattimento polveri	Effective	4.0	08-Oct-2025	09-Sep-2025
TV-SOP-24788	EHS Identificazione e valutazione delle emergenze ambientali	Effective	6.0	30-Sep-2025	24-Sep-2025
TV-WI-46732	OPL colonna di sollevamento carichi	Effective	4.0	16-Oct-2025	24-Sep-2025
TV-WI-44552	OPL - SFRIDI E SCARTI DI LAVORAZIONE PKG	Effective	4.0	29-Aug-2025	22-Aug-2025
TV-FRM-33501	Controlli giornalieri impianto depurazione biologica	Effective	6.0	13-Oct-2025	13-Oct-2025
TV-SOP-33080	Gestione delle sostanze lesive dell'ozono e con potenziale effetto serra	Effective	8.0	22-Oct-2025	24-Sep-2025
TV-SOP-22322	EHS e ENERGIA Struttura e responsabilità	Effective	9.0	11-Nov-2025	14-Oct-2025
TV-SOP-40049	Requisiti generali Sistema Sicurezza, Salute e Ambiente	Effective	5.0	30-Apr-2024	19-Apr-2024
TV-FRM-27973	Planimetria	Effective	9.0	10-Nov-2025	13-Oct-2025
TV-FRM-60917	EHS: Scheda acquisizione dati per monitoraggio esposizione ad agenti chimici	Effective	2.0	15-May-2025	15-May-2025
TV-FRM-39135	EHS Check-list: rischi di processo - Metodologia WHAT IF	Effective	7.0	13-Aug-2025	14-Jul-2025
TV-FRM-36792	Comunicazione di Incidente	Effective	5.0	15-May-2025	15-May-2025
TV-FRM-68613	EHS Check-list: rischi di processo – Metodologia HAZOP	Effective	1.0	13-Aug-2025	14-Jul-2025
TV-SOP-29631	EHS Gestione delle fuoriuscite e spandimenti di prodotti chimici	Effective	11.0	24-Oct-2025	26-Sep-2025
TV-FRM-19113	Spill risk assessment	Effective	8.0	13-Oct-2025	13-Oct-2025
TV-FRM-29805	Elenco e classificazione dei rifiuti	Effective	7.0	24-Oct-2025	26-Sep-2025
TV-FRM-51291	Questionario per la prevenzione delle cadute	Effective	5.0	08-Jul-2024	17-Jun-2024
TV-FRM-68605	EHS Revisione Qualitativa PHA	Effective	1.0	13-Aug-2025	14-Jul-2025
TV-FRM-39137	Lettera di incarico al responsabile dei lavori	Effective	5.0	07-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-FRM-48705	Nomina del Coordinatore per la progettazione dei lavori	Effective	5.0	07-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-FRM-20421	EHS Rivalidation Checklist	Effective	8.0	07-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-FRM-31539	Richiesta visita Medico Competente	Effective	6.0	07-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-FRM-24283	Convocazione visita medica	Effective	6.0	06-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-FRM-19169	Contratto generale di appalto per lavori relativi a cantieri temporanei (Titolo IV D.lgs.81/08)	Effective	3.0	06-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-FRM-18901	Comunicazione stato di gravidanza	Effective	6.0	07-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-eFRM-10669	Valutazione fornitori	Effective	4.0	07-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-eFRM-07849	EHS & ENERGIA Rapporto di Audit	Effective	6.0	23-Feb-2024	21-Feb-2024

TV-FRM-42301	Elenco dei DPI	Effective	15.0	17-Nov-2025	17-Nov-2025
TV-SOP-21782	EHS Programma di Sorveglianza - Lavoratrici Gestanti	Effective	6.0	14-Nov-2025	06-Nov-2025
TV-SOP-33636	EHS Gestione dei cantieri temporanei e mobili	Effective	7.0	14-Nov-2025	05-Nov-2025
TV-WI-44796	EHS Istruzione operativa per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti chimici	Effective	5.0	18-Nov-2025	11-Nov-2025
TV-WI-39511	EHS: OPL Gestione scarti produzione IMBRUVICA PKG	Effective	4.0	17-Sep-2025	09-Sep-2025
TV-SOP-39290	EHS: Behaviour Based Compliance (Compliance basata sui Comportamenti)	Effective	6.0	23-Oct-2025	21-Oct-2025
TV-FRM-49716	Modulo di Segnalazione Atto non Conforme/Non Sicuro	Effective	5.0	23-Oct-2025	21-Oct-2025
TV-FRM-62178	VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ ENERGETICA	Effective	1.0	08-Jan-2024	23-Oct-2023
TV-FRM-32126	Protocollo di misura (Potenza sonora)	Effective	3.0	17-Jul-2024	17-Jul-2024
TV-FRM-48148	Scheda sperimentazione DPI	Effective	6.0	22-Jul-2024	22-Jul-2024
TV-FRM-52187	Identificazione degli Aspetti Ambientali	Effective	6.0	12-Jul-2024	26-Jun-2024
TV-FRM-18964	Checklist dei carrelli elevatori motorizzati	Effective	7.0	20-Aug-2024	19-Aug-2024
TV-FRM-51445	Riaddebito costi smaltimento alle sourcing derivanti da distruzione assistita	Effective	4.0	31-Jan-2025	31-Jan-2025
TV-FRM-31165	EHS Gerarchia della riduzione del rischio	Effective	5.0	22-Apr-2025	18-Apr-2025
TV-FRM-55008	EHS Ispezione Uffici	Effective	6.0	16-Aug-2024	18-Jul-2024
TV-FRM-46944	EHS Esempio di data sheet di un serbatoio	Effective	6.0	25-Jul-2024	15-Jul-2024
TV-FRM-49638	Comunicazione ad organi di controllo per le distruzioni fiscali	Effective	4.0	20-Jan-2025	20-Jan-2025
TV-FRM-33784	EHS Identificazione dei fattori di rischio	Effective	5.0	16-Jan-2025	16-Jan-2025
TV-FRM-47090	EHS Questionario per la valutazione dei rischi	Effective	8.0	22-Apr-2025	18-Apr-2025
TV-FRM-20099	EHS Identificazione, Caratterizzazione, Valutazione e Modalità di Gestione e Controllo dei Contractors	Effective	5.0	16-Jan-2025	16-Jan-2025
TV-FRM-52695	Delega Direttore di Stabilimento per Distruzioni Fiscali	Effective	4.0	31-Jan-2025	31-Jan-2025
TV-FRM-47505	EHS CARATTERISTICHE DEI SERBATOI ABOVE GROUND	Effective	6.0	25-Jul-2024	15-Jul-2024
TV-FRM-19088	Logbook casco a pressione Versaflo TR300 - TR800	Effective	9.0	15-May-2025	15-May-2025
TV-FRM-21200	Logbook maschera pieno facciale	Effective	6.0	14-Jan-2025	17-Dec-2024
TV-FRM-29133	Gestione Statistica degli Infortuni	Effective	5.0	30-May-2025	30-May-2025
TV-WI-48069	EHS Funzionamento del dispositivo ManDown (Uomo a Terra)	Effective	7.0	27-Oct-2025	18-Sep-2025
TV-FRM-41601	Allegato 4 Report per lo sversamento	Effective	4.0	10-Jan-2024	09-Jan-2024
TV-FRM-41425	Checklist carrelli manuali	Effective	3.0	06-Feb-2024	05-Feb-2024
TV-FRM-50869	Radiazioni non ionizzanti - Inventario attrezzature	Effective	5.0	12-Jan-2024	08-Jan-2024
TV-FRM-51537	Criteri di significatività ambientale	Effective	6.0	12-Jul-2024	26-Jun-2024
TV-FRM-49752	Modalità di progettazione e costruzione di impianti per eliminare i rischi di caduta	Effective	5.0	08-Jul-2024	17-Jun-2024
TV-FRM-32807	EHS & Energia Allegato 1: Matrice delle Responsabilità	Effective	6.0	21-Mar-2024	18-Mar-2024
TV-FRM-33208	Ispezione sistemi di imbragatura	Effective	6.0	22-Jul-2024	22-Jul-2024

TV-FRM-42735	Piano di lavoro	Effective	5.0	25-Feb-2025	25-Feb-2025
TV-FRM-62094	Elenco Non Conformità - Raccomandazioni - Deviazioni energetiche significative	Effective	1.0	26-Jul-2023	28-Jun-2023
TV-FRM-18651	Logbook gestione lucchetti LO-TO	Effective	6.0	07-May-2024	06-May-2024
TV-FRM-52492	Modulo descrizione del rischio individuato	Effective	5.0	08-Jul-2024	17-Jun-2024
TV-FRM-50615	Loto Matrix	Effective	4.0	07-May-2024	06-May-2024
TV-FRM-34976	Check list di controllo scale portatili	Effective	4.0	08-Jul-2024	17-Jun-2024
TV-FRM-50870	Matrice di Significatività	Effective	6.0	12-Jul-2024	26-Jun-2024
TV-FRM-50184	Requisiti per le scale portatili	Effective	6.0	08-Jul-2024	17-Jun-2024
TV-FRM-50229	Valutazione Significatività Ambientale	Effective	6.0	12-Jul-2024	26-Jun-2024
TV-FRM-28447	EHS Ispezione Laboratori	Effective	9.0	16-Aug-2024	18-Jul-2024
TV-FRM-41228	Tipo ed identificazione del quadro elettrico	Effective	5.0	19-Feb-2025	19-Feb-2025
TV-FRM-34584	CONSEGNA DEGLI ELEMENTI D'IMPIANTO/RESTITUZIONE DEGLI ELEMENTI D'IMPIANTO	Effective	5.0	19-Feb-2025	19-Feb-2025
TV-FRM-44135	EHS Elenco Norme	Effective	5.0	16-Jan-2025	16-Jan-2025
TV-FRM-20493	EHS Valutazione della Significatività	Effective	5.0	16-Jan-2025	16-Jan-2025
TV-FRM-46129	EHS Ispezione Area Waste	Effective	9.0	16-Aug-2024	18-Jul-2024
TV-FRM-41152	Elenco frequenze di analisi di routine acque reflue e meteoriche	Effective	8.0	24-Dec-2024	17-Dec-2024
TV-FRM-46210	EHS CHECK LIST CONTROLLI SCARICO GASOLIO	Effective	6.0	25-Jul-2024	15-Jul-2024
TV-FRM-28747	EHS Permesso di Lavoro - Lista per l'immediata identificazione del pericolo	Effective	5.0	22-Apr-2025	18-Apr-2025
TV-eFRM-08172	LOTO per interventi che si protraggono per più turni lavorativi	Effective	5.0	07-May-2024	06-May-2024
TV-FRM-22763	Certificato di analisi chimica settimanale acqua impianto di depurazione	Obsolete	4.0	26-Oct-2022	28-Sep-2022
TV-FRM-48234	Certificato dei Test eseguiti dal Laboratorio esterno	Obsolete	4.0	26-Oct-2022	28-Sep-2022
TV-FRM-43732	Nomina del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Effective	5.0	30-Oct-2025	30-Oct-2025
TV-SOP-36089	Apparati di protezione delle vie Respiratorie	Effective	9.0	02-Nov-2025	30-Oct-2025
TV-WI-61126	EHS: Corretto uso aspiratore mobile ATEX	Effective	2.0	13-Nov-2025	16-Oct-2025
TV-SOP-28332	EHS e ENERGIA: Non conformità, azioni correttive e preventive	Effective	8.0	13-Nov-2025	22-Oct-2025
TV-FRM-23142	EHS ELENCO DEI SERBATOI DI STABILIMENTO	Effective	9.0	09-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-SOP-25703	EHS Installazione ed ispezione serbatoi e aree di stoccaggio	Effective	7.0	25-Jul-2024	15-Jul-2024
TV-FRM-32552	Aree di stoccaggio provvisorio per rifiuti	Effective	8.0	09-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-WI-67840	EHS-OPL: Guanto a protezione termica Alphatec 16-650	Effective	1.0	05-Dec-2025	30-Oct-2025
TV-TRG-07941	Job Safety Analysis - controllo temperatura Piastra preriscaldo e rullo saldatura blisteratrici	Effective	3.0	25-Sep-2025	18-Sep-2025
TV-TRG-07731	Job Safety Analysis - Imballaggio Palletizzatore OASIS Intervento Meccanico Robot	Effective	3.0	25-Sep-2025	18-Sep-2025

TV-TRG-05285	Job Safety Analysis - sostituzione sonda temperatura nuclei Bassina Perforata	Effective	3.0	04-Aug-2025	04-Aug-2025
TV-TRG-07444	Job Safety Analysis - risoluzione problemi pannelli elettrici >50 volt e <600 volt	Effective	3.0	04-Aug-2025	04-Aug-2025
TV-TRG-07756	Job Safety Analysis - Calibrazione misuratore pressione differenziale filtro scarico bassine	Effective	3.0	26-Sep-2025	18-Sep-2025
TV-TRG-05417	Job Safety Analysis - rabbocco Cip 92 Sistema lavaggio LAV 4 e LAV6	Effective	3.0	04-Aug-2025	04-Aug-2025
TV-TRG-06920	Job Safety Analysis - saldatura nell'officina meccanica	Effective	3.0	04-Aug-2025	04-Aug-2025
TV-TRG-07527	Job Safety Analysis - manutenzione valvole a farfalla	Effective	3.0	26-Sep-2025	18-Sep-2025
TV-TRG-07775	Job Safety Analysis - lavoro elettrico in prossimità 380 V	Effective	3.0	26-Sep-2025	18-Sep-2025
TV-TRG-06109	Job Safety Analysis - Sostituzione fotocellula in High Bay	Effective	3.0	04-Aug-2025	04-Aug-2025
TV-WI-45835	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – IMBALLAGGI CONTAMINATI	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-45289	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI: MATERIALE ASSORBENTE CONTAMINATO	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-46859	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – IMBALLAGGI MISTI	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-47329	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA -APPARECCHIATURE FUORI USO E COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-47911	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – RIFIUTI SANITARI INFETTIVI E AGHI CONTAMINATI	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-46874	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – IMBALLAGGI MISTI	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-46740	OPL - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE PKG	Effective	5.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-44962	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – BOMBOLETTE SPRAY VUOTE	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-46331	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – IMBALLAGGI IN PLASTICA	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-47063	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – TONER PER STAMPA ESAURITI	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-45082	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – CARTA E CARTONE	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-48470	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – IMBALLAGGI IN PLASTICA	Effective	4.0	12-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-45768	OPL Corretto utilizzo del taglierino	Effective	6.0	17-Feb-2026	20-Jan-2026
TV-WI-68860	EHS-OPL: Test in cuvetta per Acque Reflue	Effective	1.0	16-Feb-2026	18-Dec-2025
TV-SOP-29829	Gestione delle acque reflue	Effective	13.0	16-Feb-2026	18-Dec-2025
TV-FRM-21142	EHS Ispezione Magazzino Low Bay, HB1 e HB2	Effective	11.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-WI-46211	OPL Corretto utilizzo delle forbici	Effective	5.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-FRM-37328	EHS Ispezione officine	Effective	9.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-FRM-35582	EHS Ispezione Manifattura e Technology Center	Effective	9.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-FRM-30423	EHS Ispezione Confezionamento	Effective	9.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026

TV-FRM-33195	Scheda personale e visitatori	Effective	6.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-WI-61452	EHS: OPL Gestione scarti di produzione Aprocitentan	Effective	2.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-FRM-42393	EHS Ispezione Dispensing	Effective	6.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-WI-38665	OPL Inserimento della pipetta nella propipetta	Effective	4.0	23-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-WI-45050	OPL: Carico bobine in confezionamento	Effective	5.0	18-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-WI-69086	EHS - OPL Corretto utilizzo dello strumento per aprire le cartucce HAPA	Effective	1.0	20-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-SOP-47819	EHS: Procedura gestionale e operativa indagini di igiene industriale	Effective	3.0	08-Dec-2025	10-Nov-2025
TV-FRM-69375	EHS Checklist PSSR	Effective	1.0	08-Dec-2025	10-Nov-2025
TV-SOP-28499	EHS ed ENERGIA Gestione delle prescrizioni legali e altri requisiti	Effective	7.0	20-Nov-2025	30-Oct-2025
TV-SOP-52537	Principi ergonomici per la valutazione e progettazione delle postazioni di lavoro	Effective	1.0	19-Dec-2025	09-Sep-2025
TV-WI-42571	OPL Inserti auricolari monouso	Effective	5.0	19-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-WI-33044	OPL Segnaletica di sicurezza	Effective	4.0	02-Jan-2026	11-Dec-2025
TV-WI-47626	OPL - IMBALLAGGI CONTAMINATI MFG	Effective	5.0	04-Jan-2026	18-Dec-2025
TV-WI-47476	OPL - SFRIDI E SCARTI DI LAVORAZIONE MFG	Effective	5.0	04-Jan-2026	18-Dec-2025
TV-WI-45141	OPL - MATERIALE ASSORBENTE CONTAMINATO MFG	Effective	5.0	04-Jan-2026	18-Dec-2025
TV-WI-47858	OPL - MISCELE DI POLVERI MFG	Effective	5.0	04-Jan-2026	18-Dec-2025
TV-WI-30296	OPL Occhiali di protezione	Effective	4.0	09-Jan-2026	23-Dec-2025
TV-WI-41431	OPL Gestione reagenti di laboratorio	Effective	4.0	07-Jan-2026	08-Dec-2025
TV-WI-51190	EHS Corretta movimentazione vomero bassine ZL e ZR (montaggio e smontaggio)	Effective	2.0	14-Sep-2023	11-Sep-2023
TV-SOP-31864	EHS Gestione dei prodotti chimici	Effective	10.0	05-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-SOP-34718	EHS Applicazione regolamento REACH per la gestione delle sostanze chimiche	Effective	6.0	05-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-FRM-32545	EHS etichetta di sicurezza	Effective	7.0	05-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-WI-28018	OPL Consultazione delle schede di sicurezza sul portale	Effective	5.0	05-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-FRM-21175	EHS incompatibilità dei materiali	Effective	5.0	12-Jun-2024	12-Jun-2024
TV-FRM-54872	Dichiarazione distacco	Effective	4.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-32996	Autorizzazione al subappalto	Effective	8.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-32217	Comunicazione ingresso personale	Effective	8.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-42016	Verbale di ispezione	Effective	8.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-WI-48356	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA: MATERIALE ASSORBENTE CONTAMINATO	Effective	4.0	11-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-WI-47152	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – METALLI MISTI	Effective	4.0	11-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-WI-68257	EHS - Compilazione e gestione di richieste di inserimento, modifiche o eliminazione di prodotti chimici / EHS - Filling and management of requests to add, modify, or remove chemical products	Effective	1.0	18-Mar-2026	09-Feb-2026

TV-TRG-45084	EHS: Corrette modalità movimentazione supporto alimentazione torretta DR	Effective	1.0	20-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-WI-68951	EHS: Corrette modalità movimentazione supporto alimentazione torretta DR	Effective	1.0	20-Mar-2026	04-Feb-2026
TV-SOP-24196	EHS Gestione delle ditte esterne	Effective	9.0	16-Jul-2025	07-Jul-2025
TV-FRM-46014	Autocertificazione idoneità tecnico-professionale	Effective	8.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-44365	Checklist esercitazione emergenza	Effective	6.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-43345	Lettera di contestazione	Effective	8.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-35219	Comportamento capo squadra emergenza	Effective	6.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-45367	CHECKLIST VALUTAZIONE EMERGENZA	Effective	6.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-46060	Cessione di macchine o attrezzature	Effective	8.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-26588	Comportamento squadra di emergenza	Effective	6.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-FRM-50778	Comportamento capo servizi tecnici	Effective	3.0	10-Mar-2026	09-Mar-2026
TV-SOP-36600	EHS Utilizzo carrelli elevatori e transpallet motorizzati	Effective	7.0	08-Sep-2023	10-Aug-2023
TV-WI-28475	OPL: Occhiali Zytiga	Effective	3.0	08-Sep-2023	08-Sep-2023
TV-WI-23792	OPL Parannanza per saldature	Effective	4.0	25-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-WI-27351	OPL Guanti da lavoro	Effective	4.0	25-Mar-2026	23-Mar-2026
TV-WI-46107	EHS OPL Ergonomia – VDT – Elettricità	Effective	4.0	16-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-FRM-30452	Lista locali serviti dal sistema aria respirabile	Effective	10.0	20-Jan-2026	20-Jan-2026
TV-WI-46684	OPL - IMBALLAGGI MISTI MFG	Effective	5.0	09-Jan-2026	23-Dec-2025
TV-WI-48417	EHS: Classificazione ed identificazione dei rifiuti	Effective	5.0	09-Jan-2026	23-Dec-2025
TV-SOP-31378	EHS Machine safeguarding: sicurezza di macchinari e attrezzature	Effective	9.0	05-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-WI-52628	OPL Corretto uso delle docce di emergenze e lavaocchi	Effective	3.0	05-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-TRG-08682	Job Safety Analysis - manutenzione per mancato accoppiamento bin-Docking Station	Effective	3.0	19-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-TRG-08703	Job Safety Analysis - Pistoni posizionati nello spazio confinato GLATT	Effective	3.0	12-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-TRG-09262	Job Safety Analysis - manutenzione preventiva Docking Station Dispensing	Effective	3.0	12-Dec-2025	08-Dec-2025
TV-WI-63414	EHS - Uso in sicurezza delle pistole ad aria compressa	Effective	2.0	27-Jan-2026	20-Jan-2026
TV-WI-47158	Corretta differenziazione rifiuti OFFICINA – TRUCIOLI DI MATERIALI PLASTICI E/O FERROSI	Effective	4.0	18-Feb-2026	18-Feb-2026
TV-FRM-26713	Check list: Wraps	Effective	5.0	04-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-FRM-25181	Checklist Transpallet	Effective	10.0	04-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-FRM-30732	EHS Elenco del personale autorizzato a firmare permessi di lavoro in Spazi Confinati	Effective	13.0	04-Feb-2026	04-Feb-2026
TV-FRM-17812	EHS Elenco ambienti confinati e o sospetti d'inquinamento e valutazione dei rischi	Effective	5.0	04-Feb-2026	04-Feb-2026

TV-WI-19169	EHS: Sorveglianza sanitaria linee guida gestione assunzioni e cessazioni	Effective	4.0	29-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-22710	OPL Guanti antitaglio	Effective	4.0	30-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-34323	OPL Tuta antiacido	Effective	4.0	30-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-17671	OPL Guanti in nitrile	Effective	4.0	30-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-48299	OPL Archetto auricolare 3M 1310	Effective	5.0	30-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-22756	OPL Filtri respiratori	Effective	4.0	30-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-27977	OPL Cuffia auricolare Peltor	Effective	4.0	30-Mar-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-14027	OPL - Sbloccaggio spingitore astucciatrice (Linea H39B)	Effective	3.0	04-Oct-2023	25-Sep-2023	
TV-FRM-39013	Macchine Manifattura: punti di Lock-out/Tag-out	Effective	20.0	14-May-2026	14-May-2026	
TV-SOP-39050	Controllo di energie pericolose: Lock Out/Tag Out	Effective	11.0	15-Apr-2026	07-Apr-2026	
TV-SOP-23527	EHS Norme generali di Sicurezza per l'uso di bombole di gas compresso	Effective	5.0	27-Sep-2023	25-Sep-2023	
TV-SOP-43646	EHS Integrated Ownership of Safety Systems	Effective	4.0	21-Oct-2025	21-Oct-2025	
TV-SOP-34901	EHS Gestione dei rifiuti	Effective	9.0	19-May-2026	21-Apr-2026	
TV-FRM-44957	Minimum EHS&S User requirements specification (URS)	Effective	12.0	25-May-2026	25-May-2026	
TV-WI-38694	OPL: Corretta differenziazione rifiuti Raccolta minibag in MFG	Effective	3.0	13-Oct-2023	12-Oct-2023	
TV-FRM-50050	Linee Confezionamento: punti di Lock-out/Tag-out	Effective	15.0	18-Feb-2026	18-Feb-2026	
TV-SOP-35836	EHS Lavori pericolosi e a caldo	Effective	11.0	20-Apr-2026	23-Mar-2026	
TV-WI-47062	OPL -Rifiuti CSat ed HAPA	Effective	4.0	09-Oct-2023	09-Oct-2023	
TV-WI-13850	OPL Gestione rifiuti lampade al neon e/o a led	Effective	4.0	20-Apr-2026	23-Mar-2026	
TV-SOP-22134	EHS Gestione degli Incidenti, Infortuni e Malesseri	Effective	8.0	29-Apr-2026	31-Mar-2026	
TV-FRM-68955	Manleva Gestione Incidenti e Infortuni	Effective	2.0	29-Apr-2026	31-Mar-2026	
TV-FRM-54976	Facility Siting Checklist	Effective	3.0	13-Nov-2023	10-Nov-2023	
TV-FRM-25262	EHS Check-list: human factors	Effective	6.0	13-Nov-2023	10-Nov-2023	
TV-FRM-51866	Politica ambientale, della salute e della sicurezza	Effective	10.0	14-May-2026	14-May-2026	
TV-FRM-52155	Policy EHS di stabilimento	Effective	9.0	14-May-2026	14-May-2026	
TV-WI-41262	Trasporto merci pericolose	Effective	6.0	14-May-2026	05-May-2026	
TV-WI-27494	OPL Guanti Anticalore	Effective	4.0	24-Oct-2023	26-Sep-2023	
TV-SOP-26008	EHS Lavori in spazi confinati	Effective	8.0	21-May-2026	21-Apr-2026	
TV-SOP-23739	EHS Dispositivi di protezione individuale	Effective	10.0	06-Aug-2025	14-Jul-2025	
TV-FRM-25902	Logbook registro consegna dei DPI	Effective	8.0	06-May-2026	05-May-2026	
TV-WI-37829	OPL Maschera Univet Modello 6X3	Effective	3.0	03-Nov-2023	06-Oct-2023	
TV-WI-21749	EHS Gestione operativa dei rifiuti	Effective	10.0	03-Jun-2026	05-May-2026	
TV-FRM-26080	EHS: Allegato 1: comunicazione di non conformità	Effective	6.0	29-Nov-2023	28-Nov-2023	
TV-TRG-47932	EHS - Fit Test per Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR)	Issued	1.0		29-May-2026	

TV-WI-69829	EHS - Fit Test per Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR)	Issued	1.0		29-May-2026
TV-FRM-70347	EHS Check-list: rischi di processo - Metodologia LOPA	Effective	1.0	12-Jun-2026	29-Apr-2026
TV-SOP-24866	EHS Analisi del rischio di processo	Effective	12.0	12-Jun-2026	29-Apr-2026
TV-WI-30679	EHS: OPL Gestione scarti di produzione iSMART PKG	Effective	2.0	07-Aug-2023	03-Aug-2023
TV-WI-69113	Gestione del processo formativo in Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS) del personale dello stabilimento	Issued	1.0		05-May-2026
TV-WI-69210	EHS - Gestione e monitoraggio dei KPIs	Issued	1.0		26-May-2026
TV-WI-46539	Corretta differenziazione rifiuti LABORATORI – SCARTI DI PRODUZIONE E SFRIDI	Effective	4.0	13-Jul-2023	09-Jun-2023
TV-WI-53842	OPL Vestizione Vumerity Laboratorio	Effective	2.0	12-Dec-2023	05-Dec-2023
TV-eFRM-17457	Elenco corsi EHS e relativo Re-training	Effective	5.0	24-Jun-2026	23-Jun-2026
TV-WI-48526	OPL - MATERIALE ASSORBENTE CONTAMINATO PKG	Effective	4.0	20-Dec-2023	15-Dec-2023
TV-FRM-25885	EHS Ispezione Area esterna	Effective	8.0	26-Jun-2026	26-Jun-2026
TV-SOP-34007	EHS e ENERGIA Ispezioni di Sicurezza, Ambiente, Igiene del Lavoro ed Energia	Effective	10.0	16-Aug-2024	18-Jul-2024
TV-SOP-22186	EHS Piano di emergenza	Effective	14.0	26-Jun-2026	29-May-2026
TV-WI-22056	OPL EHS: Procedura di svestizione/Undressing procedure	Issued	5.0		29-Jun-2026
TV-WI-22056	OPL EHS: Procedura di svestizione/Undressing procedure	Effective	4.0	11-Jul-2023	10-Jul-2023

Johnson&Johnson

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Janssen-Cilag S.p.A.
Procedura Whistleblowing

INDICE

1. Scopo 2

2. Campo di applicazione 2

3. Riferimenti 4

4. Definizioni 4

5. Responsabilità 6

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante") 8

7. Canale di segnalazione interna 9

7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale") 10

7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna 10

7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime 11

7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione 12

7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario 15

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna 16

7.7 Obblighi di informazione e formazione 16

8. Segnalazione esterna 17

9. Divulgazione pubblica 18

10. Obbligo di riservatezza 18

11. Tutela dei dati personali 19

12. Misure di protezione e di sostegno 20

13.1 Divieto di ritorsione e di ostacolo alla segnalazione 21

13.2 Misure di sostegno 22

13.3 Limitazione di responsabilità del segnalante 23

13. Regime sanzionatorio 23

1. Scopo

La presente procedura è adottata dalla Società in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) – e successive modificazioni – in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Ad integrazione di quanto disciplinato nella presente procedura, si rimanda al seguente indirizzo: https://digitalroom.bdo.it/jnj.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni su comportamenti, atti o omissioni (c.d. violazione) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali rilevanti relativi[1]:
 A. ad appalti pubblici (procedure di aggiudicazione e procedure di ricorso);
 B. a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio (norme di regolamentazione e vigilanza e sulla protezione dei consumatori e degli investitori);
 C. a sicurezza e conformità dei prodotti (norme sui requisiti di sicurezza e conformità, su commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, c.d. materiali di armamento);
 D. a sicurezza dei trasporti (settore ferrovie, aviazione civile, stradale, marittimo, trasporto interno merci pericolose effettuato su strada/per

[1] Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

ferrovia/per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea);

E. alla tutela dell'ambiente e del clima (inquinamento marino, atmosferico, acustico, gestione rifiuti, acque del suolo, biodiversità, sostanze chimiche, prodotti biologici);
F. alla sicurezza nucleare (impianti, esposizione a radiazioni, gestione combustibile nucleare e rifiuti radioattivi, spedizione sostanze radioattive);
G. alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
H. alla salute pubblica (norme di qualità e sicurezza relativamente a tessuti e cellule umane, sangue umano e suoi componenti, organi destinati al trapianto, prodotti medicinali e dispositivi medici, diritti dei pazienti sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, lavorazione e vendita prodotti del tabacco);
I. alla protezione dei consumatori (qualità e sicurezza prodotti, informazione e pubblicità, rapporti contrattuali, pratiche commerciali);
J. alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società;
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;

- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali[2] che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

Le informazioni sulle violazioni sono acquisite all'interno del contesto lavorativo[3] e devono essere effettuate attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

3. Riferimenti

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. Definizioni[4]

- "**segnalazioni**": qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni;
- "**informazioni sulle violazioni**": tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

[2] Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

[3] Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa, presente o passato.

[4] Alcune delle definizioni ivi riportate fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 24/2023 al quale si rimanda per la versione integrale.

- **"segnalazione interna**": comunicazione delle "segnalazioni" attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;
- **"segnalazione esterna"**: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna[5];
- **"divulgazione pubblica"**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **"segnalante":** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **"facilitatore":** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **"contesto lavorativo":** attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **"persona coinvolta":** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **"responsabile del canale":** soggetto esterno individuato dalla Società responsabile della gestione del canale e della segnalazione dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- **"sostituto del responsabile del canale":** soggetto individuato dalla Società che sostituisce il responsabile del canale per la gestione delle segnalazioni in caso di prolungata assenza;
- **"ritorsione":** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione

[5] cfr. art. 7 del D.Lgs. 24/2023.

pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- **"seguito":** l'azione ovvero le azioni avviate dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **"riscontro":** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;
- **"piattaforma":** canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 7) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;
- **"Organismo di Vigilanza ("OdV")":** Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Janssen Cilag S.p.A.;
- **"Modello 231":** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Janssen Cilag S.p.A..

5. Responsabilità

Il responsabile del canale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura e le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- condivide la segnalazione con l'OdV (nei casi previsti) l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro da fornire al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona segnalante, se richiesti;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza;

- identifica, all'interno della Società e con il supporto delle funzioni interne, i soggetti da coinvolgere e condivide con questi quanto emerso dall'analisi effettuata dal responsabile del canale;
- coordina e monitora la fase delle eventuali indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, assicurando la condivisione dell'esito di tali indagini, ove previsto e possibile, con il segnalante;
- si assicura che le funzioni interne competenti approfondiscano quanto oggetto di segnalazione;
- individua e condivide, con le funzioni interne competenti, piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di segnalazione;
- assicura che tutte le informazioni previste sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, siano rese disponibili sui canali aziendali;
- gestisce, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, le attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche nei casi previsti.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione;
- indica eventuali soggetti destinatari di forme di tutela e protezione (es. facilitatori).

L'OdV:

- vigila sull'adozione e attivazione dei canali, sulla predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni e sull'espletamento delle attività formative e informative sulla tematica del whistleblowing;
- nel caso di segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. 231/01, coordina e monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, valuta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il rappresentante legale:

- interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il CdA:

- valuta le responsabilità individuali e gli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla istruttoria della segnalazione;
- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello Organizzativo 231;
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- trasmette l'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali e ne garantisce la documentabilità;
- avvia specifiche attività di formazione sul d.lgs. 24/2023;
- regola i rapporti con il responsabile del canale tramite contratto;
- garantisce l'accesso ai servizi della Società (ad es., banche dati, piattaforme, data-base etc.) al referente interno/responsabile del canale;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante;
- svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura whistleblowing.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;

- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. Canale di segnalazione interna

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'istituzione di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.
Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link: https://digitalroom.bdo.it/jnj.
Accedendo alla piattaforma, il segnalante, tramite un sistema di messaggistica a registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il responsabile della gestione della segnalazione.
Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

Prima dell'adozione del canale, la Società ha provveduto al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali aziendali ovvero alle corrispondenti organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, mediante trasmissione di formale informativa concernente i principali elementi del canale dettagliati nel prosieguo (es. modalità di presentazione della segnalazione, modalità di gestione della stessa, individuazione del responsabile del canale etc.).

Le organizzazioni sindacali vengono coinvolte – seppur a livello interlocutorio - anche in caso di modifiche sostanziali /aggiornamenti alla presente procedura. La Società fornisce un termine congruo al sindacato per la presentazione di osservazioni, che la Società può valutare di tenere in considerazione. La Società si impegna a garantire la tracciabilità del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Il canale istituito assicura sicurezza e riservatezza; le persone sono incoraggiate, nell'utilizzo di detto canale, a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza.

7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale")

La gestione del canale interno è affidata a:

- Studio Legale Rucellai & Raffaelli, nella persona dell'Avv. Antonio De Biasi, soggetto esterno in possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza, con buona conoscenza in campo giuridico, etico e dell'integrità, nonché della strattura organizzativa della Società, e specificamente formato allo scopo.

Il rapporto con il responsabile della gestione del canale è regolato da apposito contratto.

Il responsabile della gestione del canale e della segnalazione agisce in via esclusiva per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma.

Il responsabile può avvalersi, per la gestione delle segnalazioni, di una struttura a supporto, adeguatamente formata e autonoma.

In caso di assenza del responsabile del canale, la segnalazione sarà indirizzata automaticamente dalla piattaforma al sostituto del gestore, e cioè allo Studio Legale Rucellai & Raffaelli, nella persona dell'Avv. Yari Fera.

7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione della Società è gestito tramite la piattaforma web-based "Whistleblowing", fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.
In caso di segnalazione non anonima i dati del segnalante ("dati utente") non sono accessibili al responsabile del canale. Il responsabile del canale, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. "campi in chiaro") solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all'interno della piattaforma.
La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dal responsabile del canale. Il responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con scadenza ogni 3 mesi. La password policy è aderente alle best practices internazionali.
La Data Retention è regolata da scadenze predefinite con automatici reminder al responsabile del canale che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati.
La società BDO, che eroga il servizio di utilizzo della piattaforma, è certificata ISO 27001.
Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società, in qualità di titolare del trattamento attraverso il canale di segnalazione interna è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).
L'eventuale limitazione nell'acquisizione delle segnalazioni a determinate fasce orarie/giorni sarà indicata all'interno della piattaforma.

7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.
È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

7.3.1 Rapporto con le segnalazioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le segnalazioni whistleblowing per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro - che rilevano ai sensi del d.lgs. 231/2001 – non presuppongono la previa presentazione della segnalazione di cui all'art. 20 "Obblighi dei lavoratori", co. 2, lett. e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato.
Il segnalante attiva la segnalazione attraverso il link sopra indicato in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato, o in modalità orale tramite un sistema di messaggistica vocale. In caso di incontro diretto, il responsabile del canale garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un tempo ragionevole (10-15 giorni), preferendo che l'audizione avvenga in locali diversi da quelli aziendali.
Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il responsabile del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del responsabile del canale con la registrazione su un dispositivo

idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro tramite relativa sottoscrizione.

La ricezione della segnalazione da parte del soggetto responsabile del canale avvia il processo di gestione delle segnalazioni. Il responsabile del canale procede alla sua "lavorazione" secondo un flow chart di processo predefinito.

Alla ricezione della segnalazione, il soggetto responsabile provvede a comunicare un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione e la presa in carico della segnalazione.

L'avviso non implica, per il responsabile, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante rispetto alla mera ricezione e presa in carico della segnalazione.

Il soggetto responsabile della gestione della segnalazione procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerenza del contenuto della segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite.

Nel dettaglio, la segnalazione viene ritenuta ammissibile se:

- è presentata da uno dei soggetti legittimati;
- l'oggetto della stessa rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023;
- si basa su fatti sufficientemente precisi;
- contiene una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche delle modalità di conoscenza dei fatti;
- contiene le generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

In questa fase, qualora il responsabile del canale lo ritenga necessario (es. in caso di eventuali dubbi), potrà coinvolgere l'Organismo di Vigilanza per valutare la rilevanza ex del D. Lgs. 231/01 della segnalazione.

Qualora la segnalazione non sia inerente, il responsabile del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione.

In ogni caso, il gestore potrà trasmettere la segnalazione al competente soggetto/ufficio interno all'ente che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. L'ente può comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche se la segnalazione non è qualificabile come di whistleblowing.

Il responsabile informa tempestivamente, ove necessario, le funzioni aziendali interne competenti, garantendo il rispetto del principio di riservatezza.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il responsabile del canale contatterà il segnalante tramite la piattaforma.

Nel dettaglio, il responsabile potrà chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona. Ove necessario, potrà anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora il segnalante non fornisse, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il responsabile del canale procede con l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Il responsabile del canale, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa, nel rispetto del principio di riservatezza, le funzioni interne competenti e, qualora si tratti di informazioni di violazioni rilevanti ex del D. Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'OdV rispetto al modo con cui gestire la segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/01.

L'attività di accertamento può essere svolta, sempre nel rispetto del principio di riservatezza, mediante il coinvolgimento di altre strutture interne all'ente o anche di soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie. Tali soggetti devono essere autonomi, adeguatamente formati, individuati formalmente e autorizzati al trattamento dei dati personali.

Le funzioni aziendali interne eventualmente interpellate, a chiusura dell'indagine, predispongono un report finale, ove possibile, e ne condividono gli esiti con il responsabile del canale al fine di procedere con il riscontro al segnalante.

Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il responsabile del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.

In caso si tratti di violazioni rilevanti ex del D. Lgs. 231/01, il responsabile del canale comunica all'Organismo di Vigilanza gli esiti dell'indagine. L'OdV, nell'ambito della sua autonomia operativa, valuta l'esito ricevuto e, qualora la segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti valutando l'adozione di eventuali misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare previsto nel Modello Organizzativo 231.

Per le segnalazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni ex D. Lgs. 231/01, il responsabile del canale, valuterà, caso per caso, con la Società se e quale funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Società procede con un procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalante.

Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

I segnalanti sono informati (es. tramite piattaforma o con altri mezzi) dell'eventualità che la segnalazione sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria.

7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al soggetto

competente dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al paragrafo 7.2. La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

In ogni caso, viene garantita la riservatezza del segnalante e la relativa tutela dei dati personali.

Nel caso di involontaria trasmissione della segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Potranno essere conservati, oltre suddetto termine, gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; etc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

7.7 Obblighi di informazione e formazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società.

La Società attiva il proprio canale di segnalazione interna sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

La Società avvia specifiche attività di formazione, regolare e con cadenza periodica, sul d.lgs. 24/2023 per garantire una gestione consapevole e accurata delle segnalazioni e per creare una cultura di trasparenza e integrità all'interno dell'organizzazione. Il personale è formato sulle seguenti tematiche:

- Chi è il whistleblower;
- Cosa può essere segnalato e con quali canali;
- Tutele per il segnalante e segnalazioni sprovviste di tutela;
- Coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
- Normativa whistleblowing rilevante.

8. Segnalazione esterna

Al ricorrere delle seguenti condizioni, il segnalante potrà procedere con una segnalazione ad ANAC tramite canale esterno:

- nel caso in cui nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- quando il segnalante ha già inoltrato una segnalazione interna ancorché essa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che inoltrando una segnalazione interna, alla stessa non è dato efficace seguito ovvero che la stessa, di per sé, determinerà una ritorsione nei suoi confronti;
- nel caso in cui il segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l'ANAC secondo le modalità e le procedure opportunamente adottate (Whistleblowing - www.anticorruzione.it).

9. Divulgazione pubblica

In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una segnalazione interna ovvero esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Obbligo di riservatezza

Tutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato

non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;

- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono:

- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. Tutela dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile all'indirizzo https://digitalroom.bdo.it/jnj.

12. Misure di protezione e di sostegno

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti, nonché gli altri oggetti individuati dal D.Lgs. 24/2023, dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. paragrafo 7.3), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna – civile o penale – anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13.1 Divieto di ritorsione e di ostacolo alla segnalazione

È fatto divieto di ostacolare (o tentare di ostacolare) colui che intende effettuare una segnalazione.

Inoltre, i soggetti enumerati nel paragrafo 5 non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano "ritorsioni":

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l'intimidazione;
- le molestie;
- l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

13.2 Misure di sostegno

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ("*promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale*") e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13.3 Limitazione di responsabilità del segnalante

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

13. Regime sanzionatorio

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare – nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità – nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancate istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni,

- responsabilità civile o penale della persona segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave;

nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.